

XVI legislatura

Le nuove prospettive finanziarie 2014-2020

n. 73/DN
25 luglio 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Le nuove prospettive finanziarie 2014-2020

Dossier n. 73/DN
25 luglio 2011

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

*Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea*
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare
Documentarista*
Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini
Simona Petrucci

Fax 06 6706_4336

_2989

_3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli
Laura E. Tabladini
Monica Delli Priscoli

_2653

_3428

_4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti
Antonella Usiello

_2884

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

fax 06 6706_3677

_2891

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio

_2027

Consigliere
Davide A. Capuano
Raissa Teodori

_3477

_2405

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore*

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

Le nuove prospettive finanziarie 2014 - 2020	Pag.	1
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: “Un bilancio per l’Europa 2020” (COM (2011) 500 def. - Parte I, del 29 giugno 2011) (in lingua inglese)	“	15
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: “Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II: schede tematiche” (COM (2011) 500 def. - Parte II, del 29 giugno 2011)	“	45
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 398 def., del 29 giugno 2011)	“	141
Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM (2011) 403 def., del 29 giugno 2011)	“	161
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (COM (2011) 510 def., del 29 giugno 2011)	“	181
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (COM (2011) 511 def., del 29 giugno 2011)	“	205
Contributo dell’Italia in vista della revisione del bilancio comunitario nel 2008/2009	“	221

LE NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2014-2020

1. Introduzione

Lo scorso 29 giugno, la Commissione europea ha presentato la Comunicazione "A Budget for Europe 2020" (COM (2011) 500), nella quale vengono enunciate le linee direttive delle prospettive finanziarie per il periodo 2014-2020.

La Comunicazione è accompagnata da cinque proposte legislative:

- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 398);
- Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana disciplina finanziaria (COM (2011) 403);
- Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione (COM (2011) 510);
- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema di risorse proprie (COM (2011) 511);
- Proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE-Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e della risorsa basata sul RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM (2011) 512).

Onde consentire una lettura più lineare del pacchetto di disposizioni relative alle nuove prospettive finanziarie, e delle principali novità in esso contenute, la presente nota procederà all'esame distinto delle novità relative al quadro finanziario di spesa e di quelle relative al sistema delle risorse proprie. In conclusione, si forniranno elementi di sintesi sulla posizione assunta dal Governo nel quadro della procedura di consultazione in vista della revisione del bilancio comunitario.

2. Il nuovo Quadro finanziario pluriennale

La Commissione sottolinea preliminarmente come il quadro finanziario pluriennale (QFP) debba essere finalizzato a realizzare la strategia di crescita dell'UE, con particolare riferimento agli obiettivi individuati dalla strategia Europa 2020.

Seguendo il filo conduttore di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione propone in particolare:

- **di aumentare gli importi stanziati per la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e lo sviluppo delle PMI;**

- **di valorizzare maggiormente il potenziale del mercato unico fornendo le infrastrutture di cui necessita per funzionare nel ventunesimo secolo;**
- **Di rendere la politica agricola comune più efficiente sotto il profilo delle risorse, in modo non solo da garantire prodotti alimentari di alta qualità, ma anche da contribuire a gestire l'ambiente e a lottare contro i cambiamenti climatici.**

La Commissione propone un QFP con impegni pari all'1.05% del reddito nazionale lordo (RNL), che si traducano in pagamenti pari all'1% provenienti dal bilancio UE, cui andranno aggiunti uno 0.02% di spese potenziali non incluse nel quadro finanziario e uno 0.04% di spese non comprese nel bilancio UE, per un totale dell'1,11% del RNL, rispetto a poco più dell'1% del QFP 2007-2013.

Il bilancio UE è chiamato in primo luogo a finanziare le politiche comuni; a sostenere lo sviluppo delle regioni più deboli permettendo all'UE di funzionare come uno spazio economico unico; a finanziare le azioni per il completamento del mercato interno (per esempio, gli investimenti strutturali paneuropei), riducendo le costose duplicazioni fra regimi nazionali diversi che perseguono in parte gli stessi obiettivi; a garantire sinergie ed economie di scala, agevolando la cooperazione e la soluzione comune di questioni che non possono essere risolte al livello degli Stati membri (ad esempio, la ricerca e l'innovazione di livello mondiale, la cooperazione in materia di affari interni immigrazione e giustizia); a rispondere alle sfide persistenti che richiedano un approccio comune e paneuropeo (per esempio l'ambiente e i cambiamenti climatici).

Sulla base di tali obiettivi portanti, il nuovo QFP dà attuazione ai principi enunciati nella revisione del bilancio 2010:

- Concentrare l'attenzione sulla realizzazione delle priorità strategiche fondamentali;
- Concentrare l'attenzione sul valore aggiunto UE;
- Concentrare l'attenzione sull'impatto e i risultati;
- Fornire vantaggi reciproci in tutta l'Unione europea.

Le principali caratteristiche della nuova serie di programmi e strumenti finanziari posti in essere nel nuovo QFP saranno:

- **L'attenzione ai risultati**, che devono essere chiaramente connessi all'attuazione della strategia Europa 2020 e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Ciò comporterà necessariamente una concentrazione dei programmi su un numero limitato di priorità di alto livello e un forte impegno teso a evitare la frammentazione e l'attivazione di interventi non coordinati tra loro;

- **La semplificazione** sia delle norme generali di finanziamento, sia delle norme settoriali specifiche dei vari programmi, onde ridurre al massimo gli oneri amministrativi per i beneficiari;
- La **condizionalità dei finanziamenti**. Essa vale soprattutto per i grandi capitoli di spesa relativi alla politica di coesione e all'agricoltura, per i quali gli Stati membri e i beneficiari saranno tenuti a dimostrare che i finanziamenti ricevuti servono ad agevolare il raggiungimento delle priorità strategiche dell'Unione;
- **L'effetto di leva** degli investimenti, da massimizzare lavorando con il settore privato su strumenti finanziari innovativi e stimolando così un maggior numero di investimenti strategici.

Sulla base degli obiettivi e dei principi sopra elencati, la Commissione intende procedere a una modernizzazione del bilancio, ridistribuendone le risorse in settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, rendendo più sicure le frontiere esterne e garantendo le priorità della politica in materia di relazioni esterne, come la politica di vicinato dell'UE, dando il massimo rilievo alle priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, come parte integrante di tutti i principali strumenti e interventi.

Muovendo da tali, ampie premesse, la Commissione procede a illustrare nel dettaglio le novità e le modifiche fondamentali che propone di introdurre nei vari settori di spesa.

Per quanto attiene **alla ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico**, la Commissione intende favorire un aumento degli investimenti in R&S in tutta l'Unione, in modo da conseguire l'obiettivo generale della strategia Europa 2020, che prevede, a regime, un investimento del 3% del PIL degli Stati membri in attività di ricerca. A tale scopo, propone che, in futuro, il finanziamento della ricerca e dell'innovazione abbia come obiettivi finali l'eccellenza nella base scientifica e la capacità di affrontare le sfide sociali, di creare una leadership industriale e di rafforzare la competitività.

Per garantire il massimo coordinamento delle azioni in materia di ricerca viene creato **un quadro strategico comune, denominato Orizzonte 2020**, all'interno del quale l'Istituto europeo di tecnologia eserciterà un ruolo fondamentale nel riunire i tre lati del cosiddetto triangolo della conoscenza - l'istruzione, l'innovazione e la ricerca - mediante le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione.

La Commissione propone di stanziare 80 miliardi di EUR a fare del quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione. Questo finanziamento sarà integrato da un importante sostegno per la ricerca e l'innovazione derivante dai

fondi strutturali, quantificabile, in linea con quanto avvenuto nel periodo 2007-2013, in circa 60 miliardi di EUR.

Per quanto concerne la **politica di coesione**, la Commissione propone di porre maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia delle spese, anche attraverso uno stretto abbinamento con gli obiettivi di Europa 2020. Propone inoltre di introdurre **una nuova categoria di regioni, le cosiddette "regioni in transizione", per sostituire l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in. Questa categoria includerà tutte le regioni con un PIL pro-capite fra il 75% e il 90% della media UE-27.**

Visti i problemi connessi alla disoccupazione e ai tassi di povertà costantemente elevati a livello UE, la Commissione propone di dare particolare risalto al ruolo del Fondo sociale europeo (FSE); a tal fine, gli Stati membri saranno tenuti a definire le modalità con cui i diversi strumenti di finanziamento contribuiscono a conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020, anche **stabilendo quote minime del sostegno dei fondi strutturali a favore del FSE per ciascuna categoria di regioni** (25% per le regioni dell'obiettivo convergenza - PIL al 75% media UE-27 -; 40% per le regioni in transizione; 52% per le regioni dell'obiettivo competitività - PIL sopra il 90% media UE-27), in base al presupposto che il Fondo di coesione continui a rappresentare un terzo degli stanziamenti relativi alla politica di coesione negli Stati membri ammissibili ed escludendo la cooperazione territoriale. L'applicazione di queste percentuali comporta **una percentuale minima complessiva per il FSE pari al 25% delle somme destinate alla politica di coesione, ossia 84 miliardi di euro**; le attività del FSE saranno integrate da quelle di una serie di strumenti gestiti direttamente dalla Commissione, come PROGRESS e la rete EURES per favorire la creazione di posti di lavoro.

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), istituito a sostegno di coloro che abbiano perso il posto di lavoro a seguito di mutamenti strutturali del commercio mondiale, necessita di importi variabili di anno in anno; la Commissione propone pertanto di non includerlo nel QFP, e di estenderne l'efficacia anche ai lavoratori del settore agricolo il cui sostentamento abbia risentito degli effetti della globalizzazione.

Per migliorare l'efficacia della spesa dell'UE, la Commissione propone di istituire un **quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali**, in modo da tradurre gli obiettivi della strategia Europa 2020 in priorità d'investimento. In termini operativi, la Commissione intende concludere un **contratto di partenariato con ogni Stato membro, nel quale vengano definiti gli impegni dei partner a livello nazionale e regionale a utilizzare i fondi stanziati per dare attuazione alla strategia Europa 2020 e un quadro di riferimento dei risultati in base al quale valutare i progressi in relazione agli impegni.** Tale contratto dovrà essere studiato e predisposto in modo da

garantire uno stretto collegamento con i programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi nazionali di stabilità, nonché con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio europeo a conclusione del semestre europeo.

Ciascun contratto di partenariato dovrà definire chiaramente gli obiettivi e gli indicatori e fissare una serie di condizionalità (sia ex ante che relative al conseguimento dei risultati, in modo che possano essere monitorate), e prevedrà l'impegno a rendere conto annualmente dei progressi compiuti. I finanziamenti dovranno concentrarsi su un numero limitato di priorità: le regioni dell'obiettivo competitività e le regioni in transizione dovrebbero utilizzare tutta la loro dotazione (al netto della parte destinata al FSE) per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la competitività e innovazione delle PMI, mentre le regioni dell'obiettivo convergenza dovrebbero muoversi su un ventaglio più ampio.

Le condizionalità consisteranno sia di condizioni ex ante, che devono essere presenti prima dell'erogazione dei fondi, sia di condizioni ex post, che subordinino l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti. In assenza di progressi nei tempi concordati in sede di contratto, i finanziamenti possono essere sospesi o cancellati.

Al fine di concentrare l'attenzione sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, **il 5% del bilancio destinato alla coesione sarà accantonato e assegnato, durante una valutazione intermedia, a quegli Stati membri e regioni che si saranno dimostrati più efficienti e virtuosi.**

Per far fronte alla difficoltà mostrata da alcuni Stati membri nell'assorbire ingenti fondi UE in un periodo di tempo limitato, la Commissione suggerisce:

- **di fissare al 2,5% del RNL il tasso massimo di stanziamenti relativi alla coesione;**
- **di consentire un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento da 5 a 10 punti percentuali, riducendo la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali nei periodi di risanamento di bilancio;**
- **di inserire nei contratti di partenariato determinate condizioni relative al miglioramento della capacità amministrativa.**

Nel complesso, la Commissione propone uno stanziamento di 376 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, così ripartiti:

- **162,6 miliardi per le regioni dell'obiettivo convergenza;**
- **38,9 miliardi per le regioni in transizione;**
- **53,1 miliardi per le regioni dell'obiettivo competitività;**
- **11,7 miliardi per la cooperazione territoriale;**
- **68,7 miliardi per il Fondo di coesione;**
- **40 miliardi per il meccanismo per collegare l'Europa (v. *infra*).**

Come già ricordato, il Fondo sociale europeo assorbirà almeno il 25% della dotazione relativa alla coesione - senza tenere conto del meccanismo per collegare l'Europa -, pari a 84 miliardi di euro.

Non compresi nel QFP, 3 miliardi di EUR saranno destinati al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, e 7 miliardi di EUR al Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Per gli **interventi di carattere infrastrutturale nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)**, la Commissione sottolinea in primo luogo come essi appaiano indispensabili per garantire un mercato unico pienamente funzionante.

Per il periodo 2014-2020, in base alle stime, occorreranno circa 200 miliardi di EUR per completare le reti transeuropee dell'energia, 540 miliardi di EUR per i trasporti e 250 miliardi di EUR per le TIC. Benché la maggior parte dei relativi investimenti dovrebbero essere garantiti dal mercato, saranno necessari, in itinere, interventi finalizzati a eliminare le strozzature e a garantire adeguati collegamenti transfrontalieri. L'esperienza accumulata nell'ultimo quindicennio dimostra che i bilanci nazionali non attribuiranno mai una priorità elevata agli investimenti plurinazionali e transfrontalieri per dotare il mercato unico dell'infrastruttura di cui ha bisogno. Pertanto, **la Commissione propone la creazione di un meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility), con il compito di finanziare infrastrutture prioritarie di interesse per l'intera UE, sia fisiche che telematiche, che rispettino i criteri di sviluppo sostenibile.** La Facility verrà gestita a livello centrale e sarà finanziata da risorse di bilancio specifiche e mediante importi del Fondo di coesione destinati al trasporto. Gli investimenti realizzati in regioni dell'obiettivo convergenza avranno tassi di cofinanziamento da parte del bilancio UE superiori a quelli realizzati nelle regioni dell'obiettivo competitività.

La Commissione propone di stanziare 40 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 a favore del meccanismo per collegare l'Europa, da integrare con ulteriori 10 miliardi riservati a investimenti correlati ai trasporti nell'ambito del Fondo di coesione.

Tale importo include 9,1 miliardi per il settore energetico, 31,6 per i trasporti (inclusivi dei 10,1 del Fondo di coesione) e 9,1 per le TIC.

Per quanto concerne la **politica agricola comune**, le modifiche proposte dalla Commissione hanno lo scopo di integrarla maggiormente all'interno della strategia Europa 2020, garantendo al contempo livelli stabili di reddito per gli agricoltori europei. Il QFP si propone di riportare l'attenzione della PAC sulle sue attività nuove e

fondamentali, e a tal fine i fondi destinati alla sicurezza alimentare saranno spostati alla rubrica 3 del bilancio (Sicurezza e cittadinanza), mentre gli aiuti alimentari per gli indigenti verranno finanziati dalla rubrica 1 (Crescita intelligente e inclusiva) in quanto collimano maggiormente con l'obiettivo di riduzione della povertà della strategia Europa 2020.

La struttura di base a due pilastri della PAC sarà mantenuta, con le seguenti modifiche portanti:

- **Il 30% degli aiuti diretti sarà subordinato al rispetto dell'ambiente. Ciò significa che tutti gli agricoltori devono impegnarsi ad adottare procedure ecologiche che saranno definite nella legislazione e che saranno verificabili;**
- **I livelli degli aiuti diretti per ettaro saranno adeguati progressivamente per garantire una più equa distribuzione, tenendo conto delle differenze ancora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi. Più nel dettaglio, tutti gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media UE colmeranno un terzo della differenza tra il loro livello attuale e la soglia summenzionata. Tale convergenza sarà finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media. Anche lo stanziamento di fondi per lo sviluppo rurale sarà riesaminato in base a criteri più obiettivi e adeguati agli obiettivi della PAC;**
- **Il livello dei pagamenti diretti verrà fissato limitando il livello base del sostegno diretto al reddito che possono ricevere le grandi aziende agricole, tenendo conto delle economie di scala delle strutture più grandi e dei posti di lavoro direttamente generati da tali strutture. I risparmi così generati verranno riutilizzati nello stanziamento di bilancio per lo sviluppo rurale e rimarranno nella disponibilità degli Stati membri dove il risparmio stesso è stato generato;**
- **Per il periodo successivo al 2013, Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) verrà incluso nel quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e nei contratti previsti con tutti gli Stati membri, onde garantirne il pieno inserimento all'interno della politica europea di coesione territoriale;**
- **Verranno creati due strumenti non compresi nel QFP e soggetti alla stessa procedura accelerata applicata alla riserva per gli aiuti di urgenza: un meccanismo di emergenza per reagire a situazioni di crisi (per esempio un problema attinente alla sicurezza alimentare) e un nuovo campo di**

applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (v. *supra*).

La Commissione propone pertanto, per il periodo 2014-2020, di stanziare 281,8 miliardi di EUR a favore del primo pilastro della PAC (aiuti diretti), e 89,9 miliardi a favore dello sviluppo rurale. Tali finanziamenti saranno integrati da ulteriori 15,2 miliardi, di cui:

- **4,5 per la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza alimentare, bioeconomia e agricoltura sostenibile (all'interno del quadro strategico per la ricerca e l'innovazione;**
- **2,2 per la sicurezza alimentare, nella rubrica 3 del bilancio;**
- **2,5 per gli aiuti alimentari agli indigenti, nella rubrica 1;**
- **3,5 per una nuova riserva in caso di crisi nel settore agricolo;**
- **Fino a 2,5 per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.**

All'interno delle iniziative volte a **investire nel capitale umano**, la Commissione propone di potenziare le azioni attualmente finanziate dal programma Leonardo in tema di istruzione e formazione professionale e di sviluppare, con la partecipazione della BEI, un programma innovativo per fornire garanzie per la mobilità degli studenti di master. Oltre a rafforzare i programmi in materia di istruzione e formazione e ad aumentare i relativi finanziamenti, la Commissione ritiene necessario superare l'attuale frammentazione del quadro legislativo, proponendo un **unico programma integrato relativo all'istruzione, la formazione e la gioventù**, ponendo l'attenzione sullo sviluppo delle competenze e sulla mobilità del capitale umano.

Per il periodo 2014-2020, lo stanziamento proposto è di 15,2 miliardi di EUR a favore del settore dell'istruzione e della formazione, e di 1,6 miliardi a favore del settore della cultura.

Tale finanziamento sarà integrato da un importante sostegno per l'istruzione e la formazione derivante dai fondi strutturali e quantificabile, in analogia a quanto accaduto con l'attuale quadro finanziario, in 72,5 miliardi.

Per quanto concerne le **iniziative e i programmi in tema di migrazione e asilo**, la Commissione sottolinea la necessità di politiche di sostegno volte a rafforzare le frontiere esterne, ponendo un freno all'immigrazione clandestina, a favorire l'immigrazione legale e la piena integrazione dei cittadini dei paesi terzi e a completare un regime d'asilo europeo.

Nell'ambito del prossimo QFP la Commissione propone di semplificare la struttura degli strumenti di spesa, **riducendo i programmi entro una struttura a due pilastri e creando un fondo per la migrazione e l'asilo e un fondo per la sicurezza interna,**

entrambi dotati di una dimensione esterna per assicurare la continuità del finanziamento cominciando dall'UE e proseguendo nei paesi terzi.

Lo stanziamento proposto per il 2014-2020 è di 8,2 miliardi di EUR a favore del settore affari interni, cui vanno ad aggiungersi 455 milioni per la protezione civile e la capacità europea di reazione alle emergenze.

Le responsabilità dell'**Unione europea in quanto attore globale** constano in primo luogo nell'esigenza di rispettare l'impegno formale di destinare lo 0,7% del PNL-UE allo sviluppo dei paesi d'oltremare, conservando la quota proveniente dal bilancio UE come parte dello sforzo comune compiuto dall'Unione nel suo insieme per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio. Nell'ambito dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), sarà creato uno **strumento panafricano** per sostenere l'attuazione della strategia comune UE-Africa, sufficientemente flessibile per accogliere i contributi degli Stati membri, degli Stati africani, degli istituti finanziari e del settore privato. **Nell'ambito della politica di vicinato, particolare attenzione dovrà essere dedicata agli sviluppi storici che hanno interessato e continuano a interessare il mondo arabo**, e all'opportunità di predisporre ingenti investimenti a sostegno delle trasformazioni socioeconomiche che ne conseguono.

La Commissione propone inoltre di riorientare il finanziamento dei programmi nei paesi industrializzati ed emergenti e di introdurre al loro posto un nuovo strumento di partenariato a sostegno degli interessi UE nel resto del mondo, e di far ricorso allo strumento per l'aiuto umanitario anche per reagire alla crisi, limitando l'attivazione del Meccanismo di protezione civile alle catastrofi naturali o causate dall'azione dell'uomo.

Lo stanziamento proposto per il periodo 2014-2020 sarà di 70 miliardi di EUR, cui vanno aggiunti, fuori dal QFP, 30 miliardi per il Fondo europeo di sviluppo (Paesi ACP), 321 milioni per il Fondo europeo di sviluppo (paesi e territori d'oltremare) e una riserva di 2,5 miliardi per gli aiuti d'emergenza.

3. Il sistema delle risorse proprie

Per quanto concerne le finanze UE, la Commissione propone un graduale spostamento da un bilancio dominato da contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) verso un bilancio dell'UE con una quota di vere "risorse proprie", più in linea con le disposizioni del trattato, secondo le quali il bilancio dovrebbe essere finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Ad avviso della Commissione, l'attuale sistema di finanziamento dell'Unione deve essere considerato sostanzialmente superato: esso soffre di un eccesso di opacità e complessità che ne limita il controllo democratico. Più in particolare:

- numerosi Stati membri considerano il sistema iniquo. I grandi contribuenti al bilancio reputano che i loro contributi netti siano eccessivi, mentre alcuni Stati membri che beneficiano di politiche di redistribuzione, come la coesione, devono far fronte a un aumento dei contributi al bilancio dell'UE per finanziare i meccanismi di correzione;
- il modo in cui il bilancio dell'UE è finanziato, e il fatto che molti politici nazionali considerino i contributi degli Stati membri unicamente come una spesa, crea inevitabilmente una tensione che inquina ogni discussione e ogni ipotesi di riforma;
- da molti anni il finanziamento dell'UE è stato considerato soprattutto come un meccanismo contabile che ha per obiettivi garantire un finanziamento sufficiente delle spese dell'UE e integrare un numero sempre crescente di meccanismi di correzione.

Il sistema di finanziamento appare tanto più inadeguato a fronte delle sfide nel campo delle finanze pubbliche e all'emergere di nuove priorità, che portano quasi *naturaliter* a un nuovo modello, fondato su due pilastri:

- una rielaborazione del sistema delle risorse proprie che contribuisca agli sforzi di risanamento finanziario intrapresi dagli Stati membri. La graduale introduzione di nuove risorse apre la possibilità di ridurre gradualmente, ritirare o abolire altre risorse, con la conseguenza che i contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE diminuiranno e gli Stati stessi avranno maggiori margini di manovra nella gestione delle limitate risorse nazionali;
- l'introduzione di nuove risorse in grado di rispecchiare lo spostamento progressivo della struttura del bilancio verso politiche più vicine ai cittadini UE e destinate a consolidare i "beni pubblici europei" e ad offrire un maggior valore aggiunto.

La riforma del sistema delle risorse proprie è facilitata dal nuovo quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona, che prevede espressamente la possibilità, per il Consiglio, di "istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente" nel quadro di una decisione sulle risorse proprie (art. 311, par. 3 TFUE), e di stabilire le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie con apposito regolamento attuativo (art. 311, par. 4 TFUE).

La proposta di decisione presentata dalla Commissione consta di tre elementi principali: **la semplificazione dei contributi degli Stati membri, l'introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei meccanismi di correzione.**

Per quanto attiene alla **semplificazione dei contributi**, la Commissione propone di **sopprimere la risorsa propria basata sull'IVA**, in conformità ai pareri espressi dalla maggior parte degli Stati membri e dalle istituzioni UE nelle consultazioni legate alla revisione del bilancio.

L'attuale risorsa basata sull'IVA è infatti complessa, richiede molto lavoro amministrativo per ottenere una base armonizzata e offre uno scarsissimo valore aggiunto rispetto alla risorsa propria basata sul RNL. Tenuto conto della complessità amministrativa e delle modeste aliquote di prelievo, la Commissione propone una soppressione "secca" a partire dal 31 dicembre 2013.

Per quanto concerne l'**introduzione di nuove risorse proprie**, la Commissione, dopo avere esaminato sei possibili nuove risorse nel corso del riesame del bilancio UE, ha deciso di proporre:

- l'introduzione di una risorsa propria costituita da un'**imposta sulle transazioni finanziarie**, a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018. La tassazione delle transazioni finanziarie (TTP) potrebbe ridurre in modo rilevante i contributi annuali degli Stati membri, dare agli stessi Stati un maggior margine di manovra e contribuire allo sforzo generale di risanamento di bilancio. Benché una qualche forma di TTP esista già in alcuni Stati membri, un'azione a livello UE potrebbe rivelarsi più efficace, considerato il volume delle attività transfrontaliere e la notevole mobilità delle basi fiscali. La Commissione presenterà quindi nell'autunno del 2011 una proposta legislativa in tal senso;
- l'introduzione di una **nuova risorsa propria IVA**, a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018, che avrebbe il merito aggiunto di dare nuovo slancio allo sviluppo del mercato interno, rafforzando l'armonizzazione dei regimi IVA nazionali. La nuova iniziativa includerebbe l'eliminazione di una serie di esenzioni e di deroghe che nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno e alle misure volte a ridurre le frodi sull'IVA.

A regime, la rimodulazione del sistema delle risorse proprie porterebbe a un bilancio UE più equilibrato, finanziato per il 40% circa dalle nuove risorse proprie, per il 20% dalle risorse proprie tradizionali e per il 40% dalla risorsa propria basata sul RNL.

La **riforma dei meccanismi di correzione** è resa indispensabile dalle notevoli modifiche nella situazione oggettiva di una serie di Stati membri rispetto al contesto nel

quale vennero formulati i principi volti a garantire l'equità del bilancio UE (Consiglio europeo di Fontainebleau, 1984).

A titolo esemplificativo, all'atto della sua istituzione, la correzione britannica era giustificata dal fatto oggettivo che il Regno Unito era al contempo uno degli Stati membri più poveri e uno dei principali contribuenti netti a un bilancio UE costituito prevalentemente da spese agricole. Oggi, però, la parte del bilancio rappresentata dalla PAC e il finanziamento su base IVA (risorsa propria la cui base è particolarmente ampia nel Regno Unito) sono diminuiti notevolmente, e l'RNL britannico (93% dell'UE-10 nel 1984) è pari al 111% dell'UE-27.

Sulla base del QFP proposto dalla Commissione, anche prevedendo che il costo dell'allargamento sia distribuito equamente tra gli Stati membri più ricchi, risulta che un numero limitato di Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) sarà confrontato a oneri di bilancio che potrebbero essere considerati eccessivi in rapporto alla loro prosperità relativa.

La Commissione propone pertanto di introdurre correzioni temporanee a favore di tali Stati a decorrere dal 2014, che tengano conto in particolare degli sviluppi nel finanziamento dell'UE (introduzione di nuove risorse proprie *in primis*) e dell'evoluzione della spesa. Il sistema di correzione dovrà essere semplice e trasparente, realmente aperto al controllo pubblico e parlamentare, prevedibile ed efficiente; esso consisterà in un sistema di rimborsi forfettari che sostituirà tutti i precedenti meccanismi di correzione.

4. La posizione del Governo

Il Governo italiano non si è ancora pronunciato in via ufficiale sui contenuti delle nuove prospettive finanziarie, ma ha partecipato alla consultazione pubblica in vista della revisione del bilancio comunitario, esprimendo una serie di valutazioni che, almeno in parte, possono formare una sorta di posizione italiana anche sul nuovo QFP. In sintesi, il Governo:

- Ribadiva la centralità del collegamento tra politiche comunitarie e politiche nazionali e dei due principi del co-finanziamento e dell'addizionalità, entrambi da preservare e da privilegiare a seconda delle tipologie di intervento;
- Poneva lo sviluppo dell'economia della conoscenza, e della ricerca in particolare, al centro dell'agenda europea;
- Sottolineava, per la politica di coesione, l'opportunità di concentrare gli interventi su un numero limitato di aree tematiche, al fine di massimizzarne l'impatto e il valore aggiunto; di introdurre obiettivi chiari, quantificabili e verificabili, condizionando al loro raggiungimento l'utilizzo dei fondi: di

rafforzare l'efficienza della governance, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di premialità, così da incentivare un uso più efficace dei fondi;

- Rilevava, per la PAC, la necessità di proseguire nel processo di trasferimento di risorse finanziarie dal primo pilastro (sostegno diretto) al secondo (sviluppo rurale); di accrescere il sostegno all'agricoltura di qualità; di rendere lo sfruttamento del territorio sempre più compatibile con la tutela dell'ambiente. Avanzava altresì l'ipotesi di un co-finanziamento degli aiuti diretti, onde evitare distorsioni tra gli Stati membri e salvaguardare al contempo il reddito degli agricoltori;
- Sottolineava, in tema di gestione delle frontiere esterne e dei flussi migratori, l'esigenza di un'equa condivisione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri, e di un'assistenza finanziaria adeguata agli Stati terzi, in modo da incentivarne l'effettivo contributo alle attività di gestione dei flussi;
- Dava pieno risalto alla necessità che il bilancio potesse contare su fonti di finanziamento sufficienti e stabili nel tempo, attraverso un sistema semplice e trasparente per i cittadini, e di un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. In tale direzione, considerava opportuno approfondire l'idea, rilanciata dal Parlamento europeo, di creare una nuova risorsa di natura fiscale, seppur nel rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri e di un impatto zero sia sugli oneri per i cittadini che sulla spesa pubblica globale;
- Si dichiarava non contrario a una semplificazione del regime di finanziamento (anch'essa evocata dal Parlamento europeo) tramite il passaggio a un sistema fondato sulle contribuzioni degli Stati membri in chiave RNL, con la progressiva eliminazione delle compensazioni di bilancio, ma invitava a valutare con la massima prudenza l'ipotesi di abolire la risorsa IVA, in quanto basata su un sistema fortemente armonizzato e consolidato e contraddistinto da costi amministrativi assai limitati;
- Invitava a rompere il circolo vizioso fra gli squilibri dal lato della spesa e le correzioni dal lato delle entrate, eliminando le correzioni *ad hoc* e ridefinendo contestualmente la struttura della spesa.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 500 definitivo

PART I

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

A Budget for Europe 2020

{SEC(2011) 867 definitivo}
{SEC(2011) 868 definitivo}

Introduzione

L'Unione europea si adopera ogni giorno per contribuire a realizzare le aspirazioni dei suoi 500 milioni di cittadini. Ritengo che possa imprimere uno slancio verso il rinnovamento dell'economia sociale di mercato altamente competitiva in Europa e a livello mondiale. Per realizzare questo obiettivo ci serve un bilancio innovativo. Un bilancio che sia in sintonia con le nuove realtà della globalizzazione. Un bilancio che risponda alle sfide odierne e crei opportunità per il domani.

Questo è un bilancio innovativo. Vi invito a guardare oltre le tradizionali rubriche e a concentrarvi su come attraverso il bilancio conseguiremo gli obiettivi di Europa 2020 che abbiamo definito insieme. È per questo che rompiamo con la cultura del "diritto acquisito" secondo la quale alcune autorità pubbliche intendono spendere i fondi come desiderano. Adesso ogni domanda deve essere chiaramente collegata agli obiettivi e alle priorità che abbiamo concordato. In questo modo ogni euro speso servirà per molteplici obiettivi. Un euro può contemporaneamente rafforzare la coesione, migliorare l'efficienza energetica e incoraggiare la lotta contro il cambiamento climatico, promuovere obiettivi sociali, aumentare l'occupazione e ridurre la povertà. Può avere un notevole effetto di leva in numerosi settori.

In tutta Europa, i governi, le imprese e le famiglie scelgono con cura come spendere il loro denaro. Oggigiorno è necessario riflettere attentamente dove tagliare e dove investire per il futuro. Dobbiamo essere rigorosi e, allo stesso tempo, abbiamo anche bisogno di investire a favore della crescita in Europa.

Anche l'Unione europea deve funzionare entro i limiti delle proprie risorse e nel contempo investire per il futuro. Abbiamo un bilancio relativamente modesto, pari a solamente l'1% circa della ricchezza dell'Europa (in termini di RNL), che rappresenta un cinquantesimo del bilancio degli Stati membri. Ma dobbiamo avere un impatto notevole e sfruttare tutto il potenziale di ogni singolo euro speso.

Oggi stiamo facendo le scelte che incideranno sul periodo che va dal 2014 al 2020.

Il bilancio dell'UE che proponiamo non costerà ai contribuenti più dell'attuale, ma darà loro di più. Stiamo modernizzando il bilancio europeo per risparmiare in alcuni settori e poter spendere di più nei settori prioritari veramente importanti. Quello che sto presentando è un bilancio ambizioso in settori nei quali l'Europa può avere un ruolo decisivo. È un bilancio basato su una logica paneuropea, concentrato sui settori in cui possiamo beneficiare di sinergie mettendo in comune le risorse e che finanzia azioni che sarebbero più costose se finanziate separatamente a livello nazionale.

Il nuovo bilancio sarà più semplice, più trasparente e più equo. Proponiamo un bilancio in grado di mobilitare i finanziamenti privati e proponiamo di modificare le modalità di finanziamento del bilancio, ricorrendo a nuovi flussi di entrate creati per sostituire parzialmente i contributi basati sul reddito nazionale lordo di ogni Stato membro. Riteniamo che ciò andrà a beneficio delle famiglie e dei governi e che darà luogo a un vero e proprio bilancio europeo, un bilancio per l'integrazione. Un bilancio che evita la duplicazione delle spese da parte degli Stati membri e che apporta un valore aggiunto attraverso la sinergia delle azioni che possono essere decise a livello europeo e che non possono essere realizzate senza tale prospettiva europea.

Buona parte del bilancio è volta a incrementare la popolazione attiva e alla crescita economica, in connessione con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ad esempio, un meccanismo per collegare l'Europa finanziaria i collegamenti mancanti nel settore dell'energia, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione, rafforzando in tal modo l'integrità del mercato interno, collegando l'est con l'ovest e il nord con il sud e creando una reale coesione territoriale a vantaggio di tutti. Il bilancio investirà nei "cervelli" europei aumentando gli importi stanziati per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione. Questi settori sono fondamentali per la competitività globale dell'Europa e consentono la creazione di posti di lavoro e di idee per il domani. In un mondo in cui siamo in concorrenza con altri blocchi di paesi, la migliore possibilità per l'Europa è quella di mettere in comune le risorse a disposizione, in modo da poter conseguire un'economia sociale di mercato altamente competitiva che soddisfi gli obiettivi della strategia Europa 2020. Con le nostre economie ora più interdipendenti che mai, tutti noi abbiamo interesse a consolidare la ripresa economica in ciascuno Stato membro.

Analogamente, la quota del bilancio destinata all'agricoltura costituisce il fondamento di una vera politica europea comune di importanza strategica, nella quale oltre il 70% del finanziamento non è più nazionale e in cui il finanziamento a livello dell'UE è meno costoso di 27 politiche agricole nazionali. La politica agricola comune sarà modernizzata per fornire prodotti alimentari sicuri e sani, nonché per tutelare l'ambiente e andare a maggiore vantaggio dei piccoli produttori. Essa illustra in quale modo un euro può e deve servire a raggiungere vari obiettivi.

Il mondo sta diventando sempre più piccolo. I cambiamenti di alleanze e i nuovi poteri emergenti fanno sì che l'Europa debba fare di più per far sentire la propria voce. Il denaro investito affinché l'Europa possa interagire con il mondo sarà aumentato. Vi saranno più fondi per i paesi confinanti, e più risorse per rispettare gli impegni assunti per aiutare le popolazioni più povere del mondo. Se noi siamo in un momento difficile adesso, loro lo sono sempre.

La presente proposta sancisce il tema della solidarietà - la solidarietà con le regioni e gli Stati membri più poveri, la solidarietà per affrontare insieme le sfide dell'immigrazione, la solidarietà in termini di sicurezza energetica e la solidarietà con i cittadini dei paesi terzi.

La percezione comune che l'Europa spenda gran parte delle proprie risorse per i propri funzionari ed uffici è errata. Tali spese corrispondono in realtà soltanto al 6% del bilancio. Ritengo tuttavia che anche le istituzioni europee debbano mostrare solidarietà verso i cittadini europei, in un momento in cui è richiesto risparmiare e ottenere la massima efficienza a tutti i livelli. È per questo che non saranno incrementate le spese amministrative e il personale delle istituzioni europee sarà ridotto del 5% nei prossimi sette anni.

Ritengo che stiamo presentando proposte ambiziose ma responsabili. Tagliamo i costi in alcuni settori e spendiamo di più nei settori prioritari. Abbiamo resistito alla tentazione di introdurre piccole modifiche da cui sarebbe risultato un bilancio sostanzialmente invariato. Soprattutto, cerchiamo di fornire un buon rapporto costi/benefici ai cittadini europei.

Il Parlamento europeo, gli Stati membri e la Commissione devono ora riunirsi per trasformare queste proposte in un accordo. Mi aspetto una serie di difficili dibattiti nei

mesi a venire ma, con un vero spirito europeo da parte di tutti, ritengo che si possa raggiungere un accordo su un bilancio ambizioso e innovativo capace di incidere effettivamente sulla vita dei cittadini.

Jose Manuel Durão Barroso

Presidente della Commissione europea

1. CONTESTO

Nell'elaborare le proprie proposte per il futuro bilancio dell'Unione europea, la Commissione ha affrontato la sfida di finanziare il numero crescente di settori strategici in cui l'intervento dell'UE può risultare più efficace nell'attuale clima nazionale di austerità e di risanamento di bilancio. Ciò ha condotto a proporre un bilancio con una forte connotazione paneuropea, volto a promuovere la strategia di crescita Europa 2020. La presente proposta è innovativa per la qualità delle sue proposte di spesa e anche per le modalità secondo cui il bilancio dell'UE dovrebbe essere finanziato in futuro, che potrebbero attenuare l'impatto diretto sui bilanci nazionali e renderlo un vero bilancio europeo.

A seguito della crisi economica e finanziaria, l'Unione europea ha adottato misure significative allo scopo di migliorare il coordinamento della governance economica per sostenere la ripresa. Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno riconosciuto i vantaggi della gestione dell'interdipendenza dell'UE mediante l'approccio strutturato stabilito durante il semestre europeo del coordinamento delle politiche economiche. Il quadro finanziario che verrà applicato è stato concepito per sostenere questo processo e fornisce una visione a lungo termine dell'economia europea al di là delle attuali difficoltà di bilancio di alcuni Stati membri. Il bilancio dell'UE non è un bilancio destinato a "Bruxelles" ma a tutti i cittadini dell'UE. È di modesta entità ed è investito negli Stati membri, al fine di offrire vantaggi per l'Unione europea e i suoi cittadini. Il bilancio dell'Unione contribuisce a realizzare la strategia di crescita dell'UE perché ha un forte effetto catalizzatore, in particolare se sfruttato per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Il filo conduttore della presente proposta è la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La Commissione propone di aumentare gli importi stanziati per la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e lo sviluppo delle PMI. Propone di valorizzare maggiormente il potenziale del mercato unico fornendo le infrastrutture di cui necessita per funzionare nel ventunesimo secolo. Propone di rendere la politica agricola comune più efficiente sotto il profilo delle risorse, in modo che essa non solo produca prodotti alimentari di alta qualità ma contribuisca anche a gestire l'ambiente e a lottare contro i cambiamenti climatici. Anche il tema della solidarietà ricorre in questa proposta: solidarietà con le regioni e gli Stati membri più poveri concentrando la maggior parte delle spese relative alla coesione sulle loro necessità, solidarietà nell'affrontare insieme le sfide dell'immigrazione e nel far fronte alle catastrofi, solidarietà in termini di sicurezza energetica e solidarietà con i cittadini dei paesi terzi che necessitano del nostro sostegno per i loro bisogni umanitari immediati e il loro sviluppo a lungo termine.

La Commissione condivide la preoccupazione del Parlamento europeo¹, secondo cui "il modo in cui è andato evolvendosi il sistema delle risorse proprie ... pone un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli Stati membri, contraddicendo così il principio della solidarietà dell'Unione, riducendo l'interesse comune europeo e ignorando per lo più il valore aggiunto europeo". Nel formulare queste proposte la Commissione intende imprimere alle finanze UE una direzione diversa, iniziando a spostarsi da un bilancio dominato da contributi basati sul reddito nazionale lordo verso un bilancio dell'UE con una quota di vere "risorse proprie", più in linea con le disposizioni del trattato, secondo cui il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Nel redigere la presente proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione ha esaminato l'impatto degli attuali strumenti e programmi di spesa, ha svolto un'ampia consultazione con le parti interessate² e ha analizzato le opzioni per elaborare gli strumenti e i programmi nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale³.

2. LA PROPOSTA DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Nel decidere l'importo globale da proporre per il prossimo QFP, la Commissione ha tenuto in considerazione il parere del Parlamento europeo, che ritiene che "il congelamento del prossimo QFP ai livelli del 2013 ... non rappresenti un'opzione auspicabile ... [e che]... le risorse per il prossimo QFP debbano essere incrementate almeno del 5%"⁴. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo⁵ secondo cui è essenziale che "il prossimo quadro finanziario pluriennale rifletta[no] gli sforzi di risanamento dei conti pubblici attualmente compiuti dagli Stati membri per condurre il disavanzo e il debito su una via più sostenibile. Nel rispetto del ruolo delle diverse istituzioni e tenendo conto dell'esigenza di realizzare gli obiettivi dell'Europa [è necessario] assicurare che la spesa a livello europeo dia un contributo adeguato a questi lavori".

La Commissione è convinta del valore aggiunto della spesa a livello dell'UE. La spesa prevista dall'attuale QFP rappresenta poco più dell'1% del RNL dell'UE ed è modesta rispetto ai fabbisogni paneuropei sistematicamente individuati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione propone un quadro finanziario con impegni pari all'1,05% del RNL che si traducono in pagamenti pari all'1% provenienti dal bilancio UE. Un ulteriore 0,02% di spese potenziali non comprese nel quadro finanziario e lo 0,04% di spese non comprese nel bilancio porteranno la cifra totale all'1,11%, comprendente gli importi finanziari destinati alla capacità di reazione alle crisi ed emergenze (che non sono prevedibili, come gli interventi umanitari) e le spese che ricevono contributi ad hoc dagli Stati membri (ad esempio il FES che ha un criterio di contribuzione diverso da quello del bilancio UE). Nel proporre il presente quadro finanziario, la Commissione ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra ambizione e realismo, tenuto conto del momento in cui si svolgeranno le trattative di bilancio.

In linea con la prassi consolidata per il quadro finanziario pluriennale, la Commissione presenta la sua proposta in termini di impegni finanziari futuri. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sul ritmo previsto dei pagamenti in modo da dare una maggiore

² Si vedano, ad esempio, le informazioni sul processo di consultazione precedente all'adozione della revisione del bilancio dell'UE, http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm.

³ Maggiori informazioni sulla valutazione della Commissione della spesa a titolo del QFP 2007-2013 e l'analisi degli impatti delle attuali proposte figurano nel relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2011) 868.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

⁵ Conclusioni del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010.

prevedibilità, di particolare importanza in un momento di risanamento del bilancio che richiede un controllo rigoroso sui livelli di pagamento all'inizio del prossimo periodo.

La Commissione ha deciso di proporre il seguente quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020:

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(in milioni di EUR - prezzi 2011)

STANZIAMENTI D'IMPEGNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale 2014-2020
1. Crescita intelligente ed inclusiva	64.696	66.580	68.133	69.956	71.596	73.768	76.179	490.908
di cui: coesione sociale, economica e territoriale	50.468	51.543	52.542	53.609	54.798	55.955	57.105	376.020
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	57.386	56.527	55.702	54.861	53.837	52.829	51.784	382.927
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	42.244	41.623	41.029	40.420	39.618	38.831	38.060	281.825
3. Sicurezza e cittadinanza	2.532	2.571	2.609	2.648	2.687	2.726	2.763	18.535
4. Ruolo mondiale dell'Europa	9.400	9.645	9.845	9.960	10.150	10.380	10.620	70.000
5. Amministrazione	8.542	8.679	8.796	8.943	9.073	9.225	9.371	62.629
di cui: spese amministrative delle istituzioni	6.967	7.039	7.108	7.191	7.288	7.385	7.485	50.464
TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO	142.556	144.002	145.085	146.368	147.344	148.928	150.718	1.025.000
in percentuale del RNL	1,08%	1,07%	1,06%	1,06%	1,05%	1,04%	1,03%	1,05%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	133.851	141.278	135.516	138.396	142.247	142.916	137.994	972.198
in percentuale del RNL	1,01%	1,05%	0,99%	1,00%	1,01%	1,00%	0,94%	1,00%
NON COMPRESO NEL QFP								
Riserva per gli aiuti d'emergenza	350	350	350	350	350	350	350	2.450
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	429	429	429	429	429	429	429	3.000
Fondo di solidarietà	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
Strumento di flessibilità	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Riserva per crisi nel settore agricolo	500	500	500	500	500	500	500	3.500
ITER	886	624	299	291	261	232	114	2.707
GMES	834	834	834	834	834	834	834	5.841
FES ACP	3.271	4.300	4.348	4.407	4.475	4.554	4.644	29.998
FES PTOM	46	46	46	46	46	46	46	321
Fondo mondiale per il clima e la biodiversità	p.m.							
TOTALE NON COMPRESO NEL QFP	7.815	8.583	8.306	8.357	8.395	8.445	8.416	58.316
TOTALE QFP + NON COMPRESO NEL QFP	150.371	152.585	153.391	154.725	155.739	157.372	159.134	1.083.316
in percentuale del RNL	1,13%	1,13%	1,12%	1,12%	1,11%	1,10%	1,09%	1,11%

3. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELL'UE

La necessità di ammodernamento del quadro finanziario non si applica soltanto alle priorità di spesa e alla loro concezione, ma anche al finanziamento del bilancio dell'UE, che è stato sempre più spesso messo in discussione negli ultimi anni. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce l'intenzione originale che il bilancio dell'UE sia finanziato integralmente tramite risorse proprie. Tuttavia, la situazione reale è che ad oggi oltre l'85% del finanziamento dell'UE si basa su aggregati statistici derivanti dal reddito nazionale lordo (RNL) e dall'IVA. Questi sono in genere considerati contributi nazionali che gli Stati membri devono ridurre al minimo. Ciò ha fatto sì che i contribuenti netti assumessero l'atteggiamento che si può riassumere nell'espressione "rivoglio i miei soldi", distorcendo la logica di fondo del bilancio dell'UE e mettendo in discussione il principio generale di solidarietà dell'Unione. Questo ha anche determinato un'enfasi eccessiva sui pagamenti netti e sui saldi e ha impedito al bilancio dell'UE di svolgere appieno il suo ruolo di fornire valore aggiunto per l'UE nel suo insieme.

È giunto il momento di iniziare a riallineare il finanziamento dell'UE con i principi di autonomia, trasparenza ed equità e di dotare l'UE dei mezzi per raggiungere i suoi obiettivi strategici convenuti. Lo scopo di proporre nuove risorse proprie non è aumentare il bilancio generale dell'UE, ma abbandonare l'atteggiamento "rivoglio i miei soldi" e introdurre più trasparenza nel sistema. Non si tratta di attribuire sovranità fiscale all'UE, ma piuttosto di ritornare a meccanismi di finanziamento più fedeli all'intenzione originaria dei trattati. Pertanto, la proposta della Commissione determinerebbe una riduzione dei contributi diretti a carico dei bilanci degli Stati membri.

Nella revisione del bilancio⁶, la Commissione ha proposto un elenco non esaustivo di possibili mezzi di finanziamento che potrebbero sostituire gradualmente i contributi nazionali e alleggerire l'onere sui bilanci nazionali. Sono altresì elencati vari criteri da applicare nella loro valutazione. La Commissione ha effettuato un'analisi approfondita delle opzioni⁷ e ha deciso di proporre un nuovo sistema di risorse proprie basato su una tassa sulle transazioni finanziarie e una nuova risorsa IVA. Queste nuove risorse proprie finanzierebbero in parte il bilancio dell'UE e potrebbero sostituire completamente il complesso sistema di risorse proprie esistente basato sull'IVA, che la Commissione propone di eliminare, e ridurre il peso della risorsa basata sull'RNL. La proposta della Commissione di decisione del Consiglio sulle nuove risorse proprie è illustrata nel relativo testo legislativo⁸. In questo contesto, la Commissione sostiene la richiesta formulata dal Parlamento europeo relativa ad una conferenza interparlamentare con i parlamenti nazionali per discutere l'argomento.

Per le ragioni suesposte, la Commissione propone inoltre un'importante semplificazione al problema di riduzioni e rettifiche. I tentativi di uniformare le differenze tra i versamenti degli Stati membri al bilancio dell'UE e le entrate provenienti da varie politiche di spesa dell'Unione europea causano distorsioni nel bilancio e pregiudicano la sua capacità di fornire valore aggiunto. Per questo motivo la Commissione propone, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, di limitare i contributi degli Stati membri

⁶ COM(2010) 700.

⁷ Per maggiori informazioni si veda il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2011) 876.

⁸ COM(2011) 510.

che altrimenti affronterebbero un onere di bilancio eccessivo rispetto alla loro prosperità relativa.

4. PRINCIPI ALLA BASE DEL BILANCIO DELL'UE

Il bilancio dell'UE è diverso dai bilanci nazionali: non finanzia le cure sanitarie dirette o l'istruzione, non finanzia le forze di polizia e l'esercito, come fanno i bilanci nazionali. Esso risponde a una logica paneuropea, non nazionale. La sua entità relativamente modesta gli consente di concentrarsi dove ottiene un elevato valore aggiunto per l'UE⁹. Il bilancio dell'UE non cerca di finanziare interventi che gli Stati membri potrebbero finanziare da soli: esiste perché ci sono attività che devono essere finanziate per consentire il funzionamento dell'UE o che possono essere svolte in maniera più economica ed efficace mediante il finanziamento collettivo del bilancio dell'UE. Il bilancio dell'UE è chiamato a:

- (a) finanziare le politiche comuni che gli Stati membri hanno convenuto di trattare a livello dell'UE (ad esempio, la politica agricola comune);
- (b) esprimere solidarietà tra tutti gli Stati membri e le regioni, al fine di sostenere lo sviluppo delle regioni più deboli, permettendo altresì all'UE di funzionare come uno spazio economico unico (per esempio, attraverso la politica di coesione);
- (c) finanziare le azioni per completare il mercato interno, che nemmeno lo Stato membro più prospero potrebbe finanziare con mezzi propri. Il bilancio dell'UE consente di avere una prospettiva paneuropea piuttosto che puramente nazionale (per esempio, finanziando investimenti infrastrutturali paneuropei) e contribuisce inoltre a ridurre le costose duplicazioni fra regimi nazionali diversi che perseguono in parte gli stessi obiettivi;
- (d) garantire sinergie ed economie di scala, agevolando la cooperazione e la soluzione comune di questioni che non possono essere risolte dai singoli Stati membri (ad esempio, la ricerca e l'innovazione di livello mondiale, la cooperazione in materia di affari interni, l'immigrazione e la giustizia);
- (e) rispondere alle sfide persistenti ed emergenti che richiedono un approccio comune e paneuropeo (per esempio, l'ambiente, il cambiamento climatico, gli aiuti umanitari e la cultura, il cambiamento demografico e la cultura).

Sulla base di queste considerazioni, nell'elaborare il nuovo QFP la Commissione ha messo in atto i principi enunciati nella revisione del bilancio 2010:

- concentrare l'attenzione sulla realizzazione delle priorità strategiche fondamentali;
- concentrare l'attenzione sul valore aggiunto UE;
- concentrare l'attenzione sull'impatto e sui risultati;
- fornire vantaggi reciproci in tutta l'Unione europea.

⁹ Esempi del valore aggiunto della spesa dell'UE figurano nel relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2011) 867.

Il bilancio dell'UE traduce "la politica in numeri": pertanto i finanziamenti devono andare di pari passo con il quadro normativo esistente e le priorità strategiche nei settori pertinenti. I finanziamenti devono conseguire i risultati attesi – le autorità pubbliche non hanno un "diritto acquisito" a ricevere fondi da spendere liberamente, al contrario, i finanziamenti che ricevono dall'UE servono ad aiutarle a raggiungere gli obiettivi concordati dell'UE. Pertanto, i programmi e gli strumenti compresi nella presente proposta di QFP sono stati rielaborati per garantire che i loro risultati e impatti permettano di realizzare le priorità strategiche fondamentali dell'UE. Le principali caratteristiche della nuova serie di programmi e strumenti finanziari saranno l'attenzione ai risultati, un maggiore ricorso alla condizionalità e la semplificazione dell'esecuzione:

- i **risultati** saranno chiaramente connessi all'attuazione della strategia Europa 2020 e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Ciò significa concentrare i programmi su un numero limitato di priorità di alto livello e su azioni che conseguono una massa critica ed evitare la frammentazione e interventi non coordinati tra loro. Ove possibile, i programmi esistenti saranno fusi (per esempio in settori quali affari interni, istruzione e cultura) e/o rielaborati (nei settori della ricerca e della coesione), al fine di assicurare una programmazione integrata e un'unica serie di meccanismi di attuazione, rendicontazione e controllo;
- **semplificazione:** le attuali regole di finanziamento sono cambiate non solo in risposta all'esigenza di responsabilità sulle modalità di spesa del denaro pubblico ma anche per tenere conto dei problemi precedenti. Il risultato è un insieme diverso e complesso, di difficile attuazione e controllo. Tale complessità comporta un pesante onere amministrativo per i beneficiari nonché per la Commissione e gli Stati membri, che può avere l'effetto indesiderato di dissuadere dal partecipare e di ritardare l'esecuzione. Attualmente si sta lavorando per semplificare sia le norme generali (regolamento finanziario) sia le norme settoriali specifiche;
- **condizionalità:** al fine di concentrarsi maggiormente sui risultati piuttosto che sugli elementi iniziali, verrà introdotto il principio della condizionalità nei programmi e negli strumenti. Ciò è particolarmente importante per i grandi capitoli di spesa relativi alla politica di coesione e all'agricoltura, per i quali gli Stati membri e i beneficiari saranno tenuti a dimostrare che i finanziamenti ricevuti servono ad agevolare il raggiungimento delle priorità strategiche dell'UE. Più in generale, la Commissione assicurerà la coerenza tra la politica economica globale dell'Unione e il bilancio UE, in particolare al fine di evitare situazioni in cui l'efficacia dei finanziamenti europei sia compromessa da politiche macro finanziarie inadeguate;
- **effetto di leva degli investimenti:** lavorando con il settore privato su strumenti finanziari innovativi è possibile accrescere l'impatto del bilancio UE, stimolando un maggior numero di investimenti strategici e rafforzando così il potenziale di crescita dell'Unione. L'esperienza di lavoro, in particolare con il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), con le istituzioni finanziarie pubbliche nazionali e internazionali, è stata positiva e sarà portata avanti nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Le garanzie e gli accordi di condivisione dei rischi possono consentire al settore finanziario di fornire maggiori capitali e di concedere più prestiti alle imprese innovative, o ai progetti infrastrutturali. In tal modo, questi strumenti finanziari possono anche contribuire allo sviluppo globale dei mercati finanziari a seguito della crisi.

5. I PRINCIPALI NUOVI ELEMENTI

L'ambizione della Commissione per il prossimo bilancio UE è spendere in modo diverso, con una maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia, concentrandosi sulla realizzazione del programma Europa 2020 mediante una maggiore condizionalità nella politica di coesione e introducendo la dimensione ecologica nei pagamenti diretti agli agricoltori. Il prossimo bilancio sarà modernizzato ridistribuendo le risorse a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, rendendo più sicure le frontiere esterne e garantendo le priorità della politica in materia di relazioni esterne, come la politica di vicinato dell'UE. Esso è rivolto alle priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, come parte integrante di tutti i principali strumenti e interventi. I dettagli dell'approccio in ogni settore strategico sono forniti nella parte II della presente comunicazione. Le sezioni seguenti illustrano le modifiche fondamentali che saranno introdotte nei principali settori di spesa.

5.1. Orizzonte 2020: un quadro strategico comune per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico

L'UE deve fronteggiare un notevole divario in materia di innovazione¹⁰, che deve essere colmato se l'Unione vuole competere con altre economie sviluppate e con economie emergenti, in via di sviluppo. Nel suo insieme, l'Unione europea è in ritardo rispetto a Giappone e Stati Uniti relativamente a una serie di indicatori fondamentali, quali il numero di brevetti depositati, le esportazioni di prodotti a medio e alto contenuto tecnologico e la percentuale del PIL destinata alla ricerca e sviluppo.

La ricerca e sviluppo contribuisce a creare posti di lavoro, ad aumentare la prosperità e a migliorare la qualità di vita. L'UE occupa una posizione di primissimo piano per molte tecnologie, ma è esposta sempre più alla concorrenza non solo dei partner tradizionali, ma anche delle economie emergenti. I programmi comuni riuniscono le attività di ricerca e possono quindi ottenere risultati che gli Stati membri non possono conseguire da soli.

La sfida consiste nel favorire un aumento degli investimenti nella ricerca e sviluppo in tutta l'UE, in modo da conseguire l'obiettivo generale della strategia Europa 2020 di investire il 3% del PIL nella R&S. L'UE deve anche incrementare la trasformazione del sapere scientifico in processi e prodotti brevettati a disposizione non solo delle industrie a tecnologia avanzata ma, forse ancor più importante, anche nei settori tradizionali. Ciò richiede un impegno da parte delle autorità pubbliche, del settore privato e della comunità della ricerca. La Commissione ha avviato una riorganizzazione approfondita delle strutture di governance della ricerca dell'UE con la creazione del Consiglio europeo della ricerca, che sta attualmente dando risultati positivi. La Commissione propone di andare oltre e di riorganizzare gli attuali strumenti di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione (in particolare i programmi quadro per la ricerca e il programma per la competitività e l'innovazione) onde stabilire un più forte collegamento con determinati obiettivi strategici e semplificare le procedure di esecuzione. Ciò permetterà inoltre di alleviare l'onere amministrativo che grava sui beneficiari.

La Commissione propone che, in futuro, il finanziamento della ricerca e dell'innovazione si basi su tre grandi settori che sono saldamente ancorati alla strategia Europa 2020:

¹⁰ Si veda la relazione sulla competitività dell'Unione dell'innovazione 2011, SEC(2011) 739.

- eccellere nella base scientifica;
- affrontare le sfide sociali;
- creare una leadership industriale e rafforzare la competitività.

Un quadro strategico comune (che sarà denominato Orizzonte 2020) eliminerà la frammentazione e garantirà più coerenza, anche con i programmi di ricerca nazionali. Esso sarà strettamente collegato alle priorità strategiche settoriali fondamentali quali la salute, la sicurezza alimentare e la bioeconomia, l'energia e il cambiamento climatico. L'Istituto europeo di tecnologia sarà parte del programma Orizzonte 2020 e avrà un ruolo fondamentale nel riunire i tre lati del triangolo della conoscenza - l'istruzione, l'innovazione e la ricerca - mediante le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione. Una caratteristica della nuova strategia in materia di finanziamento della ricerca sarà il maggiore ricorso a strumenti finanziari innovativi, a seguito del buon esempio del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi.

La Commissione propone di stanziare 80 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 a favore del quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione.

Questo finanziamento sarà integrato da un importante sostegno per la ricerca e l'innovazione derivante dai fondi strutturali. Per esempio, in tutte le regioni d'Europa sono stati spesi circa 60 miliardi di EUR in ricerca e innovazione nel periodo 2007-2013 e per il futuro si possono prevedere analoghi livelli di spesa.

5.2. Solidarietà e investimenti per la crescita sostenibile e l'occupazione

La politica di coesione è un'espressione importante della solidarietà con le regioni più deboli e più povere dell'UE – ma è anche qualcosa di più. Uno dei principali successi conseguiti dall'UE è stata la sua capacità di innalzare il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ciò è stato possibile non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri ma anche mediante il suo ruolo nell'integrazione del mercato interno, la cui dimensione consente di accedere a nuovi mercati e realizzare economie di scala per tutte le regioni dell'UE, a prescindere dalla loro ricchezza o dimensione. La valutazione della precedente spesa della Commissione ha rivelato molti esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno apportato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche una certa dispersione e la mancanza di priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti a favore della crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre modifiche importanti alla politica di coesione.

La politica di coesione riveste un ruolo importante anche nel perseguimento degli obiettivi e dei traguardi di Europa 2020 in tutta l'UE. La Commissione propone di porre maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia della spesa relativa alla coesione, abbinando più sistematicamente la politica di coesione agli obiettivi di Europa 2020. Essa propone inoltre di introdurre una nuova categoria di regioni, delle cosiddette "**regioni in transizione**", per sostituire l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in. Questa categoria comprenderà tutte le regioni con un PIL pro capite fra il 75% e il 90% della media UE-27.

Disoccupazione e tassi di povertà costantemente elevati richiedono un'azione a livello UE e nazionale. Poiché l'Unione soffre sempre più di bassi livelli di competenze, di risultati

insoddisfacenti delle politiche attive del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, dell'esclusione sociale di gruppi emarginati e della scarsa mobilità del lavoro, occorre adottare iniziative politiche e offrire un sostegno concreto. Molte di queste problematiche sono state acuite dalla crisi economica e finanziaria, dall'andamento demografico e dell'immigrazione e dalla rapidità del cambiamento tecnologico. Se non affrontate efficacemente, possono compromettere seriamente la coesione sociale e la competitività. È pertanto indispensabile accompagnare gli investimenti a favore della crescita nelle infrastrutture, nella competitività regionale e nello sviluppo imprenditoriale con misure connesse alla politica del mercato del lavoro, all'istruzione, alla formazione, all'inclusione sociale, all'adattabilità dei lavoratori, alle imprese e agli imprenditori e alla capacità amministrativa.

In tale ambito il Fondo sociale europeo (FSE) svolge un ruolo fondamentale; si propone che gli Stati membri siano tenuti a definire le modalità con cui i diversi strumenti di finanziamento contribuiscono a conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020, anche stabilendo quote minime del sostegno dei fondi strutturali a favore del FSE per ciascuna categoria di regioni (25% per le regioni dell'obiettivo convergenza, 40% per le regioni in transizione, 52% per le regioni dell'obiettivo competitività, in base al presupposto che il Fondo di coesione continui a rappresentare un terzo degli stanziamenti relativi alla politica di coesione negli Stati membri ammissibili e escludendo la cooperazione territoriale). L'applicazione di queste percentuali determina una percentuale minima complessiva per il FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione, ossia 84 miliardi di EUR. Il FSE sarà integrato da una serie di strumenti gestiti direttamente dalla Commissione, quali PROGRESS e la rete EURES per favorire la creazione di posti di lavoro.

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è un fondo flessibile, non compreso nel quadro finanziario, che sostiene coloro che hanno perso il lavoro a seguito di mutamenti strutturali del commercio mondiale e li aiuta a trovare un'altra occupazione il più rapidamente possibile. Gli importi necessari variano da anno in anno ed è per questo che la Commissione propone di non includere il FEG nel quadro finanziario. Può essere fatto ricorso al FEG anche per aiutare i lavoratori del settore agricolo il cui sostentamento potrebbe risentire della globalizzazione.

Per migliorare l'efficacia della spesa dell'UE e conformemente all'impostazione territoriale del trattato di Lisbona, la Commissione propone di istituire un quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali, per tradurre gli obiettivi della strategia Europa 2020 in priorità d'investimento. Ciò al fine di dare piena attuazione all'obiettivo di coesione territoriale del trattato di Lisbona. In termini operativi, la Commissione propone di concludere un contratto di partenariato con ciascuno Stato membro. Questi contratti definiranno l'impegno dei partner a livello nazionale e regionale a utilizzare i fondi stanziati per dare attuazione alla strategia Europa 2020, un quadro di riferimento dei risultati con il quale valutare i progressi in relazione agli impegni.

Occorre quindi uno stretto collegamento con i programmi nazionali di riforma e i programmi nazionali di stabilità e convergenza elaborati dagli Stati membri e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio sulla base di questi ultimi. Per garantire che l'efficacia della spesa relativa alla coesione non sia compromessa da politiche macro-finanziarie inadeguate, la condizionalità connessa alla nuova governance economica integrerà la condizionalità ex ante specifica per settore definita in ogni contratto.

I contratti definiranno chiaramente gli obiettivi e gli indicatori e fisseranno una serie di condizionalità (sia ex ante che relative al conseguimento dei risultati in modo che possano

essere monitorate) e prevedranno l'impegno di rendere conto annualmente dei progressi compiuti nelle relazioni annuali sulla politica di coesione. I finanziamenti si concentreranno su un numero limitato di priorità: le regioni dell'obiettivo competitività e le regioni in transizione dovrebbero innanzitutto utilizzare tutta la loro dotazione di bilancio, escluso il FSE, per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la competitività e innovazione delle PMI, mentre le regioni dell'obiettivo convergenza dovrebbero destinare il loro stanziamento a una più ampia serie di priorità (se necessario, compreso il rafforzamento delle capacità istituzionali).

Per rafforzare l'attuazione, saranno introdotte nuove disposizioni relative alla condizionalità per garantire che il finanziamento dell'UE sia incentrato sui risultati e che incentivi fortemente gli Stati membri a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 mediante la politica di coesione. La condizionalità consisterà sia di condizioni ex ante che devono essere presenti prima dell'erogazione dei fondi sia di condizioni ex post che subordineranno l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti. In assenza di progressi per adempiere a queste condizioni, i finanziamenti potranno essere sospesi o cancellati.

La condizionalità sarà basata sui risultati e sugli incentivi ad attuare le riforme necessarie per assicurare l'uso efficiente delle risorse finanziarie. Al fine di concentrare l'attenzione sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, il 5% del bilancio destinato alla coesione sarà accantonato e assegnato, durante una valutazione intermedia, a quegli Stati membri e regioni i cui programmi hanno realizzato le tappe fondamentali relative al raggiungimento degli obiettivi del programma connessi ai traguardi di Europa 2020. Le tappe fondamentali saranno definite in base ai regolamenti in materia di politica di coesione.

L'esperienza acquisita con l'attuale quadro finanziario indica che molti Stati membri hanno difficoltà ad assorbire ingenti fondi UE su un periodo di tempo limitato. Ritardi nella preparazione dei progetti, negli impegni e nella spesa sono responsabili di una considerevole quantità di stanziamenti non utilizzati al termine dell'attuale periodo di finanziamento. Inoltre, la situazione di bilancio in alcuni Stati membri rende più difficile sbloccare i fondi per fornire il cofinanziamento nazionale. Per rafforzare la capacità di assorbimento di fondi, la Commissione propone una serie di misure:

- fissare al 2,5% del RNL il tasso massimo di stanziamenti relativi alla coesione;
- consentire un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento da 5 a 10 punti percentuali quando uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a norma dell'articolo 136 o 143 del TFUE, riducendo la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali in un periodo di risanamento di bilancio, pur mantenendo lo stesso livello complessivo di finanziamenti UE;
- inserire nei contratti di partenariato determinate condizioni relative al miglioramento della capacità amministrativa.

Per il prossimo QFP, la Commissione propone di concentrare la maggior parte dei finanziamenti relativi alla coesione nelle regioni e negli Stati membri più poveri. Essa propone anche di aiutare le regioni che perdono la qualifica di regione dell'obiettivo convergenza limitando la riduzione dell'intensità di aiuto che si verificherebbe se acquisissero immediatamente lo status di regione dell'obiettivo competitività. Pertanto, la Commissione propone che esse mantengano, per il prossimo periodo del QFP, due terzi degli stanziamenti

precedentemente loro attribuiti. Tali regioni, unitamente ad altre regioni con livelli analoghi di PIL (tra il 75% e il 90% del PIL dell'UE) costituiranno una nuova categoria di "regioni in transizione".

La Commissione propone di stanziare 376 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 a favore degli strumenti della politica di coesione.

Questo importo comprende:

- **162,6 miliardi di EUR per le regioni dell'obiettivo convergenza**
- **38,9 miliardi di EUR per le regioni in transizione**
- **53,1 miliardi di EUR per le regioni dell'obiettivo competitività**
- **11,7 miliardi di EUR per la cooperazione territoriale**
- **68,7 miliardi di EUR per il Fondo di coesione**

e 40 miliardi di EUR per il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe facility, si veda la sezione 5.3).

Il Fondo sociale europeo (basato sulla ripartizione 25/40/52 per categoria di regioni) rappresenterà almeno il 25% della dotazione relativa alla coesione, senza tenere conto del meccanismo per collegare l'Europa, pari a 84 miliardi di euro

Non compresi nel QFP:

- **3 miliardi di EUR per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**
- **7 miliardi di EUR per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.**

5.3. Collegare l'Europa

Un mercato unico pienamente funzionante dipende da un'infrastruttura moderna ed efficiente che collega l'Europa in particolare nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Per il periodo 2014-2020 si stima che occorra investire circa 200 miliardi di EUR per completare le reti transeuropee dell'energia, 540 miliardi di EUR nella rete transeuropea dei trasporti e oltre 250 miliardi di EUR nelle TIC. Mentre il mercato può e deve garantire la maggior parte degli investimenti necessari, occorre ovviare ai fallimenti del mercato, per colmare le lacune persistenti, eliminare le strozzature, e garantire adeguati collegamenti transfrontalieri. Tuttavia l'esperienza accumulata dimostra che i bilanci nazionali non attribuiranno mai un'elevata priorità agli investimenti plurinazionali e transfrontalieri per dotare il mercato unico dell'infrastruttura di cui ha bisogno. Questo è un altro esempio del valore aggiunto del bilancio UE: può garantire i finanziamenti per i progetti paneuropei che collegano il centro e la periferia, a vantaggio di tutti.

Pertanto, la Commissione ha deciso di proporre la creazione di un meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe facility), per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di cui l'UE ha bisogno. Tali collegamenti che stimolano la crescita forniranno un migliore accesso al mercato interno e porranno fine all'isolamento di talune "isole" economiche. Ad esempio, le zone dell'UE che non sono ancora connesse alle principali reti elettriche e del gas dipendono

da investimenti effettuati in altri Stati membri per il proprio approvvigionamento energetico. Il meccanismo per collegare l'Europa fornirà inoltre un contributo essenziale alla sicurezza energetica, garantendo un accesso paneuropeo a diverse fonti e fornitori, all'interno e all'esterno dell'Unione. Esso contribuirà altresì a mettere in pratica il nuovo concetto di coesione territoriale introdotto dal trattato di Lisbona. La disponibilità di reti TIC ad alta velocità e di servizi paneuropei relativi alle TIC in tutta Europa risolverà la frammentazione del mercato unico e andrà a beneficio delle PMI in cerca di opportunità di crescita al di là del loro mercato nazionale.

Il meccanismo per collegare l'Europa finanzia predeterminate infrastrutture prioritarie di interesse per l'intera UE nei settori del trasporto, dell'energia e delle TIC, infrastrutture sia fisiche che telematiche, che rispettano i criteri di sviluppo sostenibile. Un elenco preliminare delle infrastrutture proposte (i collegamenti mancanti) è allegato alla presente proposta.

Il meccanismo per collegare l'Europa sarà gestito a livello centrale e sarà finanziato da risorse di bilancio specifiche e mediante importi del Fondo di coesione destinati al trasporto. Gli investimenti realizzati in regioni dell'obiettivo convergenza avranno tassi di cofinanziamento dal bilancio dell'UE superiori a quelli realizzati in regioni dell'obiettivo competitività. Le infrastrutture locali e regionali saranno collegate alle infrastrutture principali dell'UE, che collegano tutti i cittadini dell'UE, e possono essere (co)finanziate dai Fondi strutturali (Fondo di coesione e/o FESR, a seconda della situazione di ogni Stato membro/regione). Considerando le carenze infrastrutturali nei nuovi Stati membri, la Commissione ha deciso di proporre una ripartizione relativamente invariata per il Fondo di coesione. Ciò contribuirà a rafforzare gli investimenti nel settore dei trasporti nelle regioni ammissibili e a sostenere i collegamenti fra queste e il resto dell'UE.

Il meccanismo per collegare l'Europa offre la possibilità di utilizzare strumenti di finanziamento innovativi per accelerare e garantire maggiori investimenti rispetto a quanto potrebbe essere ottenuto soltanto tramite fondi pubblici. La Commissione collaborerà strettamente con la BEI e con altre banche per gli investimenti pubblici al fine di unire i finanziamenti per questi progetti. In particolare, la Commissione intende promuovere l'uso di obbligazioni UE per il finanziamento di progetti¹¹ come mezzo per portare avanti la realizzazione di tali importanti progetti.

Alcuni dei progetti infrastrutturali di interesse per l'UE dovranno passare attraverso paesi confinanti e paesi in fase di preadesione. La Commissione proporrà mezzi semplificati per collegarli e finanziarli mediante il nuovo meccanismo, al fine di garantire la coerenza tra strumenti interni ed esterni. Ciò implica l'esistenza di una serie integrata di regole che permettano di finanziare i progetti di rilievo con risorse provenienti da varie rubriche del bilancio UE.

La Commissione propone di stanziare 40 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 a favore del meccanismo per collegare l'Europa, da integrare con 10 miliardi di EUR aggiuntivi riservati a investimenti correlati ai trasporti nell'ambito del Fondo di coesione.

Questo importo comprende 9,1 miliardi di EUR per il settore energetico, 31,6 miliardi di

¹¹ Per maggiori informazioni si veda il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2011) 868.

EUR per i trasporti (compresi 10 miliardi di EUR del Fondo di coesione) e 9,1 miliardi di EUR per le TIC.

5.4. Una politica agricola comune efficiente sotto il profilo delle risorse

La politica agricola comune (PAC) è una delle poche politiche veramente comuni dell'UE. È concepita per avere un settore agricolo sostenibile in Europa, rafforzando la sua competitività, assicurando un approvvigionamento alimentare adeguato e sicuro, preservando l'ambiente e la campagna e assicurando al tempo stesso un tenore di vita equo alla popolazione agricola. Essa sostituisce le 27 diverse politiche agricole nazionali e consente dei risparmi per i bilanci nazionali, in quanto il bilancio dell'Unione europea fornisce un sostegno diretto agli agricoltori senza cofinanziamento nazionale.

Attraverso le modifiche proposte al finanziamento della PAC, la Commissione integra maggiormente questa politica all'interno della strategia Europa 2020, garantendo nel contempo livelli stabili di reddito per gli agricoltori europei. In futuro, il bilancio agricolo non dovrà solamente essere utilizzato per aumentare la produttività agricola, per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati, per garantire la disponibilità degli approvvigionamenti e per assicurare che raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli, ma dovrà anche finanziare la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e sostenere uno sviluppo equilibrato del territorio in tutta l'Europa. I tre ambiti della strategia Europa 2020 – una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – saranno parte della prossima fase di sviluppo della PAC.

Le modifiche proposte dalla Commissione intendono condurre a un sistema di sostegno più giusto e più equo in tutta l'UE, collegando la politica agricola e dell'ambiente alla gestione sostenibile del territorio e garantendo che l'agricoltura continui a contribuire ad un'economia rurale dinamica. Nel corso degli anni, sono stati inclusi nella PAC vari obblighi e doveri che è più opportuno che rimangano propri di altri settori strategici. La Commissione coglierà l'occasione presentata dal nuovo QFP per riportare l'attenzione della PAC sulle sue attività nuove e fondamentali. Così, ad esempio, i fondi destinati alla sicurezza alimentare sono stati spostati nella rubrica 3 del bilancio e in futuro gli aiuti alimentari per gli indigenti saranno finanziati dalla rubrica 1 poiché collimano maggiormente con l'obiettivo di riduzione della povertà della strategia Europa 2020. La Commissione proporrà di estendere la portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per includere gli aiuti agli agricoltori il cui sostentamento potrebbe risentire della globalizzazione.

La struttura di base a due pilastri della PAC sarà mantenuta. Le principali modifiche proposte dalla Commissione sono le seguenti:

ecologizzazione dei pagamenti diretti: per garantire che la PAC aiuti l'UE a raggiungere i suoi obiettivi in materia di ambiente e di azione per clima, al di là dei requisiti di condizionalità della legislazione in vigore, il 30% degli aiuti diretti sarà subordinato al rispetto dell'ambiente. Ciò significa che tutti gli agricoltori devono impegnarsi ad adottare procedure ecologiche che saranno definite nella legislazione e che saranno verificabili. Il risultato sarà orientare il settore agricolo verso la sostenibilità e gli agricoltori riceveranno pagamenti per fornire beni pubblici ai loro concittadini;

convergenza dei pagamenti: per garantire una più equa distribuzione degli aiuti diretti, tenendo conto delle differenze ancora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli degli aiuti diretti per ettaro saranno progressivamente adeguati. Questo

obiettivo verrà raggiunto nella maniera seguente: nel corso del periodo in oggetto, tutti gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiori al 90% della media colmeranno un terzo della differenza fra il loro livello attuale e questo livello. Questa convergenza sarà finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media UE. Del pari, lo stanziamento di fondi per lo sviluppo rurale sarà riesaminato in base a criteri più obiettivi e più adeguati agli obiettivi della politica. Ciò garantirà un più equo trattamento degli agricoltori che svolgono le stesse attività. Per consentire alla PAC di risolvere le problematiche connesse alle specificità economiche, sociali, ambientali e geografiche dell'agricoltura europea nel ventunesimo secolo e di contribuire efficacemente agli obiettivi di Europa 2020, la Commissione proporrà di permettere la flessibilità fra i due pilastri;

fissare il livello dei pagamenti diretti limitando il livello base del sostegno diretto al reddito che possono ricevere le grandi aziende agricole, tenendo conto delle economie di scala delle strutture più grandi e dei posti di lavoro direttamente generati da tali strutture. La Commissione propone che i risparmi vengano riutilizzati nello stanziamento di bilancio per lo sviluppo rurale e che siano mantenuti nelle dotazioni nazionali degli Stati membri in cui hanno origine.

La Commissione ritiene che questi nuovi elementi possano inserirsi nell'attuale struttura a due pilastri della PAC. La futura PAC avrà pertanto un primo pilastro più rispettoso dell'ambiente e più equamente distribuito e un secondo pilastro più incentrato sulla competitività e l'innovazione, il cambiamento climatico e l'ambiente. Politiche più mirate dovrebbero determinare un uso più efficiente delle risorse finanziarie disponibili. Il secondo pilastro della PAC, relativo allo **sviluppo rurale**, continuerà a contribuire alle esigenze specifiche nazionali e/o regionali, rispecchiando le priorità dell'UE, e sarà soggetto alle stesse disposizioni relative alla condizionalità basata sui risultati di Europa 2020 analogamente agli altri fondi strutturali. Per il periodo successivo al 2013, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) verrà incluso nel quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e nei contratti previsti con tutti gli Stati membri. Evidenziando la dimensione territoriale dello sviluppo socioeconomico e riunendo tutti i fondi UE disponibili in un unico contratto, lo sviluppo economico delle aree rurali di tutta l'UE riceverà in futuro un migliore sostegno.

Infine la Commissione propone di ristrutturare le misure per il mercato attualmente presenti nel primo pilastro della PAC. Oggi l'agricoltura europea affronta una serie di sfide, in particolare deve saper reagire a circostanze imprevedibili o agevolare gli adeguamenti richiesti dagli accordi commerciali internazionali. Per tali ragioni la Commissione propone di creare due strumenti non compresi nel quadro finanziario pluriennale che saranno soggetti alla stessa procedura accelerata applicata alla riserva per gli aiuti d'emergenza: un meccanismo di emergenza per reagire a situazioni di crisi (per esempio un problema relativo alla sicurezza alimentare) e un nuovo campo di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

La Commissione, per il periodo 2014-2020, propone di stanziare 281,8 miliardi di EUR a favore del primo pilastro della politica agricola comune e 89,9 miliardi di EUR favore dello sviluppo rurale. Questi finanziamenti saranno integrati da ulteriori 15,2 miliardi di EUR:

- **4,5 miliardi di EUR per la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza alimentare, la bioeconomia e l'agricoltura sostenibile (nell'ambito del quadro**

strategico comune per la ricerca e l'innovazione)

- **2,2 miliardi di EUR per la sicurezza alimentare nella rubrica 3**
- **2,5 miliardi di EUR per gli aiuti alimentari agli indigenti nella rubrica 1**
- **3,5 miliardi di EUR per una nuova riserva per crisi nel settore agricolo**
- **fino a 2,5 miliardi di EUR per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.**

5.5. Investire nel capitale umano

Gli obiettivi generali di Europa 2020 relativi all'incremento della percentuale di persone con formazione di livello universitario e alla riduzione dell'abbandono scolastico precoce non saranno ottenuti senza un maggiore investimento nel capitale umano. Il principale contributo finanziario proveniente dal bilancio dell'UE per quanto riguarda gli investimenti nelle persone proviene dal Fondo sociale europeo. Oltre le sue attività, c'è margine di manovra per aumentare il sostegno UE a tutti i livelli di istruzione formale e di formazione (a scuola, formazione secondaria, professionale, per adulti), nonché all'istruzione informale e non formale e alle attività di formazione. Uno dei principali successi dell'attuale programma di apprendimento permanente (LLP) e dei programmi Erasmus Mundus e Gioventù è la crescita della mobilità transnazionale nel campo dell'apprendimento. Al fine di migliorare le competenze e di contribuire a ridurre l'elevato livello di disoccupazione giovanile in molti Stati membri, per il prossimo periodo del QFP saranno potenziate le azioni attualmente finanziate dal programma Leonardo, che aiuta le persone a beneficiare dell'istruzione e della formazione in un altro paese dell'UE in campi quali l'istruzione professionale iniziale e contribuisce allo sviluppo di politiche innovative e al loro trasferimento fra Stati membri. Attualmente, il sostegno finanziario disponibile per coloro che desiderano fare un master in un altro Stato membro è molto esiguo. La Commissione proporrà di sviluppare, con la partecipazione della BEI, un programma innovativo per fornire garanzie per la mobilità degli studenti di master. Pertanto, la Commissione propone di rafforzare i programmi dell'UE per l'istruzione e la formazione e di aumentare i finanziamenti destinati a queste attività.

Il finanziamento UE a favore della cultura e delle attività dei media sostiene il patrimonio culturale comune degli europei e contribuisce ad aumentare la circolazione di opere creative europee all'interno e all'esterno dell'UE. I programmi attuali rivestono un ruolo cruciale per stimolare la cooperazione transfrontaliera, promuovere l'apprendimento fra pari e rendere questi settori più professionali. Il crescente ruolo economico della cultura e del settore delle industrie creative è perfettamente in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Tuttavia, l'attuale architettura dei programmi e degli strumenti è frammentata. Essi sono stati caratterizzati da una proliferazione di progetti su piccola scala e alcuni di essi non hanno la massa critica per avere un impatto di lunga durata. Vi sono anche alcune sovrapposizioni tra azioni che hanno determinato maggiori costi di gestione e hanno confuso i potenziali richiedenti.

Pertanto, la Commissione propone di razionalizzare e semplificare l'attuale struttura proponendo un unico programma integrato relativo all'istruzione, alla formazione e alla gioventù. Verrà posta l'attenzione sullo sviluppo delle competenze e sulla mobilità del

capitale umano. Per le stesse ragioni, verranno realizzate sinergie anche nei programmi correlati alla cultura.

Le procedure di domanda e il controllo e la valutazione dei progetti saranno semplificati, anche attraverso la gestione dei progetti da parte di agenzie nazionali.

La Commissione, per il periodo 2014-2020, propone di stanziare 15,2 miliardi di EUR a favore del settore dell'istruzione e della formazione e 1,6 miliardi di EUR a favore del settore della cultura.

Questo finanziamento sarà integrato da un importante sostegno per l'istruzione e la formazione derivante dai fondi strutturali. Per esempio, in tutte le regioni d'Europa sono stati spesi circa 72,5 miliardi di EUR per l'istruzione e la formazione nel periodo 2007-2013 e per il futuro si possono prevedere analoghi livelli di spesa.

5.6. Rispondere alle sfide della migrazione

Le politiche relative al settore Affari interni, riguardante la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere esterne, hanno acquisito un'importanza crescente negli ultimi anni. Questo è anche uno dei settori in cui il trattato di Lisbona ha introdotto importanti cambiamenti. La loro importanza è stata confermata dal programma di Stoccolma¹² e dal relativo piano d'azione¹³.

L'obiettivo di creare uno spazio senza frontiere interne, nel quale i cittadini dell'UE e cittadini di paesi terzi, con diritti giuridici di ingresso e di soggiorno, possano entrare, spostarsi, vivere e lavorare con la certezza del pieno rispetto dei propri diritti e della propria sicurezza è della massima importanza. Al tempo stesso, è cresciuta la preoccupazione dei cittadini relativa all'immigrazione clandestina e all'integrazione. È fondamentale elaborare delle politiche per l'immigrazione legale e per l'integrazione orientate al futuro al fine di potenziare la competitività dell'UE e la coesione sociale, arricchendo le nostre società e creando opportunità per tutti. Il completamento di un regime d'asilo europeo comune più sicuro ed efficiente che rispecchi i nostri valori rimane una priorità. Nel complesso, questo è un settore con un evidente valore aggiunto per mobilitare il bilancio dell'UE.

Per il prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone di semplificare la struttura degli strumenti di spesa, riducendo il numero di programmi a una struttura a due pilastri, creando un fondo per la migrazione e l'asilo e un fondo per la sicurezza interna. Entrambi i fondi avranno una dimensione esterna per assicurare la continuità del finanziamento, cominciando dall'UE e proseguendo nei paesi terzi, ad esempio per quanto riguarda il reinsediamento dei rifugiati, la riammissione e i programmi di protezione regionale. La Commissione prevede inoltre il passaggio dalla programmazione annuale alla programmazione pluriennale, con la conseguente riduzione del carico di lavoro per la Commissione, gli Stati membri e i beneficiari finali.

Il trattato di Lisbona prevede la cooperazione dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, nella tratta degli esseri umani e nel contrabbando di armi e di droga, nonché in materia di protezione civile per garantire una migliore protezione delle persone e dell'ambiente in caso di gravi catastrofi naturali o dovute all'azione dell'uomo. L'aumento delle catastrofi che colpiscono i cittadini europei richiede un'azione più sistematica a livello

¹² Documento del Consiglio 17024/09.

¹³ COM(2010) 171.

europeo: pertanto la Commissione propone di incrementare l'efficienza, la coerenza e la visibilità della capacità dell'UE di reagire alle catastrofi.

La Commissione, per il periodo 2014-2020, propone di stanziare 8,2 miliardi di EUR a favore del settore affari interni e 455 milioni di EUR per la protezione civile e la capacità europea di reazione alle emergenze.

5.7. L'UE come attore globale

Gli avvenimenti esterni all'Unione europea possono ripercuotersi, e di fatto si ripercuotono, direttamente sulla prosperità e sulla sicurezza dei cittadini dell'Unione. È pertanto interesse dell'UE impegnarsi attivamente per influenzare il mondo esterno, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

Il trattato di Lisbona segna un nuovo inizio per le relazioni dell'UE con il resto del mondo. La creazione della carica di Alto rappresentante che è anche vicepresidente della Commissione, con un forte ruolo di coordinamento, proviene dal desiderio di avere un'interazione efficace e unitaria con i nostri partner internazionali, basata sui principi fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della dignità dell'uomo, dell'uguaglianza e della solidarietà e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'UE continuerà a promuovere e a difendere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto anche fuori dai propri confini. Difendere i valori dell'UE è uno degli aspetti principali dell'azione esterna dell'Unione.

Un'altra priorità fondamentale è rispettare l'impegno formale dell'UE di destinare lo 0,7% del prodotto nazionale lordo (PNL) allo sviluppo dei paesi d'oltremare, conservando la quota proveniente dal bilancio UE come parte dello sforzo comune compiuto dall'Unione nel suo insieme entro il 2015 e facendo così un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Nell'ambito dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), sarà creato uno strumento panafricano per sostenere l'attuazione della Strategia comune Africa – Europa, che porrà l'accento sull'evidente valore aggiunto delle attività interregionali e intercontinentali. Questo strumento sarà abbastanza flessibile da accogliere i contributi degli Stati membri dell'UE, degli stati africani, degli istituti finanziari e del settore privato. Inoltre, lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) si concentrerà sull'eradicazione della povertà e sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) nelle rispettive regioni del mondo.

L'impegno dell'UE deve essere adeguato alle circostanze individuali. Fra i nostri partner ci sono sia economie dello sviluppo che paesi meno sviluppati che hanno bisogno dell'assistenza specifica dell'UE. Conformemente alla sua recente comunicazione in materia di politica europea di partenariato e vicinato¹⁴, l'UE si è impegnata sul lungo termine per creare uno spazio di stabilità, prosperità e democrazia nel proprio vicinato. Gli sviluppi storici che hanno interessato il mondo arabo richiedono inoltre ingenti investimenti a sostegno delle trasformazioni che sono chiaramente nel loro e nel nostro interesse. L'UE intensificherà le attività in materia di prevenzione delle crisi al fine di preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale.

I nostri strumenti possono anche agevolare l'impegno dell'Unione con paesi terzi in merito a questioni di rilevanza mondiale, come il cambiamento climatico, la protezione ambientale,

¹⁴ COM(2011) 303.

l'immigrazione clandestina e le instabilità regionali, e consentire all'Unione europea di reagire in modo rapido ed efficace alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo in tutto il mondo. L'UE contribuirà finanziariamente per onorare i propri impegni internazionali in materia di cambiamento climatico e biodiversità. Nel 2003 ha avuto luogo una grande razionalizzazione degli strumenti che ha iniziato a dimostrare la sua efficacia. Sebbene proponga alcuni miglioramenti e rafforzi l'investimento globale, la Commissione non ritiene necessaria un'altra importante modifica della struttura legislativa per il prossimo periodo del QFP.

Per riflettere i cambiamenti attualmente in corso a livello internazionale, la Commissione propone di riorientare il finanziamento dei programmi nei paesi industrializzati ed emergenti e di introdurre al loro posto un nuovo strumento di partenariato a sostegno dei nostri interessi economici nel resto del mondo. Ciò può aumentare le opportunità per le imprese dell'UE mediante la promozione degli scambi e della convergenza normativa nei casi in cui il finanziamento può contribuire a rafforzare le relazioni economiche dell'Unione europea in tutto il mondo. Questo assicurerà che le imprese europee beneficino delle trasformazioni economiche in corso in molte parti del mondo, che offrono opportunità senza precedenti ma che sono anche estremamente concorrenziali.

Gli aiuti umanitari dell'UE sono adesso riconosciuti nel trattato di Lisbona come una politica a sé stante nel settore dell'azione esterna dell'UE, con un forte valore aggiunto. Un'impostazione coerente, complementare e coordinata a livello dell'UE per fornire aiuti umanitari garantisce che le risorse, già limitate, siano utilizzate in modo efficace per soddisfare i fabbisogni individuati e sostiene una più efficace risposta umanitaria a livello internazionale. L'aumento del numero delle catastrofi naturali o provocate dall'azione dell'uomo e del loro impatto economico richiede un'azione sistematica a livello europeo per migliorare la preparazione e rafforzare le capacità di reazione, sia all'interno che all'esterno dell'UE. La Commissione propone che per la capacità di reazione alle crisi, la loro prevenzione e gestione sia fatto ricorso allo Strumento per l'aiuto umanitario, mentre il Meccanismo di protezione civile interverrà per reagire a catastrofi naturali o causate dall'azione dell'uomo, che continueranno in conseguenza del cambiamento climatico.

La Commissione ritiene che gli strumenti di finanziamento in alcuni settori della politica interna, come l'istruzione e l'immigrazione, dovrebbero essere utilizzati anche per sostenere le azioni nei paesi terzi, a causa degli evidenti benefici derivanti da un'impostazione razionalizzata e semplificata.

La Commissione propone di stanziare 70 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 a favore degli strumenti esterni.

E non compresi nel QFP:

- **Fondo europeo di sviluppo (paesi ACP) 30 miliardi di EUR**
- **Fondo europeo di sviluppo (paesi e territori d'oltremare) 321 milioni di EUR**
- **Fondo mondiale per il clima e la biodiversità**
- **Riserva per gli aiuti d'emergenza 2,5 miliardi di EUR.**

5.8. Voci con uno status specifico

Vi sono diverse modalità per finanziare attività che sono realizzate a nome dell'Unione europea o nell'ambito delle sue politiche. Per diverse ragioni, alcune attività sono finanziate da una diversa chiave di bilancio o solo da alcuni Stati membri. Nella presente proposta di QFP, la Commissione richiama inoltre l'attenzione su una serie di proposte di spesa con uno status specifico.

5.8.1. Il Fondo europeo di sviluppo

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) finanzia gli aiuti allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo partner dell'UE. Il suo finanziamento è tradizionalmente non compreso nel bilancio dell'UE, al fine di tener conto delle particolari relazioni storiche che alcuni Stati membri presentano con diverse parti del mondo. La Commissione ritiene che, nelle circostanze attuali, con l'accordo di Cotonou (in base al quale il FES offre sostegno ai paesi ACP) che scadrà nel 2020, non ricorrono le condizioni perché il FES possa diventare parte del bilancio. Tuttavia, al fine di una futura inclusione, la Commissione valuterà se proporre di avvicinare il criterio di contribuzione del FES a quello usato per il bilancio dell'UE. Ciò contribuirà altresì alla visibilità degli importi assoluti forniti come aiuti allo sviluppo. Si propone inoltre di migliorare il controllo democratico del FES uniformandolo al DCI, pur tenendo conto delle specificità di questo strumento.

5.8.2. Grandi progetti

L'esperienza acquisita nel corso degli anni ha mostrato che i progetti di grandi dimensioni di interesse per l'UE tendono a essere eccessivamente costosi per il suo modesto bilancio. Per la loro specifica natura essi spesso oltrepassano le proiezioni iniziali di costo e la conseguente necessità di reperire ulteriori finanziamenti provoca la riassegnazione di fondi che sono già stati destinati ad altre esigenze prioritarie. Questa non è una soluzione sostenibile e la Commissione ha pertanto deciso di presentare proposte alternative per il finanziamento futuro dei progetti scientifici su larga scala, facendo distinzione tra Galileo e gli altri progetti.

L'UE è l'unica proprietaria del progetto Galileo e, come parte del presente pacchetto, viene proposto un bilancio sufficiente per il suo fabbisogno futuro. Sarà necessario impegnarsi costantemente per tenere i costi sotto controllo e ciò sarà garantito nel regolamento che stabilisce il QFP. All'inizio del periodo del prossimo quadro finanziario saranno raggiunte la piena fase costitutiva e la fase operativa del progetto: a quel punto si dovranno valutare nuovi meccanismi di governance sul lungo termine.

Per i progetti come ITER e GMES, i cui costi e/o il superamento dei costi previsti sono troppo onerosi per essere sostenuti dal bilancio dell'UE, la Commissione propone di escludere il loro finanziamento dal QFP dopo il 2013. L'UE sarà in grado di continuare a soddisfare pienamente i suoi impegni internazionali.

6. STRUMENTI E ATTUAZIONE

6.1. Semplificazione per migliorare l'esecuzione

Le procedure di attuazione e di controllo dei programmi dell'UE devono garantire in modo efficace la responsabilità, ma devono anche essere economicamente efficienti. Le modifiche introdotte nel corso degli anni hanno dato luogo a un sistema che è ora ampiamente

considerato troppo complesso e spesso scoraggia la partecipazione e/o ritarda l'attuazione. In questo contesto, la Commissione ha deciso di proporre una semplificazione radicale che interessa il futuro QFP nella sua interezza. In questo contesto, è importante che la futura base giuridica di tutti i programmi settoriali trovi il giusto equilibrio tra gli obiettivi strategici, le modalità di esecuzione e i costi della gestione e dei controlli. In particolare, le condizioni per il conseguimento degli obiettivi strategici saranno definite in maniera economicamente efficiente, assicurando nel contempo chiare condizioni di ammissibilità, responsabilità e un livello adeguato di controllo che limiti il rischio di errori e di frodi a un livello e a un costo ragionevole.

Per apportare significative semplificazioni nell'uso dei finanziamenti dell'UE sarà necessario l'impegno congiunto di tutte le istituzioni per riesaminare sia le regole generali del regolamento finanziario che la normativa settoriale in corso di preparazione. Tuttavia, l'attività di semplificazione a livello dell'UE non produrrà pienamente i suoi effetti se non sarà accompagnata da un contestuale impegno a livello nazionale, ad esempio nel settore della gestione concorrente. La Commissione pubblicherà una comunicazione specifica sulla semplificazione alla fine del 2011 quando saranno state presentate tutte le proposte specifiche per settore.

6.1.1. Ridurre il numero di programmi

Un primo modo per raggiungere questo obiettivo è ridurre il numero di programmi e strumenti differenti; molteplici obiettivi strategici possono essere raggiunti senza moltiplicare inutilmente il numero di strumenti per realizzarli e senza norme di gestione estremamente differenti da un programma all'altro. I programmi complessi che non hanno dato risultati positivi saranno semplificati e resi più efficaci oppure interrotti. Questo è l'approccio proposto in alcuni settori - Affari marittimi e pesca, giustizia e diritti fondamentali, affari interni, istruzione e cultura.

6.1.2. Inserire vari strumenti in un unico quadro

Un altro modo per semplificare la gestione dei programmi è inserirli in un unico quadro con norme comuni, limitando le eccezioni o particolarità. Ad esempio:

- la Commissione propone di riunire le tre principali fonti di finanziamento per la ricerca e l'innovazione (l'attuale settimo programma quadro, l'attuale parte relativa all'innovazione del programma per la competitività e l'innovazione, nonché l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)), in un unico quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione (QSC);
- per i fondi in gestione concorrente - il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - un quadro strategico comune sostituirà l'attuale approccio in base al quale vengono elaborate serie distinte di orientamenti strategici per i diversi strumenti.

6.1.3. Esternalizzazione

La Commissione propone inoltre di sfruttare la possibilità di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti. Come confermato dalla Corte dei conti, queste agenzie forniscono servizi migliori e rafforzano la visibilità dell'UE. Questa possibilità è particolarmente importante per

proseguire gli attuali programmi minori che non sono ancora stati esternalizzati e che comportano una massa critica di operazioni omogenee o standardizzate che consentono economie di scala. Ciò non significa creare nuove agenzie esecutive ma riesaminare, se necessario, il mandato di quelle esistenti. Ad esempio, le proposte relative ai programmi in materia di istruzione e cultura seguono questo approccio.

6.1.4. Integrare le priorità nell'insieme delle politiche

Il raggiungimento ottimale degli obiettivi in alcuni settori, compresi l'azione per il clima, l'ambiente, la politica dei consumatori, la salute e i diritti fondamentali, dipende dall'integrazione delle priorità in una serie di strumenti in altri settori strategici. Ad esempio, l'azione per il clima e gli obiettivi ambientali devono riflettersi in strumenti per assicurare che contribuiscano a costruire un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici che rafforzerà la competitività dell'Europa, creerà posti di lavoro più "verdi", rafforzerà la sicurezza energetica e porterà benefici per la salute. Nel settore della cooperazione allo sviluppo, il clima e l'ambiente e in particolare la biodiversità saranno integrati in tutti i programmi pertinenti.

Di conseguenza, la pertinente quota del bilancio UE aumenterà in seguito a un'efficace razionalizzazione in tutte le principali politiche dell'Unione (quali la coesione, la ricerca e l'innovazione, l'agricoltura e la cooperazione esterna). Poiché la stessa azione può e dovrebbe perseguire obiettivi diversi contemporaneamente, una razionalizzazione promuoverà sinergie nell'impiego dei fondi destinati a diverse priorità e determinerà una maggiore coerenza e efficienza della spesa.

6.1.5. Un'amministrazione più efficiente

Le spese amministrative rappresentano attualmente il 5,7% della spesa attuale. Questo bilancio finanzia tutte le istituzioni dell'Unione europea: il Parlamento europeo (20%), il Consiglio europeo e il Consiglio (7%), la Commissione (40%) e le istituzioni minori e gli organismi (15%). Da parte sua, la Commissione ha dimostrato un impegno considerevole negli ultimi dieci anni per riformare la gestione delle proprie risorse umane e di bilancio e per assicurare una maggiore efficienza nel loro utilizzo. La riforma del 2004 ha consentito da sola un risparmio di 3 miliardi di EUR dal 2004 e, con gli ulteriori effetti del processo di riforma, saranno risparmiati altri 5 miliardi di EUR fino al 2020. Nell'ambito del suo costante impegno a limitare i costi di gestione delle politiche dell'UE, la Commissione ha continuato a lavorare con una "crescita zero" delle risorse umane dal 2007.

La Commissione propone di semplificare e razionalizzare ulteriormente la gestione delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'UE per renderla un'organizzazione moderna, efficace e dinamica conformemente agli obiettivi di Europa 2020. Consapevole delle pressioni sui bilanci degli Stati membri e tenendo conto dei tagli alla spesa per le amministrazioni pubbliche nazionali, la Commissione ha riveduto le spese amministrative delle istituzioni per individuare ulteriori fonti di efficienza e di riduzione dei costi. Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, ha deciso di proporre una riduzione del 5% dell'organico di ciascuna istituzione/servizio, agenzia o altro organismo. Insieme ad altri miglioramenti in termini di efficienza, ciò manterrà al minimo la quota delle spese amministrative nel quadro del prossimo QFP.

Senza aspettare fino al 2014, data d'inizio del prossimo QFP, la Commissione ha deciso di proporre una serie di modifiche allo statuto applicabile ai funzionari delle istituzioni

dell'Unione europea. Le modifiche comprendono un nuovo metodo di calcolo dell'adeguamento delle retribuzioni, un aumento delle ore lavorative (da 37,5 a 40 ore settimanali) senza un corrispondente adeguamento salariale, un innalzamento dell'età pensionabile e la modernizzazione di talune condizioni obsolete in linea con tendenze analoghe nelle amministrazioni nazionali. La Commissione sta preparando un progetto di regolamento che sarà prima discusso con i rappresentanti del personale nel quadro del normale processo di dialogo sociale e in seguito presentato formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per adozione non appena possibile.

7. DURATA, STRUTTURA E FLESSIBILITÀ DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Tenendo in considerazione la posizione del Parlamento europeo, la Commissione ha deciso di proporre un orizzonte temporale di sette anni per il prossimo QFP. Ciò rafforzerà il legame con la puntuale realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Nel 2016 la Commissione presenterà una valutazione dell'esecuzione del quadro finanziario accompagnata, se necessario, da proposte pertinenti. La Commissione propone di modificare le rubriche utilizzate nel quadro 2007-2013 così da riflettere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

La Commissione conviene con il Parlamento europeo circa la necessità di una maggiore flessibilità all'interno e fra rubriche di bilancio per consentire all'Unione europea di affrontare le nuove sfide e per agevolare il processo decisionale all'interno delle istituzioni. La Commissione propone pertanto cinque strumenti non compresi nel quadro finanziario (la Riserva per gli aiuti d'emergenza, lo Strumento di flessibilità, il Fondo di solidarietà e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e un nuovo strumento per reagire alle situazioni di crisi nel settore agricolo), più qualche cambiamento aggiuntivo presentato nelle proposte che accompagnano il regolamento che stabilisce il QFP e il nuovo accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.

D'altro canto, la gestione dei programmi deve tenere in maggior conto la necessità di una programmazione più rigorosa delle spese future ed evitare un eccessivo accumulo dei pagamenti in futuro. La Commissione intende pertanto proporre misure miranti ad assicurare norme più rigorose per la pianificazione finanziaria e la gestione dei programmi finanziati dall'UE, in particolare nei Fondi strutturali, prendendo altresì in considerazione le responsabilità degli Stati membri nella gestione di tali fondi.

8. CONCLUSIONI

Nei testi legislativi che accompagnano la presente comunicazione la Commissione propone un regolamento che adotta un nuovo quadro finanziario pluriennale, un accordo interistituzionale (AII) in materia di bilancio e di sana gestione finanziaria e una decisione sulle risorse proprie (con la relativa legislazione di esecuzione).

Nei prossimi mesi prima della fine del 2011, l'approccio presentato in questa comunicazione sarà illustrato in dettaglio nelle proposte legislative per i programmi di spesa e gli strumenti dei singoli settori strategici.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad avallare gli orientamenti definiti nella presente comunicazione e a prendere i provvedimenti necessari nel corso dei negoziati per garantire che gli atti legislativi pertinenti, compresi i programmi di spesa e gli strumenti settoriali, vengano adottati in tempo per consentire la regolare esecuzione del nuovo quadro finanziario pluriennale il 1° gennaio 2014. La Commissione proporrà gli adeguamenti necessari del quadro se, come previsto, la Repubblica di Croazia diverrà Stato membro dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore del nuovo QFP.

QUADRO FINANZIARIO PLURIANNUALE 2014-2020 (IN STANZIAMENTI D'IMPEGNO)

Prezzi 2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
RUBRICA 1 Crescita intelligente ed inclusiva									
Galileo	2	1.100	1.100	900	900	700	900	1.400	7.000
Sicurezza nucleare + smantellamento	279	134	134	134	134	55	55	55	700
QSC ricerca e innovazione	9.768	10.079	10.529	10.979	11.429	11.879	12.329	12.776	80.000
Nuova competitività/PMI	177	235	270	305	340	375	410	445	2.380
Programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport	1.305	1.423	1.673	1.923	2.173	2.423	2.673	2.923	15.210
Agenda per la politica sociale	119	121	121	121	121	121	121	124	850
Dogane - Fiscalis - Antifrode	107	120	120	120	120	120	120	120	840
Agenzie	258	237	291	290	291	265	326	331	2.030
Altro	308	267	267	267	267	267	267	267	1.868
Margine	49	513	533	553	573	593	613	633	4.009
Energia	22	973	1.233	1.033	1.173	1.303	1.503	1.903	9.121
Trasporti	1.552	2.299	2.499	2.899	3.099	3.499	3.699	3.700	21.694
TIC	3	642	782	1.182	1.442	1.512	1.712	1.913	9.185
Meccanismo per collegare l'Europa	1.577	3.914	4.514	5.114	5.714	6.314	6.914	7.516	40.000
Convergenza regionale	30.692	22.032	22.459	22.836	23.227	23.631	24.012	24.393	162.590
Regioni in transizione	1.963	5.549	5.555	5.560	5.565	5.570	5.574	5.579	38.952
Competitività	6.314	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	7.592	53.143
Cooperazione territoriale	1.304	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	11.700
Fondo di coesione	11.885	9.577	9.620	9.636	9.708	9.888	10.059	10.222	68.710
Regioni periferiche e scarsamente popolate	249	132	132	132	132	132	132	132	926
Politica di coesione	52.406	46.554	47.029	47.428	47.895	48.484	49.041	49.589	336.020
TOTALE RUBRICA 1	66.354	64.696	66.580	68.133	69.956	71.596	73.768	76.179	490.908
RUBRICA 2 Crescita sostenibile: risorse naturali									
Sottomassimale PAC (pagamenti diretti + spese connesse al mercato)	43.515	42.244	41.623	41.029	40.420	39.618	38.831	38.060	281.825
Sviluppo rurale	13.890	13.618	13.351	13.089	12.832	12.581	12.334	12.092	89.895
FEAMP (comprese le misure per il mercato) + APP + ORGP	984	945	950	955	955	960	960	960	6.685
Ambiente e azione per il clima (Life+)	362	390	415	440	465	490	515	485	3.200
Agenzie	49	49	49	49	49	49	49	49	344
Margine	230	140	140	140	140	140	140	139	979
TOTALE RUBRICA 2	59.031	57.386	56.527	55.702	54.861	53.837	52.829	51.784	382.927
RUBRICA 3 Sicurezza e cittadinanza									
Fondo per la gestione della migrazione	487	490	490	490	490	490	490	493	3.433
Sicurezza interna	604	528	548	568	588	608	628	648	4.113
Sistemi informatici	132	104	104	104	104	104	104	105	729
Giustizia	44	44	50	55	60	65	70	72	416
Diritti e cittadinanza	35	41	45	50	55	60	65	71	387
Protezione civile	20	35	35	35	35	35	35	35	245
L'Europa per i cittadini	29	29	29	29	29	29	29	29	203
Sicurezza alimentare		330	323	317	311	305	299	293	2.177
Salute pubblica	54	57	57	57	57	57	57	54	396
Protezione dei consumatori	24	25	25	25	25	25	25	25	175
Programma Europa creativa	181	182	197	212	227	242	257	273	1.590
Agenzie	387	431	431	431	431	431	431	431	3.020
Altro	155	106	106	106	106	106	106	106	743
Margine	57	130	130	130	130	130	130	129	909
TOTALE RUBRICA 3	2.209	2.532	2.571	2.609	2.648	2.687	2.726	2.763	18.535
RUBRICA 4 Ruolo mondiale dell'Europa									
Strumento di preadesione (IPA)	1.888	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789	12.520
Strumento europeo di vicinato	2.268	2.100	2.213	2.226	2.265	2.340	2.439	2.514	16.097
EIDHR	169	200	200	200	200	200	200	200	1.400
Strumento di stabilità (IFS)	357	359	359	359	359	359	359	359	2.510
Sicurezza (PESC)	352	359	359	359	359	359	359	359	2.510
Strumento di partenariato	70	126	130	135	141	148	156	164	1.000
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)	2.553	2.560	2.682	2.808	2.938	3.069	3.202	3.338	20.597
Aiuti umanitari	841	930	925	920	915	910	905	900	6.405
Protezione civile (CPFI) + CRE	5	30	30	30	30	30	30	30	210
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (EVHAC)	0	20	22	25	29	33	38	43	210
Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)	76	80	80	80	80	80	80	80	560
Assistenza macrofinanziaria	132	85	85	85	85	84	84	85	593
Fondo di garanzia per l'azione esterna	250	236	231	226	195	157	128	84	1.257
Agenzie	20	20	20	20	20	20	20	20	137
Altro	141	134	134	189	134	134	134	134	995
Margine	101	374	388	396	422	439	458	523	3.000
TOTALE RUBRICA 4	9.222	9.400	9.645	9.845	9.960	10.150	10.380	10.620	70.000
RUBRICA 5 Amministrazione									
Spese per le pensioni e scuole europee	1.522	1.575	1.640	1.687	1.752	1.785	1.839	1.886	12.165
Spese amministrative delle istituzioni	6.802	6.812	6.869	6.924	6.991	7.074	7.156	7.239	49.064
Margine	510	155	170	185	200	215	230	247	1.400
TOTALE RUBRICA 5	8.833	8.542	8.679	8.796	8.943	9.073	9.225	9.371	62.629
TOTALE	145.650	142.556	144.002	145.085	146.368	147.344	148.928	150.718	1.025.000
in % del RNL	1,12%	1,08%	1,07%	1,06%	1,06%	1,05%	1,04%	1,03%	1,05%



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 500 definitivo

PARTE II

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II: schede tematiche

{SEC(2011) 867 definitivo}
{SEC(2011) 868 definitivo}

INDICE

Agricoltura e sviluppo rurale.....	3
Cittadini.....	8
Protezione civile.....	10
Azione per il clima.....	13
Competitività e PMI.....	18
Unione doganale e fiscalità.....	23
Coesione economica, sociale e territoriale.....	26
Istruzione e cultura.....	31
Occupazione e affari sociali.....	35
Ambiente.....	40
Azione esterna.....	45
Lotta antifrode.....	50
Salute e consumatori.....	52
Affari interni.....	55
Infrastrutture – Un meccanismo per collegare l'Europa.....	58
Strumenti finanziari innovativi.....	80
Giustizia.....	83
Politica in materia di pesca e affari marittimi.....	85
Ricerca e innovazione.....	88
Amministrazione.....	93

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'agricoltura e la silvicoltura interessano la stragrande maggioranza del nostro territorio e svolgono un ruolo fondamentale per il paesaggio e la solidità delle economie rurali. Gli agricoltori svolgono numerose e varie funzioni, dalla produzione di alimenti e di altri prodotti agricoli non alimentari alla gestione del paesaggio, dalla conservazione della natura al turismo.

La politica agricola comune (PAC) è concepita in modo da dotare l'Europa di un settore agricolo moderno, sostenibile ed efficiente. Essa mira a promuovere la competitività del settore, a garantire approvvigionamenti alimentari adeguati e sicuri e a preservare l'ambiente e il paesaggio, assicurando al tempo stesso un adeguato tenore di vita alla comunità agricola.

La PAC è una politica tipicamente europea. Invece di gestire 27 politiche agricole separate, con i relativi bilanci, gli Stati membri mettono in comune le risorse per portare avanti un'unica politica europea con un unico bilancio europeo. Naturalmente ciò significa che la PAC rappresenta una quota rilevante del bilancio dell' UE. Tuttavia, questo approccio risulta più efficace ed economico rispetto ad un approccio nazionale non coordinato.

Oggi l'agricoltura europea deve far fronte ad una serie di sfide. Negli ultimi anni i prezzi agricoli sono aumentati del 50%, ma i prezzi dell'energia e dei fertilizzanti sono aumentati rispettivamente del 200% e del 150% e questo ha determinato un drastico calo a lungo termine dei redditi agricoli. Il settore deve inoltre rispondere alle sfide del cambiamento climatico e del degrado ambientale e alle pressanti preoccupazioni relative alla sicurezza alimentare, all'equilibrio territoriale e al perseguimento di una crescita sostenibile.

Di fronte a queste sfide negli ultimi anni la PAC è cambiata notevolmente. L'imminente riforma porterà avanti questo processo e renderà la PAC una politica più moderna e più verde, dotata degli strumenti necessari per contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, sbloccando il potenziale economico delle aree rurali, sviluppando mercati e occupazione a livello locale, accompagnando la ristrutturazione dell'agricoltura e sostenendo il reddito degli agricoltori in modo da mantenere un settore agricolo sostenibile in tutta l'Europa.

Con la riforma della PAC si intende promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva incrementando l'efficienza delle risorse, al fine di mantenere la base produttiva per i generi alimentari, i mangimi e le fonti di energia rinnovabili in tutta l'UE. A tale scopo si mira a incentivare le azioni volte alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico, in modo da tutelare gli ecosistemi e combattere la perdita di biodiversità e sostenere la diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali al fine di promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato in tutta l'Europa.

2. STRUMENTI

La Commissione propone di mantenere per la PAC l'attuale struttura a due pilastri:

- il **primo pilastro** continuerà a fornire **aiuto diretto agli agricoltori e a sostenere le misure di mercato**. L'aiuto diretto e le misure di mercato sono finanziati interamente dal bilancio dell'UE, così da assicurare l'applicazione di una politica comune nell'intero mercato unico e permettere un sistema integrato di gestione e controllo.
- Il **secondo pilastro** della PAC continuerà a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita nelle zone rurali. Gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità nell'elaborazione delle misure, sulla base di esigenze nazionali e regionali specifiche, ma tenendo conto delle priorità dell'UE. Le misure del secondo pilastro sono cofinanziate dagli Stati membri; ciò contribuisce a garantire che gli obiettivi fondamentali siano raggiunti e rafforza l'effetto leva della politica di sviluppo rurale. Mediante aliquote di cofinanziamento più elevate per le regioni più povere dell'UE, il secondo pilastro contribuisce anche agli obiettivi di coesione dell'UE.

All'interno della struttura dei due pilastri, i lineamenti di questa politica saranno globalmente modernizzati e semplificati in modo da ottenere una politica più equa e più verde, in linea con gli obiettivi di Europa 2020.

I principali elementi della riforma comprendono:

- **Una più equa ripartizione del sostegno diretto al reddito**

Per ragioni storiche, il livello di sostegno diretto per ettaro agli agricoltori dell'UE varia notevolmente da una zona all'altra dell'Unione. Ad esempio, il pagamento diretto medio per ettaro potenzialmente ammissibile e per beneficiario per l'anno 2013 è pari a 94,7 euro in Lettonia e a 457,5 euro nei Paesi Bassi. La media dell'UE-27 è di 269,1 euro.

La riforma della PAC prevederà un sistema di "convergenza" volto a ridurre tali disparità e a promuovere una distribuzione più equa del sostegno finanziario. Il riequilibrio del sostegno è un elemento fondamentale della riforma volto a ottenere un utilizzo più efficace delle risorse di bilancio grazie a pagamenti diretti più equi e più mirati e ad una maggiore corrispondenza tra la futura distribuzione del sostegno allo sviluppo rurale e gli obiettivi politici. Esso sarà raggiunto nel modo seguente: tutti gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media dell'UE-27, colmeranno, entro un dato periodo, un terzo del divario esistente tra il loro attuale livello e il 90% della media UE dei pagamenti diretti.

Anche l'assegnazione degli aiuti per lo sviluppo rurale verrà modernizzata, con quote determinate sulla base di una serie di criteri territoriali ed economici obiettivi, che rispecchino i futuri obiettivi strategici in materia economica, sociale, ambientale e territoriale.

- **Inverdimento dei pagamenti diretti**

L'inverdimento obbligatorio dei pagamenti diretti è un pilastro fondamentale della riforma, che servirà a migliorare le prestazioni ambientali del settore, mostrando chiaramente in che modo la PAC riformata contribuisce al raggiungimento di una gamma più ampia di priorità dell'Unione.

Più specificamente, in futuro il 30% dei pagamenti diretti sarà subordinato al rispetto di una serie di pratiche ecologicamente corrette, che andranno al di là della condizionalità.

- **Sostegno agli agricoltori attivi**

Per garantire l'uso efficiente delle risorse della PAC, la possibilità di beneficiare del sostegno diretto sarà riservata agli agricoltori attivi.

- **Massimale per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori più grandi**

Attualmente le grandi aziende agricole ricevono dalla PAC una quota sproporzionata di sostegno diretto al reddito. La PAC riformata introdurrà, in modo moderato e progressivo, un massimale dei livelli di sostegno diretto al reddito per le aziende più grandi, pur tenendo conto delle economie di scala delle strutture più grandi e dell'occupazione diretta da esse generata.

- **Una politica di sviluppo rurale incentrata sui risultati**

Al fine di massimizzare le sinergie fra la politica di sviluppo rurale e gli altri fondi per lo sviluppo territoriale dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sarà integrato nei contratti di partenariato tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Questi contratti, collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020 e ai programmi nazionali di riforma, definiranno una strategia integrata per lo sviluppo territoriale sostenuta da tutti i pertinenti fondi strutturali dell'UE, compreso quello per lo sviluppo rurale. Essi prevederanno obiettivi basati su indicatori concordati, investimenti strategici e una serie di condizioni.

- **Regime semplificato per i piccoli agricoltori**

Molti dei beneficiari del sostegno diretto sono piccoli agricoltori; un meccanismo di assegnazione semplificato per il sostegno destinato a questi piccoli agricoltori ridurrà sostanzialmente gli oneri amministrativi tanto per gli Stati membri quanto per gli agricoltori stessi, pur restando neutro per il bilancio dell'UE.

- **Spesa di mercato e meccanismi di gestione delle crisi**

Oggi l'agricoltura europea deve affrontare una serie di sfide, riguardanti in particolare la necessità di reagire a circostanze imprevedibili, che hanno un impatto immediato sul reddito agricolo, o la necessità di facilitare gli adeguamenti/transizioni imposti dagli accordi commerciali internazionali.

Per questi motivi si propone di ristrutturare le misure di mercato che attualmente sono raggruppate nel primo pilastro, per creare e ampliare due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale. Sarà creato un meccanismo di emergenza che, in reazione alle situazioni di crisi (che potrebbero risultare da un problema di sicurezza alimentare o da improvvise evoluzioni dei mercati), fornisca aiuto immediato agli agricoltori tramite una procedura accelerata. La procedura di mobilitazione di questo fondo sarà la stessa utilizzata per la mobilitazione della riserva per aiuti d'emergenza.

Si propone anche di estendere il campo di intervento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione destinato a fornire sostegno transitorio agli agricoltori per facilitare il loro adattamento a una nuova situazione di mercato derivante da effetti indiretti della

globalizzazione. Inoltre, la Commissione propone di trasferire al primo pilastro il finanziamento di aiuti alimentari per gli indigenti, in modo da raggruppare le azioni di lotta contro la povertà e l'emarginazione e da trasferire il finanziamento della sicurezza alimentare nello stesso pilastro in cui figurano le azioni relative alla sanità pubblica.

3. ATTUAZIONE

Con la creazione del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la base legislativa della PAC è stata ristrutturata per allinearne i due pilastri. Per il periodo successivo al 2013 si propone di mantenere per quanto possibile l'allineamento dei due fondi.

La proposta di un nuovo articolo del regolamento finanziario relativo alla gestione concorrente è in linea con gli attuali sistemi di gestione e controllo applicati per il FEAGA e per il FEASR.

È stata inoltre intrapresa, con l'organizzazione comune dei mercati unica (OCM, regolamento (CE) n. 1234/2007), una notevole opera di razionalizzazione della legislazione dell'UE relativa all'organizzazione dei mercati agricoli, che riunisce in un unico regolamento le disposizioni in precedenza coperte da OCM settoriali.

Riguardo al periodo successivo al 2013, è attualmente in corso un riesame di tutte le basi legislative della PAC volto a garantire che la semplificazione venga proseguita laddove necessario e possibile.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020	386,9 miliardi di euro
di cui	
• Pilastro I - pagamenti diretti e spese di mercato	281,8 miliardi di euro
• Pilastro II – sviluppo rurale	89,9 miliardi di euro
• Sicurezza alimentare	2,2 miliardi di euro
• Persone indigenti	2,5 miliardi di euro
• Riserva per le crisi nel settore agricolo	3,5 miliardi di euro
• Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	Fino a 2,5 miliardi di euro
• Ricerca e innovazione in materia di sicurezza alimentare, bioeconomia e agricoltura sostenibile (nel quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione)	4,5 miliardi di euro

CITTADINI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Il trattato di Lisbona conferisce ai cittadini e alle associazioni di cittadini il potere di partecipare pienamente alla vita democratica dell'UE.

Il programma "L'Europa per i cittadini" sostiene progetti transnazionali nel campo della partecipazione dei cittadini e dell'identità europea. Mentre esistono misure specifiche in vari settori strategici, il programma "L'Europa per i cittadini" è il solo strumento che consente ai cittadini di partecipare a un dibattito su questioni europee di interesse generale, tanto di carattere istituzionale - per esempio in materia di trattati dell'UE o di elezioni del Parlamento europeo - o di carattere trasversale.

Comunicare, ossia informare il grande pubblico sulle politiche dell'UE, è un altro modo di rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle questioni europee e sui propri diritti. Le attività di comunicazione portano a conoscenza del pubblico le priorità politiche dell'Unione e creano un sostegno nei confronti di tali priorità.

2. STRUMENTI

La quota maggiore del programma "L'Europa per i cittadini" è destinata a sostenere partenariati transnazionali di gemellaggio tra città. Il programma fornisce inoltre sostegno strutturale alle organizzazioni ombrello della società civile a livello UE e a think tank. Tali partenariati strategici garantiscono che le organizzazioni di interesse pubblico possano sviluppare il loro contributo ai dibattiti a livello dell'UE. Ciò fa sì che la società civile e i cittadini dell'UE si sentano maggiormente coinvolti nell'elaborazione dell'agenda dell'Unione con una conseguente promozione della cultura della partecipazione civica a vantaggio dell'UE e degli Stati membri. Il programma contribuisce anche a sviluppare una visione comune della storia europea (in particolare per quanto attiene all'Olocausto e allo stalinismo) sostenendo progetti di commemorazione.

- Dal 2007, sono circa 1 milione i cittadini europei che ogni anno partecipano direttamente ad azioni sostenute dal programma.
- Tra il 2007 e il 2010, ci sono stati circa 800 progetti relativi alla società civile e alla memoria, e più di 4 000 progetti di gemellaggio tra città.
- Il programma sostiene anche oltre 50 importanti think tank, organizzazioni ombrello e reti a livello dell'UE, che sono i principali interlocutori delle istituzioni dell'UE nonché i principali moltiplicatori di informazioni.

Per garantire che le priorità strategiche dell'Unione siano comunicate efficacemente, oltre a questo programma specifico sono necessarie una più efficace comunicazione al vasto pubblico e sinergie più forti tra le attività di comunicazione della Commissione. Pertanto, nel quadro della nuova generazione di strumenti giuridici 2014-2020, ciascuna base giuridica conterrà una disposizione relativa alla comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale.

3. ATTUAZIONE

Il programma "L'Europa per i cittadini" è gestito a livello centrale dalla Commissione assistita dall'agenzia esecutiva per l'istruzione e gli audiovisivi (EACEA). Entrambe sono sostenute da un comitato del programma composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Nella maggior parte dei paesi partecipanti sono stati istituiti punti di contatto dell'"Europa per i cittadini" per assistere i beneficiari a livello nazionale e fornire alla Commissione europea un riscontro circa l'attuazione del programma. Nel quadro del programma è organizzato un dialogo regolare con le parti interessate.

Le sinergie e la condivisione di risorse appartenenti a diverse basi giuridiche per la comunicazione garantiranno una maggiore coerenza, economie di scala e un migliore impiego delle risorse per azioni di comunicazione rivolte al vasto pubblico.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020	203 milioni di euro
---	---------------------

PROTEZIONE CIVILE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi generali della cooperazione UE nel campo della protezione civile mirano a garantire una migliore protezione delle persone, dell'ambiente, dei beni e del patrimonio culturale nel caso di gravi catastrofi naturali, tecnologiche o di origine umana.

L'aumento del numero e dell'intensità delle catastrofi, naturali o di origine umana, e del relativo impatto economico richiede un'azione sistematica a livello europeo volta a rafforzare la preparazione e a potenziare le capacità di risposta tanto all'interno quanto fuori dall'UE. **La cooperazione e la solidarietà europee permettono all'UE** nel suo insieme di **essere preparata collettivamente** a far fronte a gravi catastrofi e consentono agli Stati membri e agli altri Stati partecipanti (Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Croazia) di mettere in comune le loro risorse e di fornire risposte collettive. L'impatto della risposta alle catastrofi ne risulta massimizzato con una riduzione al minimo delle perdite umane e materiali. In caso di catastrofe che colpisca l'UE o un paese terzo, le autorità del paese colpito possono beneficiare di **assistenza immediata e tangibile** attraverso il **meccanismo di protezione civile dell'UE**.

La cooperazione dell'UE nel campo della protezione civile mira a:

- facilitare una risposta rapida ed efficiente alle catastrofi;
- garantire una sufficiente preparazione dei responsabili e degli operatori della protezione civile rispetto alle emergenze;
- elaborare misure per la prevenzione delle catastrofi.

L'UE ha sviluppato un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, approccio che ingloba le attività di risposta, di preparazione e di prevenzione. Nel 2010, la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Potenziare la reazione europea alle catastrofi"¹, che è stata approvata dal Consiglio nello stesso anno. L'obiettivo principale è quello di migliorare l'efficacia, la coerenza e la visibilità della risposta dell'UE. Tale obiettivo sarà raggiunto facendo tesoro dell'esperienza maturata in occasione delle catastrofi naturali che hanno colpito l'Europa e i paesi terzi nel 2010 (ad esempio la tempesta Xynthia, le inondazioni nell'Europa orientale, gli incendi boschivi nell'Europa meridionale, lo sversamento di fanghi rossi in Ungheria, il terremoto ad Haiti, le inondazioni in Pakistan).

La creazione di una **capacità europea di reazione alle emergenze** sarà in gran parte basata sulle capacità attualmente esistenti negli Stati membri con una conseguente eliminazione di costi aggiuntivi. A livello dell'UE, la creazione di un Centro europeo di risposta alle emergenze dotato di funzioni di pianificazione e coordinamento rafforzate andrà a beneficio dell'intera Unione poiché determinerà a livello degli Stati membri un risparmio superiore ai costi sostenuti a livello del bilancio dell'UE, benché, ovviamente, i vantaggi di una risposta rapida ed efficace alle catastrofi in termini di vite umane salvate non possano essere misurati in termini puramente finanziari.

¹ COM(2010) 600 definitivo, adottata il 26 ottobre 2010.

Tra le misure strategiche in materia di prevenzione e preparazione, previste nelle comunicazioni della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio² rientrano anche un sostegno per la formazione e le esercitazioni, scambi di esperti e progetti di cooperazione che sperimentino nuovi approcci per ridurre il rischio di catastrofi. Studi indipendenti per organizzazioni tra cui la Banca mondiale hanno indicato che il **ritorno sugli investimenti nella prevenzione delle catastrofi** si situa tra il 400% e il 700%.

2. STRUMENTI

La Commissione propone di rinnovare lo **strumento finanziario per la protezione civile** così da fornire un sostegno finanziario ad attività pertinenti ai diversi aspetti del ciclo di gestione delle catastrofi, ossia una risposta più coerente e meglio integrata nelle emergenze, una migliore preparazione a far fronte alle catastrofi e azioni innovative per la riduzione del rischio di catastrofi. Si ricorrerà allo strumento finanziario per la protezione civile anche per la **creazione della capacità europea di reazione alle emergenze**, che avrà come base una condivisione volontaria dei mezzi di protezione civile degli Stati membri, così da determinare un rapporto costi-efficacia più favorevole grazie alla disponibilità coordinata dei mezzi di protezione civile.

Lo strumento finanziario riveduto rafforzerà ulteriormente e potenzierà la capacità di gestione delle catastrofi dell'UE mediante il passaggio a sistemi prevedibili e pianificati in anticipo. Ciò avverrà attraverso una raccolta più completa di informazioni in tempo reale sulle catastrofi, una migliore localizzazione dei mezzi di protezione civile degli Stati membri e un approccio coordinato per agevolare il rapido spiegamento di personale e di materiale nell'area interessata dalla catastrofe. Esso sosterrà anche le attività di preparazione tese a migliorare la qualità della formazione, ad ampliarne la portata in modo da includere anche la prevenzione e ad integrare formazione ed esercitazioni. Verranno sostenuti anche gli sforzi degli Stati membri volti a rafforzare la pianificazione della gestione del rischio e a sviluppare meccanismi di finanziamento innovativi (come il pooling assicurativo regionale).

3. ATTUAZIONE

La revisione dello strumento finanziario per la protezione civile terrà conto tanto dei risultati della valutazione delle parti interessate nel settore della protezione civile e delle loro proposte circa le possibilità di semplificazione delle procedure e dei meccanismi di finanziamento quanto dell'esperienza maturata mediante progetti pilota e azioni di preparazione in materia di risposta rapida.

Le attività di protezione civile attuate dai competenti organismi degli Stati membri saranno sostenute e integrate dalle attività dell'UE anche attraverso la facilitazione di un'azione coordinata. Ciò avverrà attraverso attività quali la condivisione volontaria di risorse, la formazione e la copertura dei costi di trasporto dei mezzi di protezione civile verso i luoghi delle emergenze.

² COM (2009) 82 definitivo e conclusioni del Consiglio del 30.11.2009 relative a un quadro comunitario sulla prevenzione delle catastrofi all'interno dell'UE e conclusioni del Consiglio del 14.11.2008 su una formazione europea per la gestione delle catastrofi.

Verrà così facilitata la semplificazione delle procedure utilizzate nell'ambito dell'attuale strumento e verranno snellite le procedure amministrative, soprattutto nel settore delle sovvenzioni, tenendo conto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. Le opzioni attualmente all'esame si riferiscono al tipo di operazioni da sostenere: formazione, esercitazioni inerenti alle emergenze, sostegno agli Stati membri per trasporti in caso di emergenze, progetti di cooperazione sulla prevenzione e sulla preparazione alle catastrofi.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 per lo strumento per la protezione civile di cui	455 milioni di euro
Protezione civile – interna	245 milioni di euro
Protezione civile – esterna e capacità europea di reazione alle emergenze	210 milioni di euro

AZIONE PER IL CLIMA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

La lotta ai cambiamenti climatici costituisce una delle grandi sfide cui devono far fronte l'UE e i suoi partner internazionali. La necessità di un'azione urgente si esprime chiaramente nella strategia Europa 2020 e negli ambiziosi obiettivi 20/20/20 che l'UE si è posta, ovvero sia

- ridurre le emissioni di gas serra del 20% (del 30% se le condizioni lo permettono),
- ridurre il consumo di energia del 20%, grazie a una maggiore efficienza energetica, e
- soddisfare il 20% del fabbisogno di energia utilizzando fonti rinnovabili.

La realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e resistente al cambiamento climatico permetterà di aumentare la competitività dell'Europa, di creare opportunità di lavoro nuove e più rispettose dell'ambiente, di rafforzare la sicurezza energetica e di avere effetti benefici sulla salute grazie al miglioramento della qualità dell'aria.

Per conseguire gli obiettivi energetici e climatici per il 2020 e oltre sono necessari impegni e investimenti notevoli. L'UE ha svolto un ruolo centrale a livello di monitoraggio e perseguimento di tali obiettivi. Per esempio, sarà necessario intensificare in misura significativa gli sforzi, se si vuole raggiungere l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica (considerando che secondo le stime attuali l'aumento previsto sarà inferiore al 10%), la quale, a sua volta, può generare una riduzione del 25% delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione ha definito le azioni che potrebbero permettere all'Unione europea di ottenere, entro il 2050, una riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas a effetto serra³.

Il bilancio dell'UE può svolgere un ruolo importante nella promozione dell'azione per il clima in tutti i settori dell'economia europea e nel catalizzare gli investimenti specifici necessari per conseguire gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e garantire la resilienza a questo fenomeno. Tali investimenti riguardano un'ampia gamma di tecnologie che migliorano l'efficienza energetica, le fonti energetiche rinnovabili e le relative infrastrutture e l'adeguamento ai cambiamenti climatici.

Gli investimenti relativi alle misure di attenuazione, che, secondo le stime, si aggirerebbero intorno ai 125 miliardi di euro all'anno⁴ per il periodo 2014-2020 dovrebbero essere sostenuti principalmente dagli investitori privati, ma il bilancio UE può fungere da stimolo per la spesa nazionale ed offrire agli investitori privati una prevedibilità a lungo termine. Tra i settori più promettenti rientrano il rinnovo di immobili, l'innovazione dei trasporti e l'introduzione di nuove tecnologie, come le reti intelligenti e le energie rinnovabili.

Tali investimenti hanno un enorme potenziale di stimolo della competitività e della crescita in tutta l'UE. Il bilancio dell'UE può apportare un valore aggiunto UE particolarmente

³ COM(2011) 112: Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, 8 marzo 2011.

⁴ In base alla valutazione d'impatto della tabella di marcia il 2050.

significativo, facilitando gli investimenti negli Stati membri con un alto potenziale di riduzione delle emissioni con metodi economicamente vantaggiosi, ma che hanno una capacità relativamente ridotta di effettuare investimenti. Investendo nell'efficienza energetica in tutti gli Stati membri aumenterà anche la produttività generale e si contribuirà a risolvere i problemi della sicurezza energetica e della povertà energetica. Sostenendo tali investimenti, il bilancio dell'UE può contribuire a ridurre notevolmente la spesa complessiva necessaria per raggiungere gli obiettivi UE in materia di clima e di energia.

2. STRUMENTI

2.1. Integrazione in politiche e programmi dell'azione per il clima

Oggi l'azione per il clima è integrata in molti settori politici e viene attuata tramite una serie di strumenti volti a conseguire molteplici obiettivi UE, ad esempio, le politiche di tutela della biodiversità e di attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Già oggi, una porzione del bilancio UE è destinata all'integrazione della dimensione climatica in politiche e programmi, contribuendo così alla transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente al cambiamento climatico. La Commissione intende elevare tale porzione almeno al 20%, avvalendosi dei contributi di diversi settori politici in base ai risultati dalle valutazioni d'impatto.

Per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 e per aiutare altre regioni del mondo a intensificare la lotta contro i cambiamenti climatici, la proporzione destinata al clima del bilancio dell'Unione europea deve essere nettamente aumentata e comprendere investimenti in progetti che non riguardano esclusivamente i cambiamenti climatici, ma che hanno una forte componente climatica.

Per raggiungere tale obiettivo, le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adeguamento ad essi saranno integrate in tutti i principali programmi UE.

- Le politiche in materia di **coesione, energia e trasporti** hanno una forte rilevanza climatica. Per quanto riguarda la politica di coesione, la forte enfasi sui risultati e la presenza di condizioni più rigide garantiranno che i progetti finanziati dal bilancio dell'UE contribuiscano attivamente al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima. I contratti di partenariato con gli Stati membri verranno utilizzati per stimolare e verificare i progressi conseguiti a livello degli investimenti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi 20/20/20. L'integrazione nei programmi dell'azione per il clima dovrebbe avere come obiettivo verificare se gli investimenti rispettano la normativa in materia di clima (*climate-proofing*). Attraverso i suoi programmi operativi che riguardano l'intera UE, la politica di coesione può svolgere la funzione fondamentale di intensificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica.
- **Ricerca e innovazione:** l'azione per il clima sarà un pilastro centrale del futuro quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione e sosterrà gli interventi con un impatto positivo diretto o indiretto sul clima, in settori quali i trasporti, l'energia, la ricerca sui materiali e la bioeconomia sostenibile. Secondo le stime contenute nel piano strategico per le tecnologie energetiche, il fabbisogno relativo al periodo 2010-2020 per lo sviluppo tecnologico necessario per far fronte ai cambiamenti climatici, garantire l'approvvigionamento energetico dell'UE e garantire la competitività è pari a 50 miliardi di euro. Una parte significativa del bilancio

dovrebbe essere investita attraverso strumenti finanziari (finanziamento del debito e conferimento di capitale) che permettano di ovviare al difficile assorbimento da parte del mercato delle tecnologie innovative a bassa emissione di carbonio e di adeguamento ai cambiamenti climatici⁵.

- **Rendere più verde** il sistema dei pagamenti diretti agli agricoltori sarà uno dei principali elementi della riforma della **politica agricola comune (PAC)**. Oltre agli attuali requisiti in materia di condizionalità, il 30% dei pagamenti agli agricoltori è subordinata al rispetto di un certo numero di pratiche sane sotto il profilo ambientale che contribuiranno a rendere l'agricoltura più rispettosa del clima. In tal modo, la riforma della PAC darà un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di clima, sia in termini di attenuazione (per esempio, aumento della materia organica del suolo e riduzione delle emissioni derivanti dall'uso di concimi e fertilizzanti) che in termini di adeguamento (ad esempio, aumento della resilienza contro gli animali nocivi e capacità di adeguarsi ad una minore disponibilità di acqua).
- Inoltre, gli **interventi in materia di sviluppo rurale** saranno sempre più strettamente legati all'azione per il clima. Grazie all'integrazione delle problematiche climatiche ed ambientali, gli agricoltori saranno fortemente incentivati a produrre beni pubblici UE e ad utilizzare maggiormente le tecnologie in grado di creare un settore agricolo più ecologico, più rispettoso del clima e più resiliente.

2.2. Programma LIFE+

Oltre all'integrazione dell'azione per il clima e degli obiettivi ambientali, la Commissione propone di confermare il **programma LIFE+**, allineandolo maggiormente agli obiettivi di Europa 2020 e inserendo un numero maggiore di azioni per il clima. Il programma LIFE+ continuerà a fungere da piattaforma per lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e come catalizzatore per investimenti più efficaci. Esso contribuirà a sostenere l'azione per il clima, sia a livello di progetti di rafforzamento delle capacità locali e regionali che di sostegno agli operatori privati, in particolare alle PMI, nel collaudo di tecnologie su piccola scala a bassa emissione di carbonio e di tecnologie di adeguamento.

Saranno necessari capitali di avviamento per progetti pilota in materia tanto di adeguamento quanto di attenuazione, per garantire l'apprendimento strategico e un ulteriore sviluppo delle politiche nell'ambito di queste nuove priorità dell'UE. Il sottoprogramma "azione per il clima" si concentrerà su progetti pilota e progetti dimostrativi su piccola scala. Saranno inoltre utilizzati progetti integrati per, ad esempio, promuovere strategie transfrontaliere di adeguamento in zone a rischio di inondazioni.

Tale sottoprogramma sosterrà in particolare i progetti volti a realizzare i seguenti obiettivi:

- (1) **Attenuazione:** *Sostegno per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.* Iniziative per creare progetti pilota che possano essere utilizzati per collaudare

⁵ Sulla base dell'esperienza acquisita con il programma "NER 300" che dovrebbe mobilitare, nel periodo 2011-2015, circa 10 miliardi di euro (di cui tra 4 e 5 miliardi di euro in entrate della vendita all'asta delle quote di emissioni) per sostenere i progetti dimostrativi relativi a cattura e stoccaggio del carbonio ed energie rinnovabili.

approcci innovativi anche attraverso il sostegno alle PMI, per migliorare la base di conoscenze e per agevolare l'attuazione dell'acquis in materia di cambiamenti climatici.

- (2) **Adeguamento:** *Sostegno alle iniziative volte a potenziare le capacità di resilienza ai cambiamenti climatici.* Azioni a sostegno dello sviluppo o attuazione a livello nazionale/regionale/locale delle strategie di adeguamento. Azioni che consentano ai responsabili politici di utilizzare in concreto le informazioni e i dati sull'incidenza dei cambiamenti climatici, in particolare ai fini di una programmazione che tenga conto dell'adeguamento a tali cambiamenti.
- (3) **Governance e sensibilizzazione:** sostegno alle iniziative volte a migliorare la sensibilizzazione, la comunicazione, la cooperazione e la divulgazione relative alle misure di mitigazione e adeguamento. Azioni di sensibilizzazione destinate ai cittadini dell'Unione europea e alle parti interessate, relative anche ai necessari cambiamenti comportamentali.

2.3. La dimensione globale

Il trattato di Lisbona ha reso la lotta contro i cambiamenti climatici a livello internazionale un obiettivo specifico dell'UE. L'UE, in quanto principale donatore di aiuti mondiale e precursore dei meccanismi basati sul mercato, può mettere a disposizione esperienze e competenze uniche. L'erogazione di contributi finanziari e la presenza negli organi direttivi degli strumenti e dei fondi internazionali permetteranno all'UE di continuare ad essere uno dei protagonisti dell'elaborazione di una futura strategia internazionale sul clima. L'UE è determinata a realizzare i suoi **impegni internazionali in materia di finanziamento di misure a favore del clima.**

La strategia in materia di clima sarà integrata - e le sarà riconosciuto un ruolo sempre maggiore - negli strumenti geografici di azione esterna, con l'obiettivo di un graduale, ma significativo, aumento dei finanziamenti connessi ai cambiamenti climatici nell'ambito della rubrica azioni esterne; per quanto riguarda gli strumenti tematici del DCI, l'UE dovrebbe cercare di spendere almeno il 25% della dotazione del programma per "beni pubblici globali" in campo ambientale e per la lotta ai cambiamenti climatici. Inoltre, il bilancio UE contribuirà ai fondi finanziari internazionali per il clima previsti per i paesi in via di sviluppo entro il 2020 (100 miliardi di dollari l'anno) in sede di negoziati UNFCCC.

Oltre all'integrazione dell'azione per il clima nel bilancio dell'azione esterna, la Commissione sta vagliando l'opportunità di creare un meccanismo/fondo esterno al bilancio, ove convogliare i contributi degli Stati membri e i finanziamenti UE.

3. ATTUAZIONE

3.1. Integrazione in politiche e programmi

L'integrazione della tematica ambientale nelle politiche e nei programmi permette di ottimizzare le strategie in materia di clima e quelle relative ad altri settori a condizione di essere visibile e consistente. Essa sarà accompagnata da un esplicito obbligo trasversale di individuare gli ambiti in cui i programmi hanno stimolato l'azione per il clima o favorito l'efficienza energetica, in modo che l'UE sia in grado di quantificare chiaramente la parte della sua spesa che riguarda l'azione per il clima.

Si propone di stabilire parametri di riferimento chiari e norme precise relative al controllo e alla rendicontazione per tutti i pertinenti strumenti politici UE. Tale quadro dovrebbe essere semplice e pragmatico ed articolarsi lungo due direttrici: 1) procedure comuni relative alla tracciabilità delle spese in materia di clima; e 2) definizione di obiettivi per tutte le politiche con rilevanza climatica e monitoraggio dei risultati.

Le procedure che garantiscono la tracciabilità delle spese in materia di clima saranno integrate nell'attuale metodologia di misurazione dei risultati utilizzata per i programmi UE. Tutti gli strumenti utilizzati comprenderanno un obiettivo specifico legato al clima, accompagnato da un indicatore di risultato.

Tutte le spese saranno classificate in base all'appartenenza alle seguenti tre categorie: con esclusiva rilevanza climatica (100%); con significativa rilevanza climatica (40%) e senza rilevanza climatica (0%). Tale classificazione si basa su una metodologia OCSE ("marcatori di Rio"), ma non esclude il ricorso a metodologie più precise per i settori in cui queste sono disponibili.

La verifica del conseguimento dei risultati garantirà l'efficacia delle attività di integrazione nel prossimo ciclo di bilancio e contribuirà inoltre ad individuare l'efficacia dei vari programmi di spesa e delle condizionalità cui essi sono subordinati.

3.2. LIFE+

L'attuale **programma LIFE+** è gestito dalla Commissione in modalità di gestione centralizzata diretta. La Commissione ritiene che anche in futuro il programma debba rimanere gestito a livello centrale, ma che i compiti di gestione possano in larga misura venire delegati a un'agenzia esecutiva esistente. I termini e le condizioni della delega dovranno tener conto della necessità, per la Commissione, di mantenere forti connessioni a livello di strategie tra progetti integrati.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011. Non sono inclusi i fondi destinati all'integrazione in politiche e programmi della dimensione ambientale, che sono compresi nelle dotazioni di bilancio per gli strumenti di finanziamento settoriale.

Programma LIFE+ (sottoprogramma con rilevanza climatica)	800 milioni di euro
--	---------------------

COMPETITIVITÀ E PMI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Promuovere la competitività dell'industria europea, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), e contribuire all'adattamento dei processi di produzione e dei servizi ad un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici ed efficiente nell'impiego delle risorse, sono obiettivi fondamentali della strategia Europa 2020. L'UE è impegnata a migliorare il contesto in cui operano le imprese e a favorire lo sviluppo di una base industriale forte e diversificata, in grado di competere su scala mondiale.

È necessario uno sforzo particolare per promuovere lo sviluppo delle PMI. Esse sono una fonte rilevante di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nell'UE e rappresentano oltre il 67% dei posti di lavoro del settore privato e oltre il 58% del fatturato totale nell'UE. Creare le condizioni affinché le PMI possano svilupparsi fa parte della strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione descritta nella comunicazione faro sulla politica industriale "Europa 2020" della Commissione⁶.

L'UE ha un ruolo importante da svolgere per liberare il potenziale di crescita delle PMI, in particolare attraverso l'uso selettivo del bilancio dell'UE. Le attività in questo campo mirano principalmente ad affrontare le principali carenze del mercato che limitano la crescita delle PMI, ad esempio per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, e a garantire che le PMI possano sfruttare appieno l'enorme potenziale del mercato unico europeo.

L'uso strategico ed innovativo del bilancio dell'UE contribuirà in modo significativo a questi sforzi. Il bilancio dell'UE verrà utilizzato per contribuire a fornire i necessari finanziamenti, sia del capitale che del debito, ricorrendo a strumenti finanziari innovativi, nonché per sostenere un'ampia gamma di attività finalizzate a promuovere lo sviluppo delle PMI a livello europeo. La combinazione di queste attività darà un notevole impulso a queste imprese.

2. STRUMENTI

La strategia europea per la competitività industriale e le PMI punterà soprattutto a promuovere attività favorevoli alle PMI attraverso l'intera gamma delle politiche e dei programmi di spesa dell'UE e a fornire sostegno mirato e servizi tenendo conto delle esigenze particolari delle PMI a livello europeo.

2.1. Promuovere la competitività industriale e le PMI

È essenziale tenere conto degli interessi e delle circostanze specifiche delle PMI nell'elaborazione di tutte le politiche e i programmi di finanziamento dell'UE.

In particolare, il futuro quadro finanziario sarà concepito in modo da facilitare la partecipazione delle piccole imprese ai programmi di finanziamento, ad esempio semplificando le norme, riducendo i costi di partecipazione, accelerando le procedure di

⁶ COM(2010) 614.

aggiudicazione e offrendo uno "sportello unico" per semplificare le cose ai beneficiari dei finanziamenti dell'UE.

2.2. Un programma specifico per la competitività industriale e le PMI

Oltre alla promozione degli interessi delle PMI e alle misure che sono state adottate per rafforzare il coordinamento e la semplificazione dei programmi di finanziamento, il bilancio dell'UE fornirà anche un sostegno finanziario mirato alle PMI. La Commissione propone di creare un programma specifico "Programma per la competitività e le PMI" che farà seguito alla parte dell'attuale "Programma quadro per la competitività e l'innovazione" (CIP) che non riguarda l'innovazione. L'intero sostegno alla ricerca e all'innovazione a favore delle PMI (compresa l'innovazione nell'ambito del CIP) confluirà nel quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione. Il "Programma per la competitività e le PMI" sarà imperniato principalmente su misure finalizzate a promuovere PMI più dinamiche e competitive a livello internazionale. Tali misure includeranno:

2.2.1. Accesso ai finanziamenti: gli strumenti finanziari per la crescita

Gli strumenti finanziari per la crescita agevoleranno l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso l'uso di strumenti finanziari innovativi. Questi strumenti sfrutteranno appieno le nuove piattaforme in materia di capitale e debito per fornire strumenti sia di capitale e debito che di garanzia sui prestiti. Gli strumenti finanziari per gli investimenti in fase di avvio e di crescita, in particolare i capitali di rischio, saranno messi a disposizione nel quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione per le imprese innovative e le PMI. Tra gli strumenti inclusi nel Programma per la competitività e le PMI figurano:

- (1) Uno **strumento di capitale proprio** per gli investimenti in fase di sviluppo che fornirà, tramite intermediari finanziari, finanziamenti di capitale proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, principalmente sotto forma di venture capital, alle PMI. Sono previste due misure:
 - investimenti in fondi di venture capital che operano a livello transnazionale all'interno dell'UE e sono finalizzati a investire nelle imprese orientate alla crescita, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un mercato di venture capital a livello UE.
 - un "fondo di fondi" (o "Fondo europeo") che effettua investimenti transfrontalieri in venture capital che successivamente investono nelle imprese, in particolare nella loro fase di espansione internazionale.
- (2) Uno **strumento di prestito** che prevede accordi diretti o altri accordi di condivisione del rischio con intermediari finanziari per coprire i prestiti destinati alle PMI. Questo strumento dovrebbe avere un forte effetto leva e fornire i prestiti transfrontalieri o multipaese difficilmente ottenibili attraverso gli strumenti a livello nazionale.

Onde garantirne la complementarità, tali attività saranno strettamente coordinate con il tipo di azione intrapresa nell'ambito della politica di coesione nel quadro della gestione concorrente.

2.2.2. Migliorare la competitività e la sostenibilità dell'industria europea

Questo filone del Programma per la competitività e le PMI sosterrà azioni quali:

- **attività volte a migliorare la competitività europea:** L'azione dell'UE in questo settore si concentrerà sul sostegno ad un'attuazione coerente nonché sui processi decisionali coerenti a livello europeo. In particolare, servirà per migliorare il contesto economico e normativo attraverso il benchmarking, lo scambio di migliori pratiche e iniziative settoriali;
- **sviluppare la politica in materia di PMI e promuoverne la competitività in linea con gli obiettivi del quadro fondamentale per la piccola impresa.** Tra le azioni dell'UE figurano il rafforzamento del principio della "corsia preferenziale per le piccole imprese" ("Think Small First") nel processo decisionale politico dell'UE e degli Stati membri, individuare e scambiare le migliori pratiche al fine di contribuire all'attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act), mantenendo un punto di accesso unico per le politiche dell'UE (il portale europeo per le piccole imprese) ed aiutare le PMI a sfruttare le potenzialità del mercato unico;
- **turismo:** Le misure dell'UE a favore del turismo saranno incentrate, tra l'altro, sulla messa a disposizione di informazioni affidabili sulle tendenze nella domanda turistica a livello europeo; sviluppare la competitività del settore del turismo e favorire l'adozione delle TIC da parte delle imprese; contrastare la stagionalità del turismo; promuovere prodotti e destinazioni del turismo sostenibile; sviluppare un quadro per le capacità e competenze per dipendenti e datori di lavoro del settore; facilitare lo scambio di migliori pratiche e la creazione di partenariati. Conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona, le misure dell'UE a favore del turismo incoraggeranno la cooperazione tra gli Stati membri contribuendo alla diversificazione dell'offerta turistica transnazionale, coordinando gli sforzi nazionali per migliorare la visibilità dell'Europa nei mercati terzi, e promuovendo congiuntamente le destinazioni europee emergenti e non tradizionali;
- **nuovi concetti imprenditoriali per prodotti sostenibili, indirizzati all'utente e con una marcata componente di design:** Questa iniziativa s'incentra sull'uso commerciale delle idee e dei relativi concetti nel settore tessile, calzaturiero e sportivo nonché in altri settori dei beni di consumo.

2.2.3. *Accesso ai mercati*

Queste attività comprenderanno:

- **fornitura di servizi di sostegno alle imprese orientate alla crescita tramite l'Enterprise Europe Network:** Quale sportello unico per le PMI, la Enterprise Europe Network, che conta 600 organizzazioni partner in 49 paesi, continuerà a fornire alle PMI servizi globali e integrati che comprendono:
 - servizi di informazione e consulenza sulle questioni relative all'UE;
 - agevolazione di partnership transfrontaliere mediante la gestione di una banca dati per la cooperazione con 13 000 richieste attive e offerte di cooperazione;
 - servizi di internazionalizzazione all'interno dell'UE, in grado di dare vita ogni anno a 2 500 accordi di partenariato per la cooperazione commerciale, tecnologica e in materia di ricerca e sviluppo;

- informare le PMI sulla legislazione dell'UE e promuovere i programmi di finanziamento dell'UE, compreso il quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione;
 - creazione di un canale di comunicazione a due sensi tra le PMI e la Commissione, cui hanno partecipato 10 000 PMI;
 - sostegno per migliorare le conoscenze finanziarie delle PMI e
 - accesso alle competenze in materia di efficienza energetica, clima e ambiente da parte delle PMI.
- **sostegno imprenditoriale alle PMI nei mercati al di fuori dell'UE:** Per poter accedere con successo ai mercati dei paesi terzi, le PMI devono essere dotate delle capacità necessarie e di una conoscenza del quadro normativo del paese terzo. Le attività proposte in questo settore comprendono il raffronto tra la domanda di servizi e la prestazione attuale di servizi, la creazione di un portale on-line e in casi specifici la creazione e/o il mantenimento del sostegno ai centri per le PMI dell'UE, in cooperazione con i centri locali a livello europeo e le organizzazioni imprenditoriali degli Stati membri. I centri per le PMI dell'UE forniranno servizi di supporto globali per le PMI che operano su mercati al di fuori dell'UE.
 - **cooperazione industriale internazionale:** Le attività dovranno mirare a ridurre le differenze nei contesti normativi ed economici tra l'UE e i suoi principali partner commerciali e i paesi della "politica europea di vicinato" tramite il dialogo regolamentare, intergovernativo e tra imprese e con "azioni dirette" con i paesi terzi quali seminari tematici e conferenze.

2.2.4. *Promozione dell'imprenditorialità*

Le attività in questo settore comprenderanno la semplificazione delle procedure amministrative e lo sviluppo di competenze e attitudini imprenditoriali, in particolare tra i nuovi imprenditori, i giovani e le donne. Tutte le attività dovranno avere una forte dimensione europea.

Il programma di scambio Erasmus per gli imprenditori offre ai nuovi o possibili imprenditori l'occasione di collaborare per un periodo della durata massima di sei mesi con un imprenditore già affermato in un altro paese dell'UE. Questo regime europeo di mobilità mira a promuovere l'imprenditorialità e a sostenere l'internazionalizzazione e la competitività delle micro- e piccole imprese nell' UE.

3. **ATTUAZIONE**

La gestione del nuovo programma per la Competitività e le PMI sarà in larga misura affidata a organismi esterni, in particolare il gruppo BEI per gli "strumenti finanziari per la crescita" e (il successore) dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) per altre attività connesse alle PMI.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Programma per la competitività e le PMI	2,4 miliardi di euro
---	----------------------

UNIONE DOGANALE E FISCALITÀ

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Una delle pietre angolari del mercato interno è l'Unione doganale, che permette ad un mercato interno senza frontiere di funzionare garantendo che le merci originarie di paesi terzi siano conformi alle norme concordate al momento dell'entrata o dell'immissione in circolazione, in modo da potere circolare liberamente nel mercato interno. L'unione doganale è anche il braccio operativo della politica commerciale comune, nell'ambito della quale vengono applicati gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali, riscossi i dazi e applicate misure commerciali (ad esempio, le norme di origine), decisioni di embargo e altre restrizioni.

Inoltre, l'amministrazione doganale ha sempre più una funzione protettiva, contribuendo per esempio alla sicurezza della catena dell'approvvigionamento, alla lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale (ad esempio, il riciclaggio del denaro, i precursori di droga e il traffico illecito di armi) e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere. Essa contribuisce a creare condizioni di parità, assicurando che le merci importate siano conformi alle stesse norme tecniche, sanitarie e di sicurezza delle merci prodotte nell'UE.

Gli scambi internazionali sono in costante espansione e l'esistenza di efficienti procedure di importazione e di esportazione sono di fondamentale importanza per la competitività dell'economia UE. Allo stesso tempo, però, aumentano i rischi per la sicurezza. L'Unione europea si trova quindi ad affrontare una doppia sfida che definirà le sue priorità per il futuro: agevolare il flusso delle merci gestito dagli operatori legittimi, proteggendo al tempo stesso i cittadini contro i rischi per la sicurezza.

Responsabili del corretto funzionamento quotidiano dell'Unione doganale sono i funzionari doganali nazionali. Tale compito presuppone l'esistenza di un sistema sviluppato di networking operativo tra le amministrazioni doganali e di infrastrutture e sistemi informatici di punta che consentano alle varie amministrazioni comunali di agire come un'unica amministrazione doganale di livello mondiale. Finanziare alcune azioni tramite il bilancio UE invece che tramite diversi programmi nazionali ha un senso dal punto di vista economico. ed è per questo che un programma finanziato dall'UE – **il programma di cooperazione doganale** - sostiene il sistema di networking e la cooperazione in una serie di modi concreti.

Le imprese e i cittadini dell'Unione europea devono far fronte a una serie di ostacoli di natura fiscale quando si impegnano in attività transfrontaliere. Tali ostacoli dipendono dalla frammentazione delle procedure e dalle divergenze tra i modi in cui le stesse operazioni sono trattate nei diversi Stati membri. Questo è il motivo per cui l'eliminazione di tali barriere e l'obiettivo di un ulteriore coordinamento fiscale tra gli Stati membri - nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in questo settore - rientrano tra le priorità per il rafforzamento e lo sviluppo in profondità del mercato unico.

La frode fiscale è stata e continua ad essere una sfida importante per l'Unione europea e per gli Stati membri, tanto più in un'epoca in cui la disciplina di bilancio è fondamentale. La lotta contro la frode fiscale nel mercato unico occupa quindi uno dei primi posti dell'elenco delle priorità della politica fiscale dell'Unione. Per combattere le frodi all'interno del mercato unico, sono necessari solidi accordi di cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e un efficace scambio di informazioni sulle transazioni, sulle imprese e sui

casi di frode. A titolo di esempio, la lotta contro le frodi in materia di accise e di IVA può venire notevolmente agevolata da sistemi informatici che permettono il rapido scambio di informazioni fra le amministrazioni.

L'UE svolge un ruolo indispensabile nell'aiutare gli Stati membri a porre in essere i sistemi e i processi necessari ad una cooperazione transfrontaliera efficace. In particolare, il **programma di cooperazione Fiscalis** svolge una funzione fondamentale nel favorire tale cooperazione, conferendo valore aggiunto all'impegno degli Stati membri in questo settore.

2. STRUMENTI

La Commissione propone una nuova generazione di **programmi in materia di dogane ("Dogana 2020") e fiscalità ("Fiscalis 2020")**.

Entrambi i programmi saranno determinanti per sostenere e rafforzare il mercato interno nel prossimo decennio. Dei vantaggi beneficeranno tutte le parti interessate, grazie ad un ambiente commerciale più efficiente e sicuro, ad una maggiore sicurezza per i cittadini e ad un'esecuzione più efficiente ed efficace delle normative in materia di ordine pubblico da parte dei governi.

Tali programmi aiuteranno le amministrazioni fiscali e doganali degli Stati membri ad interagire in modo più efficiente, grazie al contributo di sistemi moderni ed efficienti di scambio di informazioni che agevolano gli scambi legittimi e combattono le attività fraudolente. Tali servizi di portata paneuropea possono essere forniti nel modo più efficiente ed economico a livello UE. A titolo di esempio, la presenza di una rete informatica transeuropea sicura che collega su scala europea le amministrazioni doganali e fiscali permette ogni anno un risparmio di 35 milioni di euro per gli Stati membri, a fronte di un costo di soli 11 milioni di euro a livello centrale dell'UE.

I programmi serviranno a sostenere le seguenti attività:

- **sistemi informatici transeuropei** per la condivisione di dati e procedure tra le autorità doganali e fiscali nazionali, attraverso l'interoperabilità delle applicazioni informatiche che consentano alle amministrazioni di cooperare e "agire come un'amministrazione unica" e potenzino ulteriormente l'amministrazione on-line per le imprese e i cittadini;
- **consolidamento delle reti umane e delle competenze**, per incentivare la cooperazione pratica, la condivisione delle conoscenze e l'individuazione e la divulgazione delle migliori pratiche e azioni di formazione tra funzionari doganali nazionali, funzionari nazionali delle imposte e rappresentanti del settore commerciale;
- **consolidamento delle capacità a livello di infrastrutture** al fine di cofinanziare l'acquisto delle attrezzature operative specifiche necessarie per i controlli doganali e la sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE, nell'interesse di tutti gli Stati membri.

3. ATTUAZIONE

I programmi Dogana e Fiscalis sono attuati sulla base di priorità. Assieme alle parti interessate, vengono definiti i programmi di lavoro che stabiliscono le priorità per un periodo determinato. La base giuridica sarà rielaborata in modo che tali programmi di lavoro diventino da annuali a pluriennali e che le disposizioni attuali siano semplificate.

La modalità di gestione centrale diretta attualmente in vigore sarà conservata e completamente razionalizzata per entrambi i programmi al fine di garantire un'efficienza massima in termini di sostegno alla gestione quotidiana a livello di Stati membri e di Commissione e permettere una migliore comprensione delle modalità d'esecuzione da parte di tutte le parti interessate.

I **contratti d'appalto**, che rappresentano la maggior parte del bilancio dei programmi, saranno principalmente eseguiti dalla Commissione in base alla normativa UE e utilizzando norme comuni a livello di garanzia della qualità e collaudo.

Entrambi i programmi sono progettati in modo tale che l'UE **sia in grado di reagire adeguatamente e rapidamente in situazioni in rapida evoluzione**. Il fatto di disporre di una serie di strumenti su misura per i programmi e di un meccanismo flessibile per la presentazione delle proposte permetterà l'attuazione efficiente delle attività previste dal programma.

L'esperienza suggerisce di applicare modalità alternative di finanziamento dei costi di partecipazione e organizzazione. La Commissione intende sostituire (almeno in parte) l'attuale pagamento dei costi effettivamente sostenuti con il pagamento di somme forfettarie.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 per i programmi Dogana 2020 e Fiscalis 2020	690 milioni di euro
--	---------------------

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'obiettivo principale della politica di coesione dell'UE è ridurre le forti disparità economiche, sociali e territoriali ancora esistenti tra le varie regioni europee. Un mancato intervento per ridurre queste disparità lederebbe alcuni dei principi fondamentali dell'UE, compreso il mercato unico e la sua valuta, l'euro.

Anche la politica di coesione svolge inoltre un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 in tutta l'UE. Una spesa mirata nel settore della coesione può dare un effettivo valore aggiunto, stimolando la crescita e creando posti di lavoro nelle regioni europee. Conformemente alle conclusioni della quinta relazione sulla coesione⁷, la Commissione propone di concentrarsi maggiormente sui risultati e sul valore aggiunto UE, subordinando la politica di coesione in modo più sistematico agli obiettivi di Europa 2020.

In particolare, la Commissione propone modifiche di rilievo al modo di concepire e realizzare la politica di coesione. I finanziamenti saranno concentrati su un numero più ridotto di priorità, i progressi compiuti sulla base degli obiettivi concordati saranno oggetto di un controllo più approfondito e saranno fissate condizioni rigorose nei contratti di partenariato con gli Stati membri. Ciò farà sì che la politica di coesione dell'UE possa dare il più grande contributo possibile alla coesione economica, sociale e territoriale, nonché alla creazione di crescita e occupazione.

2. STRUMENTI

2.1. Un quadro strategico comune

La Commissione propone di raggruppare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione in un **Quadro strategico comune** nel quale rientreranno anche il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Sarà così garantita una maggiore coerenza tra le fonti di finanziamento e un'attenzione molto maggiore alla strategia Europa 2020.

2.2. Maggiore concentrazione sulla strategia Europa 2020

Per aumentare l'efficacia delle spese per la coesione, i finanziamenti saranno orientati in futuro su un numero ristretto di obiettivi connessi alle priorità della strategia Europa 2020.

I finanziamenti per la coesione continueranno a concentrarsi sulle **regioni e gli Stati membri** meno sviluppati. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'assorbire i finanziamenti strutturali e nell'ottenere il necessario cofinanziamento, la dotazione per la coesione sarà limitata al 2,5% dell'RNL.

⁷ COM(2010) 642.

Sarà introdotta una nuova categoria di regione, le "**regioni in transizione**", che sostituirà l'attuale sistema di phasing-out e phasing-in. Questa categoria comprenderà tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media dell'UE-27, e più in particolare:

- le regioni attualmente ammissibili a titolo dell'obiettivo "convergenza", ma il cui PIL pro capite ha superato il 75% della media dell' UE-27. Come rete di sicurezza, dette regioni dovranno mantenere i due terzi della loro dotazione attuale; e
- le regioni che, anche se attualmente non ammissibili a titolo dell'obiettivo "convergenza", hanno un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media dell'UE-27. L'entità del sostegno potrà variare in funzione del livello del PIL, cosicché le regioni con un PIL prossimo al 90% della media dell'UE potranno beneficiare di un'intensità di aiuto simile a quella delle regioni più sviluppate.

Le **regioni dell'obiettivo "competitività"** con un PIL superiore al 90% della media dell'UE continueranno a ricevere il sostegno della politica di coesione per un numero limitato di priorità.

Le regioni in transizione e le regioni dell'obiettivo "competitività" saranno tenute a concentrare l'intera dotazione di finanziamenti sulla coesione (tranne per il FSE) principalmente sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili, la competitività delle PMI e l'innovazione. In queste regioni, gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili dovranno rappresentare almeno il 20%. Le regioni dell'obiettivo "convergenza" saranno in grado di destinare la propria dotazione ad una serie più vasta di obiettivi che riflette la loro più ampia gamma di esigenze di sviluppo.

Infine, la **cooperazione territoriale** continuerà a svolgere il proprio compito nell'aiutare le regioni a superare gli svantaggi della loro ubicazione presso la frontiere interne o esterne, contribuire ad una politica di vicinato ambiziosa e affrontare le sfide comuni transfrontaliere e transnazionali.

Gli strumenti di coesione saranno utilizzati per perseguire obiettivi distinti ma complementari:

- **Fondo europeo di sviluppo regionale**

Il FESR mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale attraverso il cofinanziamento di investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione, i cambiamenti climatici e l'ambiente, il sostegno commerciale alle PMI, i servizi di interesse economico generale, le telecomunicazioni, l'energia e le infrastrutture di trasporto, la sanità, l'istruzione e le infrastrutture sociali, nonché lo sviluppo urbano sostenibile.

Contrariamente a quanto avviene nel periodo in corso, in futuro tutti questi tipi di investimenti potranno essere finanziati non solo dalle sovvenzioni ma anche dagli strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi locali di sviluppo, ecc.).

- **Fondo sociale europeo**

Il Fondo sociale europeo mira a rafforzare la coesione economica e sociale promuovendo l'occupazione, gli investimenti in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita, l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, nonché il miglioramento della capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Saranno stabilite quote minime per il Fondo sociale europeo per ogni categoria di regioni (25% per le regioni dell'obiettivo "convergenza", 40% per le regioni in transizione e il 52% per le regioni dell'obiettivo "competitività"). La portata del Fondo sociale europeo sarà estesa per includere il costo delle attrezzature collegate agli investimenti in capitale sociale e umano.

- **Fondo di coesione**

Il Fondo di coesione aiuta gli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 90% della media dell'UE-27 nella realizzazione degli investimenti nelle reti di trasporto TEN-T e nell'ambiente. Parte della dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di euro) sarà accantonata per finanziare un nucleo di reti di trasporto nell'ambito del "meccanismo per collegare l'Europa ("Connecting Europe facility") (cfr. anche la scheda specifica). Il Fondo di coesione può inoltre sostenere progetti nel settore dell'energia, purché presentino un chiaro vantaggio per l'ambiente, per esempio promuovendo l'efficienza energetica e il ricorso alle energie rinnovabili.

3. ATTUAZIONE

3.1. Gestione concorrente

Il sostegno fornito attraverso la politica di coesione continuerà ad essere oggetto di gestione concorrente della Commissione europea e degli Stati membri (ad eccezione del meccanismo per collegare l'Europa, che sarà gestito in maniera centralizzata), che continuerà a richiedere il cofinanziamento. I paesi che ricevono un contributo finanziario a norma dell'articolo 136 o dell'articolo 143 del TFUE avranno la possibilità di beneficiare di un tasso più elevato di cofinanziamento.

3.2. Contratti di partenariato

I contratti di partenariato tra la Commissione e ciascuno Stato membro definiranno gli impegni tra i partner a livello nazionale e regionale e la Commissione. Essi saranno collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020 e ai programmi nazionali di riforma. Questi contratti definiranno una strategia integrata per lo sviluppo territoriale sostenuta da tutti i Fondi dell'UE e comprenderanno obiettivi basati su indicatori concordati, investimenti strategici e una serie di condizioni. Essi contengono impegni a dare annualmente conto dei progressi nelle relazioni annuali sulla politica di coesione e in altre relazioni pubbliche.

3.3. Programmazione integrata

In futuro gli Stati membri dovranno essere incoraggiati ad utilizzare **programmi multifondo** con processi comuni per la preparazione, negoziazione, gestione e attuazione, in particolare

quando è maggiore la necessità di un miglior coordinamento del capitale umano e degli investimenti infrastrutturali.

Se del caso, sarà istituito un "fondo leader", collegato al settore o ai settori del programma. Gli interventi del fondo leader saranno integrati dagli interventi degli altri fondi strutturali, così da assicurare un sostegno coerente a tutti i diversi obiettivi tematici nel quadro della politica di coesione.

3.4. Condizionalità

Saranno introdotte nuove disposizioni per garantire che i finanziamenti dell'UE siano incentrati sui risultati e creino forti incentivi affinché gli Stati membri garantiscano l'effettivo raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 mediante la politica di coesione. Inoltre, per garantire che l'efficacia della spesa per la coesione non sia compromessa da politiche macroeconomiche inadeguate, le condizioni legate alla nuova governance economica saranno integrata nelle condizioni specifiche settoriali definite in ciascun contratto.

La condizionalità assumerà la forma di condizioni "ex ante" che devono essere in vigore prima dell'erogazione dei fondi e condizioni "ex post" che vincoleranno l'erogazione di fondi supplementari al conseguimento di risultati prestabiliti. A tal fine, sarà specificata una serie di traguardi e indicatori chiari e i progressi saranno monitorati rigorosamente mediante relazioni annuali. La mancanza di progressi darà luogo alla sospensione o all'annullamento dei finanziamenti.

3.5. Riserva di efficacia ed efficienza

Al fine di concentrarsi maggiormente sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, il 5% del bilancio per la coesione sarà accantonato e assegnato, nell'ambito del riesame intermedio, agli Stati membri e alle regioni i cui programmi hanno raggiunto i traguardi fissati per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi del programma collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020. Le tappe saranno definite secondo i regolamenti nel settore della politica di coesione.

3.6. Finanziamenti innovativi

Oltre alla concessione di sovvenzioni, si propone che il sostegno alla coesione per le imprese e i progetti da cui ci si attendono notevoli risultati finanziari sia fornito principalmente attraverso strumenti finanziari innovativi. (Si veda anche la scheda specifica sugli strumenti finanziari innovativi).

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva di bilancio proposta per il periodo 2014-2020 di cui	376 miliardi di euro
<ul style="list-style-type: none">• Regioni dell'obiettivo "convergenza"• Regioni in transizione• Regioni dell'obiettivo "competitività"• Cooperazione territoriale• Fondo di coesione• Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione	162,6 miliardi di euro 39 miliardi di euro 53,1 miliardi di euro 11,7 miliardi di euro 68,7 miliardi di euro 926 milioni di euro
<ul style="list-style-type: none">• Meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, l'energia e le TIC	40 miliardi di euro, più 10 miliardi di euro riservati all'interno del Fondo di coesione

ISTRUZIONE E CULTURA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'istruzione e la formazione sono elementi essenziali dello sviluppo e della crescita dell'economia europea e svolgeranno un ruolo fondamentale nel perseguimento collettivo degli obiettivi della strategia Europa 2020. Maggiori investimenti nel capitale umano e la modernizzazione dei sistemi d'istruzione e formazione contribuiranno a rendere l'economia UE un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva.

Gran parte di questi investimenti verranno effettuati a livello nazionale. Tuttavia, con l'aumento del numero di cittadini europei che cercano al di là dei confini nazionali opportunità di istruzione e formazione, riveste una grande importanza il compito dell'UE, che deve garantire che le opportunità del mercato unico siano accessibili a tutti.

L'UE si impegna a promuovere l'istruzione e la formazione in molti modi diversi. I programmi di promozione della mobilità transnazionale finalizzata all'apprendimento, come ad esempio il programma Erasmus, hanno riscosso un grande successo, permettendo ai beneficiari di acquisire le nuove competenze che saranno necessarie per i posti di lavoro di domani. Una maggiore mobilità può anche contribuire alla riforma dei sistemi di istruzione e formazione, facilitando la diffusione oltreconfine delle idee e delle migliori pratiche. Mediante una combinazione di programmi di finanziamento mirati e in combinazione con altre fonti di finanziamento, quali i fondi strutturali, il bilancio UE può fornire un valore aggiunto reale promuovendo la mobilità, agevolando la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche e sostenendo gli Stati membri nella modernizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione.

La **diversità culturale europea** è uno dei nostri maggiori punti di forza, che arricchisce e ispira i cittadini e si traduce in vantaggi economici concreti. Il ruolo economico e sociale dell'industria culturale e creativa è sempre più evidente e ha rappresentato il 4,5% del PIL europeo totale nel 2008, assorbendo il 3,8% circa della forza lavoro. L'UE opera in stretta collaborazione con gli Stati membri in questo settore, per mettere a frutto il potenziale del mercato unico e per creare le condizioni adatte allo sviluppo florido delle industrie culturali e creative.

La prossima generazione di programmi finanziati dal bilancio dell'UE affronterà i punti deboli che limitano il potenziale di crescita di questo settore, cercando di risolvere la frammentazione del mercato, rafforzando la competitività nei settori della cultura e dell'audiovisivo e concentrandosi sulle misure di sviluppo delle capacità e di sostegno nell'ambito della circolazione delle opere culturali.

2. STRUMENTI

La Commissione propone che il bilancio dell'Unione europea sostenga le strategie in materia di istruzione e cultura attraverso due strumenti principali:

2.1. Un programma relativo al settore istruzione, formazione e giovani - "Istruzione Europa"

Tale programma riunirà i sottoprogrammi, attualmente separati, del programma sull'apprendimento permanente e le componenti internazionali dei programmi relativi all'istruzione superiore, tra cui Erasmus Mundus e Gioventù in azione. Così facendo, si otterranno una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma.

Anche se rappresentano le forme più efficaci di offerta formativa dal punto di vista delle professionalità innovative e della ricerca, gli attuali strumenti dell'UE per la mobilità non sono adatti agli studenti dei master. Il modo più efficiente sotto il profilo dei costi per raggiungere questa categoria di studenti consiste nell'utilizzare il bilancio dell'UE per sollecitare i finanziamenti da parte del settore privato, soprattutto le banche nazionali, per garantire la portabilità delle borse di studio e dei prestiti agli studenti.

Le azioni attualmente sostenute dal programma Leonardo saranno potenziate nel quadro dell'impegno contro la disoccupazione giovanile e la Commissione collaborerà con la BEI per fornire garanzie sui prestiti a studenti di master che intendono studiare in un altro Stato membro.

Il nuovo programma prevede in particolare di:

- fornire opportunità di apprendimento transnazionale mirate;
- adeguare le competenze alla domanda del mercato del lavoro, al fine di stimolare l'occupabilità, lo spirito imprenditoriale e la partecipazione dei giovani;
- stimolare le attività di volontariato e l'apprendimento non formale e informale e
- fornire un ampio sostegno alla riforma e alla modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione europei ed extraeuropei.

Concretamente, il programma comprende tre direttrici principali:

- (1) mobilità transnazionale finalizzata all'apprendimento – ben 800 000 cittadini dell'UE, soprattutto studenti, potrebbero essere aiutati ogni anno a realizzare i propri progetti di mobilità;
- (2) promozione di attività di cooperazione tra gli istituti di istruzione e il mondo del lavoro per stimolare la modernizzazione dell'istruzione, l'innovazione e l'imprenditorialità;
- (3) assistenza a favore della raccolta di informazioni sull'efficacia degli investimenti nell'istruzione e del sostegno all'attuazione di politiche efficaci da parte degli Stati membri.

Per garantire un valore aggiunto europeo molto elevato è necessario rispettare rigorose condizioni di qualità per la mobilità, concentrarsi su obiettivi strategici fondamentali se si può raggiungere una massa critica e favorire la complementarità con altri programmi UE.

Il programma "Istruzione Europa" incorporerà i programmi internazionali esistenti, quali Erasmus Mundus, Tempus, Alfa ed Edulink e i programmi di cooperazione con i paesi industrializzati nel quadro dello stesso strumento, e concilierà obiettivi diversi (attrattiva dell'area europea dell'istruzione superiore, eccellenza, solidarietà ed equità).

Questo approccio consentirà di porre fine all'attuale frammentazione degli strumenti UE di sostegno alla cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruzione superiore, che rende difficile per gli studenti e per le università accedere alle informazioni sulle opportunità d'istruzione superiore in Europa ed ostacola la visibilità sulla scena mondiale dell'istruzione superiore UE.

2.2. Lo sport

Nell'ambito del programma "Istruzione Europa" è stato proposto un sottoprogramma relativo allo sport, che sarà incentrato sugli aspetti seguenti:

- affrontare le minacce transnazionali che gravano sul mondo dello sport, quali il doping, la violenza, il razzismo e l'intolleranza, e le questioni relative all'integrità delle competizioni e degli sportivi;
- sviluppare forme di cooperazione europea nello sport attraverso, ad esempio, l'elaborazione di orientamenti sulla doppia carriera degli atleti o di parametri di buona governance destinati alle organizzazioni sportive e
- sostenere le organizzazioni sportive di base, che possono svolgere un ruolo importante per affrontare sfide socioeconomiche più ampie, quali l'inclusione sociale.

Questo programma apporterà un valore aggiunto UE ai problemi insiti nella natura stessa dello sport, mobilitando i finanziamenti di operatori privati attivi nel settore dello sport e sostenendo le organizzazioni sportive alla base della piramide, non quelle di alto livello professionale.

2.3. Un programma per la cultura e il settore audiovisivo – "Europa creativa"

Questo programma riunirà gli attuali programmi "Cultura", "MEDIA" e "MEDIA Mundus" al fine di concentrare il sostegno sulla realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 e contribuire a liberare il potenziale di creazione di posti di lavoro dei settori culturale e creativo. Il programma integrerà altri programmi UE, focalizzandosi specificatamente sulle esigenze dei settori culturale e creativo in un'ottica di superamento delle frontiere nazionali e con una forte enfasi sulla promozione della diversità culturale e linguistica. Saranno prese in considerazione le specificità di ciascun settore, anche attraverso un apposito stanziamento di bilancio, mentre una terza parte è destinata a fornire un sostegno orizzontale alle industrie creative e culturali attraverso l'uso di strumenti finanziari innovativi.

3. ATTUAZIONE

L'attuazione dei nuovi programmi sarà considerevolmente semplificata.

Il nuovo programma **Istruzione Europa** permetterà di realizzare una significativa semplificazione delle azioni e delle norme tramite l'eliminazione dei sottoprogrammi, una diminuzione del numero totale delle attività e un maggiore ricorso a importi forfettari.

Il programma **Europa creativa** sarà gestito a livello centrale dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), come succede adesso per i programmi "Cultura" e "MEDIA". Un numero esiguo di azioni sarà gestito direttamente dalla Commissione (ad es. le capitali europee della cultura, i premi culturali dell'UE e azioni comuni con istituzioni internazionali).

Le componenti "Cultura" e "MEDIA" del programma "Europa creativa" sarà integrato da uno strumento finanziario innovativo, gestito dal gruppo BEI, che fornisce finanziamenti del debito e conferimenti di capitale alle industrie culturali e creative. In questo modo si potrà superare uno dei principali ostacoli allo sviluppo di contenuti culturali e creativi – l'accesso ai finanziamenti - e si potranno raggiungere le industrie culturali e creative che non beneficiano del sostegno previsto da altri programmi UE.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 di cui	16,8 miliardi di euro
• Istruzione Europa	15,2 miliardi di euro
• Europa creativa	1,6 miliardi di euro

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'Unione europea deve affrontare sfide cruciali nei settori degli affari sociali e dell'occupazione. Si contano attualmente quasi 23 milioni di disoccupati e si stima che oltre 113 milioni di persone siano esposte al rischio di povertà o esclusione⁸. I cittadini europei accordano particolare importanza alle questioni sociali e occupazionali, settori un cui ci si aspetta di più dall'Unione europea. Nonostante un recente miglioramento dello scenario economico, le prospettive occupazionali a medio termine restano incerte, a causa tra l'altro della situazione di squilibrio tra gli Stati membri e della prevista pressione che l'economia mondiale eserciterà sulla ristrutturazione economica.

La disoccupazione e il persistere di elevati tassi di povertà richiedono un intervento globale. Occorre aggiornare e rafforzare le politiche già adottate, mentre l'Unione deve misurarsi con sfide sempre più urgenti: carenza di competenze, scarsi risultati delle politiche attive a favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, esclusione sociale dei gruppi emarginati e bassa mobilità della manodopera. Molte di queste sfide sono state aggravate dalla crisi finanziaria ed economica, dalle tendenze demografiche e migratorie e dalla rapidità dei progressi tecnologici ma, se non saranno affrontate in maniera efficace, costituiranno una grave minaccia per la coesione sociale e la competitività.

La principale responsabilità di ammodernare i sistemi del mercato del lavoro e della politica sociale ricade sugli Stati membri. Dal canto suo, però, l'Unione europea apporta un valore aggiunto, fungendo da catalizzatore per promuovere e facilitare la riforma, erogare finanziamenti, in particolare tramite il Fondo sociale europeo, e coinvolgere le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate che svolgono un ruolo di primo piano nella realizzazione della riforma.

2. STRUMENTI

Sarà intrapresa un'iniziativa europea a favore dell'occupazione e dell'inclusione sociale, attraverso un'azione comune nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, dell'occupazione e dell'inclusione. I finanziamenti in quest'ambito saranno erogati essenzialmente attraverso tre strumenti principali, nel pieno rispetto degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'erogazione dei finanziamenti sarà migliorata grazie a una maggiore complementarità con altri strumenti e alla semplificazione delle procedure pertinenti.

2.1. Il Fondo sociale europeo

Il Fondo sociale europeo (FSE) finanzierà **azioni strutturali per la coesione economica, sociale e territoriale**. I finanziamenti si concentreranno sulle priorità fondamentali della strategia Europa 2020, in particolare attraverso quattro "finestre di investimento":

⁸ Relazione di Eurostat sulla disoccupazione, del 10 maggio 2011, e dati Eurostat sugli indicatori Europa 2020, del 20 maggio 2011.

- promozione dell'occupazione;
- investimenti nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
- inclusione sociale e lotta alla povertà;
- miglioramento delle capacità istituzionali e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

In questo contesto, il FSE contribuirà altresì al conseguimento di altri obiettivi strategici, quali agevolare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e basata su un uso efficiente delle risorse, promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare nel sociale, rafforzare l'uguaglianza di genere e combattere la discriminazione. Si propone di raggruppare le azioni, in particolare quelle a favore dell'inclusione sociale, trasferendo nell'ambito del FSE il programma di aiuti alimentari per gli indigenti.

Per il periodo successivo al 2013, il FSE sarà parte del quadro strategico comune (QSC) per i fondi strutturali⁹. I finanziamenti saranno programmati nell'ambito dei contratti di partenariato negoziati con i singoli Stati membri. Gli obiettivi fissati saranno allineati con i programmi nazionali di riforma e saranno tradotti in decisioni sugli investimenti.

Per concentrare l'attenzione sui risultati, sarà istituito un meccanismo di condizionalità, basato su un'ampia gamma di requisiti definiti a priori, allo scopo di amplificare al massimo l'impatto del bilancio dell'UE e di avviare e sostenere le riforme necessarie negli Stati membri.

Affinché il FSE contribuisca realmente al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, è necessaria una massa critica di finanziamento sia a livello dell'UE sia a livello dei programmi operativi. Il valore minimo necessario degli investimenti della politica di coesione da destinare al FSE sarà stabilito sulla base delle diverse categorie di regioni, tenendo conto dei diversi livelli di intensità di aiuto ricevuti e delle sfide da affrontare. A tal fine, per ciascuna categoria di regione saranno stabilite quote minime di sostegno dei fondi strutturali per il FSE (25% per le regioni di convergenza, 40% per le regioni in transizione, il 52% per le regioni dell'obiettivo competitività, tenendo conto del fatto che il fondo di coesione continua a rappresentare un terzo della dotazione della politica di coesione negli Stati membri ammissibili ed escludendo la cooperazione territoriale). Dall'applicazione di tali quote risulta una quota minima complessiva a favore del FSE pari a 25% del bilancio destinato alla politica di coesione.

2.2. Un programma integrato per l'occupazione, la politica sociale e l'inclusione

Il programma integrato per l'occupazione, la politica sociale e l'inclusione contribuirà alla realizzazione della strategia Europa 2020 e dei suoi obiettivi principali, che si rafforzano reciprocamente, sostenendo azioni volte a promuovere un elevato livello di occupazione e protezione sociale adeguata, a combattere l'esclusione sociale e la povertà e a migliorare le condizioni di lavoro. Il programma agirà come catalizzatore di cambiamento negli Stati membri e includerà i seguenti elementi:

⁹ Il QSC includerà il FSE, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

- costituire una piattaforma di portata europea dedicata ai **processi di reciproco apprendimento**, intesa a consolidare la base fattuale per l'elaborazione e l'attuazione della riforma, nonché a promuovere la partecipazione delle parti interessate nei processi di elaborazione delle politiche, allo scopo di rafforzare la titolarità degli obiettivi dell'UE in materia di occupazione, politica sociale e inclusione, mettendo a frutto i risultati positivi del programma Progress;
- promuovere **l'innovazione sociale basata sull'esperienza**, al fine di potenziare le azioni degli Stati membri intese ad ammodernare i sistemi nazionali sociali e delle politiche occupazionali, ricorrendo a metodi comprovati per concepire, attuare e valutare l'innovazione e per migliorare la divulgazione delle informazioni;
- promuovere **la mobilità del lavoro all'interno dell'UE e migliorare l'accesso alle opportunità professionali**, in particolare per i giovani, sulla base delle attività della rete EURES;
- incentivare **l'imprenditorialità e il lavoro autonomo**, in quanto strumenti di creazione di posti di lavoro e di lotta all'esclusione sociale, ampliando la disponibilità e l'accessibilità dei microfinanziamenti a favore dei gruppi vulnerabili, delle microimprese e dell'economia sociale, prendendo spunto dallo strumento europeo di microfinanziamento Progress.

2.3. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

I **lavoratori licenziati** a seguito di profondi cambiamenti strutturali beneficeranno di un **aiuto specifico** erogato attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Tramite il FEG, l'Unione europea continuerà ad aiutare gli Stati membri a fornire un'assistenza ad hoc ai lavoratori licenziati in ragione di mutamenti strutturali fondamentali provocati dalla crescente globalizzazione dei modelli di produzione e di scambio. Inoltre, l'intervento a titolo del FEG riguarderà anche i licenziamenti collettivi indotti da gravi squilibri dell'economia locale, regionale o nazionale, a loro volta causati da una crisi improvvisa e inattesa. Il FEG mira a conseguire l'obiettivo del 50% di lavoratori assistiti a trovare un nuovo posto di lavoro stabile entro 12 mesi¹⁰.

La Commissione proporrà di estendere il campo di applicazione del FEG per compensare, in certi casi, gli effetti della globalizzazione in alcuni settori agricoli.

2.4. Linee di bilancio autonome

Oltre a tali strumenti e in virtù delle competenze che le sono conferite dal trattato, la Commissione continuerà ad attuare linee di bilancio autonome¹¹ al fine di:

- agevolare il dialogo sociale europeo, elemento essenziale del modello sociale europeo;

¹⁰ I dati finora raccolti indicano che il tasso di reinserimento è di circa il 40% dopo 12 mesi, mentre si riscontrano migliori risultati se si analizza un periodo di tempo più lungo.

¹¹ Come stabilito dal regolamento finanziario, queste azioni non richiedono un atto di base specifico per la loro attuazione. Gli stanziamenti finanziari sono assegnati dall'autorità di bilancio su base annuale.

- analizzare e valutare le tendenze prevalenti nelle legislazioni nazionali in materia di libera circolazione delle persone e promuovere il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale;
- analizzare la situazione sociale e l'impatto dei cambiamenti demografici.

3. ATTUAZIONE

La riduzione del numero di strumenti finanziari e delle linee di bilancio, insieme alla razionalizzazione dei metodi e dei sistemi di gestione e attuazione, consentiranno una maggiore integrazione tra gli strumenti e comporteranno una notevole semplificazione, in particolare per i beneficiari.

3.1. Il Fondo sociale europeo

L'attuazione del FSE si concentrerà sulla combinazione di un approccio maggiormente basato sui risultati, attraverso l'integrazione del FSE nel quadro strategico comune per quanto riguarda tutti gli strumenti di gestione condivisi, e dei contratti di partenariato negoziati con gli Stati membri.

L'attuazione sarà a sua volta semplificata. Le opzioni semplificate in materia di costi saranno maggiormente utilizzate, in particolare per i piccoli progetti, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e le regioni, nonché agevolando l'accesso ai finanziamenti in favore delle iniziative locali. Sulla base di piani d'azione comuni, sarà stabilita una relazione più stretta tra i pagamenti e il conseguimento degli obiettivi definiti nei contratti di partenariato.

Infine, saranno introdotti meccanismi di incentivo basati sui risultati, per premiare i programmi e le misure di successo e stimolare cambiamenti laddove i risultati non siano sufficienti.

3.2. Un programma integrato (gestione diretta) per l'occupazione, la politica sociale e l'inclusione

Il nuovo programma integrato per l'occupazione e l'inclusione sociale sarà gestito direttamente dalla Commissione. Le principali procedure prevedono gare d'appalto, inviti a presentare proposte e gestione comune, in particolare per attuare lo strumento di microfinanziamento in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti. Il nuovo programma si concentrerà su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto dell'UE, al fine di raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi. Saranno introdotte procedure e norme armonizzate e semplificate, onde agevolare l'accesso al programma, in particolare per le piccole organizzazioni.

Inoltre, sarà istituita una programmazione pluriennale per definire obiettivi strategici a lungo termine con dotazione annuale, garantendo in questo modo che il programma sia davvero uno strumento incentrato sulle politiche. Il programma sarà attuato attraverso un sistema di gestione che tiene conto dei risultati ottenuti, a sua volta basato sul controllo regolare dei progressi realizzati rispetto a chiari indicatori.

3.3. Sostegno per i lavoratori licenziati

L'autorità di bilancio continuerà a decidere in merito alla mobilitazione del FEG. La Commissione cercherà di garantire che il funzionamento del FEG diventi più semplice e più efficace nel rispondere alle mutevoli condizioni economiche.

3.4. Linee di bilancio autonome

L'attuazione delle linee di bilancio autonome sarà pienamente coordinata con questi due strumenti, per evitare sovrapposizioni e accrescere le sinergie. Il numero delle linee di bilancio sarà ridotto e i progetti di grande portata avranno la priorità, allo scopo di raggiungere una massa critica e ridurre gli oneri amministrativi.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 di cui	88,3 miliardi di euro
• Fondo sociale europeo (basato sulla formula per categoria del 25/40/52%, da cui si ottiene il 25% della dotazione per la coesione, ad eccezione del meccanismo per collegare l'Europa)	84 miliardi di euro
• Politica integrata per l'occupazione, la politica sociale e l'inclusione	850 milioni di euro
• Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	3 miliardi di euro
• Linee di bilancio autonome	400 milioni di euro

AMBIENTE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

La **politica ambientale** dell'Unione europea contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli investimenti a tutela dell'ambiente sono investimenti nella modernizzazione delle nostre società e contribuiranno a trasformare l'Europa in un'economia basata sulla conoscenza e su un uso efficiente delle risorse. Essi sono indispensabili per la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente.

Per rendere l'economia più verde è necessario ridurre i costi ambientali, grazie ad un uso più efficiente delle risorse, contribuendo in tal modo alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro. Proteggendo la biodiversità - il nostro capitale naturale - e potenziando la resilienza degli ecosistemi si fornirà un importante contributo ai nostri obiettivi di crescita sostenibile. Gli ecosistemi, che forniscono cibo, acqua dolce, materie prime e numerosi altri beni, contribuiscono a garantire la produttività e la qualità della vita e ridurre la spesa sanitaria pubblica. Il ripristino degli ecosistemi e dei servizi che essi forniscono contribuisce all'economia verde mediante nuove competenze e nuove opportunità lavorative e commerciali, per la promozione dell'innovazione e per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici.

Il valore aggiunto della cooperazione a livello europeo per conseguire gli obiettivi ambientali comuni è ampiamente riconosciuto, dal momento che le questioni ambientali non si limitano ai territori nazionali. Collaborare strettamente con i paesi vicini dell'UE e con le economie emergenti è una condizione indispensabile per un'Europa più verde. La sostenibilità ambientale è anche uno degli obiettivi di sviluppo del millennio al cui conseguimento l'Unione europea si è impegnata.

Oltre ai vantaggi della normativa ambientale europea, anche il bilancio dell'UE può contribuire agli obiettivi ambientali, sia attraverso programmi specifici sia garantendo che gli obiettivi ambientali siano saldamente integrati in tutte le attività finanziate dal bilancio dell'UE.

2. STRUMENTI

2.1. Integrazione nelle politiche e nei programmi

Le priorità della politica ambientale saranno integrate in tutti i principali strumenti UE di finanziamento, compresi i programmi relativi ai settori della coesione, dell'agricoltura, degli affari marittimi e della pesca, della ricerca e innovazione e degli aiuti esterni. Questo approccio consentirà di ottimizzare le sinergie tra le politiche ambientali e quelle degli altri settori, partendo dal presupposto che le stesse azioni possono e devono perseguire una serie di obiettivi complementari. Inoltre, esso contribuirà ad evitare la proliferazione dei programmi e a ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

- Agricoltura. Uno degli obiettivi principali della riforma della politica agricola comune (PAC) è quello di promuovere gli obiettivi ambientali **rendendo più verde il sistema dei pagamenti diretti** agli agricoltori. Il 30% dei pagamenti diretti sarà

subordinato al rispetto di una serie di migliori prassi ambientali, fermi restando gli attuali obblighi di condizionalità. Inoltre, **lo sviluppo rurale** nel quadro della PAC sarà ulteriormente riorientato sulla fornitura di beni pubblici, anche attraverso l'introduzione di misure agroambientali. Queste misure contribuiranno a far sì che il settore agricolo UE risulti sostenibile e continui ad essere un importante fornitore di beni pubblici ambientali, garantendo la disponibilità di **acqua pulita**, la **protezione della biodiversità e del suolo**, il **miglioramento della qualità dell'aria** e la **difesa del paesaggio**. Esse contribuiranno inoltre al conseguimento degli obiettivi UE in materia di clima, sia a livello di attenuazione degli effetti che di adeguamento ai cambiamenti.

- **Affari marittimi e pesca.** La sostenibilità ambientale sarà al centro delle future politiche in materia di affari marittimi e pesca, e sarà favorita anche riducendo il sovrasfruttamento e la sovraccapacità e attenuando gli effetti diretti (quali le catture accessorie e l'impatto sui fondali marini), nonché sostenendo le aree marine protette. Nel quadro dell'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina, la politica marittima integrata definirà più precisamente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.
- **Politica di coesione.** La politica di coesione sarà modificata alla luce delle priorità della strategia Europa 2020, in particolare dell'obiettivo di rendere l'economia UE più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. Questo obiettivo sarà raggiunto con una forte attenzione ai risultati e alle condizionalità, anche in relazione alle finalità di natura ambientale. In tali finalità rientrano la promozione dell'attuazione dell'acquis ambientale (normative in materia di risorse idriche, rifiuti, ambiente marino, nitrati, direttiva sulle emissioni industriali, qualità dell'aria e inondazioni) e il finanziamento delle relative infrastrutture ambientali, la protezione e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici, in particolare tramite lo sviluppo di infrastrutture verdi e la riduzione e la prevenzione della desertificazione. Nel quadro della politica di coesione sarà inoltre rafforzata la verifica del rispetto della normativa ambientale (*environmental proofing*).
- **Ricerca e innovazione.** Il nuovo quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione contribuirà a catalizzare le scoperte scientifiche e tecnologiche necessarie alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse. Anche diffondendo maggiormente i finanziamenti destinati all'**ecoinnovazione** sarà possibile favorire una crescita intelligente e sostenibile. I partenariati per l'innovazione avranno un impatto diretto sull'efficienza delle risorse, ad esempio in materia di risorse idriche, ecosistemi, materie prime e città intelligenti.
- Nell'ambito dell'**azione esterna**, lo strumento di preadesione aiuterà i paesi candidati a finanziare le infrastrutture ambientali e lo sviluppo delle capacità necessarie per conformarsi all'acquis dell'Unione europea. Attraverso il dialogo politico a livello regionale e nazionale, la Commissione continuerà ad integrare il sostegno alla tutela dell'ambiente nello strumento europeo di vicinato. La dimensione ambientale dovrebbe inoltre essere ulteriormente integrata nei programmi di aiuto ai paesi in via di sviluppo. La biodiversità e gli ecosistemi sono beni pubblici essenziali a livello mondiale e la loro difesa sarà una componente del progetto di programma tematico relativo ai beni pubblici e alle sfide globali. Il trattato di Lisbona conferisce all'UE

una funzione più importante nel settore degli accordi multilaterali e della *governance* ambientale internazionale, che si tradurrà in un aumento dei finanziamenti.

2.2. Uno strumento specifico per l'Ambiente e per l'Azione per il clima

Oltre all'integrazione della tematica ambientale nelle sue politiche e nei suoi programmi, la Commissione propone di proseguire l'attuazione del **programma LIFE+**, allineandolo maggiormente agli obiettivi di Europa 2020. Come previsto dall'attuale periodo di programmazione, il nuovo strumento coprirà, all'interno di un solo programma, un'intera serie di azioni nei settori dell'ambiente e dell'azione per il clima.

Nell'ambito del sottoprogramma relativo all'ambiente¹², lo strumento si concentrerà su due tipi di progetto: nuovi progetti integrati, il cui numero e la cui dotazione finanziaria aumenteranno gradualmente durante la durata del programma, e progetti "tradizionali". La Commissione ritiene che i progetti integrati possano svolgere il ruolo essenziale di catalizzatori verso il conseguimento di obiettivi quali la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, la gestione efficace della rete Natura 2000, la promozione della *governance* ambientale, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche nonché l'effettiva mobilitazione di altri fondi a tal fine. I progetti continueranno a essere scelti in funzione del loro valore aggiunto UE e il loro potenziale di trasferimento di conoscenze e competenze.

L'obiettivo dei **progetti integrati LIFE** è dimostrare l'attuazione sostenibile di piani d'azione ambientali¹³ relativi alle principali direttive UE in campo ambientale, come la direttiva habitat e la direttiva quadro in materia di acque. I progetti integrati sosterranno una serie di attività e misure specifiche. I finanziamenti complementari di cui tali progetti avranno bisogno proverranno da altri programmi di finanziamento UE, da fondi pubblici nazionali e regionali e da fondi del settore privato e saranno gestiti congiuntamente, assicurandosi che siano utilizzati per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. I finanziamenti LIFE dovrebbe pertanto agire come catalizzatori, garantendo la coerenza con la strategia ambientale e sfruttando al massimo le sinergie. Nel quadro del quadro strategico comune, verrà inoltre garantita una cooperazione più strutturata con gli altri fondi UE.

Il **sottoprogramma ambientale** si articolerà nelle seguenti componenti prioritarie:

- (a) **LIFE biodiversità**, pur continuando a riguardare la rete Natura 2000 e l'elaborazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di biodiversità, affronterà anche sfide più ampie, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla biodiversità, ovverosia la conservazione e il ripristino degli ecosistemi e dei relativi servizi;

¹² Cfr. scheda relativa alla politica in materia di Azione per il clima per la caratteristiche proposte del sottoprogramma con rilevanza climatica.

¹³ I piani d'azione ambientali sono i piani o programmi di attuazione di una determinata politica ambientale previsti dalle direttive UE in materia ambientale (ad esempio, un quadro d'azione prioritaria nell'ambito della direttiva habitat, un piano di gestione di un bacino idrografico nell'ambito della direttiva quadro sulle acque, un piano di riduzione al minimo dei rifiuti nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti, un piano di riduzione dell'inquinamento atmosferico volto a soddisfare i requisiti a livello di qualità dell'aria previsti dal programma CAFE, ecc.) o elaborati dalle autorità conformemente alle raccomandazioni dell'UE (ad esempio, un progetto urbanistico sostenibile, i piani di gestione integrata delle zone costiere, ecc.).

- (b) **LIFE ambiente** si incentrerà sul sostegno all'attuazione della politica ambientale dell'UE da parte del settore pubblico e privato e in particolare sull'attuazione delle normative ambientali volte a conseguire gli obiettivi di efficienza delle risorse della strategia Europa 2020 (quali la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sui rifiuti).
- (c) **LIFE governance** sosterrà la creazione di piattaforme per lo scambio delle migliori pratiche per migliorare la conformità alle priorità e l'applicazione della politica ambientale dell'UE, l'elaborazione delle politiche stesse e il processo decisionale basato sulle conoscenze (per esempio, l'ampia diffusione dei risultati dei progetti), con una particolare attenzione per la buona amministrazione. Questa componente sosterrà inoltre le ONG attive nella protezione dell'ambiente e promuoverà azioni di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e di difesa e di diffusione delle informazioni in materia, interventi strettamente funzionali alla pratica della buona amministrazione e all'attuazione completa, nonché al rispetto, della normativa in materia.

2.3. Finanziamenti volti a proteggere la biodiversità

Per finanziare la **strategia UE in materia di biodiversità** fino al 2020¹⁴ è necessario **integrare la dimensione della biodiversità** in tutto il bilancio dell'UE, sia all'interno dell'UE, attraverso i principali strumenti di finanziamento, che attraverso il finanziamento esterno delle azioni. Per aumentare l'efficacia della spesa UE è importante anche ottimizzare le sinergie con i finanziamenti dei programmi con rilevanza climatica, sovvenzionando progetti di adeguamento e di attenuazione basati sulla realtà degli ecosistemi in grado di fornire servizi ecosistemici più ampi, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

La gestione efficace e il ripristino delle zone protette nel quadro della rete Natura 2000 è essenziale per il conseguimento degli obiettivi – presenti nella strategia Europa 2020 - di arrestare e invertire il declino della biodiversità nell'UE, stabiliti dal Consiglio europeo nel 2010. A livello UE, un approccio integrato rafforzato che utilizzi i vari fondi settoriali UE, garantendone la coerenza con le priorità della rete Natura 2000, in combinazione con il potenziamento della componente LIFE biodiversità, costituirà una solida base per la nuova strategia di finanziamento di Natura 2000.

Sul piano esterno, l'Unione si è impegnata, insieme con altri organismi che hanno partecipato alla decima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (CBD COP10) tenutasi nell'ottobre 2010 a Nagoya, ad aumentare sostanzialmente entro il 2020 lo **stanziamento di risorse finanziarie per la biodiversità a livello mondiale**. Gli stanziamenti provenienti dal bilancio UE saranno forniti attraverso le dotazioni geografiche e regionali dei programmi UE di azione esterna e attraverso il programma tematico per i beni pubblici globali.

Oltre all'integrazione della dimensione della biodiversità nel bilancio dell'azione esterna, la Commissione propone di creare un meccanismo/fondo esterno al bilancio, ove convogliare i contributi degli Stati membri e i finanziamenti UE.

¹⁴ COM(2011) 244.

3. ATTUAZIONE

3.1. Integrazione nelle politiche e nei programmi

Gli elementi della politica ambientale saranno integrati nelle politiche e nei programmi descritti nelle schede relative alle altre politiche settoriali. Al fine di garantire il conseguimento di risultati, saranno stabiliti parametri di riferimento chiari e norme sul controllo e la rendicontazione applicabili a tutti gli strumenti UE pertinenti, accompagnate da opportuni indicatori.

Per ottimizzare le sinergie tra i diversi obiettivi strategici è allo studio una procedura di tracciabilità delle spese relative alla tutela ambientale, simile a quella in fase di elaborazione per le spese relative al clima.

Per quanto riguarda la biodiversità, i "marcatori di Rio", stabiliti dall'OCSE e già utilizzati dalla Commissione per gli strumenti esterni, saranno integrati nella metodologia di misurazione dei risultati attualmente impiegata per i programmi UE. I marcatori contribuiranno inoltre a dimostrare i vantaggi accessori delle spese relative a tutela ambientale e clima e a evidenziare i benefici collaterali a livello di biodiversità ottenibili con i finanziamenti relativi al clima per quanto riguarda il programma REDD + (riduzione delle emissioni originate dalla deforestazione e il degrado forestale).

3.2. Uno strumento specifico per l'Ambiente e per l'Azione per il clima

L'attuale programma LIFE+ è gestito dalla Commissione in modalità di gestione centralizzata diretta. La Commissione ritiene che anche in futuro il programma debba rimanere gestito a livello centrale, ma che i compiti di gestione possano in larga misura venire delegati a un'agenzia esecutiva esistente. La portata, i termini e le condizioni della delega dovranno tener conto della necessità che la Commissione mantenga forti connessioni strategiche tra i progetti integrati.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011. Non sono inclusi i fondi destinati all'integrazione in politiche e programmi della dimensione ambientale, che sono compresi nelle dotazioni di bilancio per gli strumenti di finanziamento settoriale.

Programma LIFE+ (sottoprogramma ambientale)	2,4 miliardi di euro
---	----------------------

AZIONE ESTERNA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'Unione europea è un'entità di levatura mondiale, in virtù della sua popolazione e del suo peso economico. Con 500 milioni di abitanti, essa rappresenta più del 25% del prodotto nazionale lordo mondiale e un quinto del commercio globale. L'Unione è anche una realtà politica attiva, con interessi e responsabilità in materia di sicurezza a livello sia regionale (soprattutto per quanto riguarda i paesi vicini) sia mondiale. In particolare, essa è un veicolo di solidarietà, fornendo più di metà degli aiuti internazionali allo sviluppo a livello mondiale ed essendo il principale donatore mondiale di assistenza umanitaria. L'Unione europea partecipa attivamente alla difesa dei diritti dell'uomo e alla promozione dell'agenda per un lavoro dignitoso, di altri valori universali e del rispetto delle convenzioni internazionali ambientali e sociali.

L'UE è sempre più attiva nei settori della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e del consolidamento della pace, attraverso missioni di gestione delle crisi dirette dall'Unione europea e strumenti UE di risposta alle crisi e di stabilizzazione. L'UE sostiene anche le missioni dell'ONU e dell'Unione africana di mantenimento e ripristino della pace in paesi fragili o distrutti dalla guerra. Inoltre, l'UE si è impegnata a sostenere il sistema multilaterale e la sua riforma, i negoziati di Doha sugli scambi multilaterali, i negoziati della UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) sui cambiamenti climatici, i negoziati della CBD (*Convention on Biological Diversity*) sulla biodiversità, negoziati su altri accordi multilaterali, le riforme G-8 e G-20 e il programma di *governance* globale.

La politica estera rappresenta pertanto un importante campo d'azione per l'UE. Il nuovo quadro istituzionale istituito con il trattato di Lisbona prevede un rafforzamento di questo ambito di attività.

Tramite l'uso di strumenti finanziari per le relazioni esterne, l'UE sostiene l'attuazione delle sue strategie di politica estera, che consistono in particolare:

- (1) **conducendo un'azione di promozione e di difesa dei valori dell'UE all'estero**, azione imperniata sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. I recenti eventi verificatisi in diverse parti del mondo evidenziano l'esigenza di una revisione dell'assistenza dell'UE ai processi democratici e di transizione e alla società civile;
- (2) **proiettando le strategie dell'UE** verso le più scottanti sfide planetarie, quali la lotta contro i cambiamenti climatici, l'inversione del processo di impoverimento della biodiversità e la protezione dei beni pubblici e delle risorse globali. La Commissione propone di elaborare con i paesi terzi un programma proattivo relativo agli interessi UE e agli interessi reciproci, in cui vengano privilegiati i partner strategici;
- (3) **potenziando l'impatto della cooperazione dell'UE allo sviluppo**, con il principale obiettivo di contribuire ad eliminare la povertà. L'UE intende concentrare gli aiuti in quelle aree in cui l'UE gode di particolari competenze ed esperienze, operando una distinzione tra i paesi e le regioni partner, onde garantire che le risorse siano assegnate in base alle esigenze, alle capacità, agli interessi e agli impegni, migliorare il coordinamento degli aiuti e la coerenza tra le strategie di sviluppo e garantire un

finanziamento adeguato a tali strategie. Sarà creato uno strumento panafricano per sostenere l'attuazione della strategia comune Africa Europa, sottolineando l'importanza evidente del valore aggiunto insito nelle attività interregionali e intercontinentali. Tale strumento sarà sufficientemente flessibile per accogliere i contributi degli Stati membri dell'UE, dei paesi africani, delle istituzioni finanziarie e del settore privato;

- (4) **investendo nella prosperità e nella stabilità a lungo termine dei paesi vicini dell'UE.** L'obiettivo di creare una zona di stabilità, prosperità e democrazia verrà perseguito sia attraverso la preparazione all'adesione dei paesi candidati e candidati potenziali sia attraverso una nuova politica di vicinato. L'UE sosterrà attivamente i valori e principi democratici nei paesi vicini ed una più equa distribuzione dei benefici della crescita tramite una cooperazione politica più intensa e una maggiore integrazione economica sia a Sud che a Est;
- (5) **rafforzando la solidarietà europea in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo.** Difendendo i principi del diritto umanitario concordati a livello internazionale e potenziando le proprie capacità negli ambiti degli aiuti umanitari e della protezione civile, l'Unione europea, tramite il suo bilancio, sosterrà le azioni che permettono di anticipare le calamità, di prepararsi ad esse, di evitarle o di reagirvi più rapidamente e si impegnerà con maggiore flessibilità in interventi di sviluppo che permettono la ricostruzione dopo le crisi e, in prospettiva, lo sviluppo delle capacità di recupero;
- (6) **migliorando la prevenzione delle crisi e la loro risoluzione.** Verrà potenziata l'azione dell'UE per la prevenzione delle crisi e la loro risoluzione, il mantenimento della pace e il consolidamento della sicurezza internazionale, anche grazie al rafforzamento delle capacità dell'UE di preparazione alle crisi.

Un'Europa aperta, che funzioni in un contesto internazionale basato su regole, è il modo migliore per sfruttare i benefici della globalizzazione e rilanciare la crescita e l'occupazione.

2. STRUMENTI

La Commissione propone la seguente struttura per i futuri strumenti di azione esterna dell'UE.

2.1. Cooperazione allo sviluppo

La Commissione propone di basarsi sull'attuale strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per quanto riguarda la portata geografiche e tematica. Essa propone altresì che il Fondo europeo di sviluppo (FES), che riguarda la cooperazione con i paesi ACP (paesi dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e i PTOM (paesi e territori d' oltremare) dovrebbe rimanere al di fuori del bilancio per il periodo del prossimo QFP.

2.2. Strumento per i paesi candidati all'allargamento

Come pilastro finanziario della strategia di allargamento viene proposto uno strumento integrato di preadesione unico, che comprenda tutte le dimensioni delle politiche interne e delle questioni tematiche. La finalità dello strumento sarà di garantire che i paesi candidati e candidati potenziali vengano adeguatamente preparati per l'adesione. L'accento sarà posto sullo sviluppo socioeconomico, sulla cooperazione regionale, sull'adozione e l'attuazione dell'acquis, e sulla preparazione per la gestione delle politiche interne al momento

dell'adesione. Lo strumento sarà attuato attraverso programmi nazionali/multibeneficiari concordati con i beneficiari e si ispirerà ai fondi strutturali, al Fondo di coesione e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tenendo conto della nuova priorità di questi ultimi, che consiste nella fornitura di beni pubblici. Inoltre, gli strumenti utilizzati in caso di crisi politica e finanziaria (assistenza macrofinanziaria, strumento di stabilità) continueranno ad essere disponibili per essere utilizzati, se necessario, nei paesi candidati.

2.3. Strumento europeo di vicinato

Dello strumento europeo di vicinato, che sostiene una più intensa cooperazione politica, una più stretta integrazione economica con l'UE e una transizione effettiva e sostenibile verso la democrazia, beneficeranno i paesi vicini dell'UE. L'intensità della cooperazione con i paesi vicini dell'UE sarà proporzionale ai progressi compiuti, in linea con le conclusioni della comunicazione della Commissione intitolata "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento". Lo strumento europeo di vicinato fornirà la parte più cospicua dei finanziamenti dell'UE ai paesi vicini e sarà eventualmente integrato da altri strumenti esterni¹⁵.

2.4. Strumento di partenariato

Questo nuovo programma fornirà un sostegno ad hoc per la cooperazione con tutti i paesi terzi (in via di sviluppo e non in via di sviluppo), con un'attenzione specifica ai partner strategici e alle economie emergenti. Esso finanzierà attività volte a proiettare le politiche dell'UE all'estero, attraverso la cooperazione bilaterale e l'elaborazione di un approccio comune alle sfide, partenariati economici e cooperazione tra imprese, attività e reti di diplomazia pubblica, contatti interpersonali, lo svolgimento di discussioni politiche e di attività congiunte con i singoli paesi partner e la promozione degli scambi e degli investimenti e della convergenza normativa con i partner strategici.

2.5. Promozione dei diritti umani nel mondo

Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) verrà rafforzato e si concentrerà su due attività. In primo luogo, è previsto un più forte sostegno allo sviluppo di società civili prospere e dinamiche e al loro ruolo precipuo di strumenti di cambiamento e di difensori dei diritti umani e della democrazia. Tale sostegno prevede anche il rafforzamento delle capacità dell'UE di reagire prontamente alle violazioni gravi dei diritti dell'uomo nonché un maggiore sostegno ai meccanismi di difesa dei diritti dell'uomo e di controllo del rispetto di tali diritti. In secondo luogo, è previsto un sostegno alle missioni di osservazione elettorale e un sostegno per il miglioramento delle procedure elettorali.

2.6. Solidarietà e aiuto a favore delle popolazioni vittime di calamità naturali e di calamità provocate dall'uomo

L'assistenza umanitaria e la protezione civile saranno rafforzate e continueranno a seguire un approccio basato su principi e sui bisogni.

- Lo **strumento per l'aiuto umanitario** permetterà di reagire alle calamità naturali e alle calamità provocate dall'uomo, sulla base dei principi internazionali del diritto umanitario e tramite il ricorso a organizzazioni specializzate.

¹⁵ Nel quadro dello strumento europeo di vicinato, la Russia continuerà a beneficiare di un sostegno alla cooperazione transfrontaliera e regionale.

- Il **meccanismo di protezione civile** permetterà di reagire alle calamità naturali e alle calamità provocate dall'uomo nei paesi terzi, tramite il coordinamento delle agenzie di protezione civile degli Stati membri dell'UE.

2.7. Prevenzione e gestione delle crisi

L'azione dell'UE in questo settore si articola in diverse componenti:

- Reazione alle crisi, tra cui le calamità naturali, attraverso lo strumento di stabilità (IfS), con un'attenzione particolare alla prevenzione dei conflitti e al consolidamento della pace e delle istituzioni statali. La sua capacità a lungo termine permetterà di affrontare le minacce mondiali e transregionali, quali la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la prevenzione dei traffici illeciti, ecc.
- Risposta al fabbisogno di finanziamento a breve termine dei paesi oggetto di programmi di stabilizzazione e di adeguamento, mediante l'assistenza macrofinanziaria (MFA).
- La promozione della sicurezza nucleare a sostegno delle normative internazionali, attraverso lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC). L'obiettivo sarà sostenere la promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni e l'applicazione di misure di salvaguardia efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
- Inoltre, il bilancio della politica estera e di sicurezza comune permetterà di sostenere le azioni senza implicazioni militari e di difesa.

3. ATTUAZIONE

L'attuazione dei nuovi programmi sarà ulteriormente **semplificata**, in particolare dal punto di vista dell'efficacia degli aiuti. Se del caso, i nuovi strumenti prevederanno l'applicazione del principio della **responsabilità reciproca** nell'assegnazione e nell'erogazione di fondi. Si cercherà di aumentare le **sinergie** nell'uso di fondi esterni per conseguire obiettivi strategici UE multipli, ad esempio nel caso degli impegni di finanziamento UE in materia di riduzione della povertà, clima e biodiversità.

Verrà inoltre proposta una maggiore **flessibilità** per quanto riguarda le azioni esterne. I meccanismi di bilancio esterni al quadro finanziario utilizzati in caso di grandi eventi imprevisti (riserva per gli aiuti d'urgenza e strumento di flessibilità) saranno rafforzati.

Si procederà ad una **semplificazione** delle procedure mediante una più chiara definizione degli strumenti e una riduzione delle ridondanze, in modo da assegnare a ciascuno di essi obiettivi strategici chiaramente definiti. Sarà inoltre proposta la semplificazione delle norme e delle procedure relative alla fornitura dell'assistenza dell'UE, in particolare affinché la programmazione degli interventi agevoli l'azione congiunta con gli Stati membri.

Sarà proposto un maggiore impiego di **strumenti finanziari innovativi** nell'ambito di tutti gli strumenti (in particolare l'utilizzo di meccanismi di investimento regionali), che dovrebbe consentire una quantità maggiore di sovvenzioni da associare ai prestiti, in modo da stanziare fondi supplementari necessari a coprire il fabbisogno di investimenti dei paesi partner.

Si ritiene che il **controllo democratico** dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i co-legislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 di cui	70 miliardi di euro
• Strumento di cooperazione allo sviluppo	20,6 miliardi di euro
• Strumento di preadesione	12,5 miliardi di euro
• Strumento europeo di vicinato	16,1 miliardi di euro
• Strumento di partenariato	1 miliardo di euro
• Strumento di stabilità	2,5 miliardi di euro
• Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani	1,4 miliardi di euro
• Politica estera e di sicurezza comune	2,5 miliardi di euro
• Strumento per l'aiuto umanitario	6,4 miliardi di euro
• Capacità di reazione di protezione civile alle emergenze	0,2 miliardi di euro
• Corpo volontario europeo di aiuto umanitario	0,2 miliardi di euro
• Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare	0,56 miliardi di euro
• Assistenza macrofinanziaria	0,6 miliardi di euro
• Fondo di garanzia per le azioni esterne	1,26 miliardi di euro
Riserva per aiuti d'urgenza	2,45 miliardi di euro
Bilancio totale proposto a titolo dell'11° FES	30,3 miliardi di euro

LOTTA ANTIFRODE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo della politica antifrode dell'UE è tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante attività di prevenzione, dissuasione e di indagine, garantendo l'avvio di azioni penali contro le frodi a danno del bilancio dell'UE. Tale politica è attuata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che, pur facendo parte della Commissione, svolge indagini in piena indipendenza.

In quanto servizio della Commissione, l'OLAF gestisce i programmi descritti di seguito a sostegno delle strategie antifrode dell'Unione. Una componente specifica dell'attività antifrode è la difesa dell'euro contro la falsificazione di banconote e monete, attività essenziale ai fini del funzionamento della moneta unica.

2. STRUMENTI

Sono tre i programmi destinati a coordinare l'azione degli Stati membri nella lotta contro la frode ai danni del bilancio, in osservanza del dovere di stretta e regolare cooperazione stabilito dall'articolo 325 del TFUE.

- Il **programma Hercule II** promuove l'attività antifrode potenziando la cooperazione transnazionale e pluridisciplinare, la formazione, gli studi giuridici specializzati, la fornitura di altri servizi antifrode specializzati alle autorità degli Stati membri competenti in tale settore (polizia e agenzie doganali, pubblici ministeri ecc.), la realizzazione di reti professionali che includano anche i paesi candidati e in via di adesione, nonché il finanziamento di attrezzature tecniche per gli Stati membri. Il programma Hercule svolge un ruolo specifico a sostegno della lotta contro il contrabbando di sigarette.
- Il sistema di informazione antifrode (**AFIS**) fornisce un'infrastruttura sicura per lo scambio di informazioni tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione in materia di frode. Questa infrastruttura permette anche di effettuare operazioni doganali congiunte che vedono coinvolti Stati membri e paesi terzi e che prevedono il coordinamento delle risorse di servizi diversi su obiettivi ad alto rischio di interesse comune.
- Il **programma Pericle**, dedicato alla protezione dell'euro contro la falsificazione, prevede scambi di personale, assistenza e programmi di formazione. Nella lotta contro la falsificazione dell'euro sono stati conseguiti successi grazie ad un pacchetto di misure coerenti che hanno posto l'accento sulla necessità di una stretta cooperazione tra tutte le parti coinvolte a livello nazionale e europeo, nonché sulla formazione e sulle attività di sensibilizzazione.

Oltre ai programmi di spesa specifici per la lotta antifrode, occorrerebbe una maggiore coerenza tra le disposizioni antifrode di tutti i programmi di spesa che contribuirebbe a garantire un'efficace attuazione dell'impegno dell'Unione nella lotta alla frode. Pertanto, sarà

previsto l'inserimento di disposizioni antifrode in ciascuna base giuridica della nuova generazione di programmi 2014-2020.

3. ATTUAZIONE

Dalla valutazione dei precedenti programmi **Hercule** sono emersi notevoli effetti in termini di miglioramento nel livello delle attrezzature tecniche impiegate dagli Stati membri, di facilitazione delle operazioni transfrontaliere e di qualità delle prove. Sono stati rafforzati i contatti tra funzionari di polizia specializzati nel settore. Studi giuridici incentrati su questioni specifiche relative alle operazioni antifrode transfrontaliere hanno rafforzato la base per la cooperazione.

L'uso di **AFIS** negli Stati membri è aumentato considerevolmente a seguito dell'introduzione di una nuova tecnologia nel 2010. Sono previsti ulteriori miglioramenti, in particolare per la facilitazione dell'analisi dei rischi. Sarà potenziata la capacità di effettuare operazioni doganali congiunte.

Il programma **Pericle** ha contribuito ai livelli relativamente bassi di falsificazione dell'euro (banconote e monete) come anche ad efficaci azioni di intercettazione della valuta falsificata prima ancora che venisse messa in circolazione. Con circa 110 azioni e quasi 6 000 funzionari formati, Pericle è una parte importante del pacchetto di misure di protezione dell'euro contro la falsificazione.

Questi programmi sono attuati tramite sovvenzioni e appalti pubblici.

Per tutti e tre i programmi, la proposta è quella di migliorare l'attuale impostazione alla luce dell'esperienza, restando in linea con la strategia di lotta antifrode della Commissione e mantenendo adeguati livelli di spesa.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020 per HERCULE, PERICLE e AFIS	150 milioni di euro
--	---------------------

SALUTE E CONSUMATORI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

La politica dell'Unione europea in materia di salute e consumatori è incentrata su questioni di primaria importanza per tutti i cittadini europei: la loro salute e sicurezza e la disponibilità di un'ampia gamma di alimenti e prodotti di consumo all'interno di un mercato interno sicuro ed efficiente. Le politiche dell'UE in questo ambito sono state concepite per rafforzare la posizione dei consumatori europei, tutelare e migliorare la salute dei cittadini europei, garantire che gli alimenti siano sani e sicuri, nonché proteggere la salute delle piante e il benessere e la salute degli animali.

La Commissione ha una responsabilità specifica nel tutelare e migliorare lo stato di salute e le condizioni degli animali nel territorio comunitario, con particolare riferimento agli animali destinati alla produzione alimentare, agevolando il commercio intracomunitario e le importazioni di animali vivi e di prodotti derivati da animali conformi alle norme sanitarie ed agli obblighi internazionali. Analogamente, l'UE controlla la commercializzazione e l'impiego dei prodotti fitosanitari e fissa norme atte a verificare e controllare i residui dei pesticidi. Essa mette in atto misure preventive per tutelarsi contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali all'interno dell'UE. Inoltre garantisce condizioni di qualità per la vendita di sementi e materiali di moltiplicazione all'interno dell'UE. Questo compito viene svolto in maniera più efficiente ed economica attraverso il bilancio dell'UE piuttosto che mediante 27 bilanci nazionali.

Promuovere la buona salute fa parte integrante degli obiettivi di crescita intelligente e inclusiva della strategia Europa 2020. Mantenere i cittadini attivi e in buona salute più a lungo ha ricadute positive sulla produttività e la competitività. L'innovazione nelle cure sanitarie può contribuire a raccogliere la sfida della sostenibilità nel settore, nel contesto dei cambiamenti demografici in corso.

Analogamente, la politica dei consumatori contribuisce in maniera significativa all'efficienza dell'economia europea, permettendo ai cittadini di svolgere un ruolo importante nel mercato unico e dando loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, particolarmente on-line. Considerato che la spesa per i consumi rappresenta il 56% del PIL dell'UE, una politica dei consumatori efficace può contribuire attivamente agli obiettivi della strategia Europa 2020.

I programmi finanziati come parte della politica per la salute e i consumatori dell'UE contribuiscono al benessere dei cittadini europei. Il valore aggiunto dei programmi per la salute e i consumatori dell'UE risiede nella loro capacità di affrontare questioni che non possono essere risolte altrettanto efficacemente dagli Stati membri da soli. Ad esempio, le attività per promuovere gli acquisti oltrefrontiera o per rispondere a malattie o pandemie che interessano più Stati membri richiedono un'impostazione coordinata e coerente. Parimenti, le malattie degli animali e delle piante non rispettano le frontiere nazionali. Garantire un livello elevato e uniforme di salute degli animali e la sicurezza alimentare in tutta l'UE permette la libera circolazione degli animali vivi e dei prodotti animali, che è fondamentale ai fini del funzionamento del mercato unico e va a beneficio dei consumatori offrendo una scelta più vasta e una maggior competizione, consentendo inoltre ai produttori alimentari dell'UE di realizzare economie di scala.

2. STRUMENTI

La Commissione propone i seguenti programmi per contribuire a realizzare la politica per la salute e i consumatori dell'UE.

2.1. Salute

2.1.1. Programma Salute per la crescita

Il nuovo programma "Salute per la crescita" sarà orientato verso le azioni con un chiaro valore aggiunto dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con i nuovi obblighi di legge. Lo scopo principale è collaborare con gli Stati membri per proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere, accrescere la sostenibilità dei servizi sanitari e migliorare la salute della popolazione, favorendo al tempo stesso l'innovazione in campo sanitario. Ad esempio, il programma sosterrà la politica sanitaria elaborando migliori pratiche e orientamenti per la diagnosi e la cura delle malattie rare, sostenendo le reti europee di riferimento sulle malattie, sviluppando migliori pratiche e orientamenti in materia di screening dei tumori e mettendo a punto un'impostazione comune a livello della UE per quanto riguarda le valutazioni delle tecnologie sanitarie e la sanità elettronica. Le azioni di ricerca e innovazione nel settore della sanità saranno finanziate nell'ambito del quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione.

2.1.2. Salute delle piante e degli animali e sicurezza alimentare

Il programma per la salute delle piante e degli animali e la sicurezza alimentare si concentra sull'eradicazione delle malattie degli animali, sul fondo veterinario di emergenza e sulle azioni correlate come il finanziamento dei laboratori di riferimento dell'UE, i programmi di formazione e le banche di vaccini. Il programma futuro proseguirà tali attività con una maggiore enfasi sui risultati. Il programma intende inoltre finanziare ulteriori e assai necessari provvedimenti per risolvere il problema dei parassiti e delle malattie delle piante che si manifestano sempre più in tutta l'UE.

2.2. Consumatori

Programma per i consumatori

Il programma per i consumatori promuoverà il potere dei consumatori quale mezzo fondamentale per conseguire un elevato livello di tutela in tutto il mercato unico. Il programma sarà incentrato sul miglioramento del flusso di informazioni ai consumatori e sulla rappresentanza degli interessi dei consumatori. Esso consentirà di sostenere l'effettiva applicazione delle norme a tutela dei consumatori attraverso la cooperazione tra le autorità e le organizzazioni responsabili della loro attuazione, l'informazione, l'istruzione e la risoluzione delle controversie. Il nuovo programma si baserà sui risultati positivi ottenuti dall'attuale programma, riorientato per affrontare nuove priorità. In particolare, la Commissione propone di aumentare le risorse dedicate alla risoluzione alternativa delle controversie e allo sviluppo delle capacità per consigliare i consumatori negli acquisti oltrefrontiera.

3. ATTUAZIONE

Il bilancio dedicato alla salute e ai consumatori viene eseguito mediante gestione centralizzata diretta e indiretta. La parte più consistente del bilancio per i prodotti alimentari e i mangimi è eseguito mediante gestione centralizzata diretta, in particolare mediante sovvenzioni versate alle autorità degli Stati membri.

Nel 2004 la Commissione ha istituito un'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori destinata a gestire il programma di sanità pubblica. Il mandato dell'Agenzia è stato ampliato nel 2008 e copre l'attuazione del programma consumatori e delle azioni di formazione sulla sicurezza alimentare finanziati nell'ambito del bilancio per i prodotti alimentari e i mangimi. Una serie di altre agenzie di regolamentazione operano in questo settore: l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'UCVV è interamente autofinanziata mediante contributi. Il CEPCM e l'EFSA sono finanziate tramite una sovvenzione annuale di bilancio, mentre l'EMA riceve una sovvenzione di bilancio insieme con commissioni dal settore privato. Tali organismi saranno utilizzati per attuare i nuovi programmi nelle rispettive zone di competenza.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutti gli importi sono espressi a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il periodo 2014-2020 di cui	2,75 miliardi di euro
• Sicurezza alimentare	2,2 miliardi di euro
• Programma Salute per la crescita	396 milioni di euro
• Programma per i consumatori	175 milioni di euro

AFFARI INTERNI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'obiettivo della politica degli affari interni dell'Unione europea è di creare uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare, vivere e lavorare liberamente, certe del fatto che i loro diritti sono rispettati integralmente e la loro sicurezza tutelata.

L'UE ha un ruolo decisivo da svolgere nella lotta contro le minacce della criminalità grave e organizzata, la criminalità informatica e il terrorismo, e per garantire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'UE e rispondere rapidamente alle crisi emergenti causati da catastrofi naturali o causate dall'uomo. Nell'era della globalizzazione, in cui le minacce sono in crescita e sempre più hanno una dimensione transnazionale, nessuno Stato membro è in grado di rispondere efficacemente da solo. È necessaria una risposta europea globale e coerente onde garantire che le autorità di contrasto possano lavorare efficacemente attraverso le frontiere e le giurisdizioni.

La cooperazione e la solidarietà a livello dell'UE hanno già permesso di progredire notevolmente nella costruzione di un'Europa più aperta e più sicura. L'UE continuerà ad affrontare sfide importanti, in particolare nel contesto dell'invecchiamento demografico e della diminuzione della forza lavoro. Una politica lungimirante in materia di immigrazione e integrazione è fondamentale per migliorare la competitività e la coesione sociale dell'UE, arricchendo le nostre società e creando opportunità per tutti. Dobbiamo affrontare il problema dell'immigrazione clandestina e combattere contro la tratta di esseri umani e altre forme moderne di schiavitù. Al tempo stesso, l'UE deve continuare a dimostrare solidarietà verso coloro che necessitano di protezione internazionale. Il completamento di un sistema comune europeo di asilo più sicuro ed efficiente che riflette i nostri valori resta una priorità.

Il sostegno attraverso il bilancio dell'UE può offrire un effettivo valore aggiunto in questo settore. Il finanziamento dell'UE è un segnale tangibile della solidarietà e della condivisione delle responsabilità, che sono indispensabili per rispondere a sfide comuni. Ad esempio, il controllo delle frontiere esterne dell'UE è una condizione fondamentale per la libera circolazione ed è svolto da alcuni Stati membri nell'interesse e per conto di tutta l'UE. Inoltre, nei casi in cui lo Stato membro ha dovuto far fronte a pressioni eccezionali sulle sue frontiere, l'UE dovrebbe essere in grado di fornire un sostegno adeguato. Analogamente, gli Stati membri che, a motivo della loro situazione geografica, sostengono costi sproporzionati a causa dei flussi migratori dovrebbero ricevere un adeguato finanziamento tramite il bilancio dell'UE.

Il finanziamento dell'UE può servire anche a promuovere l'efficienza attraverso la messa in comune di risorse transnazionali e a rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri, nonché fra gli Stati membri e i paesi terzi. Questo aspetto è di particolare importanza nel settore della sicurezza interna, in cui il sostegno finanziario per le operazioni congiunte, quali le squadre investigative comuni, migliora la cooperazione tra forze di polizia, autorità doganali, guardie di frontiera e autorità giudiziarie.

Oltre al sostegno per gli aspetti interni delle politiche per gli affari interni, dovrebbe anche essere disponibile un sostegno sufficiente da parte dell'UE per potenziare la dimensione esterna della politica degli affari interni, in piena conformità dell'azione esterna dell'UE; ad

esempio favorendo l'attuazione di accordi di riammissione e partenariati per la mobilità, aiutando i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità di sorveglianza delle frontiere o fornendo finanziamenti per la lotta contro le reti criminali internazionali, la tratta di esseri umani e il traffico di armi e droga.

2. STRUMENTI

La Commissione propone di semplificare la struttura del finanziamento dell'UE in questo settore riducendo il numero di programmi finanziari a due:

- il **Fondo per la migrazione e l'asilo** che sosterrà azioni in materia di asilo e di migrazione, integrazione di cittadini di paesi terzi e rimpatrio;
- il **Fondo per la sicurezza interna** fornirà assistenza finanziaria per le iniziative nell'ambito delle frontiere esterne e della sicurezza interna.

Entrambi i fondi dovrebbero avere una **notevole dimensione esterna** onde garantire che l'UE abbia i mezzi per perseguire le sue priorità in materia di affari interni nelle relazioni con i paesi terzi e tutelare gli interessi generali dell' UE. Sarà fornito un sostegno finanziario per garantire la continuità territoriale dei finanziamenti, a partire dall'UE e a seguire nei paesi terzi. Ad esempio per quanto riguarda il reinsediamento dei rifugiati, gli accordi di riammissione, i programmi di protezione regionale, la lotta contro l'immigrazione illegale, il rafforzamento della gestione delle frontiere e la cooperazione di polizia, ad esempio con i paesi confinanti.

Gli strumenti dovranno anche prevedere una **risposta rapida in caso di emergenze**, strutturando il Fondo o i Fondi in modo tale che l'UE possa reagire in modo adeguato in situazioni in rapida evoluzione.

3. ATTUAZIONE

La riduzione del numero dei programmi e le corrispondenti norme di attuazione semplificheranno le procedure e dovrebbero consentire una migliore comprensione delle norme da parte di tutti gli operatori.

Il passaggio alla gestione concorrente in luogo della gestione diretta, ove possibile, consentirà di eliminare inutili oneri burocratici. La gestione diretta sarà mantenuta per progetti specifici particolarmente innovativi o transnazionali e per sostenere gli attori non statali, nonché per promuovere eventi e studi. Inoltre, sarà mantenuta per il meccanismo di pronto intervento flessibile e la dimensione esterna.

Per i fondi in gestione concorrente, si propone di passare ad un sistema di programmazione pluriennale orientata ai risultati, abbandonando i programmi annuali. Ne conseguirà una maggiore attenzione agli obiettivi e ai risultati, con una riduzione del carico di lavoro per tutte le parti interessate e un accorciamento dei tempi per l'approvazione dei programmi nazionali così da accelerare lo sblocco dei fondi.

L'azione dell'UE in questo settore è sostenuta da una serie di agenzie, compreso l'Europol, Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Accademia europea di polizia,

l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'agenzia IT. Vi è la possibilità e l'esigenza di migliorare le sinergie e la coerenza tra le attività della Commissione e delle sue agenzie, in modo da garantire che le agenzie possano sostenere efficacemente la cooperazione concreta tra gli Stati membri.

I sistemi informatici su ampia scala (quali SIS II e VIS) assorbono una quota significativa del bilancio in questo settore. Essi apportano un elevato valore aggiunto UE. Attualmente questi sistemi sono gestiti dalla Commissione, ma la loro gestione sarà gradualmente trasferita alla futura agenzia IT, che diventerà operativa nel 2012. L'agenzia IT sarà inoltre incaricata di sviluppare e gestire i futuri sistemi informatici in questo settore.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il periodo 2014-2020 di cui	8,23 miliardi di euro
• Fondo per la migrazione e l'asilo	3,4 miliardi di euro
• Fondo per la sicurezza interna	4,1 miliardi di euro
• Sistemi informatici	730 milioni di euro

INFRASTRUTTURE – UN MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Il futuro economico dell'Europa richiede reti energetiche, digitali e di trasporto intelligenti, sostenibili e pienamente interconnesse. Tali reti sono una condizione necessaria per il completamento del mercato unico europeo e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile dell'UE delineati nella strategia Europa 2020, nonché degli ambiziosi obiettivi "20-20-20" nel settore della politica energetica e climatica¹⁶.

Se da un lato ci si aspetta che il mercato svolga un ruolo di primo piano garantendo le infrastrutture necessarie attraverso opportuni meccanismi di investimento e di formazione dei prezzi, senza un opportuno intervento pubblico (anche a titolo del bilancio dell'UE) alcuni investimenti nelle infrastrutture non si realizzeranno o saranno rimandati ben oltre il 2020.

Nel settore **energetico**, nel 2010 la Commissione ha definito corridoi prioritari per il trasporto dell'energia elettrica (quattro), del gas (tre) e del petrolio. Si stima che, fino al 2020, saranno necessari investimenti del valore di circa 200 miliardi di euro per i gasdotti e le reti elettriche. Di questo investimento totale, 100 miliardi di euro dovrebbero provenire dal mercato in assenza di aiuti, mentre per i restanti 100 miliardi di euro sarà necessario un intervento pubblico per rifornire e mobilitare il capitale privato necessario.

Nel settore dei **trasporti**, le infrastrutture devono essere pianificate in modo tale da massimizzarne l'impatto positivo sulla crescita economica e ridurre al minimo le conseguenze negative per l'ambiente. Lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto è avvenuto in modo disomogeneo nelle parti orientale e occidentale dell'UE e deve pertanto essere uniformato. L'Europa ha bisogno di una "**rete principale**" paneuropea dotata di corridoi, in grado di sostenere il trasporto merci e il traffico passeggeri in modo altamente efficiente e poco inquinante, capace di sfruttare il più possibile le infrastrutture esistenti, completare i collegamenti mancanti, ridurre le strozzature e utilizzare servizi più efficienti nelle combinazioni multimodali. Questa rete principale sarà sostenuta dal meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) e integrata da una rete globale di infrastrutture nazionali (che a sua volta può essere sostenuta dai fondi strutturali dell'UE). La rete principale sarà stabilita utilizzando una metodologia di pianificazione paneuropea. Oltre a mantenere le risorse esistenti, la rete globale dovrebbe basarsi sull'attuale rete TEN-T e includere le infrastrutture utilizzate e previste negli Stati membri. Il costo per sviluppare l'infrastruttura di trasporto dell'Unione europea in modo da soddisfare la domanda è stato stimato a 1,5 trilioni di euro nel periodo 2010-2030. Il completamento della rete TEN-T richiederà circa 500 miliardi di euro fino al 2020, di cui circa 250 saranno destinati all'eliminazione delle principali strozzature.

Le reti **digitali**, sia materiali sia di servizi, sono strumenti decisivi per una crescita intelligente. Nell'ambito dell'agenda digitale, tutti i cittadini europei dovrebbero avere accesso alla banda larga di base entro il 2013 e alla banda larga veloce e superveloce entro il 2020. Nel settembre 2010 la Commissione ha illustrato le prossime tappe che anche gli Stati membri

¹⁶ Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% la quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nell'UE e accrescere del 20% l'efficienza energetica entro il 2020.

potranno intraprendere per avviare l'investimento di 180-270 miliardi di euro necessario per portare la banda larga in tutte le case entro il 2020. Saranno necessari interventi pubblici mirati per stimolare gli investimenti privati laddove il mercato sia debole. Man mano che l'Europa si modernizza, architetture comuni di servizi digitali sosterranno cittadini sempre più "mobili", consentiranno la nascita di un mercato unico del digitale, stimoleranno lo sviluppo dei servizi transfrontalieri e ridurranno i costi delle transazioni per le imprese, in particolare per le PMI in cerca di opportunità di crescita oltre i rispettivi mercati nazionali.

2. STRUMENTI

All'interno della rubrica che riunisce tutte le azioni volte a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, la Commissione propone di creare un meccanismo per collegare l'Europa allo scopo di promuovere il completamento della "rete principale di trasporto", dei "corridoi energetici prioritari" e dell'infrastruttura digitale, indispensabili all'UE per assicurare in modo sostenibile la sua futura competitività. Tale meccanismo sosterrà le infrastrutture aventi dimensione europea e di mercato unico, indirizzando l'aiuto dell'UE verso le reti prioritarie che devono essere realizzate entro il 2020 e le questioni che maggiormente richiedono un intervento europeo. Data la crescente complessità delle reti, solo a livello europeo sarà possibile ottenere il coordinamento efficace necessario per ridurre al minimo i costi per tutti i cittadini.

Inoltre, il compito consiste nel creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e nello sviluppare strumenti interessanti per gli investitori specializzati nelle infrastrutture. Gli Stati membri e l'Unione europea devono stabilire le condizioni necessarie per stimolare gli investimenti privati e devono intensificare i loro sforzi nonostante ma soprattutto date le attuali difficoltà finanziarie cui devono far fronte tutte le autorità pubbliche. Per essere più efficaci, tali strumenti devono essere multisettoriali e multinazionali, onde ottimizzare la diversificazione e quindi ridurre i rischi. Ciò può essere conseguito solo a livello europeo, sulla base di corridoi ben definiti e di specifiche aree di investimento. Attraverso risparmi negli investimenti a lungo termine in grado di stimolare la crescita, sarà possibile rilanciare l'economia, creare posti di lavoro, aumentare il consumo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi concordati da tutte le parti nel quadro della strategia Europa 2020.

Lo strumento per collegare l'Europa sosterrà progetti paneuropei che prevedono un approccio coordinato e ottimizzato per ridurre i costi collettivi o risolvere la questione della disparità dei profitti. Inoltre, mediante la definizione congiunta di strumenti finanziari, il meccanismo fornirà leve per attirare i finanziamenti del settore privato provenienti sia dall'interno sia dall'esterno dell'Unione. Il finanziamento dei progetti sarà pertanto complementare e rafforzerà l'utilizzo dei fondi dell'UE. Il meccanismo per collegare l'Europa sfrutterà inoltre le sinergie delle infrastrutture materiali (per esempio, realizzando congiuntamente grandi collegamenti transfrontalieri energetici e di trasporto) e sfruttando tecnologie dell'informazione intelligenti nell'infrastruttura energetica e di trasporto.

3. ATTUAZIONE

Le infrastrutture del meccanismo beneficeranno di un unico fondo di 40 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Questo importo comprende finanziamenti specifici per le reti energetiche, dei trasporti e digitali. Il meccanismo sarà gestito a livello centrale dalla Commissione con il sostegno di un'agenzia esecutiva (quale l'attuale agenzia esecutiva TEN-T) e da intermediari

finanziari. I promotori del progetto saranno responsabili dell'attuazione tecnica pratica dei progetti sul campo (per esempio, gare e appalti). Il meccanismo sarà integrato da ulteriori 10 miliardi di euro, stanziati nell'ambito del Fondo di coesione a favore di investimenti correlati in infrastrutture di trasporto.

A seconda dei settori, della posizione geografica e del tipo di progetti, saranno applicati diversi tassi di cofinanziamento per bilanciare la necessità di massimizzare l'effetto leva e per accelerare considerevolmente l'attuazione del progetto. I tassi massimi di cofinanziamento saranno modulati sulla base di un'analisi costi-benefici per ciascun progetto, della disponibilità di risorse di bilancio e della necessità di massimizzare l'effetto moltiplicatore dei finanziamenti dell'Unione europea. Per i tre settori, l'incidenza del tasso di cofinanziamento applicabile dipende in larga misura dal livello di sviluppo e dalle condizioni economiche dei paesi interessati¹⁷. Nello specifico, per quanto concerne l'energia, il piano europeo di ripresa economica ha inoltre dimostrato che un maggiore tasso di cofinanziamento è stato necessario per avviare i progetti intesi ad accrescere la sicurezza di approvvigionamento¹⁸.

Il meccanismo per collegare l'Europa combinerà strumenti basati sul mercato e il sostegno diretto dell'Unione europea, al fine di ottimizzare l'impatto del finanziamento. L'elevato effetto leva degli strumenti finanziari innovativi (che potrebbe per esempio arrivare fino a 1:25 per le obbligazioni per il finanziamento dei progetti) e l'assorbimento efficace del sostegno diretto dell'UE (come è avvenuto per il piano europeo di ripresa economica o per il programma TEN-T) contribuiranno in misura significativa ad attenuare i rischi e ad agevolare l'accesso al capitale per coprire l'enorme fabbisogno di investimenti.

Le esigenze di una rete principale che si sviluppa su tutto il territorio europeo sono state identificate dalla Commissione nella revisione degli orientamenti TEN-T (la cui adozione è prevista per settembre 2011), nel pacchetto sulle infrastrutture energetiche (COM(2010) 677), adottato dal Consiglio europeo il 4 febbraio 2011, e nell'Agenda digitale europea (COM(2010) 245).

L'elenco proposto dei collegamenti da finanziare è fornito in allegato.

¹⁷ Per i progetti nel settore dei trasporti, i tassi di cofinanziamento varieranno tra le diverse modalità di trasporto in funzione della disponibilità del finanziamento per il progetto. Saranno previsti tassi di cofinanziamento più elevati per i progetti transfrontalieri. Nelle regioni di convergenza i tassi di cofinanziamento saranno basati sui tassi di cofinanziamento per gli investimenti stanziati nell'ambito delle nuove norme per i Fondi strutturali e di coesione.

¹⁸ Sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, si stima che, generalmente, un cofinanziamento fino al 30% può determinare la decisione definitiva d'investimento e far avanzare correttamente i difficili progetti transfrontalieri. Nel caso in cui un progetto non sia commercialmente redditizio, ma miri a migliorare la sicurezza di approvvigionamento o terminare l'isolamento di alcuni Stati membri, il tasso di cofinanziamento richiesto potrebbe anche essere più elevato (fino all'80%).

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Strumento per collegare l'Europa di cui	40 miliardi di euro
• Energia	9,1 miliardi di euro
• Trasporti	21,7 miliardi di euro
• TIC/Digitale	9,2 miliardi di euro
Importi stanziati per le infrastrutture di trasporto nel Fondo di coesione	10 miliardi di euro
Totale	50 miliardi di euro

Elenco preliminare dei corridoi europei della mobilità e dei progetti relativi alla rete principale di trasporto

Priorità orizzontali

Gestione e servizi innovativi	<i>Cielo unico europeo - SESAR</i>
Gestione e servizi innovativi	<i>Sistemi di gestione del traffico stradale, ferroviario e fluviale (STI, ERTMS e RIS)</i>
Gestione e servizi innovativi	<i>Rete principale di porti e aeroporti</i>

Corridoi europei

Riserva di progetti sui corridoi della rete principale TEN-T	Tratti da finanziare fino al 2020	modo	Principali scadenze
<p>1. Corridoio Baltico-Adriatico</p> <p>- Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas – Varsavia – Katowice - Gdynia – Katowice - Katowice – Ostrava – Brno-Vienna - Katowice – Žilina – Bratislava – Vienna - Vienna – Graz – Udine (Koralm compresa) – Venezia - Graz – Maribor – Lubiana – Trieste / Capodistria – Venezia - Venezia – Bologna - Ravenna</p>	Tallinn - Riga - Kaunas - Varsavia	Multimodale	Studio di fattibilità finalizzato, l'adeguamento della linea esistente deve essere completato entro il 2015, i lavori della nuova linea devono essere avviati entro il 2020.
	Collegamento multimodale Gdynia - Katowice	Multimodale	È in corso l'adeguamento per i 160 km/h.
	Katowice - Ostrava - Brno e Katowice - Žilina - Bratislava	Ferrovia	Adeguamento in corso.
	Collegamento ferroviario - aeroporto di Vienna - Vienna	Ferrovia	Collegamento con l'aeroporto in costruzione.
	Collegamento ferroviario Vienna - Graz, Klagenfurt (Semmering - Koralm)	Ferrovia	Studi particolareggiati in corso per Semmering, lavori di costruzione in corso per

			Koraln, fino al 2024.
	Collegamento ferroviario Klagenfurt - Udine (Pontebbana)	Ferrovia	Sistemi di gestione del traffico da introdurre.
	Collegamento ferroviario Graz - Maribor	Ferrovia	Da completare dopo il 2020.
	Collegamento ferroviario Maribor - Lubiana - Trieste	Ferrovia	Sono in corso studi e un adeguamento parziale.
	Collegamento ferroviario di Capodistria	Ferrovia	Adeguamento in corso.
	Venezia - Bologna - Ravenna	Ferrovia	Sistemi di gestione del traffico da introdurre, adeguamento dell'interconnessione modale.

2. Corridoio Varsavia— Berlino - Amsterdam - Amsterdam (Rotterdam) - Hannover - Berlino - Poznań - Varsavia			
	Collegamento multimodale Varsavia - Poznań - frontiera tedesca	Multimodale	Adeguamento della rete stradale e ferroviaria in corso, studi per linee ferroviarie ad alta velocità in corso.
	Collegamento ferroviario frontiera polacca - Berlino - Hannover - Amsterdam	Ferrovia	Studi in corso, sistemi di gestione del traffico da introdurre.
	Chiuse di Amsterdam	Vie navigabili interne	Studi in corso.

3. Corridoio Mediterraneo - Algeciras - Madrid - Tarragona - Valencia - Tarragona - Tarragona - Barcellona - Perpignan - Lione - Torino - Milano - Milano - Venezia - Lubiana - Budapest - frontiera ungherese			
	Collegamento ferroviario - Madrid	Ferrovia	Studi in corso, lavori da avviare entro il 2015, da completare entro il 2020.

Collegamento ferroviario - Tarragona - Barcellona	Ferrovia	Costruzione tra il 2014 e il 2020.
Barcellona - Perpignan	Ferrovia	Lavori in corso, da completare entro il 2015.
Collegamento ferroviario diretto Perpignan - Montpellier	Ferrovia	Lo snodo Nîmes - Montpellier deve essere operativo nel 2017, lo snodo Montpellier - Perpignan entro il 2020.
Collegamento ferroviario Lione - Torino	Ferrovia	Fine dei lavori nel 2025.
Milano - Brescia	Ferrovia	Adeguamento in corso.
Brescia - Venezia - Trieste	Ferrovia	Lavori da avviare entro il 2014 in diversi punti.
Trieste - Divača	Ferrovia	Sono in corso studi e un adeguamento parziale.
Maribor - Budapest - Záhony	Ferrovia	Lavori in corso.

4. Corridoio Amburgo - Rostock - Costanza - Burgas - Pireo - Nicosia - Amburgo - Berlino - Rostock - Berlino - Berlino - Praga - Brno - Bratislava - Budapest - Arad - Arad - Bucarest - Costanza - Arad - Timisoara - Sofia - Burgas - Sofia - Salonicco - Pireo - Nicosia			
	Amburgo - Berlino e Rostock - Berlino - Dresda		Sistemi di gestione del traffico da introdurre.
	Dresda - Praga		Sistemi di gestione del traffico da introdurre, studi in corso per il sistema ferroviario ad alta velocità.
	Chiuse di Děčín	Vie navigabili interne	Studi in corso.
	Collegamento multimodale Bratislava - Budapest (compresa la circonvallazione di Budapest)	Multimodale	Lavori in corso.

	Collegamento multimodale Budapest – Bucarest – Costanza, Arad - Timisoara - Calafat	Multimodale	In Ungheria adeguamento quasi ultimato, ancora in corso in Romania.
	Connessione multimodale Calafat - Sofia - Burgas Sofia - Salonicco	Multimodale	In corso studi per il collegamento Sofia- Calafat – Salonicco, adeguamento in corso in corso per Sofia – Burgas.
	Investimenti nei porti e nelle connessioni multimodali a Cipro	Multimodale	Sistemi di gestione del traffico da introdurre, adeguamento dell'interconnessione modale.

<p>5. Corridoio Helsinki – La Valletta</p> <p>- Helsinki – Turku – Stoccolma – Malmö – Copenaghen – Amburgo (compreso Fehmarn)</p> <p>- Amburgo – Hannover – Norimberga – Monaco – Verona (compresa la galleria di base del Brennero) – Bologna – Roma – Napoli – Bari – La Valletta</p>			
	Helsinki - Turku	Multimodale	Lavori in corso.
	Stoccolma - Malmö (Triangolo nordico)	Multimodale	Lavori in corso.
	Solo Fehmarn	Multimodale	Studi in corso, lavori di costruzione a Fehmarn tra il 2014 e il 2020.
	Connessione multimodale Copenaghen - Amburgo via Fehmarn: vie di accesso	Multimodale	Vie di accesso per la Danimarca da completare entro il 2020, vie di accesso per la Germania da realizzare in due fasi (2020 - 2027).
	Strozature ferroviarie tra Amburgo e Monaco	Ferrovia	Completamento previsto per il 2017.
	Monaco - Wörgl: accesso alla galleria di base del Brennero e tratto transfrontaliero	Ferrovia	Studi avviati.
	Galleria di base del Brennero	Ferrovia	Lavori per la galleria principale 2010-2024.
	Vie di accesso della galleria di base del Brennero per Verona	Ferrovia	Studi in corso.
	Verona - Bologna - Roma	Ferrovia	Adeguamento

	- Napoli		dell'interconnessione modale.
	Napoli - Bari - La Valletta	Ferrovia	Studi in corso.
	Investimenti nei porti e nelle connessioni multimodali a Malta	Multimodale	Sistemi di gestione del traffico da introdurre, adeguamento dell'interconnessione modale

6. Corridoio Genova - Rotterdam - Genova - Milano/Novara - Basilea - Mannheim - Colonia - Colonia- Düsseldorf - Rotterdam - Colonia- Liegi - Bruxelles- Zeebrugge			
	Terzo Valico - Milano/Novara - Genova	Ferrovia	Studi e lavori in corso.
	Collegamento ferroviario Karlsruhe - Basilea	Ferrovia	Lavori da completare entro la fine del 2020.
	Collegamento ferroviario Francoforte - Mannheim	Ferrovia	Studi in corso.
	Collegamento ferroviario Rotterdam - Oberhausen	Ferrovia	Lavori da completare entro il 2017.
	Chiuse marittime a Zeebrugge.	Marittimo	Studi in corso.

7. Corridoio Atlantico - Sines / Lisbona - Madrid - Valladolid - Lisbona - Aveiro - Porto - Aveiro - Valladolid - Vitoria - Bordeaux - Parigi			
	Collegamento ferroviario ad alta velocità Sines/Lisbona - Madrid	Ferrovia	Studi e lavori in corso, adeguamento dell'interconnessione modale.
	Sistema ferroviario ad alta velocità Porto - Lisbona	Ferrovia	Studi in corso.
	Collegamento ferroviario Aveiro - Spagna	Ferrovia	Lavori transfrontalieri in corso.
	Collegamento ferroviario Bergara - San Sebastián - Bayonne	Ferrovia	Fine dei lavori prevista entro il 2016 in Spagna, ed entro il 2020 in Francia.
	Bayonne - Bordeaux	Ferrovia	Consultazione pubblica in corso.

8. Corridoio Dublino – Londra – Parigi – Bruxelles - Belfast – Dublino - Dublino – Holyhead - Holyhead – Birmingham – Londra – Lille – Bruxelles - Lille – Parigi (incluso il canale Senna – Schelda)			
	Collegamento ferroviario Dublino - Belfast	Ferrovia	Lavori in corso fino al 2018.
	Connessioni multimodali in Inghilterra (compresa la linea ad alta velocità 2)	Multimodale	Da ultimare entro il 2025.
	Canale Senna - Schelda	Vie navigabili interne	Progetto completato, procedura di dialogo competitivo lanciata, completamento totale previsto entro il 2018.
	Adeguamento delle vie navigabili in Vallonia	Vie navigabili interne	Studi in corso.

9. Corridoio Anversa – Lione – Basilea - Rotterdam – Anversa – Bruxelles – Lussemburgo - Lussemburgo – Digione – Lione – Lussemburgo – Strasburgo – Basilea			
	Adeguamento per la Mosa.	Vie navigabili interne	Da ultimare entro il 2015.
	Adeguamento delle chiuse a Terneuzen	Vie navigabili interne	Studi in corso.
	Chiuse marittime ad Anversa	Marittimo	Studi in corso.
	Eurocaprail	Ferrovia	Lavori in corso.
	Collegamenti ferroviari Lussemburgo – Digione - Lione (TGV Reno - Rodano)	Ferrovia	Studi in corso.
	Canale Saona - Mosella	Vie navigabili interne	Studi in corso.

	Strasburgo - Mulhouse - Basilea	Multimodale	Studi e adeguamento in corso.
--	---------------------------------	-------------	-------------------------------

10. Corridoio Senna-Danubio Le Havre - Parigi – Strasburgo – Stoccarda – Monaco – Vienna			
	Connessione ad alta velocità Le Havre - Parigi	Ferrovia	Studi in corso.
	Collegamento ferroviario - Parigi Strasburgo: Seconda fase LGV Est	Ferrovia	Da ultimare entro il 2016.
	Collegamento ferroviario Strasburgo – Kehl Appenweier	Ferrovia	Da ultimare entro il 2016.
	Karlsruhe - Stoccarda – Monaco	Ferrovia	Studi e lavori in corso.
	Collegamento ferroviario Monaco – Salisburgo	Ferrovia	Studi e lavori in corso.
	Collegamento ferroviario Wels - Vienna	Ferrovia	Fine dei lavori prevista entro il 2017.
	Adeguamento Danubio	Vie navigabili interne	Studi e lavori in corso.

Altri tratti della rete principale

Transfrontaliero	Collegamento ferroviario Sofia – Plovdiv - Istanbul	Ferrovia	Adeguamento in corso.
Transfrontaliero	Collegamento stradale Sofia – Bucarest, via Ruse	Strada	Studi in corso.
Transfrontaliero	Collegamento stradale e ferroviario Sofia - Skopje	Multimodale	Studi in corso.
Transfrontaliero	Collegamento ferroviario e stradale Timisoara - Belgrado	Multimodale	Studi in corso.
Transfrontaliero	Collegamento ferroviario Norimberga - Praga	Ferrovia	Studi e lavori in corso.
Transfrontaliero	Collegamento ferroviario e stradale Wroclaw - Dresda	Multimodale	Adeguamento in corso.
Transfrontaliero	Collegamento multimodale Norimberga - Linz	Multimodale	Lavori in corso.
Strozzatura	Rete ferroviaria nord-ovest tra Spagna e	Ferrovia	Lavori in corso.

	Portogallo		
Strozzatura	Collegamento ferroviario Francoforte - Fulda - Erfurt - Berlino	Ferrovia	Studi in corso.
Strozzatura	Halle - Lipsia - Norimberga	Ferrovia	Lavori in corso, da completare entro il 2017.
Strozzatura	Linea ad alta velocità Provenza - Costa Azzurra	Ferrovia	Studi in corso.
Strozzatura	Linea ferroviaria Egnathia (Grecia)	Ferrovia	Studi in corso.
Strozzatura	Vie navigabili interne Dunkerque - Lille	Vie navigabili interne	Studi in corso.
Strozzatura	Linea ad alta velocità parallela Parigi- Lione	Ferrovia	Studi preliminari in corso.
Altra rete principale	Rete principale, collegamenti ad alta velocità tra Saragozza - Pamplona - Logrono, Valladolid - La Coruña	Ferrovia	Lavori parziali in corso.
Altra rete principale	Collegamento ferroviario Shannon - Cork - Dublino	Ferrovia	Studi in corso.
Altra rete principale	Adeguamento della rete ferroviaria e collegamento ferroviario ad alta velocità tra le principali città della Polonia (tra cui Varsavia, Łódź, Wrocław, Poznań, Cracovia)	Ferrovia	Studi in corso.
Altra rete principale	Collegamento ferroviario di Wilhelmshaven e Bremerhaven	Ferrovia	Studi in corso.

Elenco preliminare dei corridoi energetici prioritari

Priorità orizzontali

Introduzione di reti intelligenti	<i>Investimenti in progetti di vasta portata per bilanciare la domanda e l'offerta, ricorrendo a soluzioni di reti intelligenti per le reti elettriche ad alta e media tensione nelle grandi regioni transfrontaliere con produzione altamente variabile di elettricità.</i>
--	--

Corridoi europei dell'energia elettrica

	Obiettivo da raggiungere entro il 2020	Paesi interessati	Principali strozzature a breve termine
1. Rete elettrica offshore nei mari del Nord Europa	Una rete offshore integrata nei mari del Nord Europa per trasportare i previsti 40 GW prodotti da fonti energetiche rinnovabili fino ai centri di consumo.	BE, DE, DK, FR, IE, LU, NL, SE, UK (NO)	- Soluzioni di rete ottimali che si avvalgono di collegamenti sottomarini radiali e in poli fino a terra e a collegamenti T mediante interconnettori nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nella regione della Manica.
			- Potenziamento delle reti terrestri per consentire il passaggio dei flussi di elettricità fino ai principali centri di consumo nei paesi che si affacciano sul Mare del Nord.
			- Maggiore accesso alle capacità di stoccaggio idroelettrico e di altro tipo per creare riserve e mantenere l'equilibrio

2. Interconnessioni elettriche in Europa sudoccidentale	Interconnessioni nella regione sudoccidentale tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi del Mediterraneo.	ES, FR, IT, MT, PT (CH, paesi del Nordafrica)	- Interconnessioni tra la penisola iberica e la Francia.
			- Ulteriori connessioni verso l'Europa centrale.
			- Interconnessioni tra Italia/Spagna e i paesi del Nordafrica alla luce del loro potenziale di energie rinnovabili più a lungo

			termine.
			- Adeguata connessione di Malta con l'Italia

3. Connessioni elettriche in Europa centro-orientale e sudorientale	Rafforzare la rete elettrica regionale nelle direzioni di transito dell'elettricità nord-sud ed est-ovest, per completare il mercato interno e integrare le energie rinnovabili attraverso interconnessioni e linee interne.	AT, BG, CZ, DE, GR, HU, IT, PL, RO, SI, SK (AL, BA, FYROM, HR, ME, SP)	- Rafforzamento delle reti interne di Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Croazia e Bulgaria, nonché di Austria e Germania in direzione nord-sud.
			- Nuove interconnessioni tra la Germania e la Polonia, la Slovacchia e l'Ungheria.
			- Aumento delle capacità di trasferimento tra la Romania, la Bulgaria e la Grecia, anche con i paesi del trattato della Comunità dell'energia. - Collegamenti fra l'Italia e i paesi della Comunità dell'energia (in particolare il Montenegro, ma anche l'Albania e la Croazia)

4. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan)	Porre fine all'isolamento dei tre Stati baltici e aumentare la loro indipendenza dalla rete elettrica russa. Nel lungo termine, collegare in modo sincrono detti paesi al sistema continentale europeo coperto dalla REGST dell'elettricità.	DE, DK, EE, FI, LT, LV, PL, SE (NO)	- Collegamenti elettrici tra i tre paesi baltici alla Svezia, alla Finlandia e alla Polonia.
			- Rafforzare la rete interna dei paesi baltici secondo bisogno, in particolare in Lettonia. - Garantire maggiore interconnessione tra la Lettonia e l'Estonia per andare verso un sistema indipendente.

			- Migliorare la rete polacca nella regione nord-orientale, nonché accrescere la capacità transfrontaliera tra la Polonia e la Lituania, per preparare la connessione sincrona.
--	--	--	--

Corridoi europei del gas

5. Corridoio meridionale del gas	Aprire un quarto corridoio di approvvigionamento del gas verso l'UE, in grado di collegare l'Europa ai giacimenti di gas del bacino del Mar Caspio e del Medio Oriente (90,6 mila milioni di metri cubi di riserve effettive).	Direttamente: IT, EL, BG, RO, AT, HU	- Gasdotti che fornirebbero un collegamento diretto tra il territorio dell'UE e i giacimenti di gas del Mar Caspio e del Medio Oriente.
		Indirettamente: e: DE, CZ, PL, FR (AL, BA, FYROM, HR, ME, SP; Georgia, Iraq, Turchia, i paesi della regione del Mar Caspio)	- Sono esaminate molteplici opzioni e configurazioni di gasdotto, tra cui un gasdotto ad hoc attraverso il territorio della Turchia e gasdotti sottomarini sul fondo del Mar Caspio e del Mar Nero (Turkmenistan-Azerbaijan e Georgia-UE).

6. Corridoio del gas nord-sud in Europa occidentale	Nuove interconnessioni sull'asse nord-sud in Europa occidentale per collegare meglio la regione mediterranea alla regione nordoccidentale del gas, garantendo in tal modo un'altra alternativa all'Italia e alla Spagna e maggiore concorrenza nell'intera zona, fornendo accesso all'approvvigionamento dall'Africa, dalla Norvegia e dalla Russia e aumentando la flessibilità dell'intera rete del gas dell'UE.	BE, CY, DE, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, UK (paesi del Nordafrica)	- Maggiori capacità di interconnessione tra la penisola iberica e la Francia e rimozione delle strozzature interne.
			- Maggiori capacità di interconnessione per l'Italia, a nord con l'Austria e a sud con la regione nordafricana.
			- Soluzioni adeguate per gasdotti GNL/GNC a Cipro e Malta.
			- Più infrastrutture per accrescere le capacità nel Regno Unito e in Irlanda (per esempio, stoccaggio/GNL)

<p>7. Connessioni nord-sud per il gas in Europa centrale e sudorientale</p>	<p>Connessioni per il gas tra la regione del Mar Baltico e i mari Adriatico ed Egeo fino al Mar Nero, per rafforzare la sicurezza di approvvigionamento e diversificare le fonti di approvvigionamento nella regione. In una seconda fase, questo processo di integrazione deve essere esteso ai paesi membri del trattato della Comunità dell'energia mediante un'adeguata capacità di interconnessione.</p>	<p>BG, HU, CZ, PL, RO, SK, AT, GR, SI (HR, paesi della Comunità dell'energia)</p>	<p>- Connessioni nord-sud nei paesi e fra i paesi, in particolare ammodernamento o installazione di nuovi gasdotti in Polonia, Bulgaria e Romania, interconnessioni fra la Polonia e la Slovacchia e tra la Slovacchia e l'Ungheria.</p> <p>- Aumentare la capacità transfrontaliera o consentire flussi bidirezionali tra la Polonia e la Repubblica ceca, la Polonia, la Germania, la Romania e l'Ungheria.</p> <p>- Creare nuove infrastrutture per le importazioni di gas da nuove fonti e collegarle alla rete regionale del gas a nord e a sud, attraverso nuovi gasdotti e terminali GNL in Polonia, in Croazia e in Romania, per coprire una zona più ampia.</p>
--	---	--	--

<p>8. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan)</p>	<p>Porre fine all'isolamento dei tre Stati baltici e della Finlandia, ponendo fine anche alla dipendenza dal fornitore unico e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta la regione del Mar Baltico diversificando maggiormente l'approvvigionamento dalla Norvegia.</p>	<p>DK, EE, FI, LT, LV, PL, SE, DE (NO)</p>	<p>- Interconnettori che collegano la Finlandia e l'Estonia, la Polonia e la Lituania e un terminale GNL nella regione del Baltico orientale.</p> <p>- adeguamenti del sistema interno al fine di raggiungere una capacità sufficiente per consentire la libera circolazione di gas in tutte le direzioni.</p> <p>- Per la regione del Baltico occidentale, fornire maggiori possibilità di interconnessione tra i sistemi norvegese e danese, e un'interconnessione tra Polonia e Danimarca; aumentare le capacità bidirezionali tra Germania e Danimarca.</p>
---	--	---	---

Elenco preliminare delle aree interessate dalla banda larga e dei corridoi europei delle infrastrutture dei servizi digitali

Priorità orizzontali

Gestione e servizi innovativi	Classificare le infrastrutture della banda larga a livello paneuropeo permetterà di monitorare da vicino quanto accade e di raccogliere documentazione relativa ai siti pertinenti, di analizzare i diritti di passaggio, di valutare il potenziale per un ammodernamento delle strutture esistenti, ecc.
Gestione e servizi innovativi	Misure di assistenza tecnica, tra cui pianificazione di progetti e di investimenti e studi di fattibilità , a sostegno di misure d'investimento e di strumenti finanziari.

Aree interessate dalla banda larga

Riserva di progetti sulle aree prioritarie interessate dalla banda larga	Descrizione delle aree interessate da finanziare fino al 2020	Rilevanza/Date principali
<p>1. Sviluppo di un portafoglio di progetti geograficamente eterogeneo in materia di banda larga che contribuisca al conseguimento degli obiettivi definiti dall'agenda digitale europea</p>	<p>Portafoglio di progetti geograficamente eterogeneo in materia di banda larga che corrispondono alle aree interessate dalla banda larga, identificate principalmente nelle aree suburbane. Grazie a questo portafoglio le imprese potranno accedere a strumenti finanziari ad hoc, catalizzati e/o sostenuti economicamente dal bilancio dell'UE per 1 miliardo di euro.</p> <p>Il contributo finanziario è suscettibile di attirare altri fondi provenienti dal settore pubblico o privato che potrebbero sostenere investimenti lordi nella banda larga di 6-15 miliardi di euro, in funzione del fabbisogno di finanziamento e dei profili di rischio degli investimenti sottostanti.</p> <p>Nella prima serie di aree interessate dalla banda larga è probabile che le aziende di telecomunicazioni affermate (operatori storici) investiranno in regioni in cui la pressione delle società di distribuzione via cavo è forte.</p> <p>Altre imprese di servizi pubblici (acqua, fognature, elettricità) sono invitate a investire passivamente nelle reti a banda larga, a titolo individuale o in collaborazione con operatori.</p> <p>Numerosi operatori (spesso attivi nei mercati della telefonia fissa e mobile) possono unire le forze per costruire una nuova generazione di infrastrutture. I</p>	<p>Una banda larga veloce comporta notevoli benefici economici e sociali. L'effetto sull'occupazione nel settore della costruzione e installazione della banda larga ad alta velocità è immediato.</p> <p>Nel medio termine, effetti diretti riguarderanno il potenziamento e il miglioramento del rapporto costo/efficacia dei servizi basati sulle TIC (ad esempio le reti intelligenti, l'e-government, i vantaggi per i consumatori in termini di prestazione di servizi sanitari).</p> <p>Uno studio dell'OCSE ha dimostrato che un aumento di oltre il 5% del tasso di diffusione della banda larga aumenta la produttività di oltre 0,07 punti percentuali. A lungo termine vi saranno effetti duraturi sul PIL.</p>

	partenariati comportano più rischi rispetto agli investimenti dei singoli.	
--	--	--

Corridoi europei delle infrastrutture digitali

Riserva di progetti sulle infrastrutture prioritarie	Descrizione delle infrastrutture di servizio da finanziare fino al 2020	Rilevanza/Date principali
<p>1. Consentire l'accesso alle risorse digitali del patrimonio culturale europeo (Europeana)</p>	<p>Infrastruttura di servizio per esplorare le risorse digitali dei musei, delle biblioteche, degli archivi e delle collezioni audiovisive d'Europa.</p> <p>Questa infrastruttura mira a fornire un accesso online, unico e facile, al contenuto culturale europeo e farà delle risorse culturali d'Europa un bene duraturo per l'economia digitale, da abbinare a un'infrastruttura ad hoc per i diritti e che serva da piattaforma per le industrie creative e innovative per il riutilizzo innovativo del materiale culturale</p> <p>Si basa su Europeana e mira a raccogliere gradualmente tutte le collezioni mai utilizzate prima in tutti gli Stati membri.</p>	<p>Europeana promuove l'accesso alla conoscenza, alla diversità culturale e ai contenuti creativi e mira a favorire la digitalizzazione e la diffusione delle opere culturali in Europa. Il rafforzamento di Europeana è stato deciso nelle conclusioni del Consiglio di maggio 2010.</p> <p>L'industria culturale e creativa è uno dei settori europei più dinamici, rappresenta il 3,3% del PIL complessivo dell'UE e ha un tasso di occupazione del 3%. Il forte patrimonio culturale dell'Europa costituisce una base solida per il settore dei contenuti.</p> <p>Tutti i capolavori di pubblico dominio saranno disponibili nel 2016. Un'ulteriore diffusione dei contenuti e dei servizi è prevista a partire dal 2016.</p>
<p>2. Identificazione e autenticazione elettroniche sicure e interoperabili in tutta Europa</p>	<p>Infrastruttura di servizio per rendere possibile in tutta Europa l'identificazione elettronica (eID) a livello transfrontaliero, compresa l'autenticazione, in modo che i cittadini e le imprese possano accedere ai servizi digitali in qualsiasi Stato membro in cui si trovano.</p> <p>I servizi di identificazione e autenticazione elettronica saranno estesi a tutti gli Stati membri che partecipano a tale infrastruttura di servizio e saranno integrati in servizi supplementari di livello superiore (gare d'appalto</p>	<p>Una serie di altre infrastrutture di servizio dipenderà dalla diffusione transfrontaliera dell'infrastruttura di servizio dell'eID, quali lo sportello unico previsto dalla direttiva servizi, lo scambio dei casellari giudiziari, delle cartelle cliniche dei pazienti, ecc.</p> <p>Azioni per testare il funzionamento del concetto di servizio, in un contesto</p>

	elettroniche, mobilità degli operatori economici, scambio elettronico di informazioni giudiziarie).	limitato, dovrebbero essere attuate fino al 2014. Il funzionamento su larga scala dovrebbe iniziare a partire dal 2014.
--	---	---

3. Servizi transfrontalieri e interoperabili di appalti elettronici	<p>Infrastruttura di servizio che permette a qualsiasi impresa nell'UE di rispondere a gare d'appalto europee da qualsiasi Stato membro, e riguarda attività prima e dopo l'aggiudicazione dell'appalto.</p> <p>Coinvolgere gradualmente tutti gli Stati membri, integrando attività quali il Virtual Company Dossier, cataloghi, ordini e fatture in formato elettronico.</p>	<p>Gli appalti pubblici elettronici ampliano il mercato per le imprese e le amministrazioni pubbliche e rafforzano la concorrenza tra le offerte. Potenzialmente, ciò potrebbe portare a risparmiare annualmente tra l'1% e il 2% del valore del mercato globale degli appalti pubblici, ovvero 2 000 miliardi di euro, grazie all'impiego di procedure d'appalto più efficaci e competitive.</p> <p>A partire dal 2014, l'infrastruttura di servizio sarà estesa a tutti gli Stati membri, conformemente al Libro bianco sulle misure per l'interconnessione delle capacità in materia di appalti pubblici elettronici nel contesto del mercato unico.</p>
--	--	---

4. Procedure elettroniche per avviare un'impresa in un altro paese europeo (nel contesto della direttiva servizi)	<p>Infrastruttura di servizi dedicata ai fornitori di servizi che intendono offrire servizi professionali al di fuori del loro paese di origine.</p> <p>Mira a garantire procedure elettroniche transfrontaliere contigue per creare un'impresa in un altro paese europeo, per gestire dall'estero le necessarie procedure amministrative per via elettronica attraverso gli sportelli unici, definiti nel quadro della direttiva servizi.</p>	<p>Infrastruttura di servizio interoperabile, prevista nella direttiva servizi.</p> <p>Le iniziative volte a eliminare le barriere amministrative che le imprese europee devono affrontare per offrire i loro servizi all'estero saranno in vigore fino al 2014 in un contesto limitato. Il funzionamento su larga scala dovrebbe iniziare a partire dal 2014, con estensione a tutti gli Stati membri.</p>
--	--	---

<p>5. Supporto elettronico interoperabile per l'assistenza sanitaria in tutta l'UE</p>	<p>Infrastruttura di servizio intesa a collegare le istituzioni sanitarie e a superare gli ostacoli linguistici, amministrativi e tecnici fornendo soluzioni di eHealth.</p> <p>I servizi comprendono lo scambio delle cartelle cliniche dei pazienti e delle prescrizioni elettroniche in tutta Europa e sostengono la diffusione transfrontaliera dei servizi di telemedicina.</p>	<p>L'infrastruttura sarà parte del meccanismo di attuazione dell'articolo 14 della direttiva concernente i diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera in materia di eHealth, mediante l'adozione di un'insieme comune di norme per la semantica e la procedura delle cartelle cliniche.</p> <p>Le azioni per testare il funzionamento del servizio, in un contesto limitato, dovrebbero essere attuate fino al 2015. Il funzionamento su larga scala dovrebbe partire dal 2015.</p>
<p>6. Data.eu</p>	<p>Infrastruttura di servizio per aggregare in un unico punto di accesso insiemi di dati di enti pubblici degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale e dalle istituzioni europee, per permettere l'utilizzo e il riutilizzo di dati tra le applicazioni.</p> <p>Il portale Data.eu fornisce un servizio di ricerca/accesso alle banche dati in qualsiasi lingua utilizzata dagli enti pubblici negli Stati membri, per ricerche e consultazioni. Fornisce strumenti accessibili a tutti per interagire con l'infrastruttura (ricerca di dati, raccolta di dati statistici, download di dati) per lo sviluppo di nuove imprese.</p>	<p>Le informazioni del settore pubblico non rappresentano soltanto una delle principali fonti di dati, ma anche un importante strumento per creare servizi innovativi (servizi basati sull'ubicazione, servizi finanziari, marketing, controllo sull'ambiente). In quanto parte del servizio di informazioni del settore pubblico, il mercato mondiale dell'informazione geografica è stato stimato a 5,3 miliardi di dollari USA nel 2009.</p> <p>È già in produzione un portale pilota in un contesto limitato. La progressiva introduzione di un'infrastruttura paneuropea di dati si estenderà gradualmente a tutte le pubbliche amministrazioni nell'Unione europea a partire dal 2014.</p>
<p>7. Internet più sicuro per i minori</p>	<p>Infrastruttura di servizio per tutelare meglio i giovani utenti della rete. Offrirà una piattaforma a livello dell'UE per condividere sistemi di informazione e software.</p> <p>Collegare tra loro i centri "Internet più sicuro" permetterà di fornire contenuti pedagogici, informazioni sulla sicurezza online e strumenti di sensibilizzazione, integrando tecnologie per l'accesso agli strumenti di controllo parentale, per verificare l'età minima e il rispetto dei codici di condotta dell'industria (ad</p>	<p>Questa infrastruttura contribuisce a realizzare gli obiettivi della Commissione in materia di protezione dei minori, in linea con l'agenda digitale europea.</p> <p>La piattaforma e gli strumenti di attuazione e diffusione dei diversi servizi saranno attivi a partire dal 2014. L'integrazione e la diffusione sono previste a partire dal</p>

	esempio i giochi online), per sviluppare strumenti innovativi di creazione di contenuti, per garantire l'interoperabilità di liste bianche intese a integrare lo sviluppo di ambienti Internet più sicuri per i bambini più piccoli e per promuovere l'accesso a contenuti di qualità a seconda della fascia di età.	2018.
--	--	-------

8. Servizi multilinguistici	<p>Infrastruttura di servizio che fornisce alle imprese elettroniche (fornitori di eCommerce) libero accesso a elementi multilingue riutilizzabili, basati sulla traduzione online, servizi interattivi di riconoscimento vocale e ricerca di contenuti multilingue.</p> <p>L'infrastruttura contiene e fornisce un accesso dal valore aggiunto alle risorse di dati in tutte le lingue dell'UE (ad esempio, materiale tradotto, corpora multilingue, banche dati terminologiche e glossari), i relativi metadati, strumenti e norme, e consente la condivisione e lo scambio di risorse linguistiche (dati e strumenti) provenienti dai settori pubblico e privato.</p>	<p>Il superamento delle barriere linguistiche favorisce la creazione di un mercato unico digitale transfrontaliero, funzionante ed efficace.</p> <p>Uno studio del 2009 stimava il valore dell'industria linguistica dell'UE nel 2008 a 8,4 miliardi di euro, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, la localizzazione di software, lo sviluppo di strumenti tecnologici in ambito linguistico, i servizi di consulenza e l'insegnamento; il tasso di crescita annuale per questa industria è stato stimato ad almeno il 10% nel corso degli anni successivi.</p> <p>L'infrastruttura inizierà collegando e ampliando le iniziative esistenti (ad esempio, TAUS, ELRA, LDC, reti UE come META-NET) e si diffonderà a partire dal 2016.</p>
------------------------------------	--	---

9. La dorsale pubblica transeuropea	<p>Infrastruttura di servizio che collega servizi essenziali del settore pubblico a una "dorsale" paneuropea ad altissima velocità, in cui altri servizi di più alto livello potrebbero essere forniti e sulla cui base potrebbero svilupparsi servizi pubblici transeuropei. In tal modo, la domanda sarà aggregata riducendo quindi i costi e raggiungendo molto più rapidamente la massa critica per quanto riguarda la fornitura di servizi.</p>	<p>Le autorità pubbliche che operano un servizio sono le principali parti interessate che trarrebbero beneficio da una rete ad alta velocità (ad esempio, i servizi sanitari, banche dati pubbliche, uffici di statistica, le agenzie di monitoraggio ambientale, la protezione civile, istituzioni culturali).</p> <p>A decorrere dal 2014, tale servizio paneuropeo potrebbero essere introdotto con un ritmo sufficiente in 2-4 anni. Una seconda fase potrebbe colmare carenze specifiche in aree geografiche e/o tematiche. Un punto di</p>
--	--	--

		partenza per questa infrastruttura di servizio trans europea è s-TESTA.
--	--	---

STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Il ricorso a **strumenti finanziari innovativi** offre un'alternativa ai finanziamenti tradizionali mediante sovvenzioni associati con il bilancio dell'Unione europea e può costituire una nuova e importante fonte di finanziamento per investimenti strategici. Un vantaggio fondamentale degli strumenti finanziari innovativi è il fatto che essi creano un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'Unione europea, agevolando e attraendo altri finanziamenti pubblici e privati per progetti di interesse per l'Unione europea.

Per progetti con potenzialità commerciali, i fondi dell'Unione europea possono essere utilizzati in partenariato con il settore privato e con quello bancario, in particolare attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di concorrere al superamento delle imperfezioni del mercato nel finanziamento di progetti e attività di interesse strategico per l'Unione ed i suoi cittadini.

Esiste il potenziale per un maggiore ricorso a tali strumenti a sostegno di una vasta gamma di politiche. Da più di dieci anni il bilancio dell'Unione utilizza strumenti finanziari quali le garanzie e gli investimenti in capitale proprio per le PMI. Nell'ambito del vigente quadro finanziario è stata messa a punto, in collaborazione con la BEI, una nuova generazione di strumenti finanziari come il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) nell'ambito del settimo programma quadro di R&S o lo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti TEN-T. Per quanto riguarda le attività al di fuori dell'Unione europea, è stato istituito il fondo mondiale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili per fornire investimenti in capitale proprio nei paesi in via di sviluppo. Nel settore dei fondi strutturali, sono stati creati strumenti finanziari a sostegno delle imprese, dello sviluppo urbano e dell'efficienza energetica mediante fondi di rotazione.

Tali strumenti hanno avuto successo ma sono stati sviluppati in modo sperimentale. Di conseguenza, nell'ambito del futuro quadro finanziario, la Commissione propone di introdurre un approccio più razionalizzato e standardizzato all'uso degli strumenti finanziari innovativi, contribuendo a garantire che i fondi dell'Unione vengano utilizzati nel modo più efficace a sostegno delle politiche dell'Unione.

2. STRUMENTI

Viene proposta una razionalizzazione degli strumenti finanziari esistenti di modo da fornire norme comuni per gli strumenti di capitale proprio e di debito, in modo da costituire una visione integrata dell'uso degli strumenti finanziari a livello dell'Unione e a livello nazionale/regionale. Tali norme razionalizzeranno i rapporti con i partner finanziari, in particolare la BEI e le istituzioni finanziarie internazionali, e forniranno trasparenza nei confronti dei mercati sul modo in cui l'UE interviene mediante strumenti di capitale proprio e di debito, garantendo una maggiore visibilità degli interventi dell'Unione europea.

La Commissione propone un nuovo tipo di strumento, ossia **l'iniziativa relativa ai prestiti obbligazionari UE per il finanziamento di progetti** che verrebbe utilizzata come mezzo per garantire risorse per gli investimenti a favore di progetti infrastrutturali di fondamentale

interesse strategico. Un contributo dal bilancio dell'Unione sarà destinato al sostegno di progetti rafforzandone il rating di credito, attirando in tal modo i finanziamenti da parte della BEI, di altri istituzioni finanziarie e di investitori privati sul mercato dei capitali. Gli strumenti finanziari non comportano maggiori rischi rispetto alle sovvenzioni, in quanto il rischio per il bilancio dell'UE è in ogni caso rigorosamente limitato al contributo di bilancio. Il bilancio UE non può prevedere un disavanzo.

A livello esterno, è in corso di elaborazione una piattaforma UE specifica per la cooperazione esterna e lo sviluppo, che combina i rispettivi punti di forza della Commissione, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee multilaterali e bilaterali (in particolare la BEI) operanti nell'ambito della cooperazione esterna e dello sviluppo. La piattaforma potrà contribuire a promuovere la coerenza delle politiche dell'Unione europea, l'efficacia, l'efficienza e la visibilità dei finanziamenti esterni, tenendo conto delle specificità dei partner esterni dell'Unione.

3. ATTUAZIONE

Gli strumenti finanziari costituiranno parte degli interventi a carico del bilancio dell'Unione europea in vari ambiti strategici, in particolare quelli volti a realizzare i seguenti obiettivi:

- (1) promuovere la capacità del settore privato di creare crescita, occupazione e/o innovazione: sostegno a start-up, PMI, società di media capitalizzazione (*mid-caps*), microimprese, trasferimento di conoscenze, investimenti in proprietà intellettuale;
- (2) costruire infrastrutture ricorrendo a sistemi di partenariato pubblico-privato per rafforzare la competitività dell'UE e la sostenibilità nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC;
- (3) sostenere meccanismi che mobilitano gli investimenti privati per fornire beni pubblici, come tutela del clima e dell'ambiente, in altri ambiti.

L'elaborazione degli strumenti sarà guidata dai seguenti principi:

- **solidi dispositivi di governance**: le piattaforme del debito e del capitale proprio disporranno di solide strutture di *governance* per garantire che l'Unione disponga di un efficace controllo delle operazioni finanziarie e degli investimenti, nonché il conseguimento degli obiettivi strategici;
- **finanziamento attraverso diverse linee di bilancio**: non vi sarà una dotazione finanziaria specifica nel bilancio per il finanziamento di questo tipo di strumenti; gli strumenti finanziari saranno invece finanziati mediante linee di bilancio dei settori di azione specifici, combinate in appropriati strumenti di capitale proprio o di debito;
- **strumenti istituiti come parte del regolamento finanziario**: i principi fondamentali delle due piattaforme verranno integrati nel regolamento finanziario, attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo. Ciò contribuirà notevolmente alla razionalizzazione e alla standardizzazione.
- **il ricorso a norme comuni per strumenti di capitale proprio e di debito sarà obbligatorio** per le politiche interne e si applicherà a livello orizzontale agli strumenti applicati in tali settori di intervento. Gli strumenti finanziari innovativi

esistenti saranno allineati alle norme comuni. Nel caso della politica di coesione, il principio della gestione condivisa con gli Stati membri verrà rispettato e quindi i modelli UE saranno offerti come modelli opzionali per le migliori pratiche, accompagnati da forti incentivi per gli Stati membri a seguire l'approccio adottato a livello di Unione europea. Per l'azione esterna, una maggiore quota di sovvenzioni dell'Unione europea (eventualmente attraverso meccanismi di investimento regionali) sarà accompagnata da prestiti o utilizzata in strumenti di capitale proprio o di condivisione del rischio. Questo contribuirà a mobilitare fondi supplementari, anche dal settore privato, a sostegno delle priorità dell'UE ed a coprire il fabbisogno di investimenti dei paesi partner. Ciò sarà agevolato dall'entrata in vigore della proposta di nuove disposizioni nel regolamento finanziario relativamente agli strumenti finanziari e dalla definizione di principi comuni per tali strumenti al livello adeguato per il contesto delle azioni esterne;

- **gestione da parte di istituzioni finanziarie:** la gestione e l'attuazione di strumenti finanziari dovrebbe, in linea generale, essere delegata al gruppo BEI, ad altre istituzioni finanziarie internazionali o a istituti finanziari pubblici in cui almeno uno Stato membro detenga una partecipazione. La gestione può avvenire anche mediante una struttura di veicoli di investimento istituita a norma del diritto nazionale e la messa in comune di risorse provenienti da diverse fonti del settore pubblico e privato. È possibile anche un'ulteriore delega a soggetti finanziari privati.

GIUSTIZIA

1. OBIETTIVI STRATEGICI

La politica dell'Unione europea per la giustizia, i diritti fondamentali, la cittadinanza e le politiche di parità si basano sui valori e i principi fondamentali dell'Unione, quali la democrazia, la libertà, la tolleranza, la non discriminazione e lo Stato di diritto. Tali politiche servono da supporto alla creazione di uno spazio paneuropeo di legalità, diritti e giustizia, per il bene di tutti i cittadini dell'UE.

Nell'Europa di oggi, milioni di cittadini sono coinvolti in attività che oltrepassano le frontiere: nella loro vita privata, nel loro lavoro o negli studi, o in quanto consumatori. La Commissione cerca di offrire soluzioni pratiche ai problemi transfrontalieri dei cittadini e delle imprese: ai primi, permettere di sentirsi a loro agio se vivono, viaggiano o lavorano in un altro Stato membro e di confidare che i loro diritti sono tutelati indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano; alle seconde, consentire di trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato unico.

Lo strumento principale per costruire uno spazio europeo di giustizia è la legislazione e la Commissione ha un programma ambizioso per stabilire norme a livello dell'Unione europea in modo che i cittadini possano contare sullo stesso livello minimo di giustizia (per esempio qualora siano vittime di reato) e ricevere un trattamento non discriminatorio ovunque in Europa. Il trattato di Lisbona offre nuove opportunità per la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e affida all'Unione europea il compito di facilitare l'accesso alla giustizia in tutta l'UE. Esso prevede anche l'incorporazione dei principi generali dell'uguaglianza tra uomini e donne e della non discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica, la religione o convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in tutte le politiche e attività dell'UE.

Per rendere tali diritti e leggi efficaci in pratica, essi devono essere correttamente attuati e ciascuno – dai cittadini ai giudici – deve poterne capire il contenuto e conoscerne le modalità di esperimento. La Commissione gestisce pertanto una serie di appositi programmi finanziari a sostegno della legislazione e delle politiche, concentrandosi su questioni di carattere transnazionale che possono essere adeguatamente affrontate solo mediante un'azione coordinata a livello dell'Unione europea.

2. STRUMENTI

La Commissione propone di semplificare i programmi in questo settore riunendoli nei due programmi Giustizia e Diritti e cittadinanza. Così facendo verranno semplificate le soluzioni di finanziamento e verrà data maggior coesione e coerenza all'insieme delle attività finanziate. I programmi integrati si concentreranno su una serie di priorità tematiche e finanzieranno attività che offrano un chiaro valore aggiunto a livello UE, quali:

- **la formazione degli operatori del diritto** (giudici e pubblici ministeri), per fornire loro gli strumenti necessari ad applicare nella pratica i diritti e la giustizia dell'UE e creare fiducia reciproca, fattore alla base dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

- **il consolidamento delle reti**, ossia organizzazioni a livello UE per agevolare la preparazione delle future iniziative in questo settore, nonché promuovere la loro applicazione uniforme in Europa;
- **la cooperazione transnazionale in materia di attuazione**, ad esempio mediante l'istituzione di sistemi di allarme per i minori scomparsi, o il coordinamento della cooperazione antidroga a livello operativo e transfrontaliero, e
- **l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico**, ivi compreso il sostegno a campagne nazionali ed europee per informare i cittadini circa i loro diritti, garantiti dalla normativa europea, e i mezzi per farli valere nella pratica.

Ove possibile, i programmi prevedranno la possibilità di un'eventuale partecipazione di paesi candidati e potenzialmente di altri paesi terzi.

3. ATTUAZIONE

Riducendo il numero dei programmi di finanziamento e concentrandone tutte le priorità, diventerà possibile applicare lo stesso complesso di norme a tutti i settori e semplificare le procedure.

Ciò porterà a una maggior efficienza sia per la Commissione che per i beneficiari dei finanziamenti europei. La riduzione del numero di basi giuridiche e di linee di bilancio consentirà una maggiore flessibilità, permettendo una migliore concentrazione sulle priorità di politica dell'UE e una più efficace esecuzione di bilancio.

La Commissione propone di proseguire il finanziamento delle agenzie esistenti in materia di giustizia e diritti fondamentali, dato che tutte apportano un notevole valore aggiunto all'elaborazione e all'attuazione delle politiche in questo settore. Fra tali agenzie sono incluse Eurojust, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Dotazione complessiva proposta per il 2014-2020	802 milioni di euro
di cui	
Programma Giustizia	416 milioni di euro
Programma Diritti e cittadinanza	387 milioni di euro

POLITICA IN MATERIA DI PESCA E AFFARI MARITTIMI

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Un ambiente marino in buona salute è una fonte importante di biodiversità, che presenta un'ampia gamma di benefici economici, sociali e ambientali. Inoltre fornisce quei prodotti del mare nutrienti e sicuri che in Europa apprezziamo quale parte importante della nostra alimentazione. Con i loro stili di vita, le loro culture, tradizioni e conoscenze maturate nel tempo, le comunità costiere in cui la pesca svolge un ruolo importante dipendono dai posti di lavoro connessi a questa attività: nelle flotte pescherecce, nell'acquacoltura, nel settore della trasformazione alimentare o nei porti di pesca. Le zone costiere e di pesca sono inoltre particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui le inondazioni, l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare.

L'UE è decisa a realizzare una gestione sostenibile della pesca, basata su un approccio ecosistemico. A seguito di una revisione integrale della politica comune della pesca (PCP), la Commissione presenterà tra breve una riforma radicale che introdurrà cambiamenti fondamentali nella gestione di questa politica, tali da assicurare lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e il futuro della pesca in Europa. Questa riforma si accompagnerà ad un'importante ridestinazione dei finanziamenti a favore della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (PMI), prevedendo le seguenti misure:

- Riassegnazione delle sovvenzioni dirette inefficienti alle flotte, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi gli incentivi per riformare e innovare l'industria della pesca e praticare una pesca sostenibile;
- colmare il divario d'innovazione tra la pesca e altri settori economici, consentendo alle flotte pescherecce dell'Unione europea di diventare redditizie e competitive e di contribuire alla crescita e all'occupazione nelle comunità dipendenti dalla pesca;
- agevolare la transizione verso la pesca a basso impatto, con l'eliminazione dei rigetti in mare e una riduzione dell'impatto sugli ecosistemi marini;
- contribuire alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini e degli ecosistemi che dipendono dall'acquacoltura;
- sostenere maggiormente le azioni collettive, comprese la commercializzazione e la produzione, ritagliando un ruolo di rilievo alle organizzazioni di produttori;
- puntare maggiormente sulla sostenibilità economica delle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca, anche aumentando il valore aggiunto delle attività connesse alla pesca e diversificando verso altri settori dell'economia marittima;
- praticare un'acquacoltura competitiva e sostenibile, in grado di fornire ai consumatori europei prodotti sani ed altamente nutrienti;
- rafforzare il controllo e la raccolta dei dati, in modo da garantire una maggiore conformità e una vera e propria politica basata sulla conoscenza;

- una politica marittima integrata incentrata sulla promozione della crescita sostenibile nelle regioni e nei settori marittimi.

2. STRUMENTI

La nuova politica marittima e della pesca sarà imperniata su un nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che sarà strutturato intorno a 4 pilastri:

- **pesca intelligente ed ecocompatibile** (gestione concorrente) per favorire il passaggio alla pesca sostenibile, che è più selettiva, non comporta rigetti in mare e causa meno danni agli ecosistemi marini, contribuendo in tal modo alla loro gestione sostenibile; fornire un sostegno mirato all'innovazione e al valore aggiunto, così da rendere il settore della pesca economicamente redditizio e in grado di reggere agli shock esterni e alla concorrenza di paesi terzi;
- **acquacoltura intelligente ed ecocompatibile** (gestione concorrente) onde avere un settore dell'acquacoltura economicamente redditizio, competitivo ed ecocompatibile, in grado di far fronte alla concorrenza mondiale e di offrire ai consumatori europei prodotti di elevato valore nutrizionale;
- **sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo** (gestione concorrente) per invertire il declino di molte comunità costiere ed interne dipendenti dalla pesca, dando maggiore valore aggiunto alla pesca e alle attività connesse e diversificando orientandosi su altri settori dell'economia marittima;
- **politica marittima integrata** (gestione centralizzata diretta) per sostenere le priorità trasversali che hanno un effettivo potenziale di risparmio e crescita, ma che gli Stati membri non intraprendono di propria iniziativa, quali la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e la sorveglianza marittima integrata e l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico sulle zone costiere.

Oltre ai quattro pilastri, il FEAMP comprenderà misure di accompagnamento nei seguenti ambiti: raccolta dei dati e consulenza scientifica, controllo e sorveglianza, mercati della pesca (comprese le regioni periferiche), pagamenti volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORP) e assistenza tecnica. Esso prenderà le mosse dalle azioni relative alla politica marittima e della pesca che saranno finanziate nell'ambito del quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione.

La politica sarà integrata da due strumenti internazionali:

- **gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP)** che istituiscono il quadro giuridico, economico e ambientale delle attività di pesca svolte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi che non sono in grado, da soli, di sfruttare pienamente i loro stock ittici in modo sostenibile;
- **le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORP)**, organismi internazionali di cui fanno parte Stati, organizzazioni di integrazione economica regionale (l'UE) e gli organismi di pesca istituiti al fine di garantire la conservazione e la sostenibilità delle risorse alieutiche in alto mare.

3. ATTUAZIONE

L'architettura degli atti giuridici su cui si baseranno i programmi sarà fortemente semplificata. Sarà creato un singolo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che raccoglierà in un unico quadro tutti gli strumenti marittimi e della pesca esistenti, eccetto gli accordi internazionali di pesca e la partecipazione dell'UE alle ORP. Questa impostazione permetterà maggiori sinergie e una riduzione degli oneri amministrativi per quanto riguarda la programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione, sia per gli Stati membri che per la Commissione.

Inoltre, il quadro strategico comune che raggruppa tutti i fondi strutturali consentirà di programmare le misure a sostegno della politica marittima e della pesca negli altri fondi coperti dal quadro.

Il numero di settori di spesa disciplinati dalla gestione concorrente sarà aumentato, accordando maggiore flessibilità agli Stati membri e una prospettiva strategica più a lungo termine. Il FEAMP rientrerà nel quadro strategico comune e nei contratti di partenariato conclusi per tutti i fondi dell'UE nell'ambito della gestione concorrente.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e accordi internazionali di pesca/ORP	6,7 miliardi di euro
---	----------------------

RICERCA E INNOVAZIONE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

L'Europa ha bisogno di un settore della ricerca e dell'innovazione all'avanguardia, che superi i confini nazionali, combini le più diverse discipline scientifiche, tecnologie e competenze imprenditoriali e attiri i talenti di tutto il mondo. La ricerca e l'innovazione sono essenziali per sostenere la posizione dell'Unione europea nei mercati di oggi, globalizzati e in rapida evoluzione, e per rispondere alle sfide future. Gli investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione permetteranno di creare nuove opportunità di lavoro e garantiranno la crescita sostenibile e la competitività a lungo termine dell'Europa.

I progressi scientifici, le nuove tecnologie e le innovazioni sono inoltre indispensabili per affrontare sfide sociali urgenti, quali il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e la scarsità di risorse. Per affrontare queste sfide enormi è necessario realizzare grandi progressi nel campo della ricerca e dell'innovazione, di cui alcuni realizzabili solo con un'azione coordinata a livello europeo. In passato, per esempio, la ricerca finanziata dall'UE ha unito le competenze dei centri di punta di tutta Europa consentendo, grazie a un metodo innovativo, di diagnosticare e curare il morbo di Alzheimer. Scoperte del genere hanno un grande impatto sulla vita dei cittadini europei in termini di migliore qualità delle cure sanitarie, di riorganizzazione della vita professionale e privata e di maggiore sicurezza dei mezzi di sostentamento. Le innovazioni di successo che rispondono a tali sfide daranno alle imprese enormi opportunità per crescere e creare nuovi posti di lavoro.

Tuttavia, seppur di fondamentale importanza, le prestazioni europee nel settore della ricerca e dell'innovazione sono in ritardo rispetto a quelle di Stati Uniti e Giappone, mentre altri paesi quali Cina, Brasile e India guadagnano rapidamente terreno. Per invertire la tendenza attuale, la strategia Europa 2020 pone l'obiettivo di portare la spesa per la ricerca e lo sviluppo al 3% del PIL entro il 2020. Una priorità specifica consiste nel potenziare le attività di ricerca e innovazione basate sulle esigenze delle imprese, mediante, per esempio, l'utilizzo di finanziamenti pubblici per favorire gli investimenti privati.

Sommandosi ai finanziamenti nazionali e del settore privato, il bilancio dell'UE può contribuire efficacemente al conseguimento di tali obiettivi e al potenziamento delle prestazioni nel settore europeo della ricerca e dell'innovazione.

2. STRUMENTI

Una tappa fondamentale per modernizzare i programmi dell'Unione europea a favore della ricerca e dell'innovazione consiste nel riunire, all'interno di un quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione (QSC), le tre principali iniziative e fonti di finanziamento esistenti:

- il settimo programma quadro (7° PQ);
- la componente relativa all'innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), e
- l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Il quadro strategico comune delineerà gli obiettivi strategici di tutte le iniziative di finanziamento dell'UE a favore di ricerca e innovazione, prevedrà procedure più snelle rispetto agli attuali meccanismi di finanziamento e sarà attuato mediante regole e procedure armonizzate. In questo modo, le attività di ricerca e innovazione saranno affiancate in modo coerente e i finanziamenti dell'UE avranno un maggiore impatto. Il quadro strategico comune aumenterà il valore aggiunto degli interventi dell'Unione europea, poiché permetterà di conseguire un elevato livello di risorse, competenze ed eccellenza per la ricerca e l'innovazione che altrimenti non potrebbe essere raggiunto a livello nazionale.

Semplificando e rendendo più coerenti i meccanismi di finanziamento della ricerca nell'UE, il quadro strategico comune sarà inoltre più favorevole alle PMI e aperto a nuovi partecipanti; migliorerà la diffusione del *know-how* necessario all'innovazione e all'elaborazione delle politiche; consentirà al Centro comune di ricerca di contribuire più efficacemente al processo di elaborazione delle politiche; fornirà un orientamento più strategico alla cooperazione internazionale e sosterrà lo Spazio europeo della ricerca.

In tale contesto generale, il quadro strategico comune riguarderà la ricerca diretta e indiretta, ciascuna delle quali si sviluppa intorno a tre componenti distinte ma che si rafforzano a vicenda, in linea con le priorità della strategia Europa 2020:

- (1) **Eccellenza delle basi scientifiche.** Questa componente è intesa a rafforzare l'eccellenza dell'UE in campo scientifico a livello mondiale, facendo crescere talenti in Europa e attirando ricercatori di primo piano. Particolare rilievo verrà dato a: un maggiore sostegno alla "ricerca di frontiera" (attraverso il Consiglio europeo della ricerca); le tecnologie future ed emergenti; le capacità, la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori (azioni Marie Curie); il collegamento in rete delle infrastrutture di ricerca prioritarie, nonché il loro accesso e sviluppo (comprese le infrastrutture elettroniche).
- (2) **Affrontare le sfide sociali.** Per rispondere direttamente alle sfide individuate nella strategia Europa 2020, questa componente mira a sostenere tutte le attività comprese nell'area che va dalla ricerca al mercato, integrando azioni in materia di innovazione (progetti pilota, dimostrazioni, banchi prova, sostegno agli appalti pubblici e alla diffusione dell'innovazione sul mercato), approcci interdisciplinari e la ricerca in ambito socioeconomico e umanistico. La ricerca si incentrerà sui seguenti aspetti: salute, andamenti demografici e benessere; sicurezza alimentare e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporto intelligente, verde e integrato; approvvigionamento di materie prime; efficienza delle risorse e intervento a favore del clima; società inclusive, innovative e sicure (tra cui la sicurezza informatica e rendere Internet un luogo più sicuro). Attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione, l'EIT contribuirà in larga misura a far fronte a tali sfide, con una dotazione finanziaria notevolmente incrementata.
- (3) **Creare leadership industriale e contesti competitivi.** Sostenere e promuovere l'attività di ricerca e innovazione delle imprese in materia di tecnologie abilitanti; sostenere i servizi e i settori emergenti, con particolare attenzione per la promozione degli investimenti del settore privato a favore di R&S; affrontare i problemi specifici delle PMI. Le azioni prioritarie riguarderanno: l'aumento degli investimenti strategici e il consolidamento della leadership nel settore attuale e futuro delle tecnologie abilitanti e industriali e dei servizi, fornendo un sostegno ad hoc alle TIC (tra cui la micro-/nanoelettronica e la fotonica); la nanotecnologia, i materiali avanzati, i

sistemi di fabbricazione avanzati; la biotecnologia industriale; la ricerca e l'innovazione in ambito spaziale, le tecnologie a basse emissioni di carbonio e di adattamento, assicurando in particolare un approccio integrato alle principali tecnologie abilitanti; un più facile accesso al capitale di rischio (sulla base del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio del 7° PQ e degli strumenti finanziari del CIP); un ampio sostegno a livello dell'UE all'innovazione nelle PMI ad alto potenziale di crescita.

In questo contesto saranno previste sia attività programmate, sia spazi più aperti in cui i richiedenti potranno presentare progetti innovativi e soluzioni rivoluzionarie.

3. ATTUAZIONE

In linea con il concetto di un quadro strategico comune, il progetto sarà **semplificato e standardizzato**. La semplificazione riguarderà i meccanismi di finanziamento e le norme amministrative in materia di partecipazione e divulgazione dei risultati. Il nuovo insieme unico di norme si applicherà alle tre componenti del QSC, tenendo conto delle specificità dell'EIT (e delle sue esigenze di regolamentazione flessibile) e di quelle delle PMI. Le principali caratteristiche operative del QSC includeranno:

- Una serie di **strumenti e meccanismi di finanziamento razionalizzati** che saranno utilizzati nell'ambito del quadro comune di riferimento per portare avanti, tra i programmi esistenti, quelli che funzionano, accorpare i programmi con obiettivi simili e sospendere quelli che non sono più adatti allo scopo. Oltre ai finanziamenti di tipo borsistico, si ricorrerà più spesso a strumenti finanziari innovativi. Anche gli appalti precommerciali e i premi saranno tenuti in considerazione.
- Un **insieme unico di norme** riguardanti l'ammissibilità, la contabilità, la rendicontazione e la revisione contabile si applicherà a tutti i livelli. Occorrerà un nuovo equilibrio tra fiducia e controllo, e tra assunzione e limitazione dei rischi. Per alleggerire l'onere amministrativo sui beneficiari delle sovvenzioni, sarà introdotto un sistema di rimborso dei costi molto più semplice, basato sulla più ampia accettazione possibile delle pratiche abituali di contabilità e gestione dei beneficiari e un maggiore ricorso a importi e tassi forfettari. I beneficiari saranno chiamati a sfruttare i risultati o a pubblicarli attraverso opportuni canali di divulgazione.
- **I progetti potranno iniziare prima**, poiché le fasi di selezione e di negoziazione ex-post saranno molto più brevi. I richiedenti e i partecipanti potranno accedere a un portale informatico dedicato per ottenere servizi semplificati di orientamento e consulenza. Inoltre, le strutture di sostegno all'interno degli Stati membri saranno razionalizzate per creare uno sportello unico, nella lingua nazionale, per tutte le attività nell'ambito del QSC. Verranno introdotte misure specifiche a favore dei ricercatori e innovatori di talento che mancano di esperienza nell'accedere ai finanziamenti dell'Unione europea. Un approccio unico in materia di revisione contabile sarà applicato in tutto il QSC.
- **L'esternalizzazione** permetterà di rafforzare la qualità, l'efficienza e la coerenza di attuazione del QSC, sulla base dei progressi compiuti nei programmi in corso. Le agenzie esecutive istituite nell'ambito dei programmi attuali saranno ampliate per realizzare economie di scala. Si ricorrerà maggiormente ai programmi di partenariato

pubblico-privato con le imprese e ai programmi di partenariato pubblico-pubblico con gli Stati membri, tra l'altro sfruttando le nuove possibilità previste dal regolamento finanziario riveduto. Tali partenariati poggeranno sul forte impegno di tutte le parti di condividere le risorse, al fine di stimolare gli investimenti in settori strategici e di superare la frammentazione degli sforzi.

- **L'allineamento strategico delle risorse dell'UE, nazionali e regionali**, realizzato attraverso una programmazione congiunta con gli Stati membri, aumenterà il valore aggiunto e l'impatto complessivo degli investimenti.
- Per favorire gli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione, si farà maggiore ricorso a **strumenti finanziari innovativi**, tra cui investimenti in capitale di rischio a favore di imprese innovative e ad alta tecnologia, in particolare le PMI. La gestione di tali strumenti sarà affidata esternamente al gruppo Banca europea per gli investimenti o ad altre istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie pubbliche in cui almeno uno Stato membro detiene una partecipazione, in linea con le norme comuni in materia di debito e capitale.

In tal modo, si prevede che circa due terzi del bilancio del QSC (attualmente è all'incirca la metà) potrebbero essere attuati esternamente dopo essere stati ripartiti tra i diversi meccanismi di sostegno. Il livello e la natura dell'esternalizzazione saranno determinati, tra l'altro, dall'impatto sull'efficienza e dal bilancio globale in gestione e possono comportare un'ulteriore semplificazione delle regole applicabili alla gestione esternalizzata. La Commissione, tuttavia, manterrebbe le responsabilità in materia di gestione diretta, segnatamente in settori specifici connessi alle competenze politiche fondamentali.

Saranno garantite **la complementarità e le sinergie** con i finanziamenti alla ricerca e all'innovazione stanziati mediante la politica di coesione, con una chiara distinzione tra gli obiettivi e le modalità di intervento. La ricerca e l'innovazione sono al centro della prosperità e del benessere di tutte le regioni dell'Unione europea ed è pertanto nell'interesse di tutti gli Stati membri creare sistemi di ricerca e innovazione eccellenti, forti ed efficaci. Gli interventi nell'ambito del QSC contribuiranno al conseguimento di tale obiettivo mediante sovvenzioni erogate sulla base dei livelli di eccellenza raggiunti nella ricerca e nell'innovazione, indipendentemente dalla posizione geografica. Gli interventi nell'ambito della politica di coesione saranno rafforzati, in quanto costituiscono lo strumento più importante per intraprendere il consolidamento delle capacità in materia di ricerca e innovazione a livello regionale, ivi compreso lo sviluppo di infrastrutture necessarie alla ricerca, attraverso finanziamenti basati su stanziamenti predeterminati a favore delle regioni ammissibili. I contratti di partnership con gli Stati membri, insieme al QSC, sosterranno strategie di specializzazione intelligente, perseguendo le priorità contenute nel QSC e sulla base di una valutazione della situazione regionale/locale. Ciò dovrebbe creare un "ascensore verso l'eccellenza" e, con il tempo, permettere a un maggior numero di ricercatori e innovatori eccellenti provenienti dalle regioni (in particolare dalle regioni di convergenza) di stabilire programmi in linea con il QSC, nonché rafforzare la capacità delle regioni di sfruttare appieno il loro potenziale in materia di innovazione. Verrà inoltre stabilito un adeguato collegamento con la PAC per sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'agricoltura, nonché con le pertinenti attività in materia di istruzione e nell'ambito di altri programmi dell'UE, compresa la sicurezza.

4. DOTAZIONE DI BILANCIO PROPOSTA PER IL PERIODO 2014-2020

Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011

Quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione	80 miliardi di euro
---	---------------------

AMMINISTRAZIONE

La rubrica amministrativa del bilancio dell'UE finanzia le attività di tutte le istituzioni dell'Unione: il Parlamento europeo (circa 20%), il Consiglio europeo e il Consiglio (7%), la Commissione (40%) e le altre istituzioni come la Corte di giustizia, il Servizio europeo per l'azione esterna o il Mediatore europeo (15%), oltre che le pensioni (16%) e le scuole europee (2%).

L'amministrazione rappresenta una parte relativamente esigua del bilancio dell'UE – il 5,7% dell'attuale QFP. Tale quota non ha subito modifiche sostanziali negli ultimi anni, nonostante il più grande allargamento che l'Unione abbia mai effettuato, un numero crescente di istituzioni e organismi con sede in tutta l'UE, compiti supplementari che hanno portato naturalmente ad una crescita numerica del personale e, successivamente, anche dei pensionati. La parte amministrativa del bilancio è destinata a pagare gli stipendi e le pensioni, le spese di funzionamento come edifici, riunioni di esperti, spese di missione, sistemi informatici e altre spese connesse. Essa contempla i costi di traduzione e di interpretazione legati alla gestione di un'Unione con 23 lingue. Ed è sempre la stessa parte del bilancio che provvede al pagamento del sistema delle scuole europee con scuole in diversi Stati membri.

Poiché la spesa per le pensioni e per le scuole europee è di natura differente ed è influenzata da tendenze a lungo termine, la proposta di QFP della Commissione presenta la spesa amministrativa necessaria per il funzionamento delle istituzioni dell'UE separatamente, come sottorubrica all'interno della rubrica V (ad eccezione delle pensioni e delle scuole europee).

La Commissione ritiene che sia difficile, ma fattibile, contenere la crescita dei costi amministrativi (rubrica V del bilancio) nel prossimo periodo di programmazione in base ai massimali 2013. Per il periodo 2014-2020, ciò significherebbe che non vi sarebbero incrementi della spesa amministrativa di funzionamento, fatti salvi i costi aggiuntivi derivanti dai futuri allargamenti.

Nel 2004 l'Unione europea ha interamente riformato la propria funzione pubblica e si è dotata del più moderno statuto del personale che vi fosse in quel momento. La prima riforma generale operata dal 1968 sulla legislazione relativa alla funzione pubblica europea ha introdotto numerosi cambiamenti tra cui una nuova struttura di carriere orientata ai risultati e basata sul merito, un nuovo status contrattuale per il personale che svolge compiti non fondamentali, una riforma del sistema pensionistico, nuovi metodi di lavoro nonché condizioni lavorative che conciliano la vita lavorativa e la vita familiare. Questa riforma non ha interessato solo le istituzioni, ma anche gli organismi e le agenzie dell'UE che hanno sede in quasi tutti gli Stati membri. Questa riforma, che ha consentito all'Unione europea di risparmiare finora circa 3 miliardi di euro, continuerà a produrre per il bilancio dell'UE un risparmio che fino al 2020 sarà di circa 5 miliardi di euro.

I recenti eventi che hanno interessato l'economia mondiale e la conseguente necessità di risanare le finanze pubbliche impongono ad ogni pubblica amministrazione e al relativo personale un particolare impegno volto a migliorare l'efficienza e ad adeguarsi al contesto socioeconomico in evoluzione, contesto che riguarda anche la funzione pubblica europea e le amministrazioni delle istituzioni europee. La Commissione, in quanto amministrazione, negli ultimi anni ha fatto fronte a tale responsabilità seguendo una politica di crescita zero del personale, rispettando le nuove priorità politiche attraverso la redistribuzione interna delle risorse umane, attivando strumenti e procedure volti a migliorare la propria organizzazione

interna ed efficace e, più di recente, proponendo di congelare la sua spesa amministrativa per il 2012.

Al di là di queste misure amministrative, la Commissione ha deciso di proporre alcune modifiche all'attuale statuto del personale che permetteranno a tutte le istituzioni, agli organismi e alle agenzie di ottenere ulteriori guadagni in termini di efficacia e di economie, pur garantendo una funzione pubblica europea attraente e di livello molto elevato composta di cittadini di tutti gli Stati membri.

La Commissione ritiene che tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie devono e possono attuare ulteriori economie. Al tal fine, la Commissione ha deciso di proporre una riduzione del 5% del personale di tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie. Questo sarà uno dei principali elementi destinati a realizzare economie e rientrerà in un più ampio incentivo per tutte le istituzioni ad aumentare l'efficienza. Tale riduzione del personale dovrebbe essere compensata da un incremento dell'orario di lavoro del personale senza adeguamenti salariali compensativi.

La sfida di contenere la crescita della spesa amministrativa richiederà, tuttavia, ulteriori modifiche del quadro normativo relativo al personale dell'UE. La Commissione intende, in particolare:

- modificare il metodo di adeguamento delle retribuzioni, prorogando al tempo stesso il periodo di applicazione dell'attuale "prelievo speciale", versato da tutti i funzionari, alla corrente aliquota massima del 5,5%;
- in linea con gli sviluppi demografici in Europa, elevare l'età pensionabile da 63 a 65 anni e l'età per il pensionamento anticipato da 55 a 58 anni, rendendo al tempo stesso interessante la possibilità di continuare a lavorare fino a 67 anni.

Il metodo di calcolo dell'aliquota di contributo al regime pensionistico sarà anch'esso allineato agli standard internazionali in materia di accantonamenti. Tale modifica è volta a fornire alle istituzioni e agli Stati membri un'aliquota di contributo pensionistico più stabile, meno sensibile alle variazioni dei tassi di interesse a breve termine e quindi meno soggetta a perturbazioni;

- stabilire un nesso chiaro fra responsabilità e grado: la carriera nel gruppo di funzioni AST sarà ristrutturata in modo che i due gradi superiori (AST 10 e 11) siano riservati ai funzionari che in questa categoria sono investiti del più alto livello di responsabilità, in termini di gestione del personale, in termini finanziari o di coordinamento;
- assumere le unità di personale amministrativo/di segreteria con la qualifica di agenti contrattuali su base permanente invece che mediante nomine da funzionari di ruolo. Al fine di evitare sovrapposizioni permanenti tra agenti contrattuali e funzionari che svolgono le medesime funzioni, le funzioni amministrative, gradualmente, non verranno più affidate a funzionari;
- portare il numero minimo di ore di lavoro prestate per settimana da 37,5 a 40, mantenendo l'attuale massimo di 42 ore settimanali. Tale aumento nelle ore di lavoro contribuirà a compensare la riduzione del 5% del personale;
- adeguare il calcolo delle indennità di viaggio.

Riguardo alle agenzie, la Commissione desidera anche presentare alcune modifiche alle norme relative al personale al fine di consentire un'attuazione più coerente e agevole dello statuto del personale che tenga in maggiore considerazione le caratteristiche specifiche delle agenzie. Sulla base delle conclusioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie, in futuro potrebbero essere presentate ulteriori misure, tese a determinare risparmi supplementari sulle spese amministrative delle agenzie, da prendere in considerazione nella pertinente rubrica del bilancio dell'UE.

La Commissione proporrà che tali misure vengano applicate a partire dal 2013, vale a dire prima del periodo di programmazione 2014-2020.

Dotazione di bilancio proposta per il periodo 2014-2020

Cifre a prezzi costanti 2011

Amministrazione di cui:	62,6 miliardi di euro
• Spesa per le pensioni e le scuole europee	12,2 miliardi di euro
• Spesa amministrativa delle istituzioni	50,45 miliardi di euro



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 398 definitivo

2011/0177 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Base giuridica

L'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "trattato") dispone che un regolamento del Consiglio adottato all'unanimità stabilisca il quadro finanziario pluriennale, che *fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti e prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.*

Il primo quadro finanziario pluriennale, insieme alle disposizioni relative alla cooperazione interistituzionale e alla disciplina di bilancio è stato adottato oltre 20 anni fa¹. Tale quadro finanziario e i successivi hanno permesso di migliorare e semplificare enormemente la procedura annuale di bilancio nonché la cooperazione tra le istituzioni, e di aumentare al contempo il livello della disciplina di bilancio.

Inserendo il quadro finanziario pluriennale nel diritto primario dell'UE, il trattato ne ha riconosciuto l'importanza fondamentale all'interno dell'articolazione del bilancio dell'Unione europea.

L'attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 è stato concordato dalle istituzioni nel maggio 2006 e stabilito nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria² (di seguito, "attuale AII").

Al fine di applicare le nuove disposizioni del trattato, il 3 marzo 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 e una proposta per un nuovo accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio³ (di seguito, "proposte del marzo 2010"). Una volta adottate, queste due proposte sostituiranno l'attuale AII e renderanno conformi al trattato le disposizioni relative al quadro finanziario 2007-2013 e alla cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio. Nel frattempo, le disposizioni dell'attuale AII che il trattato non ha reso obsolete rimangono valide.

La presente relazione esamina i nuovi elementi confrontandoli con le proposte del marzo 2010, relativamente tanto alla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito, "regolamento QFP") quanto alla proposta di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (di seguito, "progetto di AII"). La giustificazione delle modifiche apportate in seguito all'entrata in vigore del trattato è stata fornita nella relazione della

¹ Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 29 giugno 1988 (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 33).

² Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

³ COM(2010) 72 e COM(2010) 73.

proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 del 3 marzo 2010 e non è necessario enunciarla nuovamente in questa sede.

1.2. Nuove disposizioni proposte per il quadro finanziario 2014-2020

1.2.1. Principali orientamenti politici

La proposta di regolamento QFP corredata del progetto di AII rappresenta la trasposizione giuridica della comunicazione della Commissione “A Budget for Europe 2020” (Un bilancio per l’Europa 2020) adottata il 29 giugno 2011⁴. Essa sarà integrata da una proposta che modifica la proposta di regolamento della Commissione sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione al fine di introdurre alcune nuove disposizioni che fanno parte del pacchetto di proposte per il quadro finanziario 2014-2020.

La comunicazione illustra l’articolazione e gli elementi principali delle attuali proposte, ad esempio la durata, il modo in cui la struttura rispecchia la strategia Europa 2020, la necessità di una maggiore flessibilità e gli importi previsti per il quadro finanziario stesso.

1.2.2. Flessibilità

Benché sia finalizzato ad assicurare la disciplina di bilancio, il quadro finanziario deve al tempo stesso garantire adeguati livelli di flessibilità per consentire un’assegnazione efficace delle risorse e una risposta rapida dell’Unione a circostanze impreviste.

Sul grado di flessibilità o rigidità di un quadro finanziario incidono vari parametri, quali la lunghezza del periodo coperto dal quadro finanziario, il numero e la struttura delle rubriche di spesa, la parte delle spese UE preassegnate a Stati membri e regioni o predeterminate sulla base di “importi di riferimento” nella normativa adottata in codecisione, i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa e i margini rimanenti tra i massimali del quadro finanziario e il massimale delle risorse proprie, . Nell’elaborazione delle sue proposte per il prossimo quadro finanziario la Commissione ha tenuto conto di tali elementi .

Tuttavia, l’esperienza recente dimostra che il problema rappresentato dagli eventi non previsti e aventi ripercussioni globali hanno assunto una dimensione nuova. Fin dall’inizio del quadro finanziario attuale è stato necessario attivare tutte le disposizioni esistenti in materia di flessibilità, tra cui una serie di revisioni del quadro stesso. L’Unione sarà sempre più esposta agli effetti della globalizzazione dell’economia e della società, al cambiamento climatico, alla dipendenza energetica, alla pressione migratoria e ad altre sfide di portata globale, la maggior parte delle quali in settori per cui il trattato di Lisbona ha prevede un aumento della responsabilità e dei compiti dell’Unione.

Trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, una rigorosa disciplina di bilancio e la prevedibilità della spesa e, dall’altro, la flessibilità necessaria a consentire all’Unione di rispondere a eventi imprevisti, sarà sempre un esercizio politico difficile. In base alla sua valutazione del funzionamento dell’attuale AII⁵ e alle ulteriori riflessioni scaturite nell’ambito della revisione del bilancio⁶, la Commissione propone miglioramenti limitati, ma mirati, alle disposizioni esistenti in materia di flessibilità:

⁴ COM(2011) 500 del 29.6.2011.

⁵ COM(2010) 185 definitivo del 27.4.2010, capitolo 2 (pagg. 4-13).

⁶ COM(2010) 700 definitivo del 19.10.2010, in particolare le sezioni da 4.5 a 4.7 (pagg. 23-25).

1. innanzitutto, il ricorso ampio e regolare allo strumento di flessibilità e alla riserva per gli aiuti d'urgenza (EAR) nel corso del quadro finanziario attuale ha dimostrato la necessità di tali meccanismi. Al tempo stesso, l'esperienza degli ultimi anni in materia di gestione, in particolare dell'azione esterna, ha dimostrato che per far fronte agli sviluppi internazionali e alle nuove sfide l'UE è dovuta ricorrere a un insieme farraginoso di diversi strumenti (quali la riserva per gli aiuti d'urgenza, lo strumento di stabilità, i margini non assegnati e lo strumento di flessibilità).

Si propone pertanto di aumentare gli importi massimi disponibili ogni anno sia per lo strumento di flessibilità che per l'EAR. Inoltre, la possibilità di usare negli esercizi finanziari successivi le quote inutilizzate degli importi annuali massimi viene estesa all'anno n+3 per lo strumento di flessibilità e introdotta per la prima volta, fino all'anno n+1, per la riserva per gli aiuti d'urgenza (quest'ultima previa introduzione di una disposizione nel regolamento finanziario). Il campo di applicazione della riserva per gli aiuti d'urgenza viene ampliato per comprendere anche situazioni particolarmente delicate derivanti dalla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

Tali misure dovrebbero consentire ai due strumenti di agevolare la risposta rapida dell'Unione in caso di situazioni impreviste di portata limitata;

2. in secondo luogo, benché il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) abbiano dimostrato la propria utilità, l'importo annuo massimo previsto per il FEG nell'ambito del quadro finanziario attuale (500 milioni di EUR) non è mai stato utilizzato completamente. Si propone altresì di ridurre leggermente l'importo disponibile a 429 milioni di EUR nonché di semplificare le procedure di finanziamento ed erogazione degli aiuti e di ampliare il campo di applicazione del Fondo per contribuire a attenuare i pesanti effetti negativi che la globalizzazione ha avuto sugli agricoltori;
3. in terzo luogo, si propone di aumentare dal 5% al 10% la possibilità di discostarsi dagli importi indicativi stabiliti nei programmi adottati in codecisione, al fine di favorire una maggiore flessibilità all'interno delle rubriche;
4. in quarto luogo, la Commissione proporrà di introdurre nel regolamento finanziario una nuova disposizione finalizzata ad aumentare la flessibilità per i progetti finanziati a titolo del nuovo strumento per le infrastrutture.

Per loro natura, tali progetti infrastrutturali richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Pertanto, anche ritardi contenuti potranno determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e compromettere la fattibilità dei progetti, nonché rischiare di vanificare la determinazione politica dell'Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento finanziario deve prevedere un riporto automatico all'esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di un anno finanziario per i progetti finanziati a titolo dello strumento per le infrastrutture;

5. in quinto luogo, data la vulnerabilità del settore agricolo alle grandi crisi, si propone una nuova riserva speciale per le crisi del settore agricolo, con un importo annuo di 500 milioni da attivare oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario. La

procedura di attivazione di questa riserva è identica a quella per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Disposizioni dettagliate concernenti il diritto a ricevere assistenza da questo Fondo saranno stabilite nel suo specifico atto giuridico;

6. infine, una revisione del quadro finanziario continuerà a essere necessaria per far fronte a circostanze impreviste che hanno una notevole incidenza finanziaria. Per consentire un livello di flessibilità analogo a quello dell'attuale AII, viene proposto un "margine per imprevisti" che possa essere attivato oltre i massimali stabiliti dal quadro finanziario, entro i limiti dello 0,03% dell'RNL dell'UE, secondo la stessa procedura di cui al punto 22 dell'attuale AII.

Le disposizioni in materia di flessibilità proposte per il regolamento QFP e il progetto di AII seguono l'impostazione delle proposte del marzo 2010: l'articolo 2 del regolamento prevede la possibilità di attivare gli importi degli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario. Le disposizioni riguardanti gli strumenti stessi, le rispettive dotazioni e le procedure di attivazione vengono incluse nell'AII. In questo modo è possibile garantire sia la coerenza delle procedure che i ruoli dei due rami dell'autorità di bilancio (cfr. punti da 10 a 15 del progetto di AII).

1.2.3. Disposizioni specifiche in materia di garanzie

Se il rimborso di un prestito garantito concesso a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti ("BdP") o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF") deve essere coperto dal bilancio dell'Unione, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 prevede la possibilità di chiedere risorse proprie complementari al fine di garantire l'adempimento degli obblighi giuridici dell'Unione. A questa operazione di tesoreria dovrà fare seguito un'operazione di bilancio, vale a dire l'introduzione di un bilancio rettificativo. I bilanci rettificativi devono rispettare i massimali del QFP. Considerata l'entità degli importi in questione (i prestiti garantiti concessi a titolo del MESF e del BdP), si renderà quasi certamente necessaria una revisione del QFP.

È altamente improbabile che si verifichi una simile situazione; tuttavia, per evitare eventuali difficoltà, si propone di inserire nel regolamento QFP una disposizione volta a escludere tale spesa potenziale dal quadro finanziario (vale a dire che, ove necessario, gli importi verranno attivati oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario).

Il massimale pertinente che limita la capacità di intervento dell'Unione nelle operazioni di garanzia sui prestiti a carico del bilancio dell'Unione è il massimale delle risorse proprie, non il massimale QFP. Una richiesta di revisione del QFP in caso di attivazione di questa garanzia risulterebbe in contraddizione con le intenzioni del legislatore.

1.2.4. Contributo al finanziamento di grandi progetti

Le caratteristiche degli importanti programmi di sviluppo tecnologico basati su grandi progetti infrastrutturali, in particolare i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, richiedono disposizioni specifiche volte a "bloccare" l'importo del contributo del bilancio dell'Unione. Alla luce dell'esperienza maturata con il quadro finanziario 2007-2013, queste nuove disposizioni sono necessarie al fine di tutelare l'andamento ordinato della spesa dell'Unione e garantire il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

Gli atti legislativi riguardanti i programmi sopraindicati saranno conformi alle disposizioni finanziarie stabilite nel presente regolamento.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1. Regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale

Articolo 1

La formulazione dell'articolo 1 specifica la durata del quadro finanziario e rimanda all'allegato contenente la tabella del quadro finanziario.

Articolo 2 – Rispetto del massimale del QFP

Il primo paragrafo dell'articolo 2 stabilisce l'obbligo per le istituzioni di rispettare i massimali nel corso della procedura di bilancio conformemente alle disposizioni del trattato.

Il secondo paragrafo introduce la possibilità di superare i massimali, se necessario, allorché sono attivati gli strumenti non inclusi nel quadro finanziario. La riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e il nuovo margine per imprevisti sono definiti ai punti da 10 a 15 del progetto di AII. Tali strumenti non sono inclusi nel quadro finanziario e garantiscono, in caso di necessità, in determinate circostanze, l'erogazione di fondi oltre i massimali del quadro finanziario. Essi aumentano la flessibilità del quadro finanziario e vengono attivati congiuntamente dai due rami dell'autorità di bilancio. Per preservare l'attuale livello di flessibilità e i ruoli delle istituzioni nell'attivazione dei summenzionati strumenti, le disposizioni che li disciplinano sono inserite nel progetto di AII.

Il terzo paragrafo dispensa la procedura di attivazione delle garanzie di bilancio dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria dall'obbligo di rispettare i massimali del quadro finanziario e pertanto dalla necessità di rivedere il QFP. Il massimale pertinente che deve essere rispettato è il massimale delle risorse proprie.

Articolo 3 – Rispetto del massimale delle risorse proprie

Viene proposta una modifica a questo articolo rispetto alla proposta del marzo 2010, che consiste in un riferimento esplicito al fatto che anche l'utilizzo di strumenti che possono essere attivati dall'esterno del quadro finanziario, nonché di garanzie per un prestito coperto dal bilancio dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 332/2010 o al regolamento (UE) n. 407/2010, deve avvenire nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

Articolo 4 – Adeguamenti tecnici del quadro finanziario

Il quadro finanziario viene presentato a prezzi 2011. Vengono mantenuti sia la procedura per i suoi adeguamenti tecnici sia il deflatore del 2%. Al paragrafo 1, lettera c), viene introdotto un nuovo elemento: l'importo assoluto del margine per imprevisti pari allo 0,03% dell'RNL dell'UE, definito al punto 15 del progetto di AII.

Articolo 5 - Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

L'articolo riproduce il testo del punto 17 dell'attuale AII e l'articolo 5 della proposta del marzo 2010. Le modifiche introdotte riguardano i tempi del quadro finanziario 2014-2020 e la nuova struttura del quadro finanziario.

Articolo 6 – Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione

La formulazione dell'articolo, il quale disciplina gli adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione, corrisponde al testo del punto 18 dell'attuale AII. Non vengono presentate modifiche rispetto alla proposta del marzo 2010.

Articolo 7 – Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca

L'articolo riproduce il testo del punto 48 dell'attuale AII. La preparazione delle basi giuridiche e la successiva elaborazione dei documenti di programmazione sono in genere relativamente lunghe ed è pertanto necessario prevedere un'adozione tardiva dei testi giuridici e dei programmi.

Articolo 8 – Adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi

La formulazione dell'articolo, il quale disciplina gli adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi, riproduce il testo del punto 20 dell'attuale AII e non è stata modificata rispetto alla proposta del marzo 2010.

Articolo 9 – Revisione del quadro finanziario

La formulazione dell'articolo corrisponde ai punti da 21 a 23 dell'attuale AII e all'articolo 8 della proposta del marzo 2010. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti: 1) la disposizione generale concernente la scadenza di presentazione di una proposta da sottoporre a revisione, inserita nell'articolo 8, paragrafo 2, della proposta del marzo 2010, è stata esclusa in quanto non conforme alla prassi attuale, data l'esigenza di affrontare eventuali circostanze impreviste; 2) la possibilità di adeguare il quadro finanziario a maggioranza qualificata conformemente a quanto proposto nell'articolo 8, paragrafo 3, della proposta del marzo 2010 è stata annullata (dato l'ampliamento proposto relativo alla flessibilità degli strumenti, compresa l'introduzione del margine per imprevisti); e 3) è stato introdotto un nuovo paragrafo 5, che specifica quali adeguamenti del quadro finanziario previsti in altri articoli devono a loro volta essere considerati come una revisione del quadro finanziario.

Articolo 10 – Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato

La formulazione dell'articolo, che disciplina gli adeguamenti in caso di revisione del trattato, riproduce il testo del punto 4 dell'attuale AII e corrisponde all'articolo 9 della proposta del marzo 2010.

Articolo 11 – Adeguamento del quadro finanziario in caso di allargamento

La formulazione dell'articolo riproduce il testo del punto 29 dell'attuale AII e dell'articolo 11 della proposta del marzo 2010.

Viene introdotto un nuovo paragrafo contenente uno specifico riferimento a un'eventuale soluzione globale della questione di Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario.

Articolo 12 – Cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

Le disposizioni di questo articolo corrispondono alla proposta del marzo 2010. Le norme generali che disciplinano la cooperazione nell'ambito della procedura di bilancio sono incluse nel regolamento QFP, mentre il progetto di AII e il suo allegato contengono disposizioni più dettagliate.

Articolo 13 – Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Viene mantenuta la disposizione della proposta del marzo 2010 ad eccezione del fatto che viene fissata la dotazione minima della PESC.

Articolo 14 – Contributo al finanziamento di grandi progetti

Sono necessarie disposizioni specifiche per gli importanti programmi di sviluppo tecnologico basati su grandi progetti infrastrutturali, in particolare i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo. Tali disposizioni sono giustificate dalle caratteristiche specifiche dei progetti in questione, ossia una durata decisamente superiore a quella del quadro finanziario pluriennale, i rischi insiti nei progetti che possono determinare considerevoli sovraccosti, il contributo limitato o l'assenza dei capitali privati e la capacità molto limitata o l'incapacità di produrre reddito grazie allo sfruttamento commerciale nel breve e medio termine.

Di conseguenza, la disposizione proposta prevede il “blocco” dell'importo disponibile per i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020.

Articolo 15 – Valutazione intermedia dell'applicazione del quadro finanziario

Viene introdotta una nuova disposizione che stabilisce la scadenza della valutazione intermedia del funzionamento del quadro finanziario. L'attuale AII conteneva una disposizione analoga (punto 7 e dichiarazione n. 1).

Articolo 16 – Transizione verso il prossimo quadro finanziario

L'articolo stabilisce l'obbligo della Commissione di presentare un nuovo quadro finanziario prima del 1° gennaio 2018, ovvero tre anni prima della scadenza del quadro finanziario.

Il secondo paragrafo ricorda le norme che saranno applicate nel caso in cui non sia stato concordato un nuovo quadro finanziario entro la scadenza del quadro finanziario di cui al regolamento.

Articolo 17

L'ultimo articolo del regolamento QFP fissa la data di entrata in vigore del regolamento. L'AII dovrebbe entrare in vigore alla stessa data poiché i due testi giuridici sono complementari.

2.2. Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

Introduzione – Punti da 1 a 6 del progetto di AII

La parte introduttiva del progetto di AII contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante dell'accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive l'articolazione dell'accordo e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del regolamento QFP).

Essa riproduce la formulazione dei punti da 1 a 6 della proposta del marzo 2010.

Parte I – Disposizioni relative al quadro finanziario e agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario

A. Disposizioni relative al quadro finanziario

Il punto 7 stabilisce le norme per la presentazione delle informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio (vale a dire il Fondo europeo di sviluppo) nonché all'evoluzione delle categorie di risorse proprie. La prassi di fornire tali informazioni è mantenuta, ma si propone di non presentarle più insieme all'adeguamento tecnico del quadro finanziario bensì insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio, come è più logico che sia. Le scadenze di presentazione rimangono praticamente immutate (fine aprile/inizio maggio). Questa modifica è già stata inserita nella proposta del marzo 2010.

Il punto 8 del nuovo AII riguarda i margini al di sotto dei massimali. Il regolamento QFP stabilisce per tutte le rubriche i massimali che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale di bilancio, conformemente al trattato. Tuttavia, è opportuno mantenere la prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini sufficienti al di sotto dei massimali. Questa rappresenta un elemento della cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni nell'ambito della procedura di bilancio e perciò rientra a giusto titolo nell'AII. La disposizione è mantenuta invariata rispetto alla prassi attuale nonché alla proposta del marzo 2010.

Il punto 9 stabilisce un aggiornamento delle previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020 nel quarto anno del quadro finanziario, conformemente alla prassi attuale e alla proposta del marzo 2010.

B. Disposizioni relative agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario

Gli strumenti vigenti che non figurano nel quadro finanziario (la riserva per gli aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) sono mantenuti nell'AII. Il regolamento QFP prevede all'articolo 2 la possibilità di attivarli, se necessario, oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario. Questa separazione delle disposizioni tra i due atti corrisponde alla logica presentata nelle proposte del marzo 2010.

Le modifiche rispetto alla proposta del marzo 2010 consistono nell'aumento degli importi destinati allo strumento di flessibilità e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, in una riduzione dell'importo destinato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, nell'introduzione, previo inserimento di una disposizione nel regolamento finanziario, della possibilità di usare le quote inutilizzate degli importi annui disponibili negli anni finanziari successivi a titolo dell'EAR fino all'anno n+1 e di ampliare il suo campo di applicazione per comprendere anche situazioni particolarmente delicate derivanti dalla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione, nell'estensione di tale possibilità, per quanto riguarda lo strumento di flessibilità, dall'anno n+2 all'anno n+3, nonché nella soppressione

delle disposizioni che limitano gli stanziamenti annuali messi a disposizione nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG) alla disponibilità degli importi non spesi o annullati nel corso dei due esercizi precedenti e nell'ampliamento del suo campo di applicazione per contribuire a attenuare le ripercussioni della globalizzazione sugli agricoltori. Tutti gli importi vengono espressi a prezzi 2011 per coerenza con la presentazione globale del quadro finanziario. Le procedure di attivazione vengono semplificate rispetto alla prassi attuale.

Viene proposta una nuova riserva per le gravi crisi nel settore agricolo. Le disposizioni dettagliate sull'ammissibilità a beneficiare di tale riserva saranno stabilite in una specifica base giuridica. L'AII definisce l'importo e le norme per la sua attivazione.

Viene proposto un nuovo strumento che non figura nel quadro finanziario, il "margine per imprevisti". La formulazione corrisponde, in sostanza, alle disposizioni adottate dal Consiglio nella sua posizione del 18 gennaio 2011 sulle proposte del marzo 2010. Tuttavia, la separazione delle disposizioni relative al margine per imprevisti corrisponde alla logica delle proposte del marzo 2010, vale a dire il mantenimento nell'AII di tutte le disposizioni relative agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario.

Parte II – Miglioramento della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

Le disposizioni in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono state considerevolmente modificate rispetto alle norme attuali per renderle conformi alla nuova procedura di bilancio istituita dal trattato. Tutte le disposizioni sono incluse nell'allegato all'AII proposto nel marzo 2010.

Le disposizioni contenute nell'allegato corrispondono alla proposta del marzo 2010, ma comprendono le modifiche concordate successivamente nelle dichiarazioni delle istituzioni.

B. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

Le disposizioni dell'attuale AII e di conseguenza anche della proposta del marzo 2010 vengono mantenute. La possibilità di discostarsi dagli importi stabiliti negli atti legislativi è aumentata e passa dal 5% al 10%, per favorire una maggiore flessibilità all'interno delle rubriche. Per tutta la durata del quadro finanziario, questa disposizione non viene applicata all'importo stanziato in anticipo a favore degli Stati membri né ai grandi progetti di cui all'articolo 13 del regolamento QFP.

C. Spese relative agli accordi in materia di pesca

Si propone di allineare alle nuove norme in materia di bilancio le disposizioni dell'attuale AII concernenti le spese relative agli accordi di pesca. Le modifiche proposte tengono conto delle parti del testo in vigore che sono tuttora pertinenti e riguardano esclusivamente la buona cooperazione e la rendicontazione e gli aggiornamenti destinati alle istituzioni. Le disposizioni corrispondono alla proposta del marzo 2010 poiché non sono state ritenute necessarie modifiche.

D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

Le disposizioni corrispondono alla proposta del marzo 2010; non sono state ritenute necessarie modifiche.

E. Coinvolgimento delle istituzioni nella gestione del Fondo europeo di sviluppo

Per migliorare il controllo parlamentare del Fondo europeo di sviluppo e avvicinarlo alle norme della cooperazione allo sviluppo finanziata dal bilancio dell'Unione, si propone l'introduzione di una nuova disposizione relativa al dialogo con il Parlamento europeo sui documenti di programmazione in vista del finanziamento del FES.

F. Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio sulle spese amministrative

Viene introdotta una nuova disposizione volta a garantire che, ogni anno, nelle prime fasi della procedura di bilancio (scadenza introdotta nell'allegato), le istituzioni concordino la suddivisione delle spese amministrative. La variazione annua del livello di spese amministrative per istituzione dovrebbe inoltre tenere conto della possibile incidenza finanziaria delle modifiche alle disposizioni dello statuto dei funzionari e degli effetti della progressiva riduzione, tra il 2013 e il 2018, del 5% del personale in tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie

Parte III – Sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE

La parte III riproduce il testo della proposta del marzo 2010 sulla programmazione finanziaria (con alcuni adeguamenti volti ad allineare il testo alla prassi attuale) e sulle agenzie e scuole europee (con un'aggiunta affinché vengano seguite le stesse regole che si applicano per l'istituzione di nuove agenzie nel caso di modifica dell'atto giuridico pertinente o delle funzioni di un'agenzia e alcune precisazioni sulla valutazione d'impatto cui la Commissione deve procedere prima della presentazione di una proposta di istituzione di una nuova agenzia o di creazione di una nuova scuola europea).

La sezione relativa ai nuovi strumenti finanziari innovativi non è più necessaria poiché nel regolamento finanziario verrà inserito un nuovo titolo che sarà interamente dedicato agli strumenti finanziari e conterrà disposizioni dettagliate in materia di comunicazione su tali strumenti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁸,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella [decisione XXXX/XX/UE, Euratom del Consiglio].
- (2) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2014, con una valutazione intermedia dell'applicazione del quadro finanziario. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata del quadro finanziario.
- (3) Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva per le crisi nel settore agricolo e il margine per imprevisti per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti

⁷ GU C , , pag. .

⁸ GU C , , pag. .

dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

- (4) Se è necessario attivare le garanzie di bilancio dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁹ e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹⁰, l'importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del quadro finanziario nel rispetto del massimale delle risorse proprie.
- (5) Il quadro finanziario dev'essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del quadro finanziario per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.
- (6) Il quadro finanziario non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE) n. [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione¹¹.
- (7) Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del quadro finanziario. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, a disavanzi pubblici eccessivi, alla revisione dei trattati, agli allargamenti o all'adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.
- (8) Le dotazioni nazionali relative alla coesione per la crescita e l'occupazione vengono fissate sulla base delle previsioni di prodotto interno lordo (di seguito, PIL) della primavera 2011. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento è opportuno procedere ad una valutazione intermedia per mettere a confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le conseguenze per le dotazioni. Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in misura maggiore del $\pm 5\%$ rispetto alle previsioni utilizzate per il 2011, le dotazioni per il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette. È necessario inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni.
- (9) Potrà essere necessario rivedere il quadro finanziario in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal quadro finanziario. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del quadro finanziario.
- (10) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.
- (11) Per agevolare il corretto svolgimento della procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di base per l'iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di

⁹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

¹⁰ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

¹¹ GU L .

sicurezza comune e l'importo complessivo per il periodo coperto dal quadro finanziario.

- (12) L'accordo interistituzionale del [...] 201x tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria¹² stabilisce disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune.
- (13) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio dell'Unione. Tali richieste non devono incidere su altri progetti finanziati dal bilancio dell'UE.
- (14) È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° gennaio 2018 onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario successivo. Il quadro finanziario stabilito dal presente regolamento continuerà ad essere applicato qualora il nuovo regolamento finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del quadro finanziario di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito, "quadro finanziario") è stabilito in allegato.

Articolo 2

Rispetto dei massimali del quadro finanziario

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal quadro finanziario, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.
2. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'emergenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, della riserva per le crisi nel settore agricolo e del margine per imprevisti conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio¹³, del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del

¹² GU C .

¹³ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Consiglio¹⁴, del regolamento n. xxxx/201x¹⁵ e dell'accordo interistituzionale del [...] 201x sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (di seguito, "accordo interistituzionale").

3. Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

Articolo 3

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].
2. Ove necessario, i massimali del quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:
 - a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
 - b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom];
 - c) calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito al punto 15 dell'accordo interistituzionale.
2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹⁴ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

¹⁵ GU L, pag.

4. Per l'esercizio considerato non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 5

Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1. Nell'adeguamento tecnico per il 2018, se è accertato che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2014-2016 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato stimato nel 2011 ai fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame.
2. L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non può superare i 3 miliardi di euro.
3. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2018-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza.

Articolo 6

Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate anteriormente al 1° maggio dell'anno n.

Articolo 7

Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca

1. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario viene adeguato al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.
2. L'adeguamento relativo al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottato entro il 1° maggio 2015.

Articolo 8

Adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi

In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, nel rispetto del trattato e in conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.

Articolo 9

Revisione del quadro finanziario

1. Il quadro finanziario può essere riveduto per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [decisione XXXX/XX/UE, Euratom].
2. L'eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. Ove realizzabile, viene costituito, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.
3. L'eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.
4. L'eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.
5. Gli adeguamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 16 costituiscono anche una revisione del quadro finanziario.

Articolo 10

Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato

Qualora si proceda nel corso del quadro finanziario a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari al quadro finanziario.

Articolo 11

Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento e dell'unificazione di Cipro

Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

Nel caso di un'eventuale riunificazione di Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dall'unificazione.

Articolo 12

Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, "istituzioni") adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali per seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 13

Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

L'importo totale delle spese operative della politica estera e di sicurezza comune (di seguito, "PESC") è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende l'effettivo fabbisogno prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

Articolo 14

Contributo al finanziamento di grandi progetti

Un importo massimo di 7 miliardi di EUR a prezzi 2011 è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) a titolo del bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020.

Articolo 15

Valutazione intermedia dell'applicazione del quadro finanziario

Nel 2016 la Commissione presenta una valutazione dell'applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

Articolo 16

Transizione verso il prossimo quadro finanziario

Anteriormente al 1° luglio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal quadro finanziario continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora dopo il 2020 aderiscano all'Unione nuovi Stati membri, il quadro finanziario esteso è adeguato, se necessario, al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Tabella relativa al quadro finanziario pluriennale

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR - prezzi 2011)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale 2014-2020
1. Crescita intelligente ed inclusiva	64.696	66.580	68.133	69.956	71.596	73.768	76.179	490.908
di cui: coesione economica, sociale e territoriale	50.468	51.543	52.542	53.609	54.798	55.955	57.105	376.020
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	57.386	56.527	55.702	54.861	53.837	52.829	51.784	382.927
di cui: spese correlate al mercato e pagamenti diretti	42.244	41.623	41.029	40.420	39.618	38.831	38.060	281.825
3. Sicurezza e cittadinanza	2.532	2.571	2.609	2.648	2.687	2.726	2.763	18.535
4. Europa globale	9.400	9.645	9.845	9.960	10.150	10.380	10.620	70.000
5. Amministrazione	8.542	8.679	8.796	8.943	9.073	9.225	9.371	62.629
di cui: spese amministrative delle istituzioni	6.967	7.039	7.108	7.191	7.288	7.385	7.485	50.464
STANZIAMENTI DI IMPEGNO COMPLESSIVI	142.556	144.002	145.085	146.368	147.344	148.928	150.718	1.025.000
in percentuale rispetto al PIL	1,08%	1,07%	1,06%	1,06%	1,05%	1,04%	1,03%	1,05%
STANZIAMENTI DI PAGAMENTO COMPLESSIVI	133.851	141.278	135.516	138.396	142.247	142.916	137.994	972.198
in percentuale rispetto al PIL	1,01%	1,05%	0,99%	1,00%	1,01%	1,00%	0,94%	1,00%
Margine disponibile	0,22%	0,18%	0,24%	0,23%	0,22%	0,23%	0,29%	0,23%
Massimale risorse proprie in percentuale rispetto al PIL	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 403 definitivo

Progetto di accordo interistituzionale

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

INDICE:

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI.....	3
A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO FINANZIARIO	3
B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIFICI CHE NON FIGURANO NEL QUADRO FINANZIARIO	3
B.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza.....	3
B.2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea.....	4
B.3. Strumento di flessibilità.....	4
B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.....	5
B.5. Riserva per le crisi nel settore agricolo.....	5
B.6. Margine per imprevisti.....	6
PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO.....	7
A. LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE	7
B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI	7
C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PESCA	8
D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)	8
E. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO E IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO.....	9
F. COOPERAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN MATERIA DI SPESE AMMINISTRATIVE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO	10
PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE.....	11
A. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	11
B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE.....	12
ALLEGATO - COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO	13
<i>Parte A. Calendario della procedura di bilancio</i>	<i>13</i>
<i>Parte B. Priorità della procedura di bilancio</i>	<i>13</i>
<i>Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni</i>	<i>13</i>
<i>Parte D. Procedura di bilancio prima della concertazione</i>	<i>14</i>
<i>Parte E. Procedura di concertazione</i>	<i>14</i>
<i>Parte F. Bilanci rettificativi.....</i>	<i>17</i>

Progetto

Progetto di accordo interistituzionale

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati le "istituzioni",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), ha lo scopo di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio.
2. Esso impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.
3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali sono definite nei trattati, nel regolamento (UE) n. .../201x del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-20xx¹ (in appresso il "regolamento QFP") e nel regolamento n. /201x del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (in appresso il "regolamento finanziario")².
4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni.
5. Il presente accordo si compone di tre parti:
 - la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario;
 - la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;
 - la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE.
6. Il presente accordo entra in vigore nella stessa data del regolamento QFP e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria³.

¹ GU L, pag. ...

² GU L, pag. ...

³ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO FINANZIARIO

7. Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Queste informazioni saranno aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.
8. Tranne che per il sottomassimale 'Coesione economica, sociale e territoriale' del quadro finanziario e ai fini della sana gestione finanziaria, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2020

9. Nel 2017 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e delle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea.

B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIFICI CHE NON FIGURANO NEL QUADRO FINANZIARIO

B.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza

10. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta a fornire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione e protezione in caso di crisi civili e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

L'importo annuo della riserva è fissato a 350 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

11. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell'importo annuo disponibile per il Fondo pari a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2011). Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quale definita nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L'importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non può superare, in alcun caso, 1 miliardo di EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando vi sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

B.3. Strumento di flessibilità

12. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

L'importo annuo dello Strumento di flessibilità può essere utilizzato fino all'anno $n+3$. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. La quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno $n+3$ viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indicherà il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura di bilancio.

La decisione di ricorrere allo Strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Ogni accordo sarà concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

13. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di profondi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro, nonché agli agricoltori che subiscono le conseguenze della globalizzazione.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 429 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato.

Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni relativi al Fondo saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.5. Riserva per le crisi nel settore agricolo

14. La riserva per le crisi nel settore agricolo è destinata a fornire sostegno supplementare al settore nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli, qualora il loro finanziamento non sia possibile nei limiti del massimale disponibile per la rubrica 2.

La riserva non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, in conformità dell'atto di base pertinente, presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio. Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni relativi alla riserva saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.6. Margine per imprevisti

15. Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del quadro finanziario come extrema ratio per reagire a circostanze impreviste.

Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento QFP ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. La proposta della Commissione di utilizzare il margine per imprevisti sarà corredata di una proposta di riassegnazione, nell'ambito del bilancio esistente, di un importo significativo giustificato dalla suddetta analisi.

La decisione di ricorrere al margine per imprevisti è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A. LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

16. Le modalità della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato.

B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI

17. Ciascun atto legislativo concernente un programma pluriennale adottato secondo la procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 10 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, espresse in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, e ai progetti su grande scala di cui all'articolo 14 del regolamento QFP.

18. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono "un importo ritenuto necessario".

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal TFUE. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975⁴, esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 17 del presente accordo.

⁴ GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PESCA

19. Le spese relative agli accordi di pesca sono soggette alle seguenti norme specifiche:

La Commissione si impegna a informare periodicamente il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi o per il rinnovo di accordi che entrano in vigore dopo il 1° gennaio dell'esercizio di bilancio corrispondente saranno collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di consultazione a tre, eventualmente semplificata, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e le previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

20. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale dell'Unione europea a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, in seno al comitato di concertazione e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio dell'Unione europea e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio suggeriti al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC sarà ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio suggeriti al quarto comma del presente punto. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 2 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

- gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;
- non proliferazione e disarmo;
- interventi d'emergenza;
- azioni preparatorie e di controllo;
- rappresentanti speciali dell'Unione europea.

L'importo destinato alle misure iscritte all'articolo di cui al terzo trattino non può superare il 20% dell'importo totale del capitolo PESC del bilancio.

21. Ogni anno l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in appresso "l'Alto rappresentante") consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1. Inoltre, l'Alto rappresentante informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:
- per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;
 - per il Consiglio, il presidente del comitato politico e di sicurezza.

La Commissione sarà invitata a partecipare a tali riunioni.

Quando il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'Alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

E. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO E IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

22. La Commissione istituirà un dialogo comune con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. Il controllo esercitato dal Parlamento europeo sul Fondo europeo di sviluppo sarà allineato, su base volontaria, sul diritto di controllo previsto nell'ambito

del bilancio generale dell'UE, in particolare lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo, secondo modalità da stabilire nel quadro del dialogo informale.

F. COOPERAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN MATERIA DI SPESE AMMINISTRATIVE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

23. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione cercheranno di accordarsi sulla condivisione delle spese amministrative, ogni anno nella fase iniziale della procedura di bilancio annuale. Le previsioni di spesa di ciascuna istituzione conterranno stime della possibile incidenza di bilancio che potrebbero avere le modifiche delle disposizioni dello statuto. Il Parlamento europeo e Consiglio convengono di provvedere affinché si tenga conto di tale incidenza nel livello degli stanziamenti autorizzati per tutte le istituzioni.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono su una riduzione progressiva del personale del 5% tra il 2013 e il 2018. Tale riduzione dovrebbe applicarsi all'insieme delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie.

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE

A. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

24. Due volte all'anno, la prima in aprile/maggio (insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1 (tranne il sottomassimale per la coesione economica, sociale e territoriale), 2 (per l'ambiente e la pesca), 3 e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue:

- a) la normativa in vigore con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:
 - per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria e speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;
 - per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al [regolamento delegato sulle modalità di esecuzione del regolamento finanziario];
- b) le proposte legislative pendenti: proposte della Commissione in fase di adozione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare il modo di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o no nella programmazione aprile-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

- a) tutti i nuovi atti legislativi adottati e tutte le proposte in fase di adozione presentate ma non figuranti nel documento di programmazione per aprile-dicembre (con gli importi corrispondenti);
- b) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniquale volta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE

25. Prima di presentare la sua proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione deve presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto in particolare della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costo/benefici, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e a livello dell'UE e delle implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia in oggetto, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

La procedura prevede le tappe seguenti:

- in primo luogo, la Commissione presenterà sistematicamente ogni proposta di creazione di una nuova agenzia nell'ambito della prima consultazione a tre successiva all'adozione della sua proposta, come pure la scheda finanziaria che accompagna l'atto giuridico che propone la creazione dell'agenzia, e ne descriverà le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;
- in secondo luogo, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'iter legislativo e a condizione che ciascun ramo dell'autorità di bilancio possa pronunciarsi sulle incidenze finanziarie della proposta prima dell'adozione dell'atto giuridico, la creazione della nuova agenzia sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva consultazione a tre (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;
- in terzo luogo, l'accordo concluso nel corso della consultazione a tre sarà confermato in una dichiarazione comune, fatta salva l'approvazione da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio in conformità del proprio regolamento interno.

La stessa procedura verrebbe applicata a qualsiasi modifica dell'atto legislativo che istituisce un'agenzia avente un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia vengano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenzia in questione, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio mediante una scheda finanziaria riveduta, così da permettere ai due rami dell'autorità di bilancio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

In caso di creazione di una nuova scuola europea è prevista dal Consiglio superiore, deve essere seguita una procedura analoga per quanto riguarda le sue incidenze sul bilancio dell'UE.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Per la Commissione
Membro della Commissione

ALLEGATO - COOPERAZIONE **INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA** **PROCEDURA DI BILANCIO**

Parte A. Calendario della procedura di bilancio

1. Le istituzioni seguono il calendario definito ai punti 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 e 15 in appresso per le diverse tappe della procedura di bilancio. A tempo debito prima dell'inizio della procedura di bilancio, possono se del caso concordare eventuali modifiche ritenute necessarie del suddetto calendario.

Parte B. Priorità della procedura di bilancio

2. A tempo debito prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, e al più tardi in aprile, è convocata una riunione di consultazione a tre per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

3. Le istituzioni diverse dalla Commissione sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.
4. Prima dell'adozione dei rispettivi stati previsionali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concorderanno orientamenti per quanto riguarda la variazione annuale auspicata del livello delle spese amministrative per tutte le istituzioni.
5. La Commissione adotta il progetto di bilancio l'ultima settimana di aprile o, al più tardi, la prima settimana di maggio. Essa completa il progetto di bilancio, compreso lo stato generale delle entrate, e lo mette ufficialmente a disposizione entro la fine di maggio.
6. La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che indica il fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione europea.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

- a) le previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri;
- b) la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;
- c) la possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),

- d) la necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.
7. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.
 8. I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.
 9. Ai fini di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.
 10. Fino alla convocazione del Comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, del TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti ai due rami dell'autorità di bilancio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D. Procedura di bilancio prima della concertazione

11. Una consultazione a tre è convocata in tempo utile prima della lettura del Consiglio per consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.
12. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nel quadro della consultazione a tre.
13. Il Consiglio conclude la sua lettura al più tardi alla fine di luglio.
14. La commissione per i bilanci del Parlamento europeo vota nell'ambito della sua lettura entro la fine di settembre o al più tardi l'inizio di ottobre e la sessione plenaria del Parlamento europeo vota nell'ambito della sua lettura al più tardo entro la fine di ottobre.
15. Una consultazione a tre può essere convocata prima della votazione della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Parte E. Procedura di concertazione

16. Se il Parlamento europeo vota emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prenderà atto, nel corso della medesima sessione plenaria, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprimerà il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione sarà

inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della seduta parlamentare durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il giorno successivo avrà inizio il periodo di conciliazione. Il periodo di 21 giorni è calcolato ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

17. Se il Consiglio non può accettare tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo, esso conferma la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima consultazione a tre durante il periodo di concertazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procederà conformemente alle disposizioni stabilite nei punti seguenti.
18. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute dal copresidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti ad ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione.
19. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, del TFUE, la Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
20. Per l'intera durata della procedura di concertazione si terranno consultazioni a tre, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.
21. Le riunioni del comitato di conciliazione e le consultazioni a tre si svolgono alternatamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.
22. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e delle consultazioni a tre sono fissate anticipatamente, prima dell'inizio della procedura di bilancio, mediante accordo tra le tre istituzioni.
23. Il comitato di conciliazione disporrà di una serie comune di documenti (contributi) che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio⁵, tra cui le cifre "linea per linea", i totali per le singole rubriche del quadro finanziario e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente "aperte". Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, saranno elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse⁶. Tali documenti saranno classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

⁵ Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate da tutte le istituzioni).

⁶ Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.

Saranno inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento europeo, nonché le eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento europeo.

24. Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di concertazione, le consultazioni a tre:
- definiranno la portata dei negoziati sulle questioni finanziarie da affrontare;
 - approveranno l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio finanziario;
 - discuteranno i temi individuati ai sensi del primo trattino in vista di possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione;
 - affronteranno questioni tematiche, anche per rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Durante o immediatamente dopo ciascuna consultazione a tre saranno tratte conclusioni provvisorie, contestualmente alla messa a punto dell'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni saranno registrate dall'istituzione presso cui si è tenuta la consultazione a tre e saranno considerate provvisoriamente approvate dopo 24 ore fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione.

25. In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione saranno disponibili le conclusioni delle consultazioni a tre e un documento che elenca le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante le consultazioni a tre, in vista della possibile approvazione.

26. Il progetto comune previsto all'articolo 314, paragrafo 5, del TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratterà di un documento giuridico introduttivo contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati tra cui:

- le cifre linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del quadro finanziario;
- un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la concertazione;
- l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

27. Il progetto comune sarà tradotto in tutte le lingue (dai servizi del Parlamento europeo) e presentato per approvazione ai due rami dell'autorità di bilancio entro 14 giorni dalla data successiva alla data dell'accordo sul progetto comune ai sensi del punto 26.

Il bilancio sarà messo a punto dai giuristi-linguisti dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante il processo di concertazione.

28. L'istituzione presso cui si tiene la riunione (consultazione a tre o concertazione) garantirà l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per le consultazioni a tre.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione garantirà la riproduzione e la distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle tre istituzioni coopereranno per inserire i risultati dei negoziati in fase di messa a punto del progetto comune.

Parte F. Bilanci rettificativi

Principi generali

29. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i principi in appresso per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini della loro celere ed efficiente adozione ed evitare, per quanto possibile, di dover convocare una riunione di concertazione per i bilanci rettificativi.
30. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

31. La Commissione comunica in anticipo ai due rami dell'autorità di bilancio le possibili date di adozione dei progetti di bilancio rettificativo, senza pregiudicare la data finale di adozione.
32. Conformemente al proprio regolamento interno, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si adopera per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.
33. Per accelerare la procedura, i due rami dell'autorità di bilancio provvedono a coordinare i rispettivi calendari, nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi propedeutiche all'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'anno in questione.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

34. Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, ciascun ramo dell'autorità di bilancio, prima di adottare la sua posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione possono proporre di convocare una consultazione a tre specifica, per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

35. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno delle consultazioni a tre previste per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilancio rettificativo e i due rami dell'autorità di bilancio comunicano, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima della consultazione a tre.
36. Se si raggiunge un compromesso durante una consultazione a tre, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si impegna a tener conto dei risultati della consultazione a tre in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al trattato e al proprio regolamento interno.

Cooperazione dopo la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

37. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato.
38. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocata una consultazione a tre.
 - Se in sede di consultazione a tre si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo di ciascun ramo dell'autorità di bilancio sui risultati di detta consultazione, la concertazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione.
 - Se in sede di consultazione a tre non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di 21 giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 510 definitivo

2011/0183 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

(//CE, Euratom)
{SEC(2011) 876 definitivo}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE – PERCHÉ È NECESSARIA UNA RIFORMA

1.1. Il sistema di finanziamento dell'UE è superato

Il sistema di finanziamento dell'UE si è notevolmente trasformato dal 1957. All'inizio dipendeva in gran parte dai contributi degli Stati membri. A partire dal 1970 venne istituito un sistema di risorse proprie in grado di garantire l'autonomia delle finanze dell'UE. Inizialmente questo sistema si basava fondamentalmente sulle risorse proprie tradizionali legate alle politiche dell'UE, ma la graduale evoluzione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL ha segnato il passaggio ad un finanziamento basato in gran parte sugli aggregati statistici, che sono slegati dalle priorità delle politiche dell'UE.

Parallelamente all'evoluzione della composizione delle risorse proprie, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi fondati sui principi indicati al vertice europeo di Fontainebleau del giugno 1984, in particolare quello secondo cui *“nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa”*. Questi meccanismi sono una raccolta di misure disparate, frutto dei negoziati che si sono susseguiti, che hanno sostanzialmente aggiunto nuove misure all'insieme delle correzioni esistenti.

La relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie¹ dimostra come l'attuale sistema di finanziamento risulti inefficace secondo la maggior parte dei criteri di valutazione. Il sistema di finanziamento è opaco e talmente complesso che solo pochi specialisti ne comprendono bene il funzionamento, il che ne limita il controllo democratico. Inoltre, numerosi Stati membri considerano il sistema iniquo. I grandi contribuenti al bilancio reputano che i loro contributi netti siano eccessivi, mentre alcuni Stati membri che beneficiano di politiche di redistribuzione, come la coesione, devono fare fronte a un aumento dei contributi al bilancio dell'UE per finanziare i meccanismi di correzione.

Ma soprattutto, il modo in cui il bilancio dell'UE è finanziato, e il fatto che molti politici nazionali considerano i contributi degli Stati membri all'UE unicamente come una spesa, crea inevitabilmente una tensione che inquina ogni discussione circa il bilancio dell'UE. Lo sviluppo progressivo dei meccanismi di correzione è solo una delle manifestazioni del problema. La pressione esercitata per prestabilire le assegnazioni nazionali è un'altra. L'accento sempre maggiore su una stretta impostazione contabile finalizzata principalmente a ottimizzare i ritorni non soltanto connota i dibattiti pubblici sul valore della spesa dell'UE, ma porta alcuni cittadini a mettere in discussione i vantaggi della stessa appartenenza all'UE.

Le difficoltà incontrate per raggiungere accordi in materia di bilancio nell'UE nel ventunesimo secolo derivano in parte dall'organizzazione inadeguata delle finanze pubbliche dell'UE. Da molti anni il finanziamento dell'UE è stato considerato soprattutto come un meccanismo contabile avente due principali obiettivi: garantire un finanziamento sufficiente delle spese dell'UE e integrare il numero crescente di meccanismi di correzione. Come spiegato sopra, questa impostazione mostra i suoi limiti ed è giunto il momento di contemplare un'impostazione diversa nei confronti del finanziamento dell'UE.

¹ Documento di lavoro della Commissione “Il finanziamento del bilancio dell'UE: relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie, SEC(2011) 876 definitivo del 29.6.2011.

1.2. Un modello nuovo di finanziamento dell'UE

Le notevoli sfide nel campo delle finanze pubbliche e le priorità emergenti incidono su concetti profondamente radicati attinenti al bilancio dell'UE. Sta emergendo un nuovo modello di finanziamento dell'UE, fondato su due pilastri.

In primo luogo, il sistema di finanziamento dell'UE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale negli sforzi di risanamento finanziario in atto in tutta l'Unione. È stato calcolato che nel 2010 a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale, il disavanzo totale annuo dei 27 Stati membri dell'UE sarà di 826,9 miliardi di EUR². In realtà il deficit pubblico di numerosi tra i più grandi Stati membri ha superato il volume del bilancio totale dell'UE. Negli ultimi mesi sono emerse difficoltà persistenti per alcuni Stati membri. Gli sforzi di risanamento finanziario saranno complicati dal costo dell'invecchiamento demografico³ e da altre sfide, quale il cambiamento climatico. In questo contesto, cinque capi di Stato o di governo hanno sottolineato che “il prossimo quadro finanziario pluriennale sarà adottato in un momento in cui gli Stati membri compiono sforzi straordinari per riordinare i conti pubblici”⁴.

Un ulteriore rafforzamento della disciplina di bilancio a livello dell'UE toccherà tutti gli aspetti del bilancio dell'UE: non soltanto le spese dell'UE, ma anche le entrate. La rielaborazione di un sistema delle risorse proprie contribuirà agli sforzi generali di risanamento finanziario intrapresi dagli Stati membri. La graduale introduzione di nuove risorse apre la possibilità di ridurre, gradualmente ritirare o abolire altre risorse. Di conseguenza, i contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE diminuiranno e gli Stati membri avranno maggiori margini di manovra nella gestione delle limitate risorse nazionali. Come indicato nel riesame del bilancio dell'UE, l'introduzione di nuove risorse non è “un'argomentazione che riguarda l'entità del bilancio, ma piuttosto la giusta combinazione delle risorse”⁵.

In secondo luogo, fatta eccezione per le risorse proprie tradizionali (principalmente dazi generati dall'unione doganale), le risorse dell'UE attualmente non presentano alcun nesso con gli obiettivi politici dell'UE, né ne sostengono la realizzazione. Eppure, come indicato nella revisione del bilancio dell'UE, l'introduzione di nuove risorse “rispecchierebbe lo spostamento progressivo della struttura del bilancio verso politiche più vicine ai cittadini UE e destinate a consolidare i “beni pubblici” europei e ad offrire un maggiore valore aggiunto”. Essa potrebbe sostenere la realizzazione di importanti obiettivi politici UE o internazionali, ed essere strettamente collegata a tali obiettivi, per esempio nei settori dello sviluppo, dei cambiamenti climatici o dei mercati finanziari.”

Si potrebbero sviluppare nuovi cespiti di entrata sfruttando i vantaggi di un'impostazione sovranazionale e la massa critica che potrebbe essere raggiunta a livello dell'UE. Laddove la mobilità di alcune basi fiscali è troppo elevata per consentire un'azione efficace da parte degli Stati membri da soli, o quando azioni limitate svolte da alcuni Stati membri ma non da altri determinano una frammentazione del mercato interno, l'azione dell'UE può conferire un

² Fonte: Previsioni ECFIN della primavera 2011.

³ Commissione europea, DG Affari economici e finanziari, “Relazione 2009 sull'invecchiamento demografico. Proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell'UE a 27 (2008-2060)”, Economia europea, 2/2009.

⁴ Lettera di David Cameron, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Mark Rutte e Mari Kiviniemi al Presidente della Commissione europea, 18 dicembre 2010.

⁵ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

valore aggiunto. La tassazione del settore finanziario è particolarmente importante da questo punto di vista. Nella sua comunicazione dell'ottobre 2010 sulla tassazione del settore finanziario, la Commissione ha comunicato che le nuove tasse sul settore finanziario “potrebbero aiutare a creare le condizioni per una crescita più sostenibile, in linea con la strategia Europa 2020”⁶. La Commissione ha preannunciato per l'autunno una proposta legislativa per un'imposta dell'UE sulle transazioni finanziarie. Inoltre, l'ulteriore sviluppo del sistema IVA nel quadro di una nuova risorsa propria potrebbe rafforzare anche il mercato interno ed aumentare l'efficienza economica.

La riorganizzazione delle fondamenta del sistema di finanziamento dell'UE darà luogo a un dibattito sull'incidenza delle risorse specifiche, discostandosi da un'impostazione contabile limitata a calcoli sui saldi netti.

Al tempo stesso, occorre conservare alcuni elementi importanti del sistema di finanziamento attuale, come le risorse proprie tradizionali e una risorsa propria basata sull'RNL residua che conferisca stabilità finanziaria e un bilancio equilibrato. Questi ultimi obiettivi possono essere realizzati mantenendo una risorsa propria basata sull'RNL più limitata e con una combinazione di risorse sostanzialmente diversa.

1.3. Il trattato di Lisbona crea un nuovo quadro giuridico

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) introduce importanti modifiche, non soltanto alla procedura di bilancio dell'UE ma anche al modo in cui il bilancio dell'UE è finanziato. In questo contesto è opportuno soffermarsi su due disposizioni del trattato:

- (1) A norma dell'articolo 311, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adesso può “istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente” nel quadro di una decisione sulle risorse proprie. Vi è quindi la possibilità di ridurre il numero di risorse proprie esistenti e di crearne di nuove.
- (2) L'articolo 311, paragrafo 4, del TFUE prevede adesso che “Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata nella decisione [risorse proprie].” Questa disposizione introduce la possibilità di definire, in un regolamento attuativo, misure di attuazione specifiche collegate al sistema delle risorse proprie nei limiti stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.

Le proposte della Commissione sfruttano pienamente queste nuove possibilità, proponendo l'eliminazione della risorsa basata sull'IVA e la creazione di nuove risorse proprie, nonché una nuova organizzazione per quanto riguarda le misure di attuazione del sistema delle risorse proprie.

È stata utilizzata l'opportunità offerta da questo nuovo quadro per rendere il sistema sufficientemente flessibile, all'interno del quadro e dei limiti imposti dalla decisione sulle risorse proprie, inserendo in un regolamento attuativo anziché nella decisione stessa tutte le disposizioni pratiche applicabili alle risorse dell'Unione che dovrebbero essere disciplinate da una procedura razionalizzata. Queste proposte rispecchiano le intenzioni che il legislatore ha

⁶ COM(2010) 549, del 7.10.2010.

espresso nella convenzione sul futuro dell'Europa e che sono state avallate dalla successiva conferenza intergovernativa.

2. TRE PROPOSTE – UN'UNICA DECISIONE

La proposta di decisione sulle risorse proprie comprende tre elementi principali: la semplificazione dei contributi degli Stati membri, l'introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei meccanismi di correzione. La relazione della Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie evidenzia il modo in cui ciascuna proposta si rapporta con le altre e le integra. Nell'insieme, queste proposte costituiscono un pacchetto equilibrato da considerare come un tutt'uno nel quadro di una singola decisione.

2.1. Semplificare i contributi degli Stati membri

La Commissione propone la soppressione della risorsa propria basata sull'IVA, in concomitanza con l'introduzione di nuove risorse proprie. Questa proposta è conforme ai pareri espressi dalla maggior parte degli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE nelle consultazioni legate alla revisione del bilancio.

L'attuale risorsa propria basata sull'IVA è complessa, richiede molto lavoro amministrativo per ottenere una base armonizzata e offre scarso o nessun valore aggiunto rispetto alla risorsa propria basata sull'RNL. La sua soppressione comporterà una notevole semplificazione dei contributi nazionali e ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione come per gli Stati membri.

Tenuto conto della complessità amministrativa connessa a questa risorsa propria e delle modeste aliquote di prelievo attualmente in vigore, una soppressione graduale, per tappe, risulterebbe meno efficiente della soppressione secca ad una data stabilita. Si propone pertanto di abolire detta risorsa il 31 dicembre 2013. Qualora la decisione entrasse in vigore ad una data posteriore, questa disposizione sarà applicata retroattivamente, sulla base di una prassi comune adottata nelle revisioni precedenti delle decisioni sulle risorse proprie. L'adozione del termine del 31 dicembre eviterà di dover calcolare la risorsa per una frazione di anno.

La soppressione della risorsa propria basata sull'IVA comporterà successivamente alcuni compiti supplementari: la gestione degli estratti annuali dell'IVA per l'esercizio precedente alla soppressione della risorsa, la determinazione del saldo dell'IVA annuale, lo svolgimento di controlli per garantire l'esattezza dei calcoli, il completamento del ciclo di supervisione, la gestione delle riserve pendenti, delle infrazioni, delle rettifiche e dei riscontri contabili. L'eliminazione definitiva di tutte le attività connesse alla risorsa propria IVA richiederà alcuni anni.

2.2. Introdurre nuove risorse proprie

La Commissione ha individuato sei possibili nuove risorse proprie nel corso del riesame del bilancio dell'UE. Ognuna è stata esaminata approfonditamente, in particolare sulla base dei criteri di valutazione fissati nella revisione del bilancio.

Questa analisi ha evidenziato i seguenti elementi principali:

- (1) La tassazione delle transazioni finanziarie (TTF) potrebbe costituire un nuovo flusso di entrate, che potrebbe ridurre i contributi attuali degli Stati membri, dare agli Stati

membri un maggiore margine di manovra e contribuire allo sforzo generale di risanamento di bilancio. Benché una certa forma di tassazione sulle transazioni finanziarie esista già in alcuni Stati membri, l'analisi ha anche chiarito che un'azione a livello dell'UE potrebbe rivelarsi più efficace ed efficiente rispetto a un'azione condotta in maniera non coordinata dagli Stati membri, considerato il volume delle attività transfrontaliere e la notevole mobilità delle basi fiscali. Inoltre, questa imposta potrebbe contribuire a ridurre la frammentazione attuale del mercato interno. La Commissione presenterà quindi nell'autunno 2011 una proposta legislativa per un'imposta dell'UE sulle transazioni finanziarie. Questa imposta, che potrebbe essere riscossa a livello dell'UE, ridurrebbe i problemi di "giusto ritorno" riscontrati con il sistema attuale. Questa iniziativa dell'UE costituirebbe un primo passo verso l'applicazione di una TTF a livello mondiale.

- (2) La creazione di una nuova risorsa IVA darebbe nuovo slancio allo sviluppo del mercato interno, rafforzando l'armonizzazione dei regimi IVA nazionali. La nuova risorsa IVA sarebbe uno degli aspetti di un regime IVA dell'UE fortemente rimodellato sulla scia del Libro verde sul futuro dell'IVA. La nuova iniziativa comprenderà l'eliminazione di una serie di esenzioni o deroghe che nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno e alle misure volte a ridurre le frodi sull'IVA nell'UE.
- (3) L'analisi ha rivelato che queste risorse proprie potrebbero essere introdotte a livello dell'UE nel corso del periodo 2014-2020, dopo un adeguato periodo di preparazione tecnica. La combinazione di queste risorse proprie produrrebbe benefici maggiori rispetto all'introduzione di un'unica nuova risorsa. Garantirebbe una distribuzione equa dell'incidenza sull'insieme degli Stati membri e la massa critica necessaria per ridurre sostanzialmente i contributi attuali degli Stati membri al bilancio dell'UE.

Basandosi sulla propria analisi, la Commissione propone l'introduzione di una risorsa propria costituita da un'imposta sulle transazioni finanziarie a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018 e di una nuova risorsa propria IVA a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018. Il calendario per l'introduzione di queste nuove risorse proprie è coerente con i tempi necessari per completare il quadro giuridico e adottare e attuare la normativa pertinente. Entro la fine del 2011, la Commissione presenterà i regolamenti specifici o le modifiche necessarie agli atti giuridici esistenti, nonché le modalità di esecuzione corrispondenti, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE.

L'incidenza conseguente sulla struttura della risorse proprie è sintetizzata nella tabella in appresso. Essa illustra il passaggio dai contributi nazionali esistenti alle nuove risorse proprie. Queste ultime finanzieranno all'incirca il 40% delle spese dell'UE. Le risorse proprie tradizionali rappresenterebbero quasi il 20% del totale. La risorsa propria basata sull'RNL rimarrebbe la risorsa più importante in assoluto, finanziando il 40% circa del bilancio.

Evoluzione prevista della struttura del finanziamento dell'UE (2012-2020)

	Progetto di bilancio 2012		2020	
	miliardi di EUR	% delle risorse proprie	miliardi di EUR	% delle risorse proprie
Risorse proprie tradizionali	19,3	14,7	30,7	18,9
Contributi nazionali esistenti	111,8	85,3	65,6	40,3
di cui:				
Risorsa propria basata sull'IVA	14,5	11,1	-	-
Risorsa propria basata sull'RNL	97,3	74,2	65,6	40,3
Nuove risorse proprie	-	-	66,3	40,8
di cui:				
Nuova risorsa IVA	-	-	29,4	18,1
Imposta dell'UE sulle transazioni finanziarie	-	-	37,0	22,7
Totale risorse proprie	131,1	100,0	162,7	100,0

2.3. Riformare i meccanismi di correzione

Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 ha definito alcuni importanti principi di massima destinati a garantire l'equità del bilancio dell'UE. Ha indicato, in particolare, che "la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio". Allo stesso tempo ha riconosciuto che "ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa potrà beneficiare di una correzione a tempo debito."

Tali principi sono state confermati e applicati costantemente nelle successive decisioni sulle risorse proprie. Oggi sono predisposti meccanismi di correzione temporanei a favore di quattro Stati membri, che tuttavia cesseranno di applicarsi nel 2013. La correzione accordata al Regno Unito e le riduzioni sul finanziamento del bilancio concesse a quattro Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia), nonché la correzione non apparente che consiste nel trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali, continueranno ad applicarsi fino all'entrata in vigore di una nuova decisione sulle risorse proprie. Nel quadro di questa revisione approfondita del finanziamento dell'UE, è necessario uno sguardo nuovo su questi meccanismi correttivi.

Dalla disamina del sistema attuale emergono due importanti insegnamenti.

In primo luogo, la situazione oggettiva di una serie di Stati membri si è notevolmente modificata nel corso del tempo, e di ciò occorre tener conto nel sistema di correzione.

Sulla base dei principi di Fontainebleau, la correzione britannica era pienamente giustificata nel momento in cui fu istituita, nel 1984. All'epoca il Regno Unito, uno degli Stati membri più poveri, era uno dei principali contribuenti netti al bilancio dell'UE, che era costituito

prevalentemente da spese agricole. Esso versava un importo relativamente elevato ad un sistema di finanziamento dell'UE che dipendeva fortemente dalla risorsa propria basata sull'IVA, la cui base era particolarmente ampia nel Regno Unito.

Le condizioni oggettive alla base dei meccanismi di correzione attuali si sono notevolmente modificate dal 1984. La parte rappresentata dalla PAC nel bilancio dell'UE e il finanziamento su base IVA sono diminuiti notevolmente. Ma soprattutto, il Regno Unito è attualmente uno degli Stati membri più prosperi dell'UE. Sulla base di questi elementi e di una valutazione degli oneri di bilancio del Regno Unito e della prosperità relativa rispetto a quella di altri Stati membri, è opportuno rivedere la correzione britannica.

Evoluzione dei parametri chiave (1984-2011)

	1984	2005	2011
Quota della PAC nel bilancio (% del totale)	69%	50%	44%
Contributo basato sull'IVA (% del totale)	57%	16%	11%
Prosperità del Regno Unito (RNL pro capite in SPA)	93% dell'UE-10	117% dell'UE-25	111% dell'UE-27

Fonte: Commissione europea, DG Bilancio

Sulla base del quadro finanziario 2014-2020 proposto dalla Commissione⁷, e anche prevedendo che il costo totale dell'allargamento sia distribuito equamente tra gli Stati membri più ricchi, risulta che un numero limitato di Stati membri, compreso il Regno Unito, saranno confrontati a oneri di bilancio che potrebbero essere considerati eccessivi in rapporto alla loro prosperità relativa.

La presente decisione propone quindi di introdurre correzioni temporanee a favore della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e della Svezia a decorrere dal 2014. Tali correzioni devono tener conto, in particolare, degli importanti sviluppi nel finanziamento dell'UE descritti nella presente decisione, dell'evoluzione della spesa proposta dal quadro finanziario, compreso il completamento dell'introduzione progressiva delle spese negli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007, nonché dell'elevato livello di prosperità conseguita dai suddetti Stati membri.

In secondo luogo, il nuovo sistema di correzione dev'essere trasparente e semplice, realmente aperto al controllo pubblico e parlamentare, prevedibile ed efficiente. Inoltre deve garantire parità di trattamento tra Stati membri.

Così com'è calcolata oggi, la correzione britannica è un meccanismo estremamente complesso. Esso comprende incentivi economici dagli effetti intrinsecamente perversi, non da ultimo l'annullamento automatico (attraverso una riduzione della correzione) degli aiuti dell'UE versati al Regno Unito, ad esempio in casi di catastrofi naturali, quale le inondazioni.

⁷ COM(2011)398 definitivo del 29.6.2011.

Inoltre, costituisce la base delle riduzioni del finanziamento della correzione britannica per la Germania, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia. Con la soppressione della risorsa propria basata sull’IVA verranno a mancare alcuni dati fondamentali per calcolare la correzione britannica, il che rappresenta un argomento tecnico in più a favore di una revisione approfondita del meccanismo.

La Commissione propone pertanto un nuovo sistema di importi forfettari che sostituirà tutti i precedenti meccanismi di correzione a decorrere dal 1° gennaio 2014. La conversione delle correzioni attuali in una riduzione lorda forfettaria dei pagamenti RNL presenta vantaggi indiscutibili rispetto a qualsiasi altra formula, compreso il meccanismo di correzione generalizzata che Commissione aveva proposto già nel 2004⁸. Gli importi forfettari sono basati sulle ipotesi attuali, senza tener conto dell’introduzione di nuove risorse proprie.

Gli aggiornamenti delle correzioni britanniche del 2010, 2011 e 2012 saranno trattati secondo il vecchio sistema per motivi di coerenza e continuità, ma la correzione britannica per il 2013, che doveva essere iscritta in bilancio nel 2014, sarà sostituita dal nuovo sistema di correzioni forfettarie. Tali correzioni saranno finanziate secondo equità e trasparenza, in modo che ciascuno Stato membro contribuisca proporzionalmente alla propria prosperità relativa (definita dall’RNL ai prezzi del mercato).

Nello stesso spirito di trasparenza ed equità, la Commissione propone la soppressione della correzione celata che consiste nella trattenuta, a titolo di spese di riscossione, del 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali. In vista della proposta di inglobare le correzioni in importi forfettari, la trattenuta dovrebbe essere limitata al 10%, conformemente al sistema in vigore fino al 2000.

3. PACCHETTO “RISORSE PROPRIE”

3.1. Strumenti giuridici

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso TFUE) contiene le disposizioni che sono alla base del sistema di finanziamento dell’UE e in particolare delle sue risorse proprie. Esso conferma il ruolo fondamentale della decisione sulle risorse proprie, che deve includere gli elementi principali del sistema.

Il TFUE comprende anche due disposizioni riguardanti l’attuazione delle decisioni sulle risorse proprie, rispetto ad una sola nel vecchio trattato che istituiva la Comunità europea:

- (1) L’articolo 311, quarto comma, del TFUE prevede ora che il “Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione sulle [risorse proprie]. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo”.
- (2) L’articolo 322, paragrafo 2, prevede che il “Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell’Unione sono messe a disposizione della

⁸ COM(2004)505 definitivo del 14 luglio 2004.

Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.”

Le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie traggono quindi origine da due articoli del TFUE e prevedono procedure di adozione differenti: l’approvazione del Parlamento europeo è necessaria per l’adozione delle misure di cui all’articolo 311, quarto comma, del TFUE; il Parlamento europeo è consultato sulle misure adottate a norma dell’articolo 322, paragrafo 2. Le misure di esecuzione di cui all’articolo 311, quarto comma, del TFUE devono essere previste nella decisione sulle risorse proprie, mentre l’articolo 322, paragrafo 2, stabilisce che devono essere adottate misure per la messa a disposizione delle entrate di bilancio dell’UE e, se del caso, per far fronte alle esigenze di tesoreria.

Si pone quindi il problema di quali elementi debbano essere definiti nella decisione sulle risorse proprie stessa e quali misure di esecuzione debbano essere incluse in quali regolamenti. All’epoca in cui fu redatto il trattato, l’intenzione del legislatore era di prevedere per il sistema delle risorse proprie “due basi giuridiche, con due procedure distinte: una relativa alla fissazione del massimale delle risorse proprie e, quindi, della dimensione del bilancio dell’Unione, come pure alla creazione di nuove risorse, che sarebbe sottoposta alla procedura più complessa prevista nel [Trattato] [...]; una relativa alle modalità concrete riguardanti le risorse dell’Unione, che sarebbe sottoposta a una procedura meno complessa: adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata [...] con parere conforme del Parlamento europeo”⁹.

L’organizzazione proposta del quadro legislativo per il sistema delle risorse proprie segue strettamente questa logica, definendo il sistema nella decisione relativa alle risorse proprie e disciplinando tutti gli aspetti pratici nei corrispondenti regolamenti di esecuzione.

3.2. Ruolo chiave della decisione relativa alle risorse proprie

Quale strumento giuridico fondamentale che è alla base dell’intero sistema delle risorse proprie, la decisione sulle risorse proprie continuerà a contenere gli elementi principali del sistema. Nel contesto stabilito dal TFUE, essa non dovrebbe necessariamente essere riveduta in concomitanza con l’adozione di ciascun nuovo quadro finanziario. Piuttosto, dovrebbe costituire una base solida, stabile e duratura su cui si fonda il sistema delle risorse proprie. La sua approvazione all’unanimità e la sua ratifica da parte degli Stati membri consente un controllo parlamentare completo e garantisce il rispetto della sovranità nazionale.

La proposta mantiene sostanzialmente la struttura dell’attuale decisione sulle risorse proprie e riprende molte delle disposizioni vigenti. Tuttavia, sono previste anche alcune modifiche di rilievo:

- (1) la soppressione della risorsa propria basata sull’IVA il 31 dicembre 2013 e l’inclusione nelle disposizioni finali di una disposizione che ne disciplina la graduale soppressione;
- (2) un elenco delle nuove risorse proprie, compreso il calendario per la loro introduzione e alcuni limiti alla loro applicazione. In particolare, la decisione prevede un limite massimo alle aliquote d’imposta applicabili alle nuove risorse proprie, mentre il

⁹ Vedasi in particolare “Relazione finale del circolo di discussione sulle risorse proprie” alla Convenzione europea, CONV 730/03 dell’8.5.2003.

regolamento di esecuzione adottato a norma dell'articolo 311, quarto comma, indica aliquote specifiche. Questa disposizione permette sia il necessario controllo delle aliquote d'imposta da parte degli Stati membri e dei rispettivi parlamenti, sia una certa flessibilità nel quadro del controllo democratico esercitato dal Parlamento europeo. Questa flessibilità risulterà particolarmente utile nelle prime fasi di attuazione delle nuove risorse proprie, quando le incertezze riguardanti la loro esatta incidenza saranno maggiori. Le aliquote specifiche per la tassazione delle transazioni finanziarie saranno proposte in autunno unitamente alla proposta legislativa concreta;

- (3) disposizioni relative ai meccanismi di correzione e alla soppressione dell'attuale correzione britannica. La decisione definisce la riduzione forfettaria sui versamenti RNL accordata a ciascuno Stato membro interessato per ciascun anno. La decisione comprende un articolo sul finanziamento di queste correzioni, che sarà basato sulla prosperità relativa di tutti gli Stati membri;
- (4) la soppressione delle disposizioni riguardanti la definizione dell'RNL ai fini delle risorse proprie e il nuovo calcolo dei massimali delle risorse proprie in caso di variazioni sostanziali dell'RNL. Si tratta di una questione tecnica, che viene affrontata nel regolamento di esecuzione a norma dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE;
- (5) l'introduzione di un nuovo articolo che specifica gli elementi da includere nei regolamenti di esecuzione a norma dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE e dell'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE.

Rispetto alla decisione sulle risorse proprie 2007/436/CE, la nuova decisione sulle risorse proprie proposta è più trasparente e sarà più facilmente compresa dai cittadini dell'UE e dai membri del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

3.3. Regolamento di esecuzione

Il nuovo regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE, contiene tutte le disposizioni pratiche relative alle risorse dell'Unione che dovrebbero essere disciplinate da una procedura razionalizzata per rendere il sistema sufficientemente flessibile, all'interno del quadro e dei limiti imposti dalla decisione sulle risorse proprie, tranne gli aspetti del sistema delle risorse proprie relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie e al soddisfacimento del fabbisogno di tesoreria (si veda la sezione 3.4).

Sono comprese in questo regolamento d'esecuzione anche le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare. Si fa riferimento in particolare agli aspetti del controllo e della supervisione delle entrate e i relativi poteri degli ispettori della Commissione.

Pertanto, tale regolamento di esecuzione fornisce le seguenti definizioni, conformemente all'elenco che figura nella decisione sulle risorse proprie:

- (1) le aliquote d'imposta e le aliquote di prelievo applicabili a ciascuna delle risorse proprie definite nella decisione. Ciò consente una certa flessibilità entro i limiti stabiliti dalla decisione sulle risorse proprie. In mancanza di tale flessibilità, la capacità di effettuare rettifiche necessarie e tempestive alle risorse proprie sarebbe

ostacolata dalla lunga e onerosa procedura prevista per l'adozione delle decisioni relative alle risorse proprie;

- (2) il reddito nazionale lordo (RNL) di riferimento a norma del sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) e le disposizioni in caso di sua variazione significativa (il perfezionamento delle misurazioni dell'RNL nell'ambito delle revisioni del SEC può incidere sui massimali delle risorse proprie);
- (3) la rettifica del saldo annuale di bilancio. Mentre il principio generale di riporto delle eccedenze è sancito nella decisione, le misure di attuazione sono definite nel regolamento;
- (4) le disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, compresi gli obblighi supplementari in materia di comunicazione.

Alcune di queste misure sono attualmente contenute nel regolamento n. 1150/2000, segnatamente il punto 3 e taluni elementi del punto 4 relativi in particolare alla comunicazione di diritti, frodi e irregolarità e alle disposizioni per il comitato consultivo per le risorse proprie (CCRP). Poiché questi elementi non sono direttamente correlati alla messa a disposizione delle risorse proprie né al fabbisogno di tesoreria, essi trovano logicamente collocazione in tale regolamento di esecuzione. È stata colta altresì l'opportunità per semplificare l'attuale quadro giuridico riprendendo e aggiornando le disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli ispettori della Commissione, precedentemente contenute nel regolamento n. 1026/99 del Consiglio, che dev'essere pertanto abrogato a seguito dell'adozione di questo regolamento.

Tale regolamento di esecuzione, assieme alla decisione sulle risorse proprie, assicura che le modifiche tecniche al sistema sono state oggetto dell'approvazione non soltanto degli organi legislativi nazionali ma anche del Parlamento europeo.

3.4. Messa a disposizione delle risorse proprie

A integrazione della decisione sulle risorse proprie e del regolamento di esecuzione a norma dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE, i regolamenti a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE dovrebbero contenere gli elementi relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie e le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

La Commissione propone un'impostazione organizzata in due fasi.

In primo luogo, come parte del pacchetto sulle risorse proprie, propone di integrare in un nuovo regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, le disposizioni necessarie per stabilire le modalità e la procedura con cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie tradizione (RPT) e la risorsa basata sull'RNL. Tale documento comprende altresì le misure da applicare, se necessario, per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

Queste modalità pratiche danno esecuzione al sistema definito nella decisione sulle risorse proprie per quanto riguarda l'accertamento delle RTP, la conservazione dei documenti giustificativi, la cooperazione amministrativa, le contabilità da tenere per le risorse proprie, la tempistica della messa a disposizione e delle rettifiche e, se del caso, le disposizioni relative alla gestione di tesoreria e agli importi irrecuperabili.

In pratica la proposta riprende le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio¹⁰ tranne quelle non strettamente riguardanti la messa a disposizione delle RPT e della risorsa basata sull'RNL o il fabbisogno di tesoreria. Per motivi di chiarezza e razionalità, e nel contesto del pacchetto sulle risorse proprie, occorre pertanto procedere alla rifusione del regolamento n. 1150/2000. L'operazione non implica variazioni di fondo delle disposizioni vigenti; un ridottissimo numero di modifiche sostanziali è tuttavia necessario per rispecchiare l'esperienza recente della Commissione nella gestione delle RPT e della risorsa propria basata sull'RNL.

In secondo luogo, saranno necessarie disposizioni che tengano conto delle nuove risorse proprie proposte. Tali disposizioni dovrebbero riguardare la definizione di fatto generatore, il momento impositivo per tradurre il fatto generatore in iscrizione contabile, la forma e la frequenza della dichiarazione o estratto da trasmettere alla Commissione, la definizione dei meccanismi per effettuare i versamenti o mettere a disposizione le risorse, le sanzioni applicabili, le circostanze per poter effettuare le rettifiche e le istruzioni riguardanti la durata del periodo di conservazione dei documenti giustificativi.

Per le nuove risorse proprie proposte saranno necessarie disposizioni relative agli aspetti pertinenti che, se del caso, saranno inserite in regolamenti distinti.

¹⁰ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

(//CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, terzo comma, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹¹,

visto il parere della Corte dei conti¹²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di risorse proprie dell'Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L'evoluzione del sistema delle risorse proprie può e deve contribuire anche a un più ampio sforzo di risanamento del bilancio intrapreso dagli Stati membri e partecipare, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell'Unione.
- (2) La consultazione pubblica avviata per preparare la revisione del bilancio dell'UE ha fornito molti contributi riguardanti il funzionamento del sistema di finanziamento dell'Unione, dai quali è emerso un elevato livello di soddisfazione riguardo alle risorse proprie tradizionali e all'esistenza di una risorsa residua per garantire la stabilità di finanziaria e il pareggio di bilancio. Tuttavia, un ampio numero di coloro che hanno risposto considerano necessario eliminare tutti i meccanismi di correzione e porre fine alla risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). La

¹¹ Parere espresso il xx giugno 2011.

¹² GU C

¹³ GU C

consultazione ha evidenziato inoltre un'ampia gamma di pareri sull'introduzione di nuove risorse proprie.

- (3) Nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell'UE¹⁴ la Commissione ha osservato che l'introduzione di una nuova fase dell'evoluzione del finanziamento dell'UE potrebbe comprendere tre dimensioni strettamente correlate tra loro: la semplificazione della contribuzione degli Stati membri, l'introduzione di una o più risorse proprie nuove e la graduale soppressione di tutti i meccanismi di correzione. Parallelamente all'introduzione graduale dei cambiamenti, dovrebbero essere mantenuti gli elementi essenziali del sistema di finanziamento dell'Unione: un finanziamento stabile e sufficiente del bilancio annuale dell'Unione, il rispetto della disciplina di bilancio ed un meccanismo che garantisca il pareggio del bilancio.
- (4) Secondo lo spirito del trattato, il sistema delle risorse proprie dovrebbe basarsi il più possibile su risorse proprie autonome piuttosto che su contributi finanziari versati dagli Stati membri, che essi in genere considerano spese nazionali.
- (5) Il trattato di Lisbona ha modificato le disposizioni riguardanti il sistema delle risorse proprie consentendo di ridurre il numero delle risorse esistenti e di crearne di nuove.
- (6) La decisione sulle risorse proprie può entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale.
- (7) Rispetto alla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL), la risorsa propria basata sull'IVA ha uno scarso valore aggiunto. Essa è il risultato di un complesso calcolo matematico e contribuisce pertanto all'opacità dei contributi degli Stati membri al bilancio. Il calcolo di una base armonizzata e l'esistenza di un meccanismo di livellamento fanno venir meno il legame diretto tra la base IVA effettiva in uno Stato membro e il suo contributo al bilancio annuale dell'Unione. Porre fine alla risorsa propria basata sull'IVA nella sua forma attuale a partire dal 1° gennaio 2014 dovrebbe semplificare il sistema di contribuzione.
- (8) Al fine di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell'Unione sulle sue priorità strategiche, di ridurre i contributi degli Stati membri al bilancio annuale dell'Unione e di partecipare al loro sforzo di risanamento del bilancio, è opportuno che la presente decisione comprenda nuove risorse proprie: una tassa sulle transazioni finanziarie e una nuova risorsa IVA.
- (9) La presente decisione deve fissare i principi fondamentali, le variabili e le date per adeguare il quadro giuridico dell'Unione ai fini delle nuove risorse proprie, provenienti da una tassa sulle transazioni finanziarie e da una nuova risorsa IVA.
- (10) Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 ha osservato che la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio. Ha tuttavia riconosciuto che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa può beneficiare di una correzione a tempo debito. È opportuno confermare e applicare sistematicamente questi principi.

¹⁴ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

- (11) Ogni meccanismo di correzione dovrebbe essere strettamente connesso alla politica di spesa prevista dal quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato. Il fatto che i meccanismi di correzione siano esistiti in passato ed esistano tuttora non costituisce di per sé una motivazione per mantenerli in futuro. Una correzione deve essere trasparente e facilmente comprensibile e durare solamente il tempo necessario per raggiungere il suo scopo, come stabilito dai principi di Fontainebleau. Dovrebbe evitare di costituire un incentivo a non spendere correttamente i fondi dell'Unione. Questi obiettivi sono meglio realizzabili mediante un sistema di riduzioni forfettarie dei versamenti a titolo della risorsa propria basata sull'RNL.
- (12) Le condizioni obiettive alla base dei meccanismi di correzione sono cambiate notevolmente nel corso del tempo. Tuttavia, un numero limitato di Stati membri hanno ancora un onere di bilancio che può essere attualmente considerato eccessivo rispetto alla loro prosperità relativa. La presente decisione deve pertanto comprendere delle correzioni temporanee a favore della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e della Svezia. Tali correzioni devono rispecchiare, tra l'altro, gli importanti sviluppi del finanziamento dell'Unione definiti nella presente decisione e l'evoluzione della spesa proposta nel quadro finanziario, compreso il completamento dell'introduzione graduale della spesa negli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007, nonché tenere conto degli elevati livelli di prosperità raggiunti dalla Germania, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Svezia.
- (13) Al fine di garantire il necessario parallelismo fra il quadro finanziario pluriennale e l'attuazione di meccanismi di correzione, il nuovo sistema di importi forfettari dovrebbe sostituire tutti i meccanismi di correzione preesistenti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (14) La trattenuta, a titolo di spese di riscossione, del 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali cela un meccanismo di correzione. In considerazione della proposta di trasformare i meccanismi di correzione in riduzioni a forfait, occorre limitare la trattenuta al 10%, conformemente al sistema in vigore fino al 2000.
- (15) Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio, e tenuto conto della comunicazione della Commissione del 16 aprile 2010 sull'adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini delle risorse proprie¹⁵, il massimale delle risorse proprie deve essere pari all'1,23% della somma dell'RNL degli Stati membri a prezzi di mercato per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all'1,29% della somma dell'RNL degli Stati membri per gli stanziamenti d'impegno. Al fine di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adeguare questi massimali espressi in percentuale dell'RNL qualora le modifiche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea¹⁶ comportino una variazione significativa del livello dell'RNL. Tale adeguamento dev'essere effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, del trattato.

¹⁵ COM(2010) 162 definitivo.

¹⁶ GU ...

- (16) Al fine di dare attuazione alla presente decisione, è necessario prevedere l'adozione di misure di esecuzione specifiche. Di conseguenza, le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare, saranno inserite in un regolamento di esecuzione distinto. Si fa riferimento in particolare alla procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale di bilancio e agli aspetti del controllo e della supervisione delle entrate. Tale regolamento dovrà inoltre comprendere le aliquote d'imposta e di prelievo per ciascuna risorsa propria definita nella decisione e le questioni tecniche relative all'RNL, per consentire una certa flessibilità entro i limiti stabiliti dalla presente decisione.
- (17) Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, occorre stabilire disposizioni per gestire il passaggio dal sistema introdotto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee¹⁷ a quello derivante dalla presente decisione. Pertanto, a seguito della soppressione della risorsa propria basata sull'IVA, la decisione 2007/436/CE, Euratom deve continuare ad applicarsi al calcolo e alla rettifica delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota di prelievo all'imponibile IVA, alle procedure per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, a seconda dell'esercizio di riferimento. Inoltre, il calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012 dev'essere effettuato conformemente alle disposizioni della decisione 2007/436/CE, Euratom. La correzione accordata al Regno Unito per il 2013, da iscrivere in bilancio nel 2014, dovrà essere sostituita da una riduzione lorda forfettaria nel 2014.
- (18) Occorre abrogare la decisione 2007/436/CE, Euratom.
- (19) Ai fini della presente decisione, tutti gli importi devono essere espressi in euro a prezzi correnti.
- (20) Per assicurare la transizione al nuovo sistema delle risorse proprie e per farla coincidere con l'esercizio finanziario, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.

¹⁷ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

Articolo 2

Categorie di risorse proprie

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:

a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) da una tassa sulle transazioni finanziarie a norma di [atto legislativo] (EU) n. [.../...], con l'aliquota fiscale applicabile non superiore al ...%;

c) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle forniture di beni e servizi, agli acquisti intracomunitari di beni e alle importazioni di beni soggetti a un'aliquota IVA normale in ogni Stato membro a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹⁸, con l'aliquota applicabile conformemente al regolamento (UE) n. .../... non superiore al due per cento dell'aliquota normale;

d) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, da determinare nel quadro della procedura di bilancio tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma del reddito nazionale lordo (PNL) di tutti gli Stati membri.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del trattato, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui all'articolo 311 del trattato.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, l'aliquota di prelievo dell'RNL fissata in precedenza continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote.

Articolo 3

Massimale delle risorse proprie

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuite all'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'1,23% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

2. L'importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell'Unione non supera l'1,29% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.

¹⁸ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

Articolo 4

Meccanismi di correzione

1. L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) si applica all'RNL di ciascuno Stato membro.

2. Per il periodo 2014-2020, è accordata una riduzione lorda dei contributi RNL annui ai seguenti Stati membri:

- 2 500 milioni di EUR per la Germania;
- 1 050 milioni di EUR per i Paesi Bassi;
- 350 milioni di EUR per la Svezia;
- 3 600 milioni di EUR per il Regno Unito.

Articolo 5

Finanziamento dei meccanismi di correzione

Il costo delle correzioni di cui all'articolo 4 è sostenuto dagli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota di versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 6

Principio dell'universalità

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 7

Riporto di eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Articolo 8

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione o versamento alla Commissione

1. Le risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché, a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018, quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell'Unione.

La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, all'autorità di bilancio.

2. Le risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono riscosse al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione integrata, se necessario, dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tali disposizioni nazionali sono eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell'Unione.

La Commissione procede all'esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normativa dell'Unione e riferisce, se necessario, all'autorità di bilancio.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) e d), conformemente al regolamento adottato a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

Le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione o versate alla Commissione conformemente al regolamento adottato a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, a norma della procedura di cui all'articolo 311, quarto comma, del trattato, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie:

a) l'aliquota d'imposta delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'aliquota di prelievo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d);

b) l'RNL di riferimento, le disposizioni per il suo adeguamento e per il ricalcolo dei massimali relativi ai pagamenti e agli impegni in caso di variazioni significative dell'RNL, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 3;

c) la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio come stabilito dall'articolo 7;

d) le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all'articolo 2, compresi gli eventuali obblighi supplementari in materia di comunicazione.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2007/436/CE, Euratom è abrogata. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità¹⁹, alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità²⁰, alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità²¹, alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee²², alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee²³ o alla decisione 2007/436/CE, Euratom si intende fatto alla presente decisione e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.

2. Gli articoli 2, 4, 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 94/728/CE, Euratom, della decisione 2000/597/CE, Euratom e della decisione 2007/436/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all'adeguamento delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota di prelievo all'imponibile IVA determinato in modo uniforme e limitato al 50-55% del PNL o dell'RNL di ciascuno Stato membro, alla procedura per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, secondo l'esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012.

3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell'Unione.

4. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro a prezzi correnti.

¹⁹ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

²⁰ GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15.

²¹ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

²² GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

²³ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima comunicazione di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Decisione 2007/436/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4	-
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 7	
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 4	-
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	-
Articolo 5, paragrafo 3	-
Articolo 5, paragrafo 4	-
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 8, paragrafo 2	-
Articolo 9	-
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2011
COM(2011) 511 definitivo

2011/0184 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Scopo della presente proposta è stabilire le misure di esecuzione di cui all'articolo 9 della decisione ... del Consiglio, del ..., relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea¹, come previsto all'articolo 311, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Le misure di esecuzione formanti oggetto del presente regolamento riguardano tutte le modalità pratiche in materia di risorse dell'Unione, modalità che è opportuno disciplinare mediante una procedura semplificata, così da conferire flessibilità al sistema nel contesto ed entro i limiti stabiliti dalla decisione relativa alle risorse proprie, ad eccezione degli aspetti attinenti alla messa a disposizione delle risorse proprie e alla copertura del fabbisogno di tesoreria. Sono state incluse nella presente proposta anche disposizioni di carattere generale, che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante un'adeguata vigilanza parlamentare: si tratta in particolare degli aspetti di controllo e supervisione delle entrate di bilancio, inclusi gli obblighi supplementari in materia di comunicazione e i pertinenti poteri degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli.

A norma dell'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, queste misure di esecuzione saranno integrate da regolamenti che stabiliranno le modalità e la procedura secondo le quali le entrate provenienti dalle risorse proprie sono messe a disposizione della Commissione o ad essa versate e determineranno le misure da applicare, eventualmente, per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

L'articolo 9 della decisione ... prevede che siano adottate misure di esecuzione relative ai seguenti elementi:

- (a) le aliquote d'imposta o le aliquote di prelievo delle risorse proprie stabilite a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione ...;
- (b) il reddito nazionale lordo (RNL) di riferimento, le disposizioni relative all'aggiustamento dell'RNL e al nuovo calcolo dei massimali per gli stanziamenti di pagamento e d'impegno in caso di rilevanti modifiche dell'RNL, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 3 della decisione ...;
- (c) la procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale, come previsto all'articolo 7 della decisione ...;
- (d) le disposizioni e le modalità per il controllo e la supervisione delle entrate provenienti dalle risorse proprie, di cui all'articolo 2 della decisione ..., inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione.

¹ GUL [...] del [...], pag. [...].

Gli elementi proposti dalla Commissione riguardano quindi le misure di esecuzione:

- relative alle nuove risorse proprie, definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione ..., in particolare le loro aliquote d'imposta, il controllo e la supervisione;
- riprese dalla decisione 2007/436 del Consiglio² (indicata in appresso come "DRP 2007"), quali il riferimento al sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC), che è ormai un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio;
- non strettamente correlate alla messa a disposizione delle risorse proprie, riprese dal regolamento n. 1150/2000 del Consiglio³, recante applicazione della DRP 2007, per il calcolo dell'eccedenza e per il controllo e la supervisione delle entrate provenienti dalle risorse proprie, inclusi gli obblighi supplementari in materia di comunicazione;
- riprese dal regolamento n. 1026/1999 del Consiglio⁴, relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli e alla preparazione e gestione di tali controlli.

Più in particolare, la proposta della Commissione può essere compendiata come segue.

1.1 Capo I "Determinazione delle risorse proprie"

- Articolo 1 della proposta, "Aliquote da applicare": questo articolo stabilisce le aliquote d'imposta da applicare alle nuove categorie di risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione Inoltre, esso riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 5 del regolamento n. 1150/2000.
- Articolo 2 della proposta, "RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche": questo articolo riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della DRP 2007.
- Articolo 3 della proposta, "Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio": questo articolo riprende e aggiorna il disposto degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 1150/2000.

1.2 Capo II "Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione"

- Articolo 4 della proposta, "Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti finanziari": questo articolo riprende, aggiorna e semplifica il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000.
- Articolo 5 della proposta, "Misure di controllo e di supervisione": questo articolo riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del

² GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

³ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1, modificato dai regolamenti del Consiglio n. 2028/2004 del 16.11.2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1) e n. 105/2009 del 26.1.2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).

⁴ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

regolamento n. 1150/2000, completandolo per quanto riguarda le nuove risorse proprie definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione ...

- Articolo 6 della proposta, "Relazioni degli Stati membri sui loro controlli": questo articolo riprende e aggiorna il disposto dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000.
- Articoli 7 e 8 della proposta, "Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione" e "Preparazione e gestione dei controlli": questo articolo riprende, ristrutturata ai fini della chiarezza e aggiorna il disposto del regolamento n. 1026/1999, che viene abrogato dall'articolo 10, "Disposizioni finali", della presente proposta.

1.3 Capo III "Procedura di comitato e disposizioni finali"

- Articolo 9 della proposta, "Procedura di comitato – Comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP)": questo articolo stabilisce le competenze di esecuzione da attribuire alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. Per altre funzioni specifiche la Commissione può anche decidere di costituire un gruppo di esperti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione ... del Consiglio, del ..., relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea⁵, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto l'accordo del Parlamento europeo⁶,

visto il parere della Corte dei conti⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La vigilanza parlamentare riveste particolare importanza per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie e riguardano il controllo e la supervisione delle entrate, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione.
- (2) Allo scopo di mantenere invariato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione, è opportuno adeguare i massimali delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento e d'impegno, previsti rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione ..., indicati come percentuali del reddito nazionale lordo (RNL), nel caso che al regolamento (UE) n. ..., del [...], relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali

⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

nell'Unione europea⁹, siano apportate modifiche che comportino un sostanziale cambiamento dell'entità dell'RNL.

- (3) Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è necessario che siano fornite all'autorità di bilancio informazioni adeguate. Gli Stati membri devono quindi tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione.
- (4) Le modalità mediante le quali gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione devono porla in grado di monitorare il loro operato nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.
- (5) Ai fini del pareggio del bilancio, ogni eccedenza delle entrate dell'Unione rispetto al totale delle spese effettivamente sostenute in un esercizio finanziario va riportata all'esercizio finanziario successivo. Si deve quindi determinare il saldo da riportare.
- (6) Gli Stati membri e gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie devono procedere a verifiche e indagini per accertare, mettere a disposizione e versare le risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare la cooperazione tra la Commissione, da un lato, e gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie, dall'altro.
- (7) Ai fini della coerenza e della chiarezza, si devono stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli in materia di risorse proprie dell'Unione, tenendo conto della natura specifica di ciascuna risorsa propria. Si devono determinare le condizioni alle quali gli agenti delegati svolgono le loro funzioni, e in particolare le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario definire lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità, per lo Stato membro interessato, di opporsi alla presenza, a un controllo, di funzionari di altri Stati membri.
- (8) Per motivi di coerenza, si devono includere nel presente regolamento alcune disposizioni della decisione (CE, Euratom) 2007/436 del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee¹⁰ e del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità¹¹. Si tratta delle disposizioni riguardanti l'RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche, l'aliquota di prelievo della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione [.../...], il calcolo del saldo e la sua iscrizione in bilancio, il controllo e la supervisione delle risorse proprie, gli obblighi supplementari in materia di comunicazione e il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP).
- (9) Allo scopo di disporre di condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, si devono conferire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitare a norma del

⁹ GUL [...] del [...], pag. [...], modificato da ultimo dal [...]

¹⁰ GUL 163 del 23.6.2007, pag. 17.

¹¹ GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹².

- (10) È opportuno servirsi della procedura consultiva per adottare atti di esecuzione volti a stabilire in tutti i particolari le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali, e le misure per l'esame delle stime delle risorse proprie, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.
- (11) Si deve abrogare il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999, che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione per effettuare i controlli delle risorse proprie delle Comunità¹³.
- (12) Per motivi di coerenza, il presente regolamento si applica il medesimo giorno della decisione ...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Determinazione delle risorse proprie

Articolo 1

Aliquote da applicare

1. Le aliquote d'imposta da applicare¹⁴ alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... sono le seguenti:

- (e) ...% per le operazioni in obbligazioni, azioni e titoli analoghi;
- (f) ...% per altre operazioni;

2. L'aliquota d'imposta da applicare alla risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione ... è dell'1,0%.

3. L'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione ... è stabilita nell'ambito della procedura di bilancio, calcolandola come percentuale della somma dei redditi nazionali lordi (RNL) previsionali degli Stati membri, in modo da coprire integralmente quella parte del bilancio non finanziata mediante le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della

¹² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

¹³ GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

¹⁴ Se l'atto legislativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... prevede aliquote differenziate per le operazioni effettuate rispettivamente sui e fuori dei mercati regolamentati, le aliquote d'imposta da applicare alle risorse proprie saranno adattate su tale base.

decisione ..., mediante contributi finanziari a programmi supplementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

La cifra di tale aliquota è indicata nel bilancio con tanti decimali quanti sono necessari per suddividere integralmente, tra gli Stati membri, la risorsa basata sull'RNL.

Articolo 2

RNL di riferimento e sue rilevanti modifiche

1. L'RNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione ... è l'RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento
2. Nel caso che modifiche apportate al regolamento ... comportino rilevanti modifiche dell'RNL, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le date di applicazione di tali modifiche ai fini della decisione
3. Nel caso che modifiche apportate al regolamento ... comportino rilevanti modifiche dell'entità dell'RNL, i massimali degli stanziamenti di pagamento e d'impegno, quali sono stabiliti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione ... sono ricalcolati dalla Commissione secondo la seguente formula:

$$1,23\%(1,29\%)* \frac{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC \text{ attuale}}{RNL_{t-2} + RNL_{t-1} + RNL_t SEC \text{ modificato}}$$

In questa formula, "t" è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili i dati definiti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio¹⁵.

Articolo 3

Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione ..., il saldo di un dato esercizio finanziario consiste nella differenza tra il totale delle entrate percepite per quell'esercizio finanziario e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio finanziario, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio finanziario riportati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento ... (il "regolamento finanziario")¹⁶.

La suddetta differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi finanziari precedenti e riportati all'esercizio finanziario in corso. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

¹⁵ G U L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

¹⁶ G U L [...] del [...], pag. [...].

(a) gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio finanziario a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

(b) l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio finanziario, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie rimosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio finanziario in corso.

Capo II

Disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, inclusi obblighi supplementari in materia di comunicazione

Articolo 4

Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti finanziari

1. Nei due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione

Entro il suddetto periodo, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali esso non abbia già comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2. Per la risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione ..., ogni sei mesi gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, constatati nei sei mesi precedenti.

3. Gli operatori economici responsabili della riscossione della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... segnalano alla Commissione, entro un mese dalle circostanze che hanno portato alla constatazione, ogni caso di frodi o irregolarità a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione comprendenti i particolari delle descrizioni menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e misure per l'esame delle stime delle risorse proprie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5. La Commissione include il compendio delle segnalazioni menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5, del trattato.

Articolo 5

Misure di controllo e di supervisione

1. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie prendono tutte le misure necessarie affinché sia messo a disposizione della Commissione o le sia versato l'importo corrispondente ai diritti accertati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione

2. Gli Stati membri effettuano i controlli e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione

Gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie effettuano i controlli e le indagini riguardanti la riscossione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione ... e applicano la procedure per versarle alla Commissione.

3. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta, la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. Gli Stati membri o gli operatori economici associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che essi effettuano. Invece di partecipare ai controlli, la Commissione può chiedere che le siano trasmessi determinati documenti.

4. Gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie mettono a disposizione della Commissione ogni relazione di audit interno o esterno od ogni relazione di consulenti in loro possesso, ivi compresa un'analisi dei sistemi di cui essi si avvalgono per riscuotere le risorse proprie o per versarle alla Commissione.

5. La Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento, la messa a disposizione o il versamento delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti.

6. Gli Stati membri o gli operatori economici responsabili della riscossione delle risorse proprie agevolano le misure di controllo di cui al paragrafo 5.

7. Quando è associata a un controllo, la Commissione ha accesso ai documenti giustificativi e correlati secondo le medesime modalità per i controlli disposte al paragrafo 5.

8. Quando il controllo riguarda risorse proprie basate sull'RNL, la Commissione ha accesso anche ai documenti riguardanti le procedure statistiche e le statistiche di base di cui all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

9. I controlli di cui al paragrafo 2 non ostano:

(a) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;

(b) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato;

(c) ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

10. Insieme con lo Stato membro interessato, la Commissione verifica ogni anno che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati forniture, specialmente nei casi segnalati dal comitato RNL istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003. In tale contesto, in singoli casi e se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone. La Commissione rispetta le norme nazionali sul carattere riservato delle statistiche.

Articolo 6

Relazioni degli Stati membri sui loro controlli

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti la corretta riscossione delle risorse proprie e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei regolamenti di attuazione della decisione [...] e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli di cui all'articolo 5.

Articolo 7

Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1. La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 5 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti (gli "agenti delegati").

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli persone che gli Stati membri pongono a disposizione della Commissione come esperti nazionali distaccati.

Previo accordo esplicito dello Stato membro o dell'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie in oggetto, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari degli altri Stati membri, in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino al disposto del paragrafo 3.

2. Nel corso dei controlli in loco e dei controlli associati gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato e sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Se necessario, l'agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli di cui all'articolo 5 e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3. Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale esse sono state raccolte e secondo le medesime disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle organizzazioni oggetto del controllo, delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscerle, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro o dell'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie presso il quale esse sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4. La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ nonché alle altre norme nazionali e dell'Unione riguardanti la protezione dei dati personali.

Articolo 8

Preparazione e gestione dei controlli

1. In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro o l'operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie le cui procedure vengono esaminate. Quando il controllo riguarda un operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie, si avverte anche lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2. Per i controlli ai quali la Commissione è associata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi presso i quali sarà effettuato il controllo è affidata al servizio scelto dal rispettivo Stato membro od operatore economico responsabile della riscossione delle risorse proprie.

3. I controlli in loco di cui all'articolo 5, paragrafo 5, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori e le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari del rispettivo Stato membro od operatore economico responsabile della riscossione

¹⁷ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁸ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

delle risorse proprie. Per questo tipo di controllo, al mandato è allegato un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

4. I controlli riguardanti la risorsa propria basata sull'RNL, di cui all'articolo 5, paragrafo 8, sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, questi agenti prendono i contatti necessari con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

5. Gli Stati membri o gli operatori economici interessati assicurano che i servizi o le agenzie responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai controlli presso tali servizi e agenzie prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri o gli operatori economici interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e per prestare agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

6. I risultati dei controlli in loco effettuati e dei controlli ai quali la Commissione è associata sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro od operatore economico interessato, mediante opportune modalità. Il destinatario della relazione presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere al destinatario di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro od operatore economico interessato può non rispondere alla richiesta della Commissione e indica in una comunicazione i motivi che glielo impediscono.

Successivamente, i risultati e le osservazioni dei controlli in loco e dei controlli associati degli Stati membri sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso che i controlli in loco o i controlli associati mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e che le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o dichiarazione, mediante opportune note.

Capo III

Procedura di comitato e disposizioni finali

Articolo 9

Procedura di comitato – Comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP)

1. La Commissione è coadiuvata da un comitato, il comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP), che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. In caso di riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato e al disposto della decisione (CE, Euratom) 2007/436, abrogata dalla decisione ..., e al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 abrogato dal regolamento ... del Consiglio¹⁹, quali figurano nella tavola di concordanza nell'Allegato del presente regolamento, sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo tale tavola.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹⁹ GUL [...] del [...], pag. [...].

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Decisione (CE, Euratom) n. 2007/436	Regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999	Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000	<u>Il presente regolamento</u>
			Art. 1, par. 1
			Art. 1, par. 2
		Art. 5	Art. 1, par. 3
Art. 2, par. 7, primo comma			Art. 2, par. 1
Art. 2, par. 7, secondo comma			Art. 2, par. 2
Art. 3, par. 3			Art. 2, par. 3
		Art. 15	Art. 3, par. 1
		Art. 16	Art. 3, par. 2
		Art. 6, par. 5	Art. 4
		Art. 17, par. 1	Art. 5, par. 1
		Art. 18, par. 1	Art. 5, par. 2
		Art. 18, par. 2	Art. 5, par. 3
			Art. 5, par. 4
		Art. 18, par. 3	Art. 5, par. 5
		Art. 18, par. 2	Art. 5, par. 6
		Art. 18, par. 2 e 3	Art. 5, par. 7
			Art. 5, par. 8
		Art. 18, par. 4	Art. 5, par. 9
		Art. 19	Art. 5, par. 10
		Artt. 17, par. 5 e 18, par. 5	Art. 6
	Art. 1		Art. 7, par. 1
	Art. 3, par. 1		Art. 7, par. 2
	Art. 5		Art. 7, par. 3 e 4
	Art. 2, par. 1 e 2		Art. 8, par. 1
	Art. 3, par. 2		Art. 8, par. 2, 3 e 4
	Art. 4		Art. 8, par. 5
	Art. 6	Art. 18, par. 2	Art. 8, par. 6
		Artt. 20 e 21	Art. 9
			Art. 10
			Art. 11

CONTRIBUTO DELL'ITALIA IN VISTA DELLA REVISIONE DEL BILANCIO COMUNITARIO NEL 2008/2009

Il Governo italiano concorda pienamente con l'approccio adottato dalla Commissione con la Comunicazione 1118, con cui ha lanciato la consultazione pubblica che avrà termine il 15 aprile. E' infatti fondamentale favorire un dibattito aperto sulle finanze dell'Unione Europea, capace di coinvolgere tutte le parti interessate, a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

La revisione del 2008/2009 rappresenta effettivamente un'opportunità unica per riflettere in un'ottica di lungo periodo sul bilancio dell'Unione Europea e sul suo regime di finanziamento, libera dai condizionamenti derivanti da un tipico negoziato sulle Prospettive Finanziarie.

In questo spirito si sottopone il presente contributo, il cui obiettivo è quello di fornire idee volte a stimolare la riflessione, senza voler anticipare il dibattito vero e proprio, che si terrà al momento opportuno nell'ambito del Consiglio e fra le istituzioni, una volta che la Commissione avrà presentato le proprie proposte.

L'Accordo Inter-Istituzionale firmato il 17 maggio 2006 da Consiglio, Parlamento Europeo e Commissione ha definito il quadro finanziario per il periodo 2007-2013. Il dibattito può pertanto ora concentrarsi sull'individuazione di una struttura di spesa capace di sostenere l'azione dell'Unione Europea nel lungo termine, sulla base di una visione chiara delle sue priorità, nonché sulla definizione di un regime di finanziamento equo, semplice e trasparente.

1. La struttura della spesa: i principi

L'accordo del maggio 2006 ha introdotto novità importanti. Accogliendo le proposte presentate dalla Commissione nel 2004 è stata approvata una nuova struttura di bilancio, orientata agli obiettivi di carattere strategico dell'Unione, che prevede quattro grandi categorie di spesa: crescita sostenibile; conservazione e gestione delle risorse naturali; cittadinanza libertà sicurezza e giustizia; l'UE come partner globale.

Una ridefinizione della struttura della spesa è stata quindi già intrapresa e si tratta ora di consolidarla, introducendo i necessari aggiustamenti e miglioramenti, per dotare l'Unione degli strumenti adeguati a far fronte alle sfide future.

Alcuni principi devono guidare la revisione: valore aggiunto delle politiche comunitarie, sussidiarietà, proporzionalità, sana gestione finanziaria, disciplina di bilancio, efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse.

Sulla base di tali principi, sarà possibile valutare le priorità politiche per l'azione dell'Unione Europea nel futuro e quindi anche il livello dei finanziamenti per il bilancio comune.

Per quanto concerne in particolare il valore aggiunto, si tratta di un principio sulla cui base occorre passare al vaglio le politiche finanziate dall'UE, al fine di valutare le possibili modifiche. E' però necessario definire tale concetto, sulla base di una metodologia condivisa.

La revisione dovrà preparare il terreno per il prossimo negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale, così da consentire l'introduzione delle riforme dal 2014 in poi.

Nell'analisi occorre tener conto del fatto che il bilancio dell'UE non può essere considerato in isolamento, ma nel più ampio contesto delle politiche economiche promosse in Europa ai vari livelli di governo.

Il collegamento fra politiche comunitarie e politiche nazionali è infatti essenziale. Esso viene realizzato, in alcuni settori, tramite due principi: co-finanziamento nazionale e addizionalità (il primo mira a rendere gli Stati membri corresponsabili degli interventi finanziati dall'UE e il secondo a fare in modo che i fondi comunitari non si sostituiscano ai fondi nazionali, ma si aggiungano ad essi). La

spesa comunitaria può così avere un “effetto-leva”, capace di accrescere gli investimenti pubblici e privati complessivi a favore della crescita.

Si tratta di due principi importanti, che andrebbero valorizzati e adottati come regola generale, se l’obiettivo è sostenere la crescita tramite un complesso di politiche - comunitarie nazionali e regionali - che si rafforzano reciprocamente, massimizzando il valore aggiunto di ogni euro che viene speso dai bilanci pubblici.

Il principio di valutazione dovrebbe inoltre essere applicato più compiutamente ed estesamente, accompagnando l’attuazione di tutte le politiche finanziate.

In generale, il bilancio comunitario dovrebbe privilegiare la fornitura di “beni pubblici”, per i quali spesso i benefici non sono totalmente appropriabili dal punto di vista degli investitori privati e/o la scala nazionale può risultare inefficiente, con rischi di una loro sotto-produzione che, a sua volta, riduce la produttività dell’economia nel suo insieme.

2. La struttura della spesa: le priorità

- Crescita, competitività e coesione

Nel quadro della Strategia di Lisbona sulla Crescita e l’Occupazione, gli Stati membri hanno assunto impegni importanti per la realizzazione di riforme strutturali in grado di accrescere la produttività e il potenziale di sviluppo delle rispettive economie.

Rispetto agli sforzi nazionali, il bilancio comunitario può svolgere un ruolo complementare, che è tuttavia molto importante, al fine di promuovere la competitività dell’economia europea nel suo complesso. Un’azione a livello europeo può infatti assicurare in molti ambiti economie di scala ed esternalità positive rispetto ad azioni puramente nazionali.

Ciò avviene già in vari settori: ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (creazione di reti di ricerca transnazionali e multi-settoriali, mobilità dei ricercatori, coordinamento delle politiche di ricerca nazionali, Consiglio Europeo della Ricerca, Galileo, Iniziative Tecnologiche Congiunte, Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, etc.); promozione della competitività delle imprese, in particolare PMI (P.Q. Competitività e Innovazione e varie misure nei programmi orizzontali); istruzione e formazione (Erasmus e programmi di mobilità degli studenti, programmi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, etc.); reti transeuropee nei trasporti, energia e telecomunicazioni (fondamentali per il completamento di un mercato interno che, sul piano dei collegamenti fisici e delle reti energetiche, è ancora frammentato); affrontare le sfide comuni a livello sociale, favorendo il sostegno alle transizioni professionali, migliorando la qualità del lavoro e rafforzando la partecipazione delle categorie meno rappresentate, come i giovani e le donne (programma Progress, Fondo Europeo di Adattamento alla Globalizzazione, etc.).

Anche se la programmazione 2007-2013 rappresenta un progresso rispetto al precedente quadro finanziario (prevedendo maggiori fondi per i settori sopra citati), sarebbe auspicabile aumentare le risorse nel post-2013, in virtù dell’importanza di tali politiche e programmi, che mirano ad agire sui fattori strutturali capaci di innalzare in modo permanente il tasso di crescita dell’economia europea.

Lo sviluppo dell’economia della conoscenza, e della ricerca in particolare, dovrebbe essere uno dei temi al centro dell’agenda europea nei prossimi anni, facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili (finanziario, legislativo, regolamentare, etc.).

Fra gli obiettivi fondamentali dell’Unione rientra, accanto a crescita e competitività, la coesione. Tutti i territori dell’Unione dovrebbero infatti essere posti in condizione di sfruttare il loro potenziale di sviluppo.

La Politica di Coesione comunitaria svolge al riguardo un ruolo fondamentale, come politica di sviluppo per consentire a tutte le Regioni di contribuire alla crescita della competitività dell’intera Unione Europea, indipendentemente dal grado medio di sviluppo dello Stato in cui si trovano.

Essa traduce nei fatti il principio di solidarietà e lo coniuga con l’obiettivo di aumento della competitività, assicurando la fornitura di beni pubblici (intesi come quegli interventi di

infrastrutturazione materiale ed immateriale e quelle azioni di modernizzazione dei servizi e dei mercati che rafforzano la capacità di una regione di attrarre capitali, imprese, lavoro e migliorare la qualità della vita dei cittadini) per accelerare la crescita della produttività.

Essa completa gli strumenti di *governance* economica (mercato unico, moneta unica) di cui dispone l'Unione Europea e consente, con la condivisione di regole comuni, di evitare che lo sviluppo all'interno di un'area integrata si risolva in un "gioco a somma zero", in cui la crescita di alcune Regioni avviene a detrimento di altre.

La Politica di Coesione è stata riformata con l'accordo al Consiglio Europeo del dicembre 2005 e l'adozione dei relativi Regolamenti sulla *governance* dei Fondi, che prevedono un suo forte ancoraggio alle finalità della Strategia di Lisbona. Come confermato dalla Commissione con la Comunicazione 798 "*Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013*", questo orientamento è divenuto preminente nei Quadri Strategici Nazionali e nei programmi dell'attuale ciclo di programmazione.

Le quattro aree prioritarie identificate dal Consiglio Europeo della primavera 2006 per la "Strategia di Lisbona rinnovata" (investire in conoscenza e innovazione; liberare il potenziale delle imprese, in particolare PMI; rafforzare la capacità d'impiego tramite la "flessicurezza"; miglior gestione delle risorse energetiche) sono infatti al centro delle strategie nazionali e regionali della Coesione. E' fondamentale continuare in questa direzione, favorendo la concentrazione degli interventi su un numero limitato di aree tematiche, al fine di massimizzarne l'impatto e il valore aggiunto.

Sarebbe inoltre opportuno riflettere sulle modalità con cui migliorare la qualità e la selettività della spesa, per accrescerne l'impatto su tutti i territori, rafforzarne l'orientamento ai risultati e l'integrazione con le politiche nazionali.

Si potrebbero introdurre obiettivi chiari, quantificati e verificabili, condizionando al loro raggiungimento l'utilizzo dei fondi, che dovrebbero restare adeguati e coerenti con le finalità della Politica.

Si potrebbe rafforzare l'efficienza della *governance*, introducendo meccanismi di premialità, così da incentivare un uso più efficace dei fondi e favorire tutti i possibili miglioramenti nella loro gestione.

Si potrebbe rafforzare il principio di addizionalità, utilizzandolo come strumento di politica economica e non solo come obbligo formale.

La valutazione della Politica di Coesione dovrebbe inoltre essere ulteriormente rafforzata, per accompagnarne costantemente l'attuazione, a sostegno di decisioni consapevoli, così da migliorare l'"accountability" della politica e favorire la mobilitazione della collettività sugli obiettivi perseguiti.

- Energia e cambiamenti climatici

L'Unione Europea promuove una Strategia di Sviluppo Sostenibile, che mira ad integrare sia la dimensione interna (competitività e crescita, equità sociale e coesione, gestione delle risorse naturali e tutela dell'ambiente, etc.) che esterna della sostenibilità (*Doha Development Agenda, Millennium Development Goals, etc.*).

In tale contesto, nell'ultimo anno si sono imposte all'attenzione dell'opinione pubblica la sfida energetica e il cambiamento climatico. L'UE ha risposto con l'adozione di una strategia integrata per l'energia e il clima, mirante ad affrontare tre aspetti fondamentali: lotta ai cambiamenti climatici, sicurezza degli approvvigionamenti, rafforzamento della competitività.

E' evidente che in questo ambito il ruolo degli Stati membri e degli operatori privati resta fondamentale e che lo sviluppo di una Politica Europea dell'Energia consiste in primo luogo nella creazione di un quadro giuridico, trasparente e prevedibile, nonché nella definizione di un approccio il più possibile coeso nelle relazioni con i Paesi terzi.

Ciò detto, occorre valutare quali strumenti utilizzare, inclusi quelli finanziari, per incentivare il ricorso alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica. Si potrebbe ad es. esaminare in che misura il bilancio UE possa contribuire a sviluppare la nuova generazione di tecnologie energetiche.

Occorre inoltre considerare in che misura l'UE possa agire a sostegno di strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, sia sul suo territorio che soprattutto nei PVS. Questo tema è infatti destinato a divenire sempre più importante nelle strategie di sviluppo, tenuto conto che gli squilibri climatici sono in grado di vanificare i risultati della lotta alla povertà. La cooperazione governativa a livello globale è destinata al riguardo a svolgere un ruolo essenziale, tramite programmi di assistenza e trasferimento di tecnologie a condizioni favorevoli.

Una riflessione approfondita su questi temi è dunque necessaria, per valutare se e in che misura il bilancio comunitario possa essere utilizzato per sostenere gli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo.

- La Politica Agricola

La Politica Agricola Comune è tradizionalmente al centro del dibattito quando si affronta il tema della riforma della spesa, tenuto conto della sua quota sul bilancio totale.

A questo riguardo, occorre affrontare l'argomento con un approccio libero da pregiudizi, avendo presente che:

- a) è in corso da anni un processo di riforma della PAC, che ne ha sostanzialmente modificato la natura, grazie a un ri-orientamento ai principi dello Sviluppo Sostenibile (fra cui in particolare la tutela dell'ambiente e la protezione dei consumatori);
- b) oltre il 70% del sostegno all'agricoltura in Europa proviene dal bilancio UE.

Alla luce di ciò, è necessario riflettere sulle modalità con cui perseguire la salvaguardia dell'agricoltura europea e assicurare la sopravvivenza del mondo rurale.

E' auspicabile che l'esercizio di "controllo dello stato di salute" (*health check*) della PAC, che si terrà nei prossimi mesi, possa favorire il miglioramento della *governance* e la semplificazione delle procedure amministrative e dei meccanismi di gestione, al fine di alleviare gli oneri sugli agricoltori e rispondere nel modo migliore alle esigenze dei consumatori.

Su tale base sarà possibile condurre, nel quadro della revisione del bilancio comunitario, un esame approfondito delle finalità e degli strumenti della Politica, che dovrebbe comprendere anche una valutazione della ripartizione ottimale, fra livello europeo e nazionale, del sostegno pubblico all'agricoltura.

In generale, l'UE dovrebbe continuare a sostenere l'apertura dei mercati, introducendo al suo interno le riforme necessarie a rendere l'agricoltura europea più competitiva a livello mondiale; continuare il processo di graduale trasferimento di risorse finanziarie dal primo al secondo pilastro (sviluppo rurale); accrescere il sostegno alla produzione agricola di qualità; proseguire negli sforzi volti a rendere lo sfruttamento del territorio sempre più compatibile con la tutela dell'ambiente (conservazione del territorio e del paesaggio, biodiversità, gestione equilibrata delle risorse naturali, benessere animale), la protezione del consumatore e sicurezza alimentare; valutare le possibilità di sviluppo delle bioenergie, facendo tuttavia attenzione ad assicurare un equilibrio rispetto alla produzione alimentare.

Sul piano finanziario, l'Italia ha già evocato in passato l'ipotesi di co-finanziamento nazionale degli aiuti diretti: questa ipotesi è stata vista da alcuni come una forma mascherata di ri-nazionalizzazione della Politica. Posto che l'Italia è favorevole al mantenimento della PAC, che è una delle principali politiche comuni finora realizzate, si fa presente che tale argomentazione non è corretta. Il co-finanziamento dovrebbe infatti essere obbligatorio, così da evitare distorsioni fra gli Stati membri e salvaguardare al contempo il reddito degli agricoltori.

L'introduzione del co-finanziamento estenderebbe in pratica alla PAC quanto già avviene per tutte le altre Politiche comunitarie (incluso lo Sviluppo Rurale). Ciò avrebbe effetti positivi in termini di "ownership" degli interventi anche a livello nazionale, affermandosi il principio secondo cui il sostegno all'agricoltura è una responsabilità congiunta dell'Unione Europea e degli Stati membri.

Un limitato co-finanziamento consentirebbe infine di liberare risorse a livello comunitario, che potrebbero essere destinate ad altre priorità, favorendo una distribuzione più equilibrata della spesa fra le varie poste del bilancio UE.

- Cittadinanza, libertà sicurezza e giustizia

La creazione di uno Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia è un obiettivo fondamentale, con particolare riferimento alla concreta attuazione della cittadinanza europea e alla promozione di una politica comune europea in materia di migrazioni. Sarebbe pertanto necessario destinare risorse crescenti a questi obiettivi.

I settori che rientrano nel concetto di “cittadinanza europea” (salute pubblica e protezione del consumatore, politica di informazione e dialogo con i cittadini, cultura e media, programmi per la gioventù, protezione civile) sono importanti e occorrerebbe valutare le modalità del loro sviluppo futuro. Occorre rafforzare poi la cooperazione consolare nei Paesi terzi, per garantire ovunque un’idonea assistenza ai cittadini europei e per conferire visibilità agli sforzi dell’UE in tal senso.

Per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne e dei flussi migratori, è necessaria un’equa condivisione delle responsabilità e degli oneri finanziari fra gli Stati membri: alcuni di essi infatti, in ragione della loro collocazione geografica, si trovano a sostenere costi crescenti, che sarebbe invece opportuno mutualizzare. Maggiori fondi sono necessari per potenziare l’operatività di Frontex, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza della frontiera marittima meridionale. Infine occorre garantire un’assistenza finanziaria adeguata agli Stati terzi, in linea con l’Approccio Globale alle Migrazioni, in modo da incentivarne l’effettivo contributo alle attività di gestione dei flussi. Il bilancio comunitario dovrebbe inoltre garantire un sostegno all’integrazione dei migranti negli Stati membri.

E’ necessario inoltre che l’UE continui a sostenere l’azione degli Stati membri nella lotta al terrorismo e al crimine transnazionale.

- L’Unione Europea nel mondo

L’Unione Europea è un attore fondamentale, sia a livello regionale che globale, e svolge un ruolo essenziale a favore della prevenzione dei conflitti, della promozione della democrazia e dei diritti umani, della stabilità e sicurezza su scala mondiale. La gamma di strumenti a disposizione dell’Unione non ha eguali e permette una gradualità ed una flessibilità di intervento straordinaria.

Questo ruolo è destinato a crescere nel tempo e il bilancio comunitario dovrà assicurare le risorse necessarie a sostenere una presenza sempre più determinata e responsabile dell’UE nel mondo. Le numerose missioni civili PESC avviate a partire dal 2003 hanno reso l’impegno dell’UE sempre più operativo e concreto. Per mantenere la sua credibilità di attore, sia regionale che globale, di politica estera, è sempre più necessario che l’UE possa disporre di risorse adeguate alle sue ambizioni, definite compiutamente dalla Strategia di Sicurezza Europea approvata dal Consiglio Europeo del dicembre 2003, di cui è peraltro previsto un aggiornamento nel corso del 2008.

Al fine di consentire all’Unione di svolgere il ruolo che le compete, sulla base dei valori che la contraddistinguono, è necessario assicurare che tutti gli strumenti idonei a sostenere la sua azione possano operare in maniera efficace e coerente: dal dialogo politico alla promozione degli scambi, dal sostegno alla stabilità dei mercati alla cooperazione allo sviluppo, dalla politica estera e di sicurezza comune al rafforzamento delle organizzazioni multilaterali, etc., anche alla luce degli sviluppi previsti dal Trattato di Lisbona.

In tale contesto, la Politica di Vicinato, la strategia di Allargamento, la PESC/PESC e i rapporti con i Paesi ACP resteranno i settori di maggior rilievo per l’azione esterna dell’Unione.

Un punto più generale relativo alla spesa dell’Unione, e non trascurabile nel contesto dell’esercizio del 2008/2009, è quello dell’eccessiva burocratizzazione del processo di spesa.

Occorre favorire la semplificazione e lo snellimento delle procedure, in linea con i principi di “migliore regolamentazione” a cui è ormai informata tutta l’attività dell’Unione. E’ necessario

pertanto condurre una riflessione sull'aspetto specifico della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalle procedure della spesa comunitaria.

3. Il finanziamento: un approccio integrato a spese ed entrate

Un'autentica riforma del bilancio comunitario non può prescindere da un'autentica riforma del suo regime di finanziamento. Spese ed entrate sono strettamente collegate e come tali dovrebbero essere esaminate e discusse contestualmente.

Un dibattito approfondito sulle Risorse Proprie è importante, poiché questo argomento viene tradizionalmente sacrificato nei negoziati sulle Prospettive Finanziarie (e l'ultimo non ha fatto eccezione) a favore della trattativa sulle spese.

Nel corso degli anni il regime di finanziamento è divenuto estremamente complesso e opaco¹ e l'accordo del 2005 ha complicato ancor di più il quadro. Si può citare un solo dato, estremamente significativo: nelle Prospettive Finanziarie 2007-2013 alcuni Stati membri riceveranno una serie di compensazioni *ad hoc* per un totale pari a circa 60 miliardi di euro.

La riforma delle Risorse Proprie è così strettamente correlata alla questione dei saldi netti, cioè all'esigenza di assicurare che il contributo netto degli Stati membri non sia eccessivo, ma proporzionato alla loro ricchezza relativa.

Al riguardo, occorre sottolineare che questa logica è criticabile, sia per ragioni di carattere tecnico (fra l'altro, per la difficoltà a ripartire con chiarezza i rientri fra gli Stati membri per varie categorie di spesa), che soprattutto di principio (i benefici derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea non sono certo soltanto frutto di un'operazione contabile).

Ciò detto, la questione dei saldi netti è una realtà che non può essere ignorata e occorre valutare le possibili soluzioni.

Il regime attuale, fondato sulle correzioni "ad hoc", è criticabile sotto diversi profili: in particolare, non risponde alle esigenze di equità sopra ricordate e non è sostenibile nel lungo termine poiché, se si dovesse continuare con la logica dei rimborsi, altri Paesi saranno indotti in futuro a chiedere una correzione a loro favore (tenuto anche conto della prevedibile evoluzione della spesa).

Una riforma sostanziale appare pertanto necessaria: secondo il Governo italiano essa è realizzabile soltanto in stretto collegamento con la riforma della spesa.

Quali principi dovrebbero dunque guidare la revisione delle Risorse Proprie? E' fondamentale che il bilancio possa contare su fonti di finanziamento sufficienti e stabili nel tempo; è auspicabile che il sistema risulti semplice e trasparente per i cittadini; esso dovrebbe assicurare un'equa ripartizione degli oneri fra gli Stati membri.

Fra le varie ipotesi, il Parlamento Europeo ha rilanciato l'idea di sviluppare la componente "risorse proprie", introdotta già dai Trattati di Roma, tramite la creazione di una nuova risorsa di natura fiscale. Questa ipotesi è stata criticata, con argomentazioni sia di natura politica (opposizione a una "tassa europea", sovranità degli Stati membri) che tecnica (mancata o incompleta armonizzazione delle basi imponibili; problemi di regressività di alcune imposte, etc.).

Pur nella consapevolezza delle difficoltà, è necessario tuttavia approfondire l'analisi, tenendo presenti i meriti di questo approccio. La devoluzione di una quota di un'imposta nazionale all'UE consentirebbe infatti di ridimensionare la componente intergovernativa del finanziamento del bilancio comunitario, assicurando un più diretto coinvolgimento del singolo cittadino, in un quadro di maggiore trasparenza.

In ogni caso, la creazione di una nuova risorsa propria dovrebbe rispettare due principi fondamentali: la sovranità fiscale degli Stati membri e la neutralità fiscale (non dovrebbe accrescere l'onere gravante sui cittadini, né la spesa pubblica globale).

¹ Fra l'altro esso è regressivo: gli Stati con reddito minore versano proporzionalmente contributi maggiori rispetto agli Stati con reddito più elevato. Questo elemento andrebbe considerato e approfondito nella revisione.

Oltre a ciò, si potrebbe considerare l'introduzione di nuove "risorse proprie", laddove queste siano una conseguenza dell'applicazione dell'*acquis*, come è stato per la tariffa doganale comune e i prelievi agricoli. Ad es., in relazione al dossier sulla riduzione di CO2 dai veicoli leggeri, su cui è in corso il dibattito, la Commissione ha proposto di destinare al bilancio comunitario i proventi delle sanzioni da applicare nei confronti delle case produttrici che non rispettano gli obiettivi di riduzione. Si potrebbe inoltre riflettere sull'ipotesi di destinare al bilancio UE i proventi delle aste dei diritti di emissione, nel quadro del nuovo sistema comunitario di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS).

Un'altra ipotesi di riforma è quella della semplificazione del regime di finanziamento (evocata anch'essa dal Parlamento Europeo), tramite il passaggio a un sistema fondato sulle contribuzioni degli Stati membri in chiave RNL, con la progressiva eliminazione delle compensazioni di bilancio di cui beneficiano alcuni Stati membri.

Questa soluzione assicurerebbe la sufficienza e stabilità delle risorse (nel rispetto del tetto delle risorse proprie, 1,24% del RNL per gli stanziamenti di pagamento e 1,31% per gli stanziamenti d'impegno), sarebbe semplice e visibile.

L'eliminazione delle correzioni *ad hoc* sarebbe in linea con il principio di parità fra gli Stati membri e porrebbe fine a una situazione in cui alcuni Paesi contribuiscono soltanto parzialmente alle spese comuni (non coerente con la logica del processo di integrazione).

Occorre però valutare con la massima prudenza l'ipotesi di abolire la risorsa IVA, trasferendone l'onere sulla risorsa RNL: la risorsa IVA si basa infatti su un sistema fortemente armonizzato e consolidato e presenta costi amministrativi limitati. Il passaggio alla risorsa RNL avrebbe inoltre l'effetto di rafforzare la componente intergovernativa del bilancio comunitario, riducendo le possibilità di far evolvere in futuro il sistema verso autentiche "risorse proprie".

Per quanto concerne i saldi netti, nell'ultimo negoziato è stata avanzata, senza successo, l'ipotesi di introdurre un meccanismo di correzione generalizzata, che dovrebbe assicurare, sulla base di determinati criteri e soglie, una compensazione automatica agli Stati membri che incorrono in squilibri eccessivi nella loro posizione netta. Questo approccio tende tuttavia a istituzionalizzare la logica dei saldi netti, rendendo il sistema più complesso.

Si tratta comunque di un'ipotesi da tenere in considerazione, poiché essa potrebbe consentire, come *extrema ratio*, di inserire la problematica dei saldi netti in una cornice chiara e definita (in cui il riconoscimento di correzioni di bilancio deriverebbe da regole condivise e valide per tutti), senz'altro preferibile alla situazione attuale, in cui i rimborsi sono *ad hoc*.

4. Conclusioni

In linea con l'Accordo Inter-istituzionale del maggio 2006, la revisione deve rappresentare un processo unitario, che riguarda insieme le spese e le entrate del bilancio comunitario.

Secondo il Governo italiano, è necessario rompere il circolo vizioso oggi esistente fra gli squilibri dal lato della spesa e le correzioni dal lato delle entrate, che si rafforzano a vicenda e non consentono cambiamenti.

La soluzione al problema dell'equità dei contributi nazionali potrebbe pertanto risiedere nell'eliminazione delle correzioni *ad hoc* e nella contestuale ri-definizione della struttura della spesa. I due processi andrebbero condotti in parallelo, altrimenti forte è il rischio di insuccesso.

La creazione di un bilancio più equilibrato, capace di mettere a disposizione le necessarie risorse a favore dell'economia della conoscenza e della Crescita Sostenibile, potrebbe consentire a tutti i membri dell'Unione di accedere in modo più equilibrato ai benefici delle Politiche comuni, consegnando al contempo all'Unione Europea un bilancio moderno e in linea con le grandi sfide del XXI secolo.